PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

ESTRATTO DELLE NORME MATERIA D'ESAME PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONDUCENTE DI NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA PER LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA, TREVISO, VENEZIA, E VERONA.

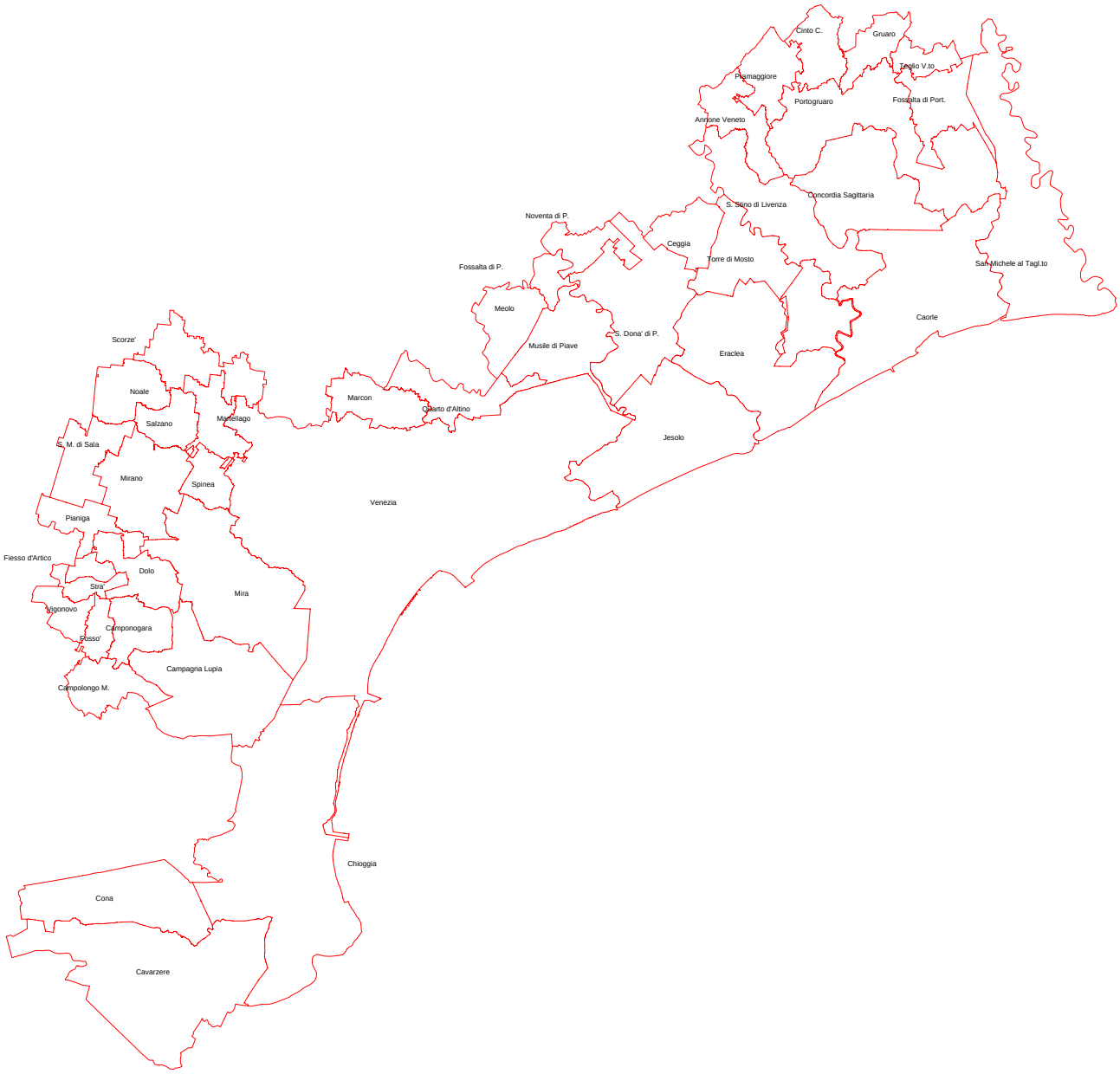

Febbraio 2008

NORME GENERALI ATTINENTI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

A 1) R.D. 30 marzo 1942, n. 327: Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione: art. 2, 15-8, 21-4, 26, 28, 113-23, 128-34, 136-8, 141-2, 146-7, 149, 153-5, 160-1, 163-7, 169, 172, 172bis, 176, 182, 184, 186, 225-33, 242, 249, 250, 252-3, 265, 267-73, 292, 297-9, 302, 316-7, 323, 325, 328, 330, 332, 376-438, 442, 451-68, 489-96, 525, 1174, 1186-7, 1192-4, 1215-6, 1217, 1219-21, 1224, 1231-2, 1269-70.

PARTE PRIMA
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

LIBRO PRIMO
DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE

TITOLO I
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE

Capo I
Dell'amministrazione della navigazione marittima

2. *Mare territoriale.* Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine (1).
E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine (1) lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.
Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali (2).

(1) Vedi la L. 7 aprile 1930, n. 538, recante norme sulla lunghezza del miglio marino internazionale (pari a m. 1852).
(2) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 14 agosto 1974, n. 359. Vedi gli artt. 1 e 2, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che determinano il territorio doganale. Vedi, anche, il D.M. 8 maggio 1981 (Gazz. Uff. 23 maggio 1981, n. 140) in materia di pesca nel mare territoriale italiano.

15. *Ministro competente***.** L'amministrazione della marina mercantile è retta dal ministro per le comunicazioni (1)**.**

(1) Ora Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

16. *Circoscrizione del litorale della Repubblica* (1). Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime**;** le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari (2)**.**
Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario**.**
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale**.**
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede [c.n. 17]**.**

(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
(2) Vedi gli artt. 1 e 2 regol. cod. nav. Per la determinazione delle circoscrizioni territoriali marittime, vedi il D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1250 e successive modificazioni.

17. *Attribuzioni degli uffici locali***.** Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice [c.n. 87, 110, 124], dalle altre leggi e dai regolamenti**.**
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità**.**

18. *Personale dell'amministrazione marittima***.** Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto (1)**.**
Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza, a persone estranee a detto corpo (2)**.**

(1) Vedi il R.D. 6 febbraio 1933, n. 391, di approvazione del regolamento per i servizi di cassa e di contabilità delle capitanerie di porto; il R.D.L. 11 novembre 1938, n. 1902, recante norme sulla istituzione di un comando generale delle capitanerie di porto; il R.D. 19 febbraio 1940, n. 194, recante norme sulle attribuzioni e l'ordinamento del comando generale delle capitanerie di porto, e il D.Lgs. 27 aprile 1948, n. 614, recante norme sulla ricostituzione dell'ispettorato generale delle capitanerie di porto.
(2) Vedi l'art. 3 regol. cod. nav. e il R.D. 25 novembre 1937, n. 2360, recante norme sul conferimento di posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia.

Capo II
Dell'amministrazione della navigazione interna

21. *Ministro competente***.** L'amministrazione della navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne è retta dal ministro per le comunicazioni (1)**.**

(1) Per la distribuzione delle funzioni amministrative alle Regioni, vedi il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art, 4,5,6,14,15, e il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.

22. *Ispettorati compartimentali***.** Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio della Repubblica (1) è diviso in zone (2)**.**
A ciascuna zona è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (3)**.**

(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(2) Vedi il D.P.R. 26 giugno 1950, sulla ripartizione in zone della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna e l'istituzione di ispettorati di porto. Vedi l'art. 1 regol. nav. int.
(3) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

23. *Uffici di porto.* Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti.
L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede.
Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale (1). In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro per le comunicazioni [c.n. 1268] (2).

(1) Ora Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085, per il trasferimento delle funzioni alle Regioni, vedi il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art, 4,5,6,14,15, e il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.
(2) Ora Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

24. *Navigazione promiscua*. (1) Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.
Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.

(1) Vedi l'art. 4, regol. cod. nav. e l'art. 4 regol. nav. int.

26. *Navi e galleggianti addetti al servizio urbano.* Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime.
I conflitti di competenza fra l'autorità marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per le comunicazioni (1).

(1) Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II
DEI BENI PUBBLICI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE

Capo I
Del demanio marittimo (1)

28. *Beni del demanio marittimo*. Fanno parte del demanio marittimo [c.c. 822]:
a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

(1) Vedi, anche, gli artt. 5-58 reg.nav.mar., recante norme sul demanio marittimo.

TITOLO IV
DEL PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE

Capo I
Del personale marittimo (1)

113. *Organizzazione e disciplina del personale marittimo.* All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione della marina mercantile.

(1) Vedi gli artt. da 219 a 301 regol. cod. nav. Vedi la L. 21 novembre 1985, n. 739, di adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978. Per la disciplina della previdenza marinara, vedi il D.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 e la L. 27 luglio 1967, n. 658.

114. *Distinzione del personale marittimo.* Il personale marittimo comprende:
a. la gente di mare [c.n. 115];
b. il personale addetto ai servizi dei porti [c.n. 116];
c. il personale tecnico delle costruzioni navali [c.n. 117].

115. *Categorie della gente di mare.* La gente di mare si divide in tre categorie (1):
1. personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo [c.n. 123];
2. personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3. personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

(1) Vedi gli artt. 230, 231, 232, 528 e 529 regol. cod. nav.

116. *Personale addetto ai servizi portuali.* Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1. i piloti [c.n. 86];
2. i lavoratori portuali [c.n. 108-112] (1);
3. i palombari in servizio locale (2);
4. gli ormeggiatori (3);
5. i barcaioli (4).

Il ministro per le comunicazioni (5) in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego.

(1) Numero abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima.
(2) Vedi gli artt. 204-207 regol. cod. nav.
(3) Vedi gli artt. 208-214, 533 regol. cod. nav.
(4) Vedi gli artt. 215-218, 533 regol. cod. nav.
(5) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

117. *Personale tecnico delle costruzioni navali*. (1) Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende**:**

1. gli ingegneri navali**;**
2. i costruttori navali;
3. i maestri d'ascia e i calafati**.**

(1) Vedi gli artt. 275-281 regol. cod. nav.

118. *Matricole e registri del personale marittimo*. (1) La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri [c.n. 1283]**.**

Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento**.**

(1) L'art. 23, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al presente articolo. Vedi, anche, gli artt. 220-247 regol. cod. nav.

119. *Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri*. Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. (1)

Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo. (1)

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica. (1)

Il ministro per le comunicazioni (2), sentite le organizzazioni sindacali competenti (3) può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare**.**

Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà (4) o la tutela [c.c. 316, 317, 343]**.**

I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni**.**

Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria (5)**.**

A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore (5)**.**

(1) Comma così modificato dall'art. 10, L. 7 Dicembre 1999, n. 472.

(2) Ora Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

(3) Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(4) Ora potestà dei genitori, secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 febbraio 1963, n. 54. Vedi, anche, il D.M. 18 febbraio 1983 (Gazz. Uff. 21 aprile 1983, n. 109), sull'iscrizione di cittadini italiani, che abbiano effettuato navigazione su navi di bandiera estera, nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119 del codice della navigazione.

120. *Cancellazione dalle matricole e dai registri*. (1) Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253 (2), si procede per i seguenti motivi**:**

a. morte dell'iscritto**;**
b. dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività marittima**;**
c. perdita della cittadinanza italiana**;**
d. perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali**;**
e. condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole (3)**;**
f. cessazione dall'esercizio della navigazione**.**

La cancellazione nel caso di cui alla lettera f, si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'art. 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi**.**

La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento (4)**.**

(1) L'art. 23, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al presente articolo. Vedi, anche, l'art. 20, R.D.L. 19 settembre 1935, n. 1836, sull'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra.

(2) Recte: 1252.

(3) Vedi l'art. 238, n. 4, regol. cod. nav.

(4) Vedi gli artt. 156, 207, 214, 218, 281 regol. cod. nav.

121. *Reiscrizione nelle matricole e nei registri*. (1) Gli iscritti nelle matricole della gente di mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c) ed e) dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.

La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.

(1) L'art. 23, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al presente articolo.

122. *Documenti di lavoro del personale marittimo*. La gente di mare è munita di un libretto di navigazione [c.n. 1133] (1). Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione (2) e di un certificato di iscrizione (3).

Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento (4).

(1) Vedi gli artt. 220-225, 301 regol. cod. nav.

(2) Vedi l'art. 155 regol. cod. nav.

(3) Vedi l'art. 276 regol. cod. nav.

(4) Vedi gli artt. 155, 206, 213, 217, 220-225, 276, 301 regol. cod. nav.

123. *Titoli professionali del personale marittimo.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione (1).
Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:
a. medico di bordo (2);
b. marconista (2).
I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento (3) e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali (4).
Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca (4).
I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali (5) e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento (6).

(1) Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituti con un unico comma, dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 febbraio 1998, n. 30. Il testo previgente dei primi due commi era il seguente: "Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a. capitano superiore di lungo corso;
b. capitano di lungo corso;
c. aspirante capitano di lungo corso;
d. allievo capitano di lungo corso;
e. padrone marittimo;
f. marinaio autorizzato;
g. capo barca;
h. conduttore.
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
a. capitano superiore di macchina;
b. capitano di macchina;
c. aspirante capitano di macchina;
d. allievo capitano di macchina;
e. meccanico navale;
f. fuochista autorizzato;
g. motorista abilitato;
h. marinaio motorista".

(2) Vedi l'art. 433 regol. cod. nav.
(3) Vedi gli artt. 248-260 regol. cod. nav.
Vedi gli artt. 261-274 regol. cod. nav.
Vedi gli artt. 282-294 regol. cod. nav.
(4) Vedi gli artt. 254, 257, 261 e 264 regol. cod. nav. Vedi, anche, il D.M. 22 giugno 1982 (Gazz. Uff. 22 luglio 1982, n. 200), di approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata). (5) Vedi gli artt. da 204 a 218 204-218 regol. cod. nav.
(6) Ad integrazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 10, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647. Vedi, anche, gli artt. da 277 a 280 277-280 regol. cod. nav.

Capo II

Del personale della navigazione interna (1)

128. *Organizzazione e disciplina del personale***.** All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorità preposte all'esercizio della navigazione interna**.**

(1) Vedi gli artt. 41-61 regol. nav. int.

129. *Distinzione del personale***.** Il personale della navigazione interna comprende**:**
a. il personale navigante [c.n. 130]**;**
b. il personale addetto ai servizi dei porti [c.n. 131]**.**

130. *Categorie del personale navigante***.** Il personale navigante si divide in tre categorie**:**
1. personale di comando e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina (1) e in genere ai servizi tecnici di bordo (2)**;**
2. personale addetto ai servizi complementari di bordo (3)**;**
3. personale addetto alla piccola navigazione (4)**.**

(1) Vedi gli artt. 49-53 regol. nav. int.
(2) Vedi gli artt. 54-57 regol. nav. int.
(3) Vedi l'art. 44 regol. nav. int.
(4) Vedi l'art. 45 regol. nav. int.

131. *Personale addetto ai servizi dei porti***.** Il personale addetto ai servizi dei porti comprende**:**
1. i lavoratori portuali (1)**;**
2. i barcaioli (2)**.**

Il ministro per le comunicazioni (3), in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego**.**

(1) Vedi gli artt. 25-28 regol. nav. int.
(2) Vedi gli artt. 39, 40 regol. nav. int.
(3) Ora Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

132. *Matricole, registri e documenti di lavoro del personale***.** Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigazione (1)**.**
Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri (2) ed è munito di un libretto di ricognizione (3)**.**
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto [c.n. 1283] (4)**.**
Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento**.**

(1) Vedi l'art. 42 regol. nav. int.
(2) Vedi gli artt. 25 e 40 regol. nav. int. L'art. 23, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al presente articolo.
(3) Vedi gli artt. 27 e 40, comma terzo, regol. nav. int.
(4) Ora Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.

133. *Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri*.(1) Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento (2)**.**
I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]**.**
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà (3) o la tutela**.**

Il ministro per le comunicazioni (4) può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica (5).

I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 131, dal ministro per le comunicazioni (4).

Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonché la reiscrizione nei medesimi (6).

(1) L'art. 23, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al presente articolo.

(2) Vedi l'art. 43 regol. nav. int.

(3) Ora potestà dei genitori, secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

(4) Ora Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

(5) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(6) Vedi gli artt. 46-47 regol. nav. int.

134. *Titoli professionali del personale*. Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

a. capitano (1);
b. capo timoniere (2);
c. capo barca (3);
d. conduttore di motoscafi (4);
e. barcaiolo abilitato (5).

Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

a. macchinista (6);
b. motorista (7).

Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a, b, d del primo comma e a, b del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi (8).

I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento (9).

Il ministro per le comunicazioni (10) in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.

I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.

(1) Vedi l'art. 49 regol. nav. int.

(2) Vedi l'art. 50 regol. nav. int.

(3) Vedi l'art. 51 regol. nav. int.

(4) Vedi l'art. 52 regol. nav. int.

(5) Vedi l'art. 53 regol. nav. int.

(6) Vedi l'art. 54 regol. nav. int.

(7) Vedi l'art. 55 regol. nav. int.

(8) Vedi gli artt. 58, 59, 60 e 165 regol. nav. int.

(9) Vedi l'art. 61 regol. nav. int. e il D.M. 28 luglio 1979 (Gazz. Uff. 31 agosto 1979, n. 239), per l'istituzione del titolo professionale di timoniere e delle qualifiche di marinaio aiuto-timoniere e marinaio aiuto-motorista; vedi, anche, il D.M. 16 febbraio 1971, per l'istituzione del titolo professionale di pilota-motorista.

(10) Ora Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

TITOLO V
DEL REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI

Capo I
Dell'ammissione della nave alla navigazione

Sezione I
Dell'individuazione della nave (1)

136. *Navi e galleggianti*. Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.

Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna [c.n. 620, 643].

Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

(1) Vedi gli artt. da 302 a 309 302-309 regol. cod. nav. e gli artt. da 62 a 71 62-71 regol. nav. int.

137. *Ammissione delle navi alla navigazione*. Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice [c.n. 146, 147, 148].

Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai requisiti di individuazione e di nazionalità.

Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione.

138. *Stazzatura nella Repubblica*. (1) Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali la stazzatura delle navi marittime è eseguita nella Repubblica (1) dal Registro italiano navale quale delegato del Ministero per le comunicazioni (2) a mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento (3).

Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l'ispettorato compartimentale (4) o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali (5).

La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.

(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(2) Ora Ministero della marina mercantile, ai sensi del D.C.P.S. 13 luglio 1946, n. 26 e del D.Lgs.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396.

(3) Vedi l'art. 306 regol. cod. nav.

(4) Ora Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

(5) Vedi il D.P.R. 10 ottobre 1956, n. 1278, recante norme sulla stazzatura delle navi adibite alla navigazione interna.

141. *Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti*. (1) Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.

Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome**.**

Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento [c.n**.** 1192, n. 2]**.**

(1) Vedi gli artt. 100, 210 e 316 regol. cod. nav. e l'art. 64 regol. nav. int., nonché il D.M. 18 luglio 1959 (Gazz. Uff. 7 agosto 1959, n. 189) recante la determinazione delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima, il D.M. 18 agosto 1952 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1952, n. 235) concernente le caratteristiche del numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna, nonché della sigla dell'ufficio di iscrizione dei medesimi.

142. *Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo***.** Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento (1)**.**

(1) Vedi gli artt. 100, 210, 308 e 309 regol. cod. nav. e l'art. 64 regol. nav. int.

Sezione III
Dell'iscrizione della nave e della abilitazione alla navigazione

146. *Iscrizione delle navi e dei galleggianti***.** Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e degli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate (1)**.**

Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento**.**

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti [c.c. 2683] (2)**.**

(1) comma così modificato dall'art. 5 comma 1 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
(2) Vedi l'art. 67 regol. nav. int.

147. *Designazione di rappresentante*. Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l'ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità marittima, si intende domiciliato.

Nello stesso caso, l'autorità marittima e quella preposta all'esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.

153. *Licenza delle navi minori e dei galleggianti*. La licenza è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante.

La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonché, nel caso previsto nell'articolo 141, il nome (1)**.**

Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento (2)**.**

(1) Vedi gli artt. 326, 327, 331, 332 e 336 regol. cod. nav. e gli artt. 68, 69 regol. nav. int.
(2) Vedi gli artt. 334, 335 regol. cod. nav. e l'art. 70 regol. nav. int. Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 1962 (Gazz. Uff. 22 marzo 1962, n. 75), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione alle navi minori ed ai galleggianti a compiere viaggi all'estero.

154. *Rinnovazione della licenza***.** In caso di mutamento del proprietario, nonché di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell'articolo 141 [c.n. 1194] (1)**.**

(1) Vedi l'art. 329 regol. cod. nav.

155. *Uso della bandiera***.** Le navi abilitate alla navigazione a norma dell'articolo 149 inalberano la bandiera italiana [c.n. 1130, 1192, n. 1] (1)**.**

(1) Vedi gli artt. 337, 338, 339 regol. cod. nav., nonché il D.Lgs.C.P.S. 9 novembre 1947, n. 1305, concernente l'istituzione di una bandiera navale per la marina militare e per la marina mercantile.

160. *Demolizione volontaria della nave*. (1) Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all'autorità consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti di bordo. L'autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell'articolo 156 (2)**.**

Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l'autorizzazione può essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori**.**

Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale (3) o dall'Ispettorato compartimentale [c.n. 22] e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156 (2)**.**

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso [c.n. 136]**.**

(1) Vedi l'art. 343 regol. cod. nav.
(2) Vedi il D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340, recante norme sul riordinamento del Registro italiano navale.
(3) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 27 aprile 1981, n. 165.

161. *Riparazione o demolizione per ordine dell'autorità o d'ufficio***.** Quando a giudizio del Registro italiano navale (1) o dell'ispettorato compartimentale [c.n. 22] ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista dal regolamento (2), la nave non sia più adatta all'uso cui è destinata, l'ufficio di iscrizione della nave [c.n. 146] fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge**.**

Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò sia ritenuto opportuno, l'autorità ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla (3)**.**

Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l'autorità predetta fa eseguire la demolizione d'ufficio a spese del proprietario stesso [c.n. 84] (3)**.**

(1) Vedi il D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340.
(2) Vedi l'art. 346 regol. cod. nav. e l'art. 71 regol. nav. int.
(3) Vedi l'art. 343 regol. cod. nav.

163. *Cancellazione della nave dal registro di iscrizione*. (1) La nave è cancellata dal registro di iscrizione [c.n. 146] quando**:**

a. è perita o si presume perita [c.n. 162]**;**
b. è stata demolita [c.n. 160, 161]**;**
c. ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità [c.n**.** 143, 144, 145]**;**
d. è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo (2)**.**

La nave maggiore è cancellata dalla matricola anche quando ne è stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime**.**

All'atto della cancellazione l'autorità ritira i documenti di bordo [c.n. 169-178], quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti**.**

(1) Vedi l'art. 345 regol. cod. nav.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 28, secondo comma, della L. 14 giugno 1989, n. 234, in materia di armamento e costruzioni navali. Vedi il relativo regolamento per l'applicazione approvato con il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66; il D.L. 18 ottobre 1990, n. 296, convertito in L. 17 dicembre 1990, n. 383 in materia di benefici alle imprese armatoriali.

Capo II
Della navigabilità della nave (1)

164. *Condizioni di navigabilità***.** La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata**.**

Con leggi e regolamenti (2) sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda**:**

a. struttura degli scafi e sistemazione interna**;**
b. galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico (3)**;**
c. organi di propulsione e di governo**;**
d. condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi (4)**.**

Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonché quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi (5)**.**

Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri, nonché quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci (6)**;** sono altresì disciplinati i servizi di bordo**.**

L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette [c.n. 1215, 1216, 1219, 1289]**.**

(1) Vedi gli artt. 347 e 348 regol. cod. nav. e gli artt. 72-78 regol. nav. int.
(2) Vedi, in materia di sicurezza della navigazione la L. 5 giugno 1962, n. 616, il D.P.R. 14 novembre 1972, n. 1154, nonché il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, regolante le attività di prospezione ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.
(3) Vedi il D.P.R. 13 marzo 1967, n. 579, di approvazione del regol. per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili.
(4) Vedi, anche, la L. 16 giugno 1939, n. 1045, per l'igiene degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.
(5) Per la prevenzione degli incendi a bordo di navi mercantili vedi il R.D. 10 ottobre 1935, n. 1971, e la L. 4 giugno 1982, n. 438, di adesione ai protocolli adottati a Londra il 17 febbraio 1978.
(6) Vedi, ora, il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, di approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

165. *Visite ed ispezioni***.** Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente vigilano nella Repubblica (1) le autorità marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero le autorità consolari. Dette autorità provvedono che siano eseguite, a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonché ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilità della nave o il funzionamento dei suoi organi**.**

Le autorità marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate (2). Possono altresì disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti [c.n. 1186] (3)**.**

(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
(2) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
(3) Vedi l'art. 348 regol. cod. nav.

166. *Attribuzioni del Registro e dello ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilità*. Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 164, nonché all'assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite da leggi e da regolamenti (1).

L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione [c.n. 60].

(1) Vedi il D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del Registro italiano navale.

167. *Classificazione delle navi*. Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.
Tali leggi e regolamenti determinano altresì le categorie di navi per le quali la classificazione è obbligatoria (1).

(1) Vedi gli artt. 76 e 77 regol. nav. int., nonché l'art. 2, D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del Registro italiano navale.

Capo III
Dei documenti di bordo (1)

169. *Carte, libri e altri documenti***.** Le carte di bordo, sono, per le navi maggiori [c.n. 136], l'atto di nazionalità [c.n. 150] e il ruolo di equipaggio [c.n. 170], per le navi minori e i galleggianti, la licenza [c.n. 153]**.**
Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo**:**

a. il certificato di stazza [c.n. 138, 139]; il certificato di classe [c.n. 167] o quello di navigabilità, i certificati di bordo libero e di galleggiabilità [c.n. 164]; i certificati di visita [c.n. 165]**;**
b. i documenti doganali (2) e sanitari (3)**;**
c. il giornale nautico [c.n. 173, 174]**;**
d. gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti (4)**.**

Oltre la licenza [c.n. 153], le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti**.**

(1) Vedi gli artt. 349-374 regol. cod. nav.
(2) Vedi il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
(3) Vedi il R.D. 29 settembre 1895, n. 636, di approvazione del regol. sulla sanità marittima.
(4) E' da considerare a tutti gli effetti libro di bordo il registro degli idrocarburi di cui alla L. 14 gennaio 1970, n. 94, di accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione del 12 maggio 1954, adottati a Londra l'11 aprile 1962.

172. *Annotazioni sulla licenza***.** Per le navi marittime minori [c.n. 136] e per i galleggianti le indicazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza [c.n. 153]**.**
Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all'articolo 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate**.**
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento (1)**.**

(1) Vedi l'art. 357, comma secondo, regol. cod. nav. e l'art. 68 regol. nav. int.

172-bis. *Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco***.**
1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorità marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo (1).

(1) Articolo aggiunto con L. 23 agosto 1988, n. 380, modificato dall'art. 19, L. 10 febbraio 1992, n. 165 e poi così sostituito dall'art. 4, L. 21 maggio 1998, n. 164.

176. *Libri di bordo delle navi minori*. (1) Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo**.**
Le navi e i galleggianti della navigazione interna indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento [c.n. 1289] (2)**.**

(1) Vedi gli artt. 79-83 regol. nav. int.
(2) Vedi gli artt. 81 e 83 regol. nav. int.; vedi, anche, l'art. 82 dello stesso regolamento che, per le navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate adibite al trasporto merci, prescrive anche il registro di carico.

182. *Denunzia di avvenimenti straordinari***.** Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all'autorità consolare allegando un estratto del giornale nautico [c.n. 173] con le relative annotazioni (1)**.**

Se la nave non è provvista di giornale o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l'autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale**.**

Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi all'autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari [c.n. 1127]**.**

(1) Vedi l'art. 381 regol. cod. nav.

184. *Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna.* (1) Il comandante della nave, all'arrivo in località ove sia una autorità portuale o consolare, deve denunciare all'autorità stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e la durata della sosta**.**

L'autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo**.**

Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall'ultima località in cui abbia sede una autorità portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorità portuale o consolare; l'autorità predetta provvede a norma dell'articolo 132, secondo comma**.**

Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità preposta alla navigazione interna o all'autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui all'articolo 183**.**

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi (2)**.**

(1) Vedi l'art. 84 regol. nav. int.
(2) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 9 dicembre 1975, n. 744.

Capo II
Della polizia di bordo

186. *Autorità del comandante***.** Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave**.**

Capo IV
Dell'esercizio della navigazione interna

225. *Concessione di servizi***.** I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione**.**

E' parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici**.**

I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione**.**

Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento (1)**.**

(1) Vedi gli artt. da 99 a 142 regol. nav. int.

226. *Autorizzazione di servizi*. (1) I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna**.**

Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento (2)**.**

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-12 luglio 1967, n. 111 (Gazz. Uff. 15 luglio 1967, n. 177), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 226 e 1331 c. nav. in riferimento agli artt. 4, 41 comma secondo, 76, 77, 87 e 89 Cost.
(2) Vedi gli artt. 129-142 regol. nav. int.

227. *Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza***.** Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza [c.n. 172] (1)**.**

(1) Vedi l'art. 137 regol. nav. int.

228. *Annotazione nei registri di iscrizione***.** L'atto di concessione [c.n. 225] e quelli di autorizzazione [c.n. 226] di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146]**.**

229. *Tariffe***.** Il ministro per le comunicazioni (1) stabilisce le modalità dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe (2)**.**

In caso di contravvenzione l'autorizzazione può essere revocata (3)**.**

(1) Ora Ministro per i trasporti, ai sensi del D.Lgs. 12 dicembre 1944, n. 413, e dell'art. 13, L. 14 agosto 1974, n. 377.
(2) Vedi l'art. 3, Lett. e), D.C.P.S. 23 agosto 1946, sulla costituzione del Comitato superiore della navigazione interna.
(3) Vedi l'art. 136 regol. nav. int.

230. *Caratteristiche delle navi***.** Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni (1)**.**

(1) Ora Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

231. *Regolamenti comunali***.** La navigazione nei corsi e negli specchi d'acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro per le comunicazioni (1), di concerto con quello per gli interni [c.n. 1189]**.**

(1) Ora Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

LIBRO SECONDO
DELLA PROPRIETA' E DELL'ARMAMENTO DELLA NAVE

TITOLO I
DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE (1)

232. *Cantieri e stabilimenti di costruzione***.** La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione**.**

La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento [c.n. 1182].

(1) Vedi gli artt. 409-413 regol. cod. nav. e gli artt. 143-147 regol. nav. int.; per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione di navi, vedi la L. 12 marzo 1968, n. 478.

233. *Dichiarazione di costruzione* (1). Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente [c.n. 234] del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.

L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione [c.n. 566, 567].

Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni (2).

(1) Vedi l'art. 409 regol. cod. nav.
(2) Vedi l'art. 411 regol. cod. nav. e l'art. 146 regol. nav. int.

242. *Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione*. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249.

Per gli effetti previsti dal codice civile (1), gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta [c.n. 233]. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione (2).

La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli da 52 a 254, 256.

(1) Vedi gli artt. 2683-295 c.c.
(2) Vedi gli artt. 2684-2687 c.c. e gli artt. 2689-2693 c.c.

249. *Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi.* Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati [c.n. 258] devono essere fatti per iscritto a pena di nullità [c.c. 1325, n. 4].

Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorità consolare (1).

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso (2).

(1) Per l'imposta di registro sugli atti di compravendita di navi, vedi il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
(2) Vedi gli artt. 252 e 253 c. nav. e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87), sulla sicurezza per la navigazione da diporto.

250. *Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi.* Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori [c.n. 136] o loro carati [c.n. 258], mediante trascrizione nella matricola [c.n. 146] ed annotazioni sull'atto di nazionalità [c.n. 150], quando concernono navi minori o galleggianti, o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione [c.n. 146].

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione (1).

(1) Vedi la L. 24 luglio 1980, n. 488, sul divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima; gli artt. 2684-2687 c.c., artt. 2689-2694 c.c. Vedi, anche, la L. 14 agosto 1974, n. 378, e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232, (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87), sulla sicurezza per la navigazione da diporto.

252. *Forma dei titoli per la pubblicità*. (1) La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 c.c. Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 249, è sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata [c.c. 2703] (2).

(1) Vedi, anche, la L. 14 agosto 1974, n. 378, e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232, (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87), sulla sicurezza per la navigazione da diporto.
(2) Vedi, anche, gli artt. 414-421 regol. cod. nav.

253. *Documenti per la pubblicità di atti tra vivi*. (1) Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente [c.n. 251] i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell'articolo 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente.

La nota di trascrizione deve contenere:

1. il nome, la paternità (2), la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti;
2. l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;
3. il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
4. gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;
5. l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile (3).

(1) Vedi, anche, la L. 14 agosto 1974, n. 378, e il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232, (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87), sulla sicurezza per la navigazione da diporto.
(2) Vedi gli artt. 2 e 3, L. 31 ottobre 1955, n. 1064, sulla omissione della paternità e maternità su estratti, atti e documenti.
(3) Vedi, anche, gli artt. 414-421 regol. cod. nav.

TITOLO III
DELL'IMPRESA DI NAVIGAZIONE (1)

Capo I
Dell'armatore

265. *Dichiarazione di armatore*. Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante [c.n. 146] (2).

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario**.**

Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore [c.n. 272]**.**

(1) Vedi gli artt. 422, 423, 425 regol. cod. nav.
(2) La richiesta di iscrizione di una nave nei registri speciali tiene luogo della dichiarazione di armatore (art. 3, comma secondo, D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66).

267. *Designazione di rappresentante*. Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli articoli 265, terzo comma, 266, l'armatore, se non è domiciliato nel luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato (1).

(1) Vedi anche gli artt. 376, comma secondo, e 422 regol. cod. nav. e l'art. 68, n. 5, regol. nav. int.

268. *Forma della dichiarazione***.** La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata [c.c. 2703], ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall'autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento (1)**.**

(1) Vedi l'art. 423 regol. cod. nav.

269. *Documenti da consegnare***.** Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave**.**

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata [c.c. 2703] del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi (1)**.**

(1) Vedi l'art. 423 regol. cod. nav.

270. *Contenuto della dichiarazione di armatore***.** La dichiarazione di armatore deve contenere**:**

a. il nome, la paternità (1), la nazionalità, il domicilio o la residenza dell'armatore**;**
b. gli elementi di individuazione della nave**.**

Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere**:**

c. il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario**;**
d. l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave**.**

(1) Vedi gli artt. 2 e 3, L. 31 ottobre 1955, n. 1064, sulla omissione della paternità e maternità su estratti, atti e documenti.

271. *Pubblicità della dichiarazione***.** La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante [c.n**.** 146] (1), e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalità [c.n. 150]**.**

Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255**.**

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola [c.n. 257]**.**

(1) Vedi l'art. 423 regol. cod. nav.

272. *Presunzione di armatore***.** In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria**.**

273. *Nomina di comandante della nave***.** L'armatore nomina il comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal comando [c.n. 274, 292, 331]**.**

274. *Responsabilità dell'armatore*. L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio [c.n. 316] e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave [c.n. 292], per quanto riguarda la nave e la spedizione.

Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, né degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

Capo IV
Del comandante della nave

292. *Comando della nave***.** Il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione [c.n. 186, 273] (1)**.**

(1) Vedi gli artt. 248, 249 e 250 regol. cod. nav. e l'art. 49 regol. nav. int.

297. *Doveri del comandante prima della partenza***.** Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata [c.n. 300, 1215]**.**

298. *Comando della nave in navigazione*. Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà [c.n. 92, 313, 1116, 1222].

299. *Documenti di bordo e tenuta dei libri*. Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo [c.n. 169] siano regolarmente tenuti [c.n. 177, 1127, 1193].

302. *Provvedimenti per la salvezza della spedizione***.** Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi [c.n**.** 174]**.**

Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307**.**

Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione [c.n. 312]**.**

Capo V
Dell'equipaggio (1)

316. *Formazione dell'equipaggio***.** L'equipaggio della nave marittima è costituito dal comandante [c.n. 292], dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave della navigazione interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave**.**

Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo [c.n. 86]**.**

(1) Vedi gli artt. 426-436 regol. cod. nav.

317. *Composizione e forza minima dell'equipaggio***.** Il comandante del porto provvede all'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative (1) riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la forza minima dell'intero equipaggio (2)**.**

Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso di titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto (3)**.**

Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni [c.n. 122] (4)**.**

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
(2) Vedi l'art. 426 regol. cod. nav. e l'art. 148 regol. nav. int.
(3) Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 9 giugno 1977, n. 333.
(4) Ora Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

TITOLO IV
DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO (1)

Capo I
Della formazione del contratto

323. *Visita medica***.** L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti (2), essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita [c.n. 1178]**.**

(1) Vedi gli artt. 437-446 regol. cod. nav.
(2) Vedi il R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 244, sull'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria.

325. *Vari tipi di contratto di arruolamento***.** Il contratto di arruolamento può essere stipulato**:**

a. per un dato viaggio o per più viaggi [c.n. 326, 332, 338, 340]**;**
b. a tempo determinato [c.n. 326, 332, 341]**;**
c. a tempo indeterminato [c.n. 326, 332, 342]**.**

La retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita**:**

a. in una somma fissa per l'intera durata del viaggio [c.n. 332, 338, 361]**;**
b. in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo [c.n. 332, 361]**;**
c. in forma di partecipazione al nolo [c.c. 2102] o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito [c.n. 332, 337, 361]**;**
d. parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo [c.c. 2102] o agli altri proventi o prodotti [c.n. 332]**.**

Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione [c.n. 341]**.**

La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro (1) (2)**.**

(1) Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 19 dicembre 1979, n. 649.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 10 marzo 1994, n. 80 (Gazz. Uff. 16 marzo 1994, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 3 Cost.

328. *Forma del contratto***.** Salvo quanto è disposto nei successivi articoli [c.n. 329, 330], il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità [c.c. 1325, n. 4], essere fatto per atto pubblico [c.c. 2699] ricevuto, nella Repubblica (1), dall'autorità marittima, e, all'estero, dall'autorità consolare**.**

Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio [c.n. 170] o sulla licenza [c.n. 172]**.**

Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso**.**

(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

330. *Deroga alle disposizioni precedenti***.** Il contratto di arruolamento per le navi minori [c.n. 136] di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente**.**

Le norme per l'annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento (1)**.**

(1) Vedi l'art. 357 regol. cod. nav.

332. *Contenuto del contratto***.** Il contratto di arruolamento deve enunciare**:**

1. il nome o il numero della nave sulla quale l'arruolato deve prestare servizio o la clausola prevista nel secondo comma dell'articolo 327**;**
2. il nome, la paternità (1) dell'arruolato, l'anno di nascita, il domicilio, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola**;**
3. la qualifica e le mansioni dell'arruolato**;**
4. il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l'arruolato deve assumere servizio, se l'arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l'arruolamento è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l'arruolamento è a tempo indeterminato [c.n**.** 325, 326]**;**
5. la forma e la misura della retribuzione [c.n. 325]**;**
6. il luogo e la data della conclusione del contratto**;**

7. l'indicazione del contratto collettivo, qualora esista**.**

Se dal contratto ovvero dall'annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l'arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato [c.n. 325]**.**

(1) Vedi gli artt. 2 e 3, L. 31 ottobre 1955, n. 1064, sull'omissione della paternità e maternità su estratti, atti e documenti.

LIBRO TERZO
DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE

TITOLO I
DEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE

Capo I
Della locazione (1)

376. *Locazione di nave***.** Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo [c.c. 1571]**.**

(1) Vedi gli artt. da 1571 a 1606 cod. civ. Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di locazione di navi, vedi la L. 12 marzo 1968, n. 478.

377. *Forma del contratto***.** Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto [c.c. 2725]**.**

Tuttavia la prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti [c.n. 136] di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso**.**

378. *Sublocazione e cessione del contratto***.** Il conduttore non può sublocare la nave né cedere i diritti derivanti dal contratto [c.c. 1594], se tali facoltà non gli sono state consentite dal locatore**.**

La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione è regolata dal disposto dell'articolo precedente**.**

379. *Obblighi del locatore***.** Il locatore è tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonché a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della nave secondo l'impiego convenuto [c.c. 1575]**.**

380. *Responsabilità del locatore***.** Il locatore è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza [c.c. 1578]**.**

381. *Obblighi del conduttore***.** Il conduttore è tenuto ad usare della nave secondo le caratteristiche tecniche, risultanti dal certificato di navigabilità, e in conformità dell'impiego convenuto [c.c**.** 1587]**.**

382. *Scadenza del contratto***.** Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato, ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave [c.c. 1596, 1597]**.**

Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni [c.c**.** 1591], ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso**.**

383. *Prescrizione***.** I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto dall'articolo precedente, dalla data di riconsegna della nave [c.n. 1314]. Nel caso di perdita presunta della nave [c.n. 162], il termine decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione [c.n. 163]**.**

Capo II
Del noleggio (1)

384. *Noleggio***.** Il noleggio è il contratto per il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi**.**

(1) Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di noleggio di navi, vedi la L. 12 marzo 1968, n. 478.

385. *Forma del contratto***.** Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto [c.c. 2725]. La scrittura deve enunciare**:**

1. gli elementi di individuazione [c.n. 140, 141], la nazionalità [c.n. 143], la portata [c.n. 138] della nave**;**
2. il nome del noleggiante e del noleggiatore**;**
3. il nome del comandante**;**
4. l'ammontare del nolo**;**
5. la durata del contratto o l'indicazione dei viaggi da compiere**.**

Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica**.**

386. *Obblighi del noleggiante***.** Il noleggiante è obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilità per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti documenti**.**

Il noleggiante è responsabile dei danni derivanti da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza**.**

387. *Obblighi del noleggiatore***.** Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonché le spese inerenti all'impiego commerciale della nave [c.n. 393], comprese quelle di ancoraggio, di canale e simili**.**

388. *Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo***.** Il noleggiante a tempo non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto**.**

Del pari egli non è obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso**.**

389. *Eccesso di durata del viaggio***.** Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell'ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso**.**

390. *Pagamento del nolo a tempo***.** Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, è dovuto in rate mensili anticipate**.**

Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito ad ogni evento**.**

391. *Impedimento temporaneo***.** Il nolo a tempo non è dovuto per il periodo durante il quale non si è potuto utilizzare la nave per causa non imputabile al noleggiatore**.**

Tuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorità nazionale o straniera, durante il tempo dell'impedimento, ad eccezione di quello in cui la nave è sottoposta a riparazione, è dovuto il nolo al netto delle spese risparmiate dal noleggiante per l'inutilizzazione della nave**.**

392. *Perdita della nave***.** Nel caso di perdita della nave, il nolo a tempo è dovuto fino a tutto il giorno in cui è avvenuta la perdita**.**

393. *Responsabilità per le operazioni commerciali***.** Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate**.**

Il noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime**.**

394. *Subnoleggio e cessione del contratto***.** In caso di subnoleggio o di cessione totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile verso il noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di noleggio**.**

395. *Prescrizione***.** I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio è a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine dell'ultimo viaggio se il viaggio è prorogato a norma dell'articolo 389; se il noleggio è a viaggio dalla fine del viaggio [c.n. 1314]**.**

Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave [c.n. 162] il termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri d'iscrizione [c.n. 163]**.**

Capo III
Del trasporto (1)

Sezione I
Del trasporto di persone (2)

396. *Forma del contratto***.** Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto [c.c. 2725], tranne che si tratti di trasporto su navi minori [c.n. 136] di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso**.**

Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso [c.n. 397]**.**

(1) Vedi gli artt. 1678-1702 c.c.
(2) Vedi gli artt. 1681, 1682 c.c.

397. *Indicazioni del biglietto di passaggio***.** Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore**.**

398. *Cessione del diritto al trasporto***.** Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio [c.n. 401]**.**

399. *Imbarco senza biglietto***.** Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni**.**

400. *Impedimento del passeggero***.** Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo**.**

Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni**.**

Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l'intero prezzo di passaggio netto**.**

401. *Mancata partenza del passeggero***.** Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto**.**

Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero [c.n. 398], ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento**.**

402. *Impedimento della nave***.** Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli**.**

403. *Soppressione della partenza o mutamento d'itinerario***.** Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto è risolto**.**

Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi**.**

Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio**.**

404. *Ritardo della partenza***.** Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio**.**

Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del

contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l'alloggio e il vitto a spese del vettore**.**

Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni**.**

405. *Interruzione del viaggio della nave***.** Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso**.**

Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio**.**

406. *Interruzione del viaggio del passeggero***.** Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso**.**

Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto**.**

407. *Operazioni di imbarco e di sbarco***.** Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non è compreso nel prezzo di passaggio**.**

408. *Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo***.** Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile**.**

409. *Responsabilità del vettore per danni alle persone***.** Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile [c.c. 1681]**.**

410. *Trasporto del bagaglio non registrato.* Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso**.**

Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni**.**

411. *Trasporto del bagaglio registrato***.** Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto [c.n. 412]**.**

Un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero**.**

412. *Responsabilità del vettore pel bagaglio***.** Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile**.**

La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti [c.c. 1697]**.**

Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore [c.c. 1693] (1)**.**

*(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 16 aprile 1954, n. 202***.**

413. *Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito***.** Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito [c.c. 1681]**.**

414. *Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole***.** Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti**.**

415. *Derogabilità delle norme***.** Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a 414. [c.n. 409, 412-414]

416. *Pegno legale sui bagagli***.** Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto [c.c. 2761]. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto**.**

417. *Bagaglio non ritirato***.** Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero [c.c. 1690]**.**

418. *Prescrizione***.** I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati [c.n. 410] si prescrivono col decorso di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare**.**

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati [c.n. 411] si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati**.**

Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno [c.n. 1314]**.**

Sezione II
Del trasporto di cose in generale (1)

419. *Trasporti di cose***.** Il trasporto di cose può avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e può effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata**.**

(1) Vedi gli artt. 1683-1702 c.c. Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di trasporto marittimo di cose, vedi la L. 12 marzo 1968, n. 478.

420. *Forma del contratto***.** Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto [c.c. 2725], tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori [c.n. 136], di stazza

lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

421. *Obblighi del vettore all'inizio del viaggio.* Il vettore, prima dell'inizio del viaggio, oltre ad usare la normale diligenza perché la nave sia apprestata in stato di navigabilità e convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.

422. *Responsabilità del vettore.* Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, né in tutto né in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.

Deve invece l'avente diritto alla riconsegna provare che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo è stata determinata da colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti, quando il danno è stato prodotto da vizio occulto, o da innavigabilità della nave non derivante da inadempimento agli obblighi di cui all'articolo precedente, da colpa nautica dei dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare, incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorità di diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi, insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti (1).

(1) Vedi gli artt. 1693-1698 c.c.

423. *Limiti del risarcimento.* Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco (1).

Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 novembre 1987, n. 401 (Gazz. Uff. 2 dicembre 1987, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, primo comma, c. nav., in riferimento agli articoli 3 e 42 Cost.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 16 aprile 1954, n. 202.

424. *Derogabilità delle norme sulla responsabilità.* Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto concerne il periodo di tempo anteriore alla caricazione e quello posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci caricate sopra coperta e di animali vivi, relativamente ai trasporti nazionali di merci di qualsiasi genere, nonché per quanto concerne i danni da ritardo.

Nei confronti dei terzi l'efficacia delle clausole derogatrici è subordinata alla loro inserzione nella polizza ricevuto per l'imbarco o nella polizza di carico [c.n. 458].

Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga emessa polizza di carico, né altro documento negoziabile.

425. *Imballaggi e marche di contrassegno.* Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio.

Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivanti da imperfetta apposizione delle marche.

426. *Consegna delle bollette doganali.* All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore è tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali.

Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna [c.c. 1683].

Il vettore non è tenuto a verificare la completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.

427. *Impedimento prima della partenza.* Se la partenza della nave è impedita per causa di forza maggiore, il contratto è risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave è soverchiamente ritardata, il contratto può essere risolto.

Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore è tenuto a sopportare le spese di scaricazione [c.c. 1686].

428. *Impedimento temporaneo.* Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore.

Il caricatore può, mentre dura l'impedimento, far scaricare le merci a proprie spese, con l'obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l'impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore è tenuto a prestare idonea cauzione per l'adempimento degli obblighi predetti [c.c. 1686].

429. *Interruzione del viaggio.* Se, dopo la partenza, il comandante è costretto a fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo [c.c. 1686].

Se la nave non può essere riparata od è necessario un tempo soverchio, ovvero se il viaggio è interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso, purché il comandante abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.

430. *Impedimento all'arrivo.* Se l'approdo è impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l'interesse della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o ritornando al porto di partenza [c.c. 1686].

431. *Merci non dichiarate o falsamente indicate.* Il comandante può fare scaricare nel luogo d'imbarco le cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero può esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento del danno.

432. *Recesso del caricatore prima della partenza***.** Prima della partenza della nave il caricatore può recedere dal contratto, pagando la metà del nolo convenuto, nonché le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse [c.c**.** 1685]**.**
Tuttavia il caricatore può liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore**.**

433. *Recesso del caricatore durante il viaggio***.** Il caricatore può, durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione [c.c. 1685]**.**
Il comandante non è tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi**.**
Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi è responsabile delle spese e dei danni**.**

434. *Caricazione incompleta***.** Se il caricatore consegna una quantità di merci minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intero, detratte le spese che il vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste sono comprese nel nolo [c.c. 1685]**.**
Il comandante può imbarcare altre merci, purché, se il contratto ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del caricatore. In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle cose che completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto**.**
Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno**.**

435. *Perdita e avarie delle cose***.** La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti [c.c. 1698]**.**
In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità delle indicazioni contenute nel documento del trasporto [c.c. 1697]**.**

436. *Mancato arrivo delle cose***.** Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle perdute**.**

437. *Deposito o vendita delle cose***.** Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria del luogo di scaricazione a depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una somma pari all'ammontare del credito del vettore [c.n. 450; c.c. 1690]**.**

438. *Prescrizione***.** I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato nell'articolo 456**.**
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un anno [c.n. 1314]**.**

442. *Consegna e riconsegna delle merci*. In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.

Sezione IV
Del trasporto di cose determinate

451. *Sostituibilità della nave***.** Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in mancanza di espresso divieto, ha facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto senza ritardo**.**

452. *Caricazione delle merci***.** Il caricatore deve presentare le merci per l'imbarco nei termini d'uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d'uso**.**
Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante ha facoltà di partire senza attendere il carico, e il caricatore è tenuto al pagamento dell'intero prezzo di trasporto**.**

453. *Recesso del caricatore prima della partenza***.** Dopo la caricazione delle merci il caricatore può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 432, solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d'uso per la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima**.**

454. *Scaricazione delle merci***.** Quando la nave sia in condizioni di scaricare, se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facoltà di consegnare le merci ad un'impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario quale depositaria delle cose [c.c**.** 1690]. Il vettore, che si avvale di questa facoltà, è tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o all'indicato in polizza**.**
Quando il destinatario è presente e la scaricazione a mezzo di impresa di sbarco avviene solo nell'interesse della nave per esigenze della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore**.**
Quando si presentano più destinatari o v'è opposizione alla riconsegna si applica il disposto dell'articolo 450**.**

455. *Mancata riscossione del nolo o degli assegni***.** Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui è gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti [c.c. 1692]**.**

456. *Mancato arrivo***.** Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario può far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita è stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione [c.c. 1689]**.**

Sezione V
Della polizza ricevuto per l'imbarco e della polizza di carico (1)

457. *Dichiarazione d'imbarco***.** Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano**.**

Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco**.**

*(1) Vedi l'art. 1126 c. nav. e l'art. 1996 c.c***.**

458. *Documenti rilasciati dal vettore all'assunzione del trasporto, alla consegna e all'imbarco delle merci***.** Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, è tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo d'imbarco per le merci da trasportare, ovvero all'atto della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per l'imbarco [c.n. 460, 463]**.**

Dopo l'imbarco, ed entro ventiquattr'ore dallo stesso, il comandante della nave è tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico [c.n**.** 460, 463]**.**

Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di bordo, è tenuto a rilasciare la polizza di carico, ovvero ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco, con le indicazioni di cui alle lettere g ed h dell'articolo 460, sulla polizza ricevuto per l'imbarco precedentemente rilasciata**.**

459. *Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci***.** La polizza ricevuto per l'imbarco [c.n. 458] fa prova dell'avvenuta consegna delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di carico [c.n. 458] fanno prova dell'avvenuta caricazione**.**

460. *Indicazioni della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico*. (1) La polizza ricevuto per l'imbarco [c.n. 458] deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare**:**

a. il nome e il domicilio del vettore**;**
b. il nome e il domicilio del caricatore**;**
c. il luogo di destinazione, e, quando la polizza è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario**;**
d. la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano**;**
e. lo stato apparente delle merci o degli imballaggi**;**
f. il luogo e la data di consegna**.**

La polizza di carico [c.n. 458], parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare**:**

g. l nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave**;**
h. l luogo e la data di caricazione [c.n. 461]**.**

*(1) Recte: "ricevuto"***.**

461. *Data di consegna e data di caricazione***.** Se nella polizza di carico [c.n. 458] non è indicata la data di consegna, per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle merci**.**

Se nella polizza ricevuto per l'imbarco [c.n. 458] non è indicata la data di consegna, o nella polizza di carico [c.n**.** 458] non è indicata quella di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione, rispettivamente, si presume quella di emissione della polizza [c.n. 460]**.**

462. *Natura, qualità e quantità delle merci***.** Il vettore, ovvero il raccomandatario [c.n. 287] o il comandante della nave, che rilascia la polizza ricevuto per l'imbarco o la polizza di carico [c.n. 458], ha facoltà di inserire in polizza le proprie riserve, quando non può eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualità e quantità delle merci, nonché sul numero dei colli e sulle marche di contrassegno**.**

In mancanza di riserve, la natura, la qualità e la quantità delle merci, nonché il numero e le marche dei colli consegnati al vettore o imbarcati, si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza**.**

463. *Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l'imbarco***.** La polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico [c.n. 458] sono emesse in due originali**.**

L'originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità**.**

L'originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario [c.n. 287] o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo [c.c. 1996]**.**

464. *Forma e trasferimento dell'originale di polizza rilasciato al caricatore***.** L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco [c.n. 458] rilasciato al caricatore può essere al portatore, all'ordine o nominativo**.**

Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore [c.c. 2003], all'ordine [c.c. 2008] o nominativi [c.c. 2022]**.**

Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della polizza nominativa non è richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto negli articoli 2022 [c.c. 2022] e seguenti del codice civile [c.n. 467]**.**

465. *Duplicati della polizza***.** Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza di carico [c.n. 458] rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati**.**

I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463**.**

I duplicati non sono trasferibili [c.n. 964], devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio**.**

466. *Ordini di consegna***.** Il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, quando ciò sia stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere, dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul comandante della nave o sul raccomandatario, relativi a singole partite delle merci rappresentate dalla polizza ricevuto per l'imbarco o dalla polizza di carico**.**

In tal caso il vettore o il suo raccomandatario sono tenuti, all'atto dell'emissione degli ordini di consegna, a prenderne nota sull'originale trasferibile della polizza, con l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci specificate in ciascun ordine, e con l'apposizione della propria firma e di quella del richiedente; quando l'intero carico rappresentato dalla polizza sia frazionato fra i vari ordini di consegna sono tenuti altresì a ritirare l'originale trasferibile della polizza**.**

Gli ordini di consegna emessi a norma dei comma precedenti attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463; possono essere al portatore, all'ordine o nominativi [c.n. 464]**.**

Agli ordini di consegna predetti si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'emissione e la circolazione della polizza di carico (1)**.**

(1) Vedi gli artt. 458-465 c. nav.

467. *Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci***.** Il possessore dell'originale trasferibile della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco [c.n. 458] ovvero di un ordine di consegna [c.n. 466] è legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo, in base alla presentazione del titolo stesso [c.c. 2003] o a una serie continua di girate [c.c. 2008] ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore [c.c. 2021], a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo [c.n. 464, 466]**.**

Capo IV
Dei contratti di utilizzazione nella navigazione interna

468. *Norme applicabili***.** Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna si applicano le norme di questo titolo, in quanto gli usi speciali non dispongano diversamente (1)**.**

(1) Articolo così rettificato in virtù di avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1954, n. 73.

TITOLO IV
DELL'ASSISTENZA E SALVATAGGIO DEL RECUPERO E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI

Capo I
Dell'assistenza e del salvataggio

489. *Obbligo di assistenza*. (1) L'assistenza a nave o ad aeromobile [c.n. 743] in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone**.**

Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla [c.n**.** 1158]**.**

(1) Vedi, anche, l'art. 274, secondo comma, c. nav.

490. *Obbligo di salvataggio*. (1) Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo**.**

E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi [c.n. 1158]**.**

(1) Vedi, anche, l'art. 274, secondo comma, c. nav.

491. *Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile*. (1) L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso**.**

Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso**;** nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi**.**

(1) Vedi, anche, gli artt. 70, 106 e 492 c. nav.

492. *Indennità e compenso per salvataggio di cose*. (1) Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose, dà diritto, nei limiti stabiliti nell'articolo precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo**.**

(1) Vedi, anche, l'art. 503 c. nav.

493. *Indennità e compenso per salvataggio di persone***.** Il salvataggio di persone dà diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941**.**

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versano (1) le persone salvate**.**

*(1) Recte: "versavano"***.**

494. *Efficacia della determinazione convenzionale del compenso*. (1) La determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante arbitrato, non è efficace nei confronti dei componenti dell'equipaggio che non l'abbiano accettata, a meno che sia stata approvata dall'associazione sindacale che li rappresenta [c.n. 496, 499] (2)**.**

(1) Vedi, anche, l'art. 503 c. nav.
(2) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

495. *Concorso di operazioni e concorso di soccorritori***.** Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di

persone, l'ammontare dei danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute**.**

Quando ad una stessa operazione di assistenza e di salvataggio abbiano partecipato più navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'articolo 970**.**

496. *Ripartizione del compenso*. (1) Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'armatore e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata**.**

La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero ammontare del compenso stesso [c.n. 494, 499]**.**

(1) Vedi, anche, l'art. 503 c. nav.

TITOLO V
DELLE ASSICURAZIONI

525. *Vizio occulto della nave*. L'assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall'assicurato con la normale diligenza [c.c. 1906].

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI
TITOLO III
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

Capo II
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi

1174. *Inosservanza di norme di polizia.* Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi [c.n. 718-730], è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1).

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, secondo comma, L. 28 dicembre 1993, n. 561, che ha trasformato alcuni reati minori in illeciti amministrativi.

Capo V
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione

1186. *Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili***.** Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti [c.n. 165] o degli aeromobili [c.n. 768, 769], è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione (1)**.**

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

1187. *Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna***.** Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione (1)**.**

Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con l'ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila (2)**.**

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.
(2) Vedi nota 1, ma ora vedi L.R. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63.

1192. *Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome***.** E' punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (1)**:**

1. il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto [c.n. 155] (2)**;**
2. l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante [c.n. 140, 141]**;**
3. l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti [c.n**.** 750] o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato [c.n. 796]**.**

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.
(2) Vedi, anche, gli artt. 338 e 339 regol. cod. nav.

1193. *Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo.* Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte [c.n. 299, 890] (1)

(1) Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

1194. *Mancata rinnovazione di documenti di bordo***.** L'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, è punito con l'ammenda fino a lire un milione [c.n. 151, 154] (1)**.**

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

Capo VI

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione

1215. *Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità***.** L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilità [c.n. 164, 763], o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da lire un milione a due milioni (1)**.**

L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione (2)**.**

L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei comma precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma**.**

Il comandante della nave [c.n. 797] o dell'aeromobile [c.n. 889] nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione (1)**.**

*(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale***.**
*(2) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge***.**

1216. *Navigazione senza abilitazione*. L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione [c.n. 149] ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità [c.n. 164], è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire duemilioni (1).

Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità o di collaudo che non sia in vigore.

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

*(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale***.**

1217. *Caricazione oltre la marca di bordo libero*. Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l'ammenda non inferiore a lire 15.000 (1) per tonnellata in sovraccarico.

Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire centocinquantamila (1).

Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente codice [c.n. 179-185] (2).

(1) L'ammenda, così aumentata, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata, da ultimo, in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge. Vedi la L. 4 giugno 1982, n. 438, di adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione; nonché il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, di approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. La Corte costituzionale, con sentenza 3-14 maggio 1966, n. 42 (Gazz. Uff. 21 maggio 1966, n. 124), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1217, secondo comma, c.n. in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 29, L. 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione.

1219. *Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile.* Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo [c.n. 164], è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione (1).

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità o di collaudo [c.n. 764].

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

1220. *Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione.* Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando [c.n. 123, 739] è punito con l'ammenda da lire quattrocentomila a un milione (1).

Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo.

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

1221. *Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio.* L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorità competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio [c.n. 317] è punito con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila (1).

Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell'equipaggio [c.n. 896].

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

1224. *Imbarco eccessivo di passeggeri*. Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con l'ammenda di lire centomila (1) per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire duecentomila (1), se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.

Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda fino a lire quattrocentomila (1), qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

1231. *Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione***.** Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (1)**.**

(1) Ammenda, da ultimo, così modificata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

1232. *Pene accessorie e misura di sicurezza***.** La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione [c.n. 1082]**.**
Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1216, può essere ordinata la confisca [c.p. 240] dell'aeromobile**.**

1269. *Magistrato alle acque***.** La competenza del magistrato alle acque continua a essere regolata dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, dal decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 convertito nella legge 7 gennaio 1937, n**.** 191 (1) e dalle altre leggi relative (2)**.**

(1) Per l'art. 31, secondo comma, L. 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado, le norme della legge stessa sostituiscono quelle del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1853, nelle citazioni che figurano nel presente articolo e nell'art. 515 regol. cod. nav.
(2) Vedi gli artt. da 515 a 518 515-518 regol. cod. nav.

1270. *Servizi di navigazione lagunare di Venezia***.** Rimangono attribuiti alla competenza dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1) i servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia (2)**.**

(1) Ora direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.
(2) Vedi gli artt. da 519 a 523 519-523 regol. cod. nav., nonché il D.M. 17 settembre 1955 (Gazz. Uff. 17 settembre 1955, n. 223), concernente l'equivalenza delle qualifiche e dei titoli tra il personale navigante della navigazione interna e gli iscritti tra la gente di mare, per l'imbarco sulle navi adibite a servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 2) D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328: Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima): 2, 4, 59, 219-23, 238, 244, 260, 263, 273-4, 302, 309, 313, 326-7, 414, 515-23.

LIBRO PRIMO
DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE**.**

TITOLO I
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE (1)

Capo I
Dell'amministrazione locale della navigazione marittima

1. *Circoscrizioni***.** La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del presidente della Repubblica**.**
Con decreto del presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime (2)**.**

(1) Vedi gli artt. 15-27 c. nav.
(2) Per la determinazione delle circoscrizioni territoriali, vedi il D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1250, di approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile, e successive modificazioni.

2. *Denominazione degli uffici marittimi***.** L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo**.**
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia [c.n. 16]**.**

Capo II
Della navigazione promiscua (1)

4. *Zone di navigazione promiscua***.** La navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione interna in acque marittime, a norma dell'articolo 24 del codice, può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze della navigazione stessa**.**
Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell'ispettorato compartimentale (2) e, in caso di disaccordo, dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti (3)**.**
Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti, a tutte le disposizioni del codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima (4)**.**

(1) Vedi l'art. 24 c. nav.
(2) Funzione trasferita alla Regione con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5.
(3) Ora dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
(4) Vedi l'art. 4 regol. nav. int.

TITOLO III
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DELLA POLIZIA E DEI SERVIZI NEI PORTI

Capo I
Dell'attività amministrativa e della polizia nei porti

59. *Ordinanza di polizia marittima***.** A norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale [c.n. 2] della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio**:**

1. la ripartizione degli spazi acquei per lo stanziamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti**;**
2. la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci**;**
3. i turni di accosto delle navi e dei galleggianti**;**
4. il servizio delle zavorre**;**
5. la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti**;**
6. il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni**;**
7. l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti**;**
8. l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa**;**
9. l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti**;**
10. in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione**.**

Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi**.**

TITOLO IV
DEL PERSONALE MARITTIMO (1)

Capo I
Disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare

219. *Matricole***.** Le matricole nelle quali a termini dell'articolo 118 del codice è iscritta la gente di mare sono conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile**.**

Per le tre categorie della gente di mare di cui all'articolo 115 del codice le matricole sono tenute separatamente**.**

Le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria sono tenute da tutti gli uffici di compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal ministro per la marina mercantile**.**

Le matricole della gente di mare di terza categoria sono tenute da tutti gli uffici marittimi, nonché dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici consolari autorizzati dal ministro per la marina mercantile**.**

(1) Vedi gli artt. 113-127 c. nav.

220. *Libretto di navigazione***.** Il libretto di navigazione è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile [c.n. 122]**.**

Il libretto di navigazione è l'unico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di mare di terza categoria tale abilitazione è limitata esclusivamente all'esercizio del traffico locale e della pesca costiera**.**

Il libretto di navigazione vale anche, a tutti gli effetti di legge, come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti**.**

Il libretto di navigazione, rilasciato nelle forme prescritte dal presente regolamento, è documento di identità personale e vale come passaporto per le esigenze connesse con l'esercizio della professione marittima; ha anche lo stesso valore nei casi stabiliti da leggi e regolamenti speciali**.**

Le norme per il coordinamento del libretto di navigazione con quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali interessate**.**

221. *Rilascio del libretto***.** Il libretto di navigazione è rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione ed è da questi consegnato, all'atto del primo imbarco dell'iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo dell'ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa**.**

222. *Annotazioni sul libretto***.** Sul libretto di navigazione sono riprodotte le annotazioni della matricola**.**

Non sono annotate le condanne per reati marittimi o comuni, eccettuate le condanne per diserzione. Sono invece annotati i provvedimenti di interdizione o di sospensione dai titoli o dalla professione marittima [c.n. 1082] e quelli di inibizione dell'esercizio della professione stessa**.**

Trascorsi cinque anni senza che il marittimo abbia subito altri provvedimenti della natura di quelli indicati nel comma precedente, si procede alla cancellazione delle annotazioni sul libretto di navigazione, che verrà sostituito**.**

223. *Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco***.**

Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco devono essere effettuate sul libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca**.**

Le annotazioni devono indicare il luogo e la data dell'imbarco; la qualifica con la quale il marittimo è arruolato; il tipo, il nome, il tonnellaggio, l'ufficio e il numero di iscrizione della nave; il numero e la serie del ruolo di equipaggio; il luogo e la data di sbarco con l'indicazione del motivo dello sbarco stesso, nonché della specie della navigazione compiuta (1)**.**

(1) Vedi l'art. 226 regol. cod. nav. Con D.M. 27 novembre 1979 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1980, n. 17), è stato approvato il modello del libretto di navigazione per la prima e seconda categoria della gente di mare.

Capo II
Della immatricolazione della gente di mare di prima e di seconda categoria

238. *Requisiti per l'iscrizione***.** Per ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice, è necessario**:**

1. essere riconosciuto idoneo alla navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneità fisica dei marittimi (1)**;**
2. saper nuotare e vogare**;**
3. essere domiciliato nel territorio dello Stato**;**
4. non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione**.**

(1) Per l'iscrizione nelle matricole vedi il R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773, e la L. 28 ottobre 1962, n. 1602.

Capo III
Della immatricolazione della gente di mare di terza categoria

244. *Requisiti per l'iscrizione*. Per essere iscritti nelle matricole della gente di mare di terza categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice, è necessario:
1. saper nuotare e vogare (1);
2. essere domiciliati in uno dei comuni compresi nella circoscrizione del circondario marittimo.

(1) Vedi il R.D. 25 maggio 1931, n. 853, recante norme sull'obbligo di saper nuotare e vogare per tutti i marittimi imbarcati.

260. *Capo barca per il traffico locale*. (1) Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti (2):
1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. non avere riportato condanne per i reati indicati nell'articolo 238 [regol. cod. nav. 238], n. 4;
3. avere compiuto i 18 anni di età;
4. avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5. avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta;
6. avere sostenuto con esito favorevole un esame (3) secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per la marina mercantile (4).

Il capo barca per il traffico locale può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate adibite al trasporto di merci e non superiore alle 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, nel compartimento di iscrizione della nave e nei due limitrofi.

Il capo barca per il traffico locale può altresì condurre galleggianti di qualsiasi stazza.

Il capo barca per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse (5).

(1) Vedi l'art. 52, terzo comma, regol. nav. int.
(2) Vedi l'art. 298, secondo comma, regol. cod. nav.
(3) Vedi gli artt. da 284 a 294 284-294 regol. cod. nav.
(4) Con D.M. 1 agosto 1986 (Gazz. Uff. 20 settembre 1986, n. 219) sono stati approvati i programmi per il conseguimento dei titoli professionali marittimi.
(5) Articolo così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487.

263. *Conduttore per il traffico locale*. Per conseguire il titolo di conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti (1):
1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238 [regol. cod. nav. 238], n. 4;
3. avere compiuto i 18 anni di età;
4. avere assolto l'obbligo scolastico;
5. avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave.

Il conduttore per il traffico locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, adibite al trasporto di merci nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi, e non superiore alle 5 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri entro tre miglia dalla costa, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi.

Il conduttore per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti adibiti al traffico, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi (2).

(1) Vedi l'art. 298, secondo comma, regol. cod. nav.
(2) Articolo così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487.

273. *Motorista abilitato*. (1) Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti (2):
1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. avere compiuto i 19 anni di età;
3. non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238 [regol. cod. nav. 238], n. 4;
4. avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5. avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione (3) presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile (4);
6. avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
7. avere sostenuto con esito favorevole un esame (5), secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per la marina mercantile (6).

Il motorista abilitato può condurre:
a. motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci;
b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 60 tonnellate, adibite alla pesca costiera.

L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.

I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato, senza sostenere i relativi esami, purché in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3, 4 e 6 del presente articolo (8).

(1) Vedi l'art. 56, terzo comma, regol. nav. int.
(2) Vedi l'art. 298, secondo comma, regol. cod. nav.
(3) Con D.M. 1 agosto 1953, (Gazz. Uff. 9 gennaio 1954, n . 6), sono stati regolamentati i corsi specializzati previsti agli artt. 271, n. 4, e 273, n. 4, regol. cod. nav. ai fini del conseguimento dei titoli professionali marittimi di meccanico navale di 2ª classe per motonavi e di motorista abilitato.
(4) Vedi l'art. 299 regol. cod. nav.
(5) Vedi gli artt. 284-294 regol. cod. nav.
(6) Con D.M. 1 agosto 1986 (Gazz. Uff. 20 settembre 1986, n. 219) sono stati approvati i programmi per il conseguimento dei titoli professionali marittimi.

(7) Per una deroga al limite di potenza per l'esercizio del servizio pubblico di persone nell'ambito della Laguna di Venezia vedi D.M. 17 settembre 1955 - servizio di linea , e D.M. 27 maggio 1987 - servizio non di linea.
(8) Articolo così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487.

274. *Marinaio motorista.* Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti (1):

1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238 [regol. cod. nav. 238], n. 4;
3. avere compiuto i 19 anni di età;
4. avere assolto l'obbligo scolastico;
5. avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;
6. avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico (2) secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per la marina mercantile (3).

Il marinaio motorista può condurre:

a. motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci;
b. motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, adibite alla pesca locale.

L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata (4).

(1) Vedi l'art. 298, secondo comma, regol. cod. nav.
(2) Vedi gli artt. 284-294 regol. cod. nav.
(3) Con D.M. 1 agosto 1986 (Gazz. Uff. 20 settembre 1986, n. 219) sono stati approvati i programmi per il conseguimento dei titoli professionali marittimi.
(4) Articolo così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487.

TITOLO V
DEL REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI (1)

Capo I
Dell'ammissione della nave alla navigazione (2)

Sezione I
Dell'individuazione della nave (3)

302. *Distinzione fra navi maggiori e navi minori.* Agli effetti del secondo comma dell'articolo 136 del codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte a navigazione di altura.

Si considerano navi costiere tutte le navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera.

Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.

(1) Vedi gli artt. 136-149 c. nav. Vedi gli artt. 136-150 c. nav. Vedi gli artt. 151-160 c. nav. Vedi gli artt. 161-178 c. nav.
(2) Vedi gli artt. 136-163 c. nav.
(3) Vedi gli artt. 136-142 c. nav.

309. *Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti.* (1)

Il numero d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa.
Tale numero è preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione, stabilita dal ministro per la marina mercantile [c.n. 142].

(1) Vedi il D.M. 18 luglio 1959 e successive modificazioni e integrazioni.

Sezione III
Dell'iscrizione della nave e dell'abilitazione alla navigazione (1)

313. *Matricole e registri delle navi e dei galleggianti marittimi.* Le matricole delle navi maggiori e i registri delle navi minori e dei galleggianti sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile.

I registri delle navi minori e dei galleggianti sono tenuti, oltre che dagli uffici indicati dal secondo comma dell'articolo 146 del codice, dagli uffici locali marittimi. Possono essere tenuti anche dalle delegazioni di spiaggia, qualora ne sia riconosciuta la necessità dal direttore marittimo.

Le matricole si distinguono in:

a. matricola dei piroscafi e delle motonavi;
b. matricola delle altre navi maggiori.

Le matricole e i registri sono corredati da rubriche.

(1) Vedi gli artt. 146-155 c. nav.

326. *Licenza delle navi e dei galleggianti.* La licenza delle navi minori e dei galleggianti è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile [c.n. 153].

327. *Rinnovazione dell'atto di nazionalità e della licenza.* L'atto di nazionalità e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono più contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti [c.n. 151, 154].

TITOLO II
DELLA PROPRIETA' DELLA NAVE (1)

414. *Esecuzione delle trascrizioni.* Le trascrizioni e annotazioni degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi, sono eseguite e firmate nello Stato dall'ufficiale di porto all'uopo delegato dal capo dell'ufficio e all'estero dal console o da un funzionario da questi delegato.

Il repertorio sul quale deve essere presa nota della domanda di pubblicità, ai sensi dell'articolo 256 del codice, è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia e su di esso le domande sono annotate in ordine di presentazione.

Qualora le trascrizioni o le annotazioni siano richieste ad un ufficio locale marittimo o ad una delegazione di spiaggia, la pubblicità non è effettuata se non sia autorizzata dall'ufficio circondariale marittimo competente al quale devono essere trasmessi gli atti [c.n. 250, 251].

(1) Vedi gli artt. da 245 a 264 c. nav.

LIBRO SESTO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E COMPLEMENTARI

TITOLO I
ORGANI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA NAVIGAZIONE (1)

515. *Attribuzioni dell'amministrazione marittima nella laguna veneta***.** Osservate le attribuzioni generali di polizia sulla intera laguna di Venezia conferite al magistrato alle acque dal regio decreto legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191 (2), all'amministrazione marittima compete in tutto l'ambito lagunare delimitato dall'articolo 1 del predetto decreto la polizia degli ambiti portuali e degli approdi, la polizia della navigazione e la disciplina del personale marittimo, delle navi e dei galleggianti [c.n**.** 1269]**.**

(1) Vedi gli artt. 1266-1275 c. nav.
(2) Per l'art. 31, secondo comma, L. 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado, le norme della legge stessa sostituiscono quelle del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1853, nelle citazioni che figurano nell'art. 1269 c. nav. e nel presente articolo.

516. *Concessioni demaniali nella laguna veneta***.** L'amministrazione marittima provvede pure, in conformità delle norme del codice e del presente regolamento, alle concessioni demaniali interessanti i canali e le altre zone della laguna di Venezia che a questo effetto sono già state o potranno essere determinate d'accordo fra il magistrato alle acque e la direzione marittima competente [c.n. 1269]**.**

517. *Canali di traffico urbano nella laguna veneta***.** Nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano che rimangono in consegna ai comuni, i poteri di polizia sono esercitati dai comuni stessi, secondo norme da approvarsi dal magistrato alle acque, dall'autorità marittima e dall'ispettorato di porto [c.n. 1269]**.**

518. *Lagune di Marano e di Grado***.** Le disposizioni di cui agli articoli 515, 516 e 517 [regol**.** cod. nav. 515, 516, 517] si applicano anche alla navigazione sulle lagune di Marano e di Grado [c.n. 1269]**.**

519. *Personale navigante dei servizi pubblici lagunari di Venezia***.** Il personale navigante in servizio di coperta o di macchina sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia, salvo che non abbia la qualifica di allievo marinaio o allievo barcaiolo o apprendista di macchina, deve provenire dalla gente di mare e avere effettuato diciotto mesi di navigazione rispettivamente in servizio di coperta o di macchina, con qualifica equivalente a quella con la quale è assunto**.**
Il personale anzidetto conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ma fino alla cessazione del rapporto di lavoro si applicano ad esso le sole disposizioni riguardanti il personale della navigazione interna [c.n. 1270]**.**

520. *Mansioni richiedenti titolo professionale.*(1) Il personale imbarcato per mansioni richiedenti titolo professionale sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione, di linea, nelle zone di navigazione interna della laguna veneta, deve essere provvisto di titolo professionale marittimo equivalente a quello richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la qualifica di "autorizzato" secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna [c.n. 1270] (2).
Il personale imbarcato per la condotta di navi adibite ai servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le procedure indicate dalla normativa regionale, deve conseguire l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale imbarcato sulle navi destinate al servizio di trasporto di passeggeri in navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, ove acquisiscano i servizi nelle zone lagunari di navigazione marittima e ancorché, ai sensi dell'articolo 24 del codice e dell'articolo 4 del presente regolamento, estendano i viaggi alle zone lagunari di navigazione interna.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 26, L 7 dicembre 1999, n. 472.
(2) Vedi gli artt. 58-61, 165 regol. nav. int.

521. *Equivalenza di titoli e qualifiche***.** La equivalenza dei titoli e delle qualifiche di cui ai due precedenti articoli è stabilita dai ministri per i trasporti e per la marina mercantile [c.n. 1270] (1)**.**

(1) Ora dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione. Vedi il D.M. 17 settembre 1955 (Gazz. Uff. 27 settembre 1955, n. 223), concernente l'equivalenza delle qualifiche e dei titoli tra il personale navigante della navigazione interna e gli scritti tra la gente di mare, per l'imbarco sulle navi adibite a servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.

522. *Navi adibite ai servizi pubblici lagunari di Venezia***.** Le navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici marittimi. L'autorità marittima comunica all'ispettorato di porto il nome e le caratteristiche delle navi iscritte**.**
Alle visite e ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni e delle dotazioni di cui alla lettera d del secondo comma e al terzo comma dell'articolo 164 del codice provvede il capo del compartimento marittimo o un suo delegato, insieme con un rappresentante dell'ispettorato di porto [c.n**.** 1270]**.**

523. *Inchieste per i sinistri alle navi dei servizi pubblici lagunari di Venezia***.** In caso di sinistro riguardante nave adibita ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia l'inchiesta sommaria è eseguita dagli uffici di compartimento**.**
Alla inchiesta formale provvede la commissione inquirente indicata nell'articolo 467 [regol. cod. nav. 467], della quale fa parte anche il capo dell'ispettorato di porto [c.n. 1270]**.**

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 3) D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631: Approvazione del regolamento per la navigazione interna: art. 1-2, 4, 15, 41-5, 49-64, 67-72, 75-7, 86, 94-5, 99, 129-42.

PARTE PRIMA
DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

TITOLO I
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Capo I
Dell'amministrazione locale della navigazione interna (1)

1. *Circoscrizioni***.** La determinazione delle zone nelle quali è diviso il territorio della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna è stabilita

con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro per i trasporti**.**

Sono altresì stabilite con decreto del Presidente della Repubblica le circoscrizioni degli ispettorati di porto e delle delegazioni di approdo [c.n. 22, 23] (2)**.**

(1) Vedi gli artt. 21-27 c. nav. Talune competenze degli organi centrali e periferici dello Stato sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario: vedi il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e gli artt. 97 e 98, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

(2) Vedi il D.P.R. 26 giugno 1950, il D.P.R. 3 ottobre 1952 ed il D.P.R. 8 febbraio 1954, riguardanti le circoscrizioni territoriali.

2. *Delegazioni di approdo***.** Le funzioni di delegato di approdo possono, con decreto del ministro per i trasporti essere affidate temporaneamente a persone non appartenenti all'amministrazione della navigazione interna**.**

Le delegazioni di approdo, dipendenti direttamente dall'ispettorato compartimentale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23 del codice, sono istituite con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro per i trasporti (1), in approdi non collegati o che presentino particolari difficoltà di collegamento per vie navigabili con località sedi di ispettorato di porto**.**

(1) Ora, direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

3. *Attribuzioni dell'autorità comunale***.** L'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna in località ove non hanno sede uffici di porto, a norma dell'articolo 25 del codice, è conferito alle autorità comunali dal ministro per i trasporti con proprio decreto, sentito il prefetto della provincia**.**

Capo II
Della navigazione promiscua (1)

4. *Zone di navigazione promiscua***.** La navigazione di navi marittime in acque interne o di navi della navigazione interna in acque marittime, a norma dell'articolo 24 del codice, può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze del traffico cui sono adibite**.**

Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell'ispettorato compartimentale (2) e, in caso di disaccordo, dai ministri per i trasporti, per la marina mercantile, e per la difesa (marina) (3)**.**

Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai ministri per i trasporti e per la marina mercantile, a tutte le disposizioni del codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima (4)**.**

(1) Vedi l'art. 24 c. nav.

(2) Funzione trasferita alla Regione con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5.

(3) Ora dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

(4) Vedi l'art. 4 regol. cod. nav.

TITOLO III
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DELLA POLIZIA NEI PORTI INTERNI

Capo I
Della polizia nei porti interni (1)

15. *Ordinanza di polizia delle zone portuali***.** Il capo dell'ispettorato di porto, per i porti, gli approdi e le zone portuali in genere della sua circoscrizione, in cui l'ispettorato compartimentale (2) lo ritenga necessario, regola con propria ordinanza**:**

1. la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti**;**
2. la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci**;**
3. i turni di accosto delle navi e dei galleggianti**;**
4. la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento e all'alaggio delle navi e dei galleggianti**;**
5. il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni**;**
6. l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti**;**
7. l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa**;**
8. l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti**;**
9. in generale tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza delle zone portuali nonché le varie attività che vi si esercitano**.**

Il capo dell'ispettorato di porto determina altresì le tariffe dei servizi per i porti ed approdi compresi nella propria circoscrizione**.**

(1) Vedi gli artt. 56, primo comma, e 85 c. nav.

(2) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

TITOLO IV
DEL PERSONALE NAVIGANTE (1)

Capo I
Dell'immatricolazione del personale navigante

41. *Matricole***.** Le matricole nelle quali a termini dell'articolo 132 del codice è iscritto il personale navigante della navigazione interna, sono conformi al modello approvato dal ministro per i trasporti (2)**.**

Per le tre categorie del personale navigante di cui all'articolo 130 del codice le matricole sono tenute separatamente**.**

Le matricole del personale navigante sono tenute dagli ispettorati di porto (3); le matricole della terza categoria sono tenute anche dalle delegazioni di approdo, dagli uffici comunali e da quelli consolari, autorizzati dal ministro per i trasporti**.**

(1) Vedi gli artt. 128-135 c. nav.

(2) Con D.M. 1 aprile 1952 (Gazz. Uff. 30 aprile 1952, n. 101), è stato approvato il modello delle matricole del personale navigante della navigazione interna.

(3) A seguito del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni avvenuto con D.P.R. n. 5/72, la tenuta delle matricole è attribuita agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.

42. *Libretto di navigazione***.** Il libretto di navigazione è conforme al modello approvato dal ministro per i trasporti (1)**.**
Il libretto di navigazione è l'unico documento che abilita alla professione della navigazione interna**.**
Il libretto di navigazione, rilasciato nelle forme prescritte dal presente regolamento, è documento d'identità personale e vale come passaporto nei casi stabiliti dalla legge o da convenzioni internazionali**.**
Le norme per il coordinamento del libretto di navigazione con quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per i trasporti, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale [c.n. 132]**.**

(1) Con D.M. 10 agosto 1951 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1951, n. 235), sono stati approvati i modelli di alcuni libretti occorrenti per i servizi della navigazione interna.

43. *Requisiti per l'iscrizione***.** Per essere iscritti nelle matricole, oltre i requisiti stabiliti dall'articolo 133 del codice, sono necessari la riconosciuta idoneità fisica alla navigazione e il domicilio in un comune della Repubblica per il personale navigante di prima e di seconda categoria; e, per il personale di terza categoria, la riconosciuta idoneità fisica alla navigazione (1) e il domicilio in uno dei comuni delle province comprese in tutto o in parte nella circoscrizione dell'ispettorato di porto**.**
Il ministro per i trasporti può richiedere all'interessato la dimostrazione di essere pratico del nuoto e del remo**.**
Il ministro per i trasporti determina con proprio decreto i documenti che il richiedente l'iscrizione deve presentare per provare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma (2)**.**

(1) Vedi il D.P.R. 19 gennaio 1957, n. 332, recante norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali.
(2) Vedi, anche, l'art. 162 regol. nav. int.

44. *Qualifiche per l'immatricolazione del personale di prima e di seconda categoria***.** L'immatricolazione fra il personale di prima e di seconda categoria si effettua, per coloro che siano in possesso di titoli o di specializzazioni professionali, con la qualifica rispondente a tali titoli o specializzazioni**.**
Per coloro che non sono in possesso di titoli o di specializzazioni, l'immatricolazione si effettua con la qualifica di "allievo marinaio" o di "allievo barcaiolo" per i servizi di coperta, con quella di "apprendista di macchina" per i servizi di macchina**.**
L'allievo marinaio o l'allievo barcaiolo che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e dimostri di aver effettuato sei mesi di navigazione, ove non sia in possesso di titolo professionale o di specializzazione, assume la qualifica di "marinaio" o di "barcaiolo" [c.n. 130] (1)**.**

(1) Vedi, anche, il D.M. 17 settembre 1955 (Gazz. Uff. 27 settembre 1955, n. 223), recante norme sulla equivalenza delle qualifiche e dei titoli tra il personale navigante della navigazione interna e gli iscritti tra la gente di mare, per l'imbarco sulle navi adibite a servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.

45. *Qualifiche per l'immatricolazione del personale di terza categoria***.** L'immatricolazione fra il personale navigante di terza categoria si effettua con la qualifica di "allievo barcaiolo per la piccola navigazione"**.**
L'allievo barcaiolo che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ed effettuato due mesi di navigazione, ove non sia in possesso di titolo professionale, assume la qualifica di "barcaiolo per la piccola navigazione" [c.n. 130]**.**

Capo II
Dei titoli professionali per i servizi di coperta (1)

49. *Capitano***.** Per conseguire il titolo di capitano occorrono i seguenti requisiti**:**

1. essere iscritto nella prima categoria del personale navigante**;**
2. avere compiuto i ventuno anni di età**;**
3. essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni alle quali abilita il titolo**;**
4. non aver riportato condanna due volte per ubriachezza o una volta per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione**;**
5. aver compiuto gli studi dell'ordine medio**;**
6. avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta**;**
7. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti (2)**.**

I sottufficiali di carriera della marina militare in congedo, che hanno tenuto il comando di nave militare per almeno un anno, e che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, possono compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal numero 6, con un corrispondente periodo di navigazione marittima**.**
Analogamente possono conseguire il titolo di capitano gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, abbiano almeno la patente di padrone marittimo (3) e un anno di comando di una nave mercantile**.**
Il capitano può assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'articolo 58 [regol. nav. int. 58] per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi (4)**.**

(1) Vedi l'art. 134 c. nav. Vedi, anche, il D.M. 17 settembre 1955 (Gazz. Uff. 27 settembre 1955, n. 223) e il D.M. 1 giugno 1959 (Gazz. Uff. 23 giugno 1959, n. 147).
(2) I programmi d'esame sono stati approvati con D.M. 21 luglio 1959, allegato A, (Gazz. Uff. 19 settembre 1959, n. 226); le norme per lo svolgimento sono state dettate con D.P.R. 7 aprile 1959 (Gazz. Uff. 11 giugno 1959, n. 137).
(3) Vedi gli artt. 252-254, regol. cod. nav.
(4) Vedi, anche, l'art. 163 regol. nav. int.

50. *Capo timoniere*. (1) Per conseguire il titolo di capo timoniere, oltre quelli di cui ai numeri 1 a 4 dell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti**:**

1. aver compiuto gli studi del corso superiore elementare**;**
2. avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno in qualità di timoniere**;**
3. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti (2)**.**

Il personale in congedo della marina militare che ha raggiunto il grado di secondo capo nocchiere in carriera, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare un anno e dieci mesi del periodo di naviga-

zione previsto al numero 2), con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile**.**

Analogamente possono conseguire il titolo di capo timoniere gli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "marinaio autorizzato" (3)**.**

Il capo timoniere può**:**

a. imbarcare in tale qualità su navi addette al trasporto o al rimorchio salvo il disposto dell'articolo 58 [regol. nav**.** int. 58] per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi**;**
b. assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, del tipo e della stazza stabiliti dal ministro per i trasporti salvo il disposto dell'articolo 58 [regol. nav. int**.** 58] per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi**.**

*(1) Vedi il D.M. 1 giugno 1959 (Gazz. Uff. 23 giugno 1959, n. 147), recante la determinazione della forza minima e della composizione degli equipaggi, nonché dei limiti di comando del capo timoniere, per le navi adibite alla navigazione sui laghi**.***
*(2) I programmi d'esame sono stati approvati con D.M**. 21 luglio 1959, allegato B, (Gazz. Uff. 19 settembre 1959, n. 226); le norme per lo svolgimento sono state dettate con D.P.R. 7 aprile 1959 (Gazz. Uff. 11 giugno 1959, n. 137)**.***
*(3) Vedi gli artt. da 255 a 257 255-257 regol. cod**. nav**.***

51. *Capo barca***.** Per conseguire il titolo di capo barca, oltre quelli di cui ai numeri 1 e (1) 4 dell'articolo 49 [regol. nav. int. 49], occorrono i seguenti requisiti**:**

1. aver compiuto gli studi del corso superiore elementare**;**
2. avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta**;**
3. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti (2)**.**

Il personale in congedo della marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sergente nocchiere volontario e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo può compensare dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 2 con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile**.**

Analogamente possono conseguire il titolo di capo barca gli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capobarca per il traffico dello Stato" (3)**.**

Il capo barca per l'ordinaria navigazione può comandare navi a vela o senza mezzi di propulsione propria, o navi con propulsione meccanica aventi una stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate**.**

*(1) Recte: "a"**.***
*(2) I programmi d'esame sono stati approvati con D.M**. 9 gennaio 1991 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 31); le norme per lo svolgimento sono state dettate con D.P.R**. 7 aprile 1959 (Gazz. Uff. 11 giugno 1959, n. 137)**.***
*(3) Vedi l'art. 259 regol. cod. nav**.***

52. *Conduttore di motoscafi***.** Per conseguire il titolo di conduttore di motoscafi, oltre quelli di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'articolo 49 [regol. nav**.** int. 49], occorrono i seguenti requisiti**:**

1. avere compiuto i diciotto anni di età**;**
2. avere compiuto gli studi del corso superiore elementare**;**
3. avere effettuato sei mesi di navigazione, ovvero tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal ministro per i trasporti**;**
4. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti (1)**.**

Il personale in congedo della marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sotto capo nocchiere volontario, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare cinque mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 3), con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile**.**

Analogamente possono conseguire il titolo di conduttore di motoscafi gli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capo barca per il traffico locale" o di "capo barca per la pesca limitata" (2), con almeno sei mesi di effettiva navigazione su navi armate con ruolo di equipaggio**.**

Il conduttore di motoscafi può condurre motoscafi e imbarcazioni con motore amovibile addetti al trasporto, salvo il disposto dell'articolo 58 [regol. nav. int. 58] per quanto riguarda i motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi**.**

*(1) I programmi d'esame sono stati approvati con D.M**. 21 luglio 1959, allegato D, (Gazz. Uff. 19 settembre 1959, n. 226); le norme per lo svolgimento sono state dettate con D.P.R. 7 aprile 1959 (Gazz. Uff. 11 giugno 1959, n. 137)**.***
*(2) Vedi gli artt. 260 e 261 regol. cod. nav**.***

53. *Barcaiolo abilitato***.** Per conseguire il titolo di barcaiolo abilitato occorrono i seguenti requisiti**:**

1. essere iscritto nella terza categoria del personale navigante**;**
2. avere compiuto i diciotto anni di età**;**
3. saper leggere e scrivere**;**
4. avere effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta**.**

Il personale volontario della marina militare, in congedo appartenente alla categoria dei nocchieri, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può conseguire il titolo di barcaiolo abilitato senza alcun periodo di tirocinio su navi per navigazione interna**.**

Analogamente possono conseguire il titolo di barcaiolo senza alcun tirocinio gli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano la qualifica di "marinaio"**.**

Il barcaiolo abilitato può condurre navi a vela o a remi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se addette al trasporto di cose e non superiore alle dieci tonnellate se addette al trasporto di persone, nella circoscrizione dell'ispettorato di porto d'iscrizione e in quelle contigue quando sia a ciò autorizzato dall'ispettorato**.**

Capo III
Dei titoli professionali per i servizi di macchina (1)

54. *Macchinista***.** Per conseguire il titolo di macchinista, oltre quelli di cui ai nn. 1 e (2) 4 dell'articolo 49 [regol. nav. int. 49], occorrono i seguenti requisiti**:**

1. aver compiuto gli studi dell'ordine elementare superiore**;**
2. avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina. Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso specializzato riconosciuto dal ministro per i trasporti**;**
3. avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti (3)**.**

Il titolo di macchina può essere conseguito dal personale di carriera della marina militare in congedo, categoria meccanici, di grado non inferiore a capo di terza classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1 a 4 dell'articolo 49 [regol. nav. int. 49] e n. 1 del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina**.**

Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che sia già in possesso della patente di macchinista navale di prima o di seconda classe**.**

Il macchinista può condurre macchine a vapore di piroscafi addetti al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'articolo 58 [regol. nav. int. 58] per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi**.**

*(1) Vedi l'art. 134 c. nav**.** Vedi, anche, il D.M. 1 giugno 1959 (Gazz. Uff. 23 giugno 1959, n. 147) recante la determinazione della forza minima e della composizione degli equipaggi, nonché dei limiti di comando del capo timoniere, per le navi adibite alla navigazione sui laghi**.***

*(2) Recte: "a"**.***

*(3) I programmi d'esame sono stati approvati con D.M**.** 21 luglio 1959, allegato E, (Gazz. Uff. 19 settembre 1959, n. 226); le norme per lo svolgimento sono state dettate con D.P.R. 7 aprile 1959 (Gazz. Uff. 11 giugno 1959, n. 137)**.***

55. *Motorista di motonave***.** Per conseguire il titolo di motorista di motonavi, oltre quelli di cui ai nn. 1 a 4 dell'articolo 49 [regol. nav. int**.** 49], occorrono i seguenti requisiti**:**

1. aver compiuto gli studi dell'ordine elementare superiore**;**
2. avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina su motonavi**.** Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso speciale riconosciuto dal ministro per i trasporti**;**
3. avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti (1)**.**

Il titolo di motorista di motonavi può essere conseguito dal personale di carriera della marina militare in congedo, categoria motoristi navali, di grado non inferiore a capo di terza classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1 a 4 dell'articolo 49 [regol. nav. int. 49] e n. 1 del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina**.**

Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che siano già in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di motorista navale di prima classe**.**

Il motorista di motonavi può condurre apparati motori a combustione interna di motonavi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'articolo 58 [regol. nav**.** int. 58] per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi**.**

*(1) I programmi d'esame sono stati approvati con D.M**.** 21 luglio 1959, allegato F (Gazz. Uff. 19 settembre 1959, n. 226); le norme per lo svolgimento sono state dettate con D.P.R. 7 aprile 1959 (Gazz. Uff. 11 giugno 1959, n. 137)**.***

56. *Motorista di motoscafi***.** Per conseguire il titolo di motorista di motoscafi, oltre quelli di cui ai nn. 1 a 4 dell'articolo 49 [regol. nav. int**.** 49], occorrono i seguenti requisiti**:**

1. avere compiuto i diciotto anni di età**;**
2. avere compiuto gli studi del corso superiore elementare**;**
3. avere effettuato sei mesi di navigazione ovvero avere effettuato tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal ministro per i trasporti**;**
4. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti (1)**.**

Il titolo di motorista di motoscafi può essere conseguito dal personale della marina militare in congedo, di grado non inferiore a sottocapo motorista navale volontario, munito di abilitazione a condurre motori di potenza non superiore a 400 cavalli che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1 a 4 dell'articolo 49 [regol. nav. int. 49] e n. 1 del presente articolo, abbia almeno sei mesi di navigazione in servizio di macchina**.**

Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che siano in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di motorista abilitato (2)**.**

Il motorista di motoscafi può condurre apparati motori a combustione interna di motoscafi e di imbarcazioni con motore amovibile addetti a servizi di trasporto, salvo il disposto dell'articolo 58 [regol. nav. int. 58] per i motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi**.**

*(1) I programmi d'esame sono stati approvati con D.M**.** 21 luglio 1959, allegato G, (Gazz. Uff. 19 settembre 1959, n. 226); le norme per lo svolgimento sono state dettate con D.P.R. 7 aprile 1959 (Gazz. Uff. 11 giugno 1959, n. 137)**.***

*(2) Vedi l'art. 273 regol. cod. nav**.***

57. *Fuochista abilitato***.** Per conseguire il titolo di fuochista abilitato, oltre quelli di cui ai nn. 1), 3) e 4) dell'articolo 49 [regol. nav. int**.** 49], occorrono i seguenti requisiti**:**

1. avere compiuto i diciotto anni di età**;**
2. avere compiuto gli studi del corso superiore elementare**;**
3. avere effettuato due anni di navigazione in servizio di macchina**;**
4. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti (1)**.**

Il titolo di fuochista abilitato può essere conseguito dal personale della marina militare in congedo, di grado non inferiore a sottocapo meccanico volontario, munito di abilitazione a condurre apparati motori a vapore di potenza inferiore a 150 cavalli che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1 a 4 dell'articolo 49 [regol. nav**.** int. 49] e n. 1 del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina**.**

Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che siano già in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di fuochista autorizzato (2)**.**

Il fuochista abilitato può condurre macchine, della potenza non superiore a cento cavalli vapore, di piroscafi addetti al trasporto di merci o al rimorchio e di piroscafi addetti al trasporto di viaggiatori, salvo il disposto dell'articolo 58 [regol. nav. int. 58] per le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio, o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi**.**

*(1) I programmi d'esame sono stati approvati con D.M**.** 21 luglio 1959, allegato H, (Gazz. Uff. 19 settembre 1959, n. 226); le norme per lo svolgimento sono state dettate con D.P.R. 7 aprile 1959 (Gazz. Uff. 11 giugno 1959, n. 137)**.***

*(2) Vedi l'art. 272 regol. cod. nav**.***

Capo IV
Disposizioni comuni per i titoli professionali (1)

58. *Qualifica di "autorizzato"*. (2) Coloro che sono in possesso del titolo di capitano, di capo timoniere, di conduttore di motoscafi, di macchinista, di motorista, di motorista di motoscafi o di fuochista abilitato, a seguito dell'autorizzazione conferita ai sensi del terzo comma dell'articolo 134 del codice, assumono la qualifica di "autorizzato"**.**

La qualifica di autorizzato conferisce la facoltà di esplicare le mansioni del grado anche su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi (3)**.**

(1) Vedi l'art. 134 c. nav.
(2) Vedi, anche, il D.M. 1 giugno 1959 (Gazz. Uff. 23 giugno 1959, n. 147), recante la determinazione della forza minima e della composizione degli equipaggi, nonché dei limiti di comando del capo timoniere, per le navi adibite alla navigazione sui laghi.
(3) Vedi l'art. 163 regol. nav. int.

59. *Requisiti per conseguire la qualifica di autorizzato*. (1) Per conseguire la qualifica di autorizzato occorrono i seguenti requisiti (1)**:**

1. avere compiuto i ventiquattro anni di età se capitano, capo timoniere, macchinista, o motorista di motonavi; i ventuno anni se conduttore di motoscafi o motorista di motoscafi o fuochista abilitato**;**
2. risultare di buona condotta morale e civile**;**
3. avere sostenuto un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti (2)**.**

*(1) I programmi d'esame sono stati approvati con D.M. 21 luglio 1959 (Gazz. Uff. 21 settembre 1959, n. 227)**;** le norme per lo svolgimento sono state dettate con D.P.R. 7 aprile 1959 (Gazz. Uff. 11 giugno 1959, n. 137). Con D.M. 28 settembre 1995 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1995, n. 237) è stato approvato il programma degli esami per il conseguimento della qualifica di "autorizzato" da parte di coloro che sono in possesso del titolo professionale di pilota-motorista, istituito con D.M. 16 febbraio 1971.*
(2) Vedi, anche, l'ultimo comma dell'art. 61 regol. nav. int.

60. *Autorità competente***.** I titoli professionali sono conferiti dal capo dell'ispettorato di porto (1)**.**

La qualifica di autorizzato è conferita dal direttore dell'ispettorato compartimentale (2)**.**

(1) A seguito del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni avvenuto con D.P.R. n. 5/72, il conferimento dei titoli è attribuito agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.
(2) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085. Vedi, anche, il D.P.R. 7 aprile 1959 (Gazz. Uff. 11 giugno 1959, n. 137).

61. *Esami per il conseguimento dei titoli*. (1) Gli esami per il conseguimento dei titoli di capitano, capo timoniere, capo barca, macchinista, motorista di motonavi e della qualifica di autorizzato per i titoli di capitano, capo timoniere, macchinista e motorista di motonavi sono sostenuti davanti ad apposite commissioni (1)**.**

Gli esami per il conseguimento dei titoli di conduttore o di motorista di motoscafi e di fuochista abilitato, e delle corrispondenti qualifiche di autorizzato, sono sostenuti davanti a un ingegnere dell'ispettorato compartimentale (2) designato dal direttore dell'ispettorato medesimo (2)**.**

La composizione delle commissioni di cui al primo comma, le sedi di esame, i documenti per l'ammissione e le norme in genere relative all'inizio e allo svolgimento degli esami sono stabiliti con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro per i trasporti**.**

Agli esami previsti dal n. 3 dell'articolo 59 [regol. nav**.** int. 59] possono essere ammessi anche coloro che non siano in possesso del titolo professionale, quando abbiano gli altri requisiti richiesti per il conseguimento del titolo medesimo. In tal caso al conferimento del titolo e della qualifica di autorizzato si provvede a norma dell'articolo precedente**.**

*(1) I programmi d'esame sono stati approvati con D.M. 21 luglio 1959 (Gazz. Uff. 21 settembre 1959, n. 227)**;** le norme per lo svolgimento sono state dettate con D.P.R. 7 aprile 1959 (Gazz. Uff. 11 giugno 1959, n. 137). Con D.M. 28 settembre 1995 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1995, n. 237) è stato approvato il programma degli esami per il conseguimento della qualifica di "autorizzato" da parte di coloro che sono in possesso del titolo professionale di pilota-motorista, istituito con D.M. 16 febbraio 1971.*
(2) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

TITOLO V
DEL REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI

Capo I
Dell'ammissione della nave alla navigazione (1)

62. *Distinzioni di navi e galleggianti***.** Agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 136 del codice, in mancanza di elementi dai quali risulti la destinazione prevalente a servizi attinenti alla navigazione e al traffico in acque interne, si considerano galleggianti le costruzioni che non siano dotate di mezzi di propulsione propria**.**

Il proprietario, nel richiedere l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, è tenuto a presentare, insieme agli altri documenti prescritti, una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante (2)**.**

L'ufficio d'iscrizione, valutati gli elementi presentati dal proprietario, stabilisce se l'iscrizione debba aver luogo come nave o come galleggiante**.**

Contro il provvedimento il richiedente può proporre ricorso al direttore dell'ispettorato compartimentale (3) il quale decide in via definitiva**.**

(1) Vedi gli artt. da 136 a 163 c. nav.
(2) Vedi, anche, l'art. 168 regol. nav. int.
(3) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

63. *Imposizione e cambiamento del nome***.** La domanda per l'imposizione o per il cambiamento del nome delle navi in servizio pubblico di linea deve essere presentata all'ufficio di iscrizione**.**

Il nome deve essere approvato dall'ufficio predetto [c.n**.** 140, 141]**.**

64. *Segni d'individuazione sullo scafo***.** Il numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sini-

stra di poppa, e deve essere preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione [c.n. 142].

Le caratteristiche del numero e della sigla sono stabilite dal ministro per i trasporti (1).

Il nome di cui all'articolo precedente deve essere segnato sulla superficie esterna della poppa; le navi da diporto possono inoltre segnare sotto il nome l'indicazione dell'associazione nautica alla quale appartengono.

(1) Vedi, al riguardo, il D.M. 18 agosto 1952 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1952, n. 235) e il D.M. 26 agosto 1958 (Gazz. Uff. 26 settembre 1958, n. 233).

67. *Registri delle navi e dei galleggianti.* I registri d'iscrizione delle navi e dei galleggianti sono tenuti dagli ispettori di porto, salvo quelli dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore amovibile che sono tenuti dagli ispettorati compartimentali (1).

Gli ispettorati di porto tengono inoltre copia dei registri di iscrizione dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore amovibile esistenti presso gli ispettorati compartimentali (1) da cui dipendono.

Le delegazioni di approdo possono essere autorizzate dall'ispettorato compartimentale (1) a tenere i registri d'iscrizione delle navi a vela o a remi e dei galleggianti, non muniti di mezzi meccanici di stazza non superiore a tre tonnellate.

I registri sono conformi ai modelli approvati dal ministro per i trasporti e sono corredati da rubriche [c.n. 146] (2).

(1) A seguito del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni avvenuto con D.P.R. n. 5/72, gli ispettorati di porto tengono anche i registri dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore amovibile.

(2) Con gli allegati A e B al D.M. 10 aprile 1952 (Gazz. Uff. 17 maggio 1952, n. 115) sono stati approvati i modelli di alcuni registri e certificati occorrenti per i servizi della navigazione interna.

68. *Licenza delle navi e dei galleggianti.* La licenza delle navi e dei galleggianti è conforme al modello approvato dal ministro per i trasporti (1).

Sulla licenza, oltre alle indicazioni stabilite dall'articolo 153 del codice, sono riportate le seguenti annotazioni:

1. la data di armamento e quella del disarmo;
2. il nome dell'armatore, ove questi sia diverso dal proprietario;
3. il porto di attracco normale;
4. gli estremi della concessione o dell'autorizzazione al trasporto o al rimorchio;
5. il nome del rappresentante dell'armatore designato ai sensi dell'articolo 267 del codice;
6. la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione del titolo professionale e della qualifica.

Nella licenza delle navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate si annotano inoltre:

7. i contratti di assicurazione della nave;
8. le visite dell'ispettorato compartimentale (2) o del Registro italiano navale per l'accertamento della navigabilità;
9. il pagamento delle tasse e degli altri diritti;
10. le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

(1) Con D.M. 10 agosto 1951, allegati A, B e C (Gazz. Uff. 12 settembre 1951, n. 235), sono stati approvati i modelli di alcuni libretti occorrenti per i servizi della navigazione interna.

(2) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

69. *Visto annuale sulla licenza.* La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto di convalida da parte dell'autorità di navigazione interna che l'ha rilasciata. Tale visto non può essere apposto se non previo pagamento delle relative tasse.

70. *Contenuto della licenza provvisoria.* La licenza provvisoria è conforme al modello approvato dal ministro per i trasporti (1) e deve contenere le seguenti indicazioni:

1. il nome, tipo e stazza, ufficio d'iscrizione;
2. nome del proprietario e dell'armatore;
3. durata della sua validità;
4. motivo del rilascio;
5. la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione delle qualifiche [c.n. 153].

(1) Con l'allegato D al D.M. 10 agosto 1951 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1951, n. 235) sono stati approvati i modelli di alcuni libretti occorrenti per i servizi della navigazione interna.

71. *Commissione per le riparazioni e per le demolizioni.* La commissione prevista dall'articolo 161 del codice è composta da due funzionari tecnici dell'ispettorato compartimentale (1), designati dal direttore dell'ispettorato medesimo (1), e da un funzionario dell'ispettorato di porto.

Il giudizio della commissione deve constare da processo verbale.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.

(1) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

Capo II
Della navigabilità della nave (1)

72. *Obbligo del certificato di classe, di navigabilità o d'idoneità.* Salvo il disposto dell'articolo seguente, le navi che imprendono la navigazione, oltre che della licenza, devono essere provviste dei seguenti documenti, in corso di validità:

a. certificato di classe, rilasciato dal Registro italiano navale (2), se sono navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette a servizi pubblici di linea per trasporto di persone [c.n. 167];
b. certificato di navigabilità rilasciato dall'ispettorato compartimentale (3), se sono navi a propulsione meccanica non comprese tra quelle di cui alla lettera a. Quando la propulsione è a vapore la nave deve essere provvista anche del certificato d'idoneità della caldaia, rilasciato dall'ispettorato compartimentale (3).
c. certificato d'idoneità rilasciato dall'ispettorato compartimentale (3), se sono navi a vela, a remi o senza mezzi di propulsione propria, di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate non comprese fra quelle di cui alla lettera a., ovvero di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate adibite a servizio pubblico di posteggio da banchina o di noleggio.

(1) Vedi gli artt. 164-168 c. nav.

(2) Vedi il D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340, recante norme sul riordinamento del Registro italiano navale.

(3) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

75. *Norme per i galleggianti.* I galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate o che siano muniti di mezzi meccanici devono essere provvisti del certificato di idoneità rilasciato dall'ispettorato compartimentale (1).

(1) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

76. *Perdita di validità dei certificati.* I certificati di classe, di navigabilità e di idoneità perdono la validità quando la nave, a giudizio dell'autorità che ha rilasciato i detti certificati, sia stata adibita a uso diverso da quello indicato nella licenza o quando subisca modificazioni che ne alterino le caratteristiche [c.n. 167].

77. *Convalida dei certificati.* I certificati di classe, di navigabilità e di idoneità sono soggetti a convalide periodiche a seguito di visite eseguite dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale (1).

I certificati suddetti sono altresì sottoposti a convalida occasionale alla quale il Registro o l'ispettorato compartimentale (1) provvedono quando la nave o il galleggiante abbia riportato avarie che ne compromettano l'idoneità alla navigazione o la galleggiabilità.

Il comandante della nave o del galleggiante deve informare l'ispettorato di porto delle avarie di cui al comma precedente.

L'ispettore compartimentale (1) può ordinare in qualunque momento l'ispezione di una nave o di un galleggiante allo scopo di accertare il permanere delle condizioni di navigabilità.

Il ministro per i trasporti ha la facoltà di ordinare che a mezzo degli ispettorati compartimentali (1) siano eseguite visite periodiche ed ispezioni ai motoscafi e alle imbarcazioni con motore amovibile [c.n. 167].

(1) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

TITOLO VI
DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE

Capo II
Della polizia di bordo e della navigazione

86. *Obblighi del comandante della nave*. Il comandante della nave ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta dei funzionari o agenti, preposti alla vigilanza della navigazione interna: la licenza, i libretti di navigazione e qualsiasi altro documento di cui sia richiesto il possesso, e di dare informazioni sulle merci trasportate.

In caso di perdita o di distruzione delle carte di bordo, il comandante della nave deve farne immediata denuncia al comandante del primo porto che s'incontra per farsi rilasciare una dichiarazione di eseguita denuncia, valevole anche come documento provvisorio di carta di bordo.

Il comandante della nave deve poi fare ulteriore denuncia al comandante del porto dove è iscritta la nave, il quale ne prende nota e provvede alla sostituzione.

Capo III
Della navigazione in convoglio

94. *Direzione della navigazione in convoglio.* Nella navigazione in convoglio, quando i rimorchiatori sono due o più, la direzione della rotta e della navigazione, se gli interessati non dispongono diversamente, è affidata al comandante del rimorchiatore di testa. In tal caso l'altro rimorchiatore o gli altri rimorchiatori del convoglio sono considerati, agli effetti degli articoli 103 e seguenti del codice, come elementi rimorchiati.

95. *Facoltà del capo convoglio.* Il comandante della nave, al quale è affidata la direzione della rotta e della navigazione, è considerato capo convoglio.

Il capo convoglio può escludere dal convoglio le navi i cui comandanti rifiutino di eseguire gli ordini da lui dati.

I comandanti delle navi che fanno parte del convoglio, anche in mancanza di particolari ordini del capo convoglio, devono prendere tutte le precauzioni necessarie per la regolarità della navigazione.

TITOLO VIII
Dell'esercizio della navigazione

Capo I
Dei servizi pubblici soggetti a concessione (1)

99. *Concessioni di servizi pubblici*. Le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose, di servizi pubblici di rimorchio e di servizi pubblici di traino con mezzi meccanici in navigazione interna sono fatte a titolo provvisorio per un periodo non superiore a due anni e a titolo definitivo per un periodo non superiore a trenta anni.

Dette concessioni possono essere rinnovate.

(1) La materia è trasferita alle regioni con D.P.R. n. 5/72 e D.P.R. n. 616/77.

Capo II
Dei trasporti, dei rimorchi e dei traini soggetti ad autorizzazione (1)

(1) La materia è trasferita alle regioni con D.P.R. n. 5/72 e D.P.R. n. 616/77.

129. *Modalità del trasporto, del rimorchio e del traino.* Per i servizi di trasporto e di rimorchio per conto di terzi e per quelli di traino con mezzi non meccanici il ministro per i trasporti, ne stabilisce, mediante decreto (1), le modalità, salva l'osservanza delle disposizioni emanate dagli organi del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 93 [regol. nav. int. 93].

(1) Vedi il D.M. 13 dicembre 1951 (Gazz.Uff. 28 dicembre 1951, n. 297), recante norme per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone per conto di terzi con navi sulle vie d'acqua interne di cui all'art. 129 del regolamento per la navigazione interna.

130. *Massimi e minimi delle tariffe.* Con decreto del ministro per i trasporti sono determinate, secondo le categorie e i percorsi, le basi massime e minime delle tariffe per i servizi di trasporto o di rimorchio per conto di terzi e per quelli di traino con mezzi non meccanici.

Con detti decreti sono altresì determinati i diritti accessori non compresi nelle tariffe di cui al comma precedente.

131. *Domanda di autorizzazione del servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi.* La domanda di autorizzazio-

ne del servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi è diretta all'ispettorato compartimentale (1) nella cui circoscrizione è iscritta la nave, e deve indicare gli estremi d'individuazione della nave, il nome del proprietario, il domicilio del richiedente, la natura del servizio che egli intende eseguire, le località tra le quali il servizio medesimo deve svolgersi**.**

La domanda può essere fatta cumulativamente per più navi**.**

In ogni caso il richiedente deve dichiarare se sia già titolare di altre autorizzazioni, rilasciate dallo stesso o da altri ispettorati compartimentali (1) e indicarne gli estremi**.**

Deve altresì dichiarare se abbia presentato allo stesso o ad altri ispettorati compartimentali (1) altre analoghe domande, sulle quali non sia ancora intervenuta decisione, indicandone gli estremi**.**

(1) Ora direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

132. *Autorizzazione del ministro per i trasporti***.** L'ispettorato compartimentale (1) inoltra la domanda al Ministero dei trasporti col proprio parere**:**

a. quando il servizio di trasporto sia richiesto per più navi di stazza lorda complessiva superiore alle tremila tonnellate, o tale stazza lorda complessiva sia superata con le autorizzazioni di cui il richiedente è già titolare o con quelle richieste allo stesso o ad altri ispettorati compartimentali (1)**.**
b. quando l'autorizzazione al servizio di rimorchio sia richiesta per più di cinque rimorchiatori, o tale numero sia superato con le autorizzazioni di cui il richiedente è già titolare o con quelle richieste allo stesso o ad altri ispettorati compartimentali (1)**.**

L'autorizzazione è rilasciata dal ministro per i trasporti udito il comitato superiore della navigazione interna (2)**.**

(1) Ora direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.
(2) Vedi l'art. 3, lett. f), D.C.P.S. 23 agosto 1946, concernente la costituzione del comitato superiore della navigazione interna.

133. *Autorizzazione dell'ispettorato compartimentale.* (1) Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente l'autorizzazione al servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi è rilasciata dall'ispettorato compartimentale (1)**.**

(1) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

134. *Durata dell'autorizzazione***.** L'autorizzazione ha durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile**.**

135. *Clausole dell'atto di autorizzazione***.** L'atto di autorizzazione può stabilire altre condizioni e modalità da osservare nell'esercizio del trasporto o del rimorchio, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 129 [regol. nav. int. 129]**.**

136. *Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto, del rimorchio o del traino***.** L'autorizzazione può essere revocata**:**

1. se l'esercente non adempie agli obblighi stabiliti nell'atto di autorizzazione**;**
2. se l'esercente contravviene alle disposizioni emanate dal ministro per i trasporti a norma degli articoli 129 e 130 [regol. nav. int. 129, 130] circa le modalità del trasporto, del rimorchio o del traino, e circa i massimi e minimi delle tariffe**;**
3. se l'esercente, avendo causato danni alle opere e impianti inerenti all'esercizio della navigazione ovvero intralci o pregiudizi allo svolgimento dei servizi di navigazione, non ottempera, entro il termine assegnatogli, all'ordine di ripristino o di rimozione a sua cura e spese**;**
4. se l'esercente sostituisce abusivamente altri nel servizio**;**
5. se è pronunciata sentenza di fallimento a carico dell'esercente, e, trattandosi di società, anche se questa è posta in liquidazione**;**
6. se è accertata l'inesattezza della dichiarazione prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 131 [regol. nav**.** int. 131] [c.n. 229]**.**

Quando si verifica uno dei casi indicati nel precedente comma l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. Nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 4 la revoca deve essere preceduta da diffida intimata all'esercente ed è operativa dalla scadenza del termine in essa stabilito**.**

L'esercente che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non dopo trascorso il periodo di un anno**.**

137. *Trasporto con navi non superiori a tre tonnellate***.** La nave di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate può eseguire il trasporto di persone e di cose per conto di terzi nella circoscrizione dell'ufficio presso il quale è iscritta e in quelle limitrofe**.**

L'autorizzazione è fatta risultare sulla licenza con annotazione appostavi dall'ufficio di iscrizione della nave**.**

E' necessaria l'autorizzazione nei modi prescritti dagli articoli precedenti per eseguire il trasporto fuori dei limiti stabiliti dal primo comma [c.n. 227]**.**

138. *Indicazioni da affiggere sulle navi***.** Sulle navi adibite a trasporto di persone deve essere tenuto affisso un prospetto delle tariffe e delle altre condizioni di trasporto e indicato il numero massimo dei passeggeri che possono essere trasportati**.**

Sulle navi adibite a trasporto di cose deve essere indicata la portata massima in tonnellate con incisione sul baglio poppiero della stiva di poppa**.**

139. *Domanda di autorizzazione di servizio pubblico di traino con mezzi non meccanici***.** La domanda di autorizzazione di un servizio pubblico di traino con mezzi non meccanici è diretta all'ispettorato compartimentale (1) nella cui circoscrizione deve svolgersi il servizio medesimo o la parte maggiore del percorso**.**

Alla domanda devono allegarsi i documenti di cui all'articolo 100 [regol. nav. int. 100], nn. 1 e 4**.**

(1) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

140. *Autorizzazione del servizio di traino***.** L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è rilasciata dall'ispettorato compartimentale (1) per una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile**.**

L'atto di autorizzazione può stabilire altre condizioni e modalità del servizio di traino, in aggiunta a quelle stabilite dall'articolo 129 [regol. nav. int. 129]**.**

(1) Ora direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.

141. *Revoca dell'autorizzazione.* L'autorizzazione può essere revocata in qualunque tempo, nei casi previsti dai nn. 1 a 5 dell'articolo 136 [regol. nav. int. 136].

Alla revoca si applicano le norme di cui al penultimo ed ultimo comma dello stesso articolo 136 [regol. nav. int. 136].

142. *Trasporto e rimorchio per conto proprio.* Chiunque può eseguire il trasporto o il rimorchio per conto proprio con navi di cui sia armatore.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

LEGGI E DISPOSIZIONI STATALI ATTINENTI AL TRASPORTO NON DI LINEA PER VIA D'ACQUA

A 4) D.Lg.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340: Riordinamento del Registro Italiano Navale: art. 2.

2. Devono essere classificate da istituti autorizzati (1) a norma del precedente articolo le navi mercantili nazionali:

a) destinate al trasporto di passeggeri in navigazione marittima eccettuate quelle aventi una stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate destinate al trasporto dei passeggeri in acque tranquille (porti, canali, estuari, lagune, golfi determinati dal Ministero della marina mercantile);
b) destinate al trasporto di passeggeri in servizio di navigazione interna (2);

... omissis ...

(1) vedi ancheD.Lgs. 3 agosto 1998, n. 314 che disciplina il riconoscimento degli organismi che effettuano attività di ispezioni e controllo finalizzate alla certificazione delle navi.
Attualmente risultano riconosciuti i seguenti organismi:
- RINA s.p.a. con d.m. 12.11.2001;
- American Bureau of Shipping con d.m. 12.11.2001;
- Bureau Veritas con d.m. 12.11.2001;
- Germanischer Lloyd con d.m. 29.11.2003 ;
Ad essi sono affidate le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilita', all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.
(2) vedi anche art. 72 r.n.i. che esenta le navi della navigazione interna di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 5) D.M. 13 dicembre 1951: Norme per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone per conto di terzi con navi sulle vie d'acqua interne di cui all'art. 129 del regolamento per la navigazione interna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli art. 21, 226 e 1270 del codice della navigazione;
Visti gli art. 129 e seguenti. capo II del titolo 8° del regolamento per la navigazione interna, 28 giugno 1949, n. 631;
Ritenuta la necessità di fissare le caratteristiche fondamentali che determinano il pubblico servizio non di linea per il trasporto di persone per conto di terzi con navi su vie d'acqua interne (laghi, fiumi, canali, ecc.) e di stabilire le modalità con l'osservanza delle quali tale servizio pubblico deve essere esercitato;
Sentito il Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta

1. Il servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone per conto di terzi su vie d'acqua interne deve essere esercitato esclusivamente con navi munite di autorizzazione in conformità delle norme di cui al presente decreto.
L'autorizzazione legittima l'esercente il pubblico servizio ad eseguire soltanto trasporti occasionali su richiesta di singoli o di comitive.
E' considerato abusivo il servizio che viene effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

2. L'autorizzazione di cui al precedente articolo viene rilasciata dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competenti o dal Ministero dei trasporti (1) - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 132 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto Presidenziale 28 giugno 1949, n. 631.

(1) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in virtù della L. 30 gennaio 1963, n. 141 che ha modificato la denominazione del Ministero dei trasporti ed ha istituito presso il medesimo l'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

3. Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione determinano per le rispettive circoscrizioni territoriali il numero delle autorizzazioni ed il numero massimo dei passeggeri di ogni nave, tenendo conto dell'entità del traffico locale e delle eventuali esigenze turistiche.

4. Nell'esercizio del servizio di cui al presente decreto devono essere osservate le tariffe stabilite dai Comuni competenti, entro le basi massime e minime determinate dal Ministero dei trasporti (1) a norma dell'art. 130 del regolamento per la navigazione interna.
Per i diritti accessori, non compresi nelle tariffe di cui sopra, si applica l'ultimo comma del predetto articolo 130 del regolamento per la navigazione interna.

(1) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, al riguardo vedi nota 3 all'art. 2.

5. Chi intende ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto deve presentare domanda in bollo all'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. territorialmente competente.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;
2) certificato di buona condotta;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di residenza;
5) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
6) dimostrazione che il richiedente è provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
7) elenco del personale che si intende adibire al servizio con l'obbligo di esibire i documenti di riconoscimento e di abilitazione richiesti a norma di legge;
8) elenco delle navi colle quali si intende effettuare il servizio con l'indicazione degli elementi di individuazione, a norma del regolamento per la navigazione interna, e con l'indicazione del nome del proprietario.

6. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare della autorizzazione o da suoi dipendenti per conto e in nome di esso.

7. Con il rilascio dell'autorizzazione sarà stabilito il termine entro il quale l'interessato ha l'obbligo di iniziare il servizio.
Prima dell'inizio del servizio il titolare deve esibire all'Ispettorato di porto competente la licenza delle navi per farvi annotare gli estremi della autorizzazione.

8. La sostituzione di personale deve essere comunicata all'Ispettorato di porto cinque giorni prima, e quella a carattere di urgenza entro quarantott'ore dal suo verificarsi, con la esibizione dei documenti di cui al punto 7 dell'art. 5 del presente decreto.

9. Il capo dell'Ispettorato di porto stabilisce con ordinanza lo spazio acqueo per lo stazionamento delle navi adibite al servizio pubblico di cui al presente decreto.

10. Al posto di stazionamento e sulle navi deve essere tenuto affisso in modo ben visibile un prospetto delle tariffe e delle altre condizioni di trasporto, con indicazione del numero massimo dei passeggeri che possono essere trasportati.

11. Il personale in servizio deve indossare abiti decorosi e copricapo.
Esso deve usare con il pubblico modi corretti e in particolare non deve:

1) fumare o mangiare durante la corsa;
2) fare schiamazzi, usare parole volgari e abusare dei mezzi acustici di segnalazione;
3) far salire sulla nave persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata;
4) chiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe.

12. L'autorizzazione è revocata oltre che per i motivi di cui all'articolo 136 del regolamento per la navigazione interna, anche nei casi in cui l'esercente contravvenga alle disposizioni di cui al presente decreto.

13. Le norme del presente decreto hanno vigore ai sensi dell'articolo 1270 del Codice della navigazione anche nei riguardi dei servizi pubblici comunali e provinciali di Venezia per trasporto di persone.

14. Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 6) D.M. 18 agosto 1952: Caratteristiche del numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna, nonché della sigla dell'Ufficio di iscrizione dei medesimi.

1. Il numero di iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna e la sigla dell'Ufficio di iscrizione devono avere le caratteristiche stabilite dal presente decreto.

2. Le sigle che individuano gli Uffici d'iscrizione della nave o del galleggiante sono quelle indicate dall'allegato A del presente decreto (1).

(1) Allegato sostituito, a norma dell'art. 1, D.M. 21 marzo 1957, dalla Tabella A allegata al decreto ministeriale sopra indicato.

3. Sotto la sigla di cui all'articolo precedente è segnato il numero corrispondente a quello con il quale la nave o il galleggiante è stata iscritta nei registri tenuti dagli Uffici d'iscrizione (1).

(1) Vedi anche art. 3, D.M. 21 marzo 1957: "A integrazione delle norme di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 18 agosto 1952 , nel caso che la nave a pieno carico, presenti un bordo libero di altezza insufficiente per l'apposizione del numero di matricola sotto la sigla dell'Ufficio d'iscrizione, si dispone che il numero stesso sia scritto di seguito alla sigla anzidetta".

4. Le sigle e i numeri con i quali le navi o i galleggianti sono iscritti nei registri devono essere segnati in vernice bianca su fondo nero, per mezzo di stampi aventi le dimensioni e le caratteristiche indicate nell'allegato B del presente decreto.
E' data facoltà ai proprietari delle navi e dei galleggianti di sostituire alla pitturazione caratteri rilevati in bronzo lucido, in metallo nichelato o in lega di aspetto similare sempreché a giudizio dell'ufficio di iscrizione, riesca agevole l'identificazione del mezzo.

5. Le navi e i galleggianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già i prescritti segni d'individuazione con caratteri che non rispondano alle dimensioni e alle caratteristiche di cui allegato B, potranno conservare immutati i segni di individuazione stessi, che verranno sostituiti con altri delle dimensioni e caratteristiche dell'allegato B al momento in cui le navi e i galleggianti stessi abbiano a presentarsi per altre operazioni (revisioni periodiche, collaudi, ecc.).

Allegato A (1)

Sigle degli uffici di iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna

Direzione compartimentale M.C.T.C. per la Lombardia
(compresi i territori finitimi di cui alla tabella A del D.P.R. 26 giugno 1950)

Sigla	Denominazione degli uffici
1L	per l'ispettorato di porto di Como;
2L	per l'ispettorato di porto di Cremona;
3L	per l'ispettorato di porto di Desenzano;
4L	*per la delegazione di approdo di Laveno* (2);
5L	per l'ispettorato di porto di Iseo;
6L	per l'ispettorato di porto di Milano;
7L	per l'ispettorato di porto di Pavia.

Direzione compartimentale M.C.T.C. per il Veneto
(compresi i territori finitimi di cui alla tabella A del D.P. 26 giugno 1950)

Sigla	Denominazione degli uffici
1V	per l'ispettorato di porto di Rovigo;
2V	per l'ispettorato di porto di Ferrara;
3V	per l'ispettorato di porto di Mantova;
4V	per l'ispettorato di porto di Padova (3);
5V	per l'ispettorato di porto di Portogruaro (3);
6V	per l'ispettorato di porto di Venezia (4);
LG	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Liguria - Genova;
To	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Toscana - Firenze;
LT	per l'ispettorato di porto di Pisa;
P	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per il Piemonte - Torino;
1P	*per l'ispettorato di porto di Verbania - Intra* (5)
TA	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per il Trentino-Alto Adige - Bolzano;
Fr	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per il

	Friuli e Venezia Giulia - Udine;
E	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per l'Emilia e Romagna - Bologna;
M	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per le Marche - Ancona;
LZ	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per il Lazio - Roma;
Um	per la direzione compartimentale per l'Umbria - Perugia;
1Um	per l'ispettorato di porto di Passignano sul Trasimeno;
A	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per l'Abruzzo e Molise - Pescara;
C	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Campania - Napoli;
B	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Basilicata - Potenza;
PG	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per le Puglie - Bari;
CL	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Calabria - Catanzaro;
S	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia - Palermo;
SD	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Sardegna - Cagliari.

(1) Detta tabella è stata in un primo tempo sostituita dall'art. 2, D.M. 22 luglio 1968 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1968, n. 277) che ha sostituito la tabella A allegata al D.M. 18 agosto 1952. L'art. 1 del citato D.M. 22 luglio 1968 ha, inoltre, così disposto: "Art. 1. La sigla che individua la direzione compartimentale della Basilicata ai fini dell'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna, viene stabilita in quella di "B"". Successivamente la tabella è stata così sostituita dall'art. 2, D.M. 4 luglio 1970 (Gazz. Uff. 27 luglio 1970, n. 188) il quale all'art. 1 ha così disposto:

"Art. 1. La sigla che individua l'ispettorato di Porto di Passignano sul Trasimeno ai fini dell'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna viene stabilita in "1 Um"".

(2) Vedi L.R. Lombardia 30 marzo 1973, n. 21.

(3) Soppresso con L.R. Veneto 28 gennaio 1977, n. 4.

(4) Istituito con D.P.R. 3 ottobre 1952

(5) Sigla aggiunta dal D.G.P. Piemonte 11 luglio 1973, n. 1001

.

Allegato B (1)

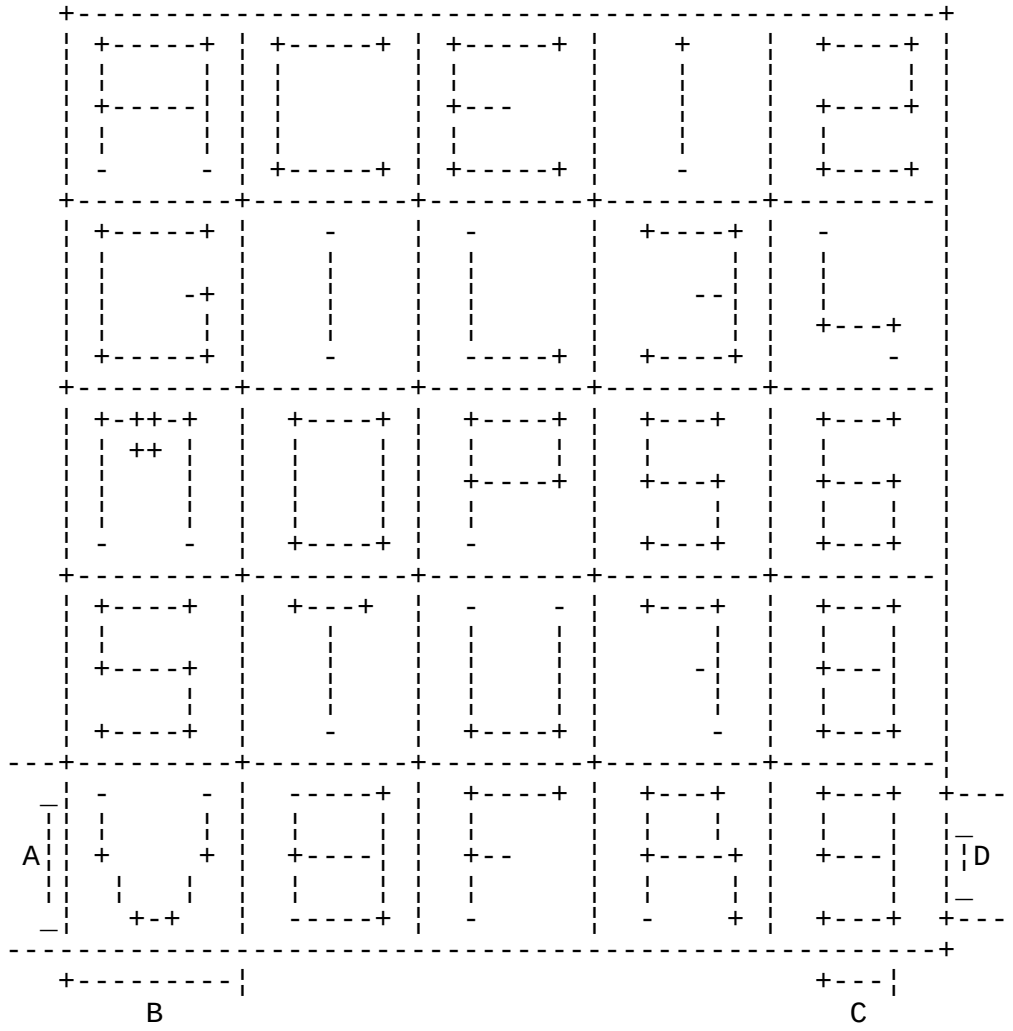

Per le navi in servizio di linea; per le navi destinate al trasporto di merci o senza motore; per i rimorchiatori; per i galleggianti; per le navi a motore in servizio privato superiore alle 25 tonnellate.

A = mm. 146; B = mm. 130;

C = mm. 64; D = mm. 100

Per tutte le altre navi le misure A, B, C, D, sono tutte ridotte alla metà.

(1) Integrato dalla tabella B allegata al D.M. 21 marzo 1957.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 7) D.M. 6 febbraio 1954 : Approvazione delle sigle di individuazione degli Uffici presso i quali vengono inscritti i motoscafi e le imbarcazioni a motore destinati a navigare per uso privato.

Articolo unico. - La tabella - allegato A - del decreto Ministeriale 31 gennaio 1933, quale risulta dalle variazioni successivamente disposte, è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto.

Allegato A

Sigle di individuazione stabilite per i Porti marittimi e per gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presso i quali sono iscritti i motoscafi e le imbarcazioni a motore addetti a navigare per uso privato

PORTI MARITTIMI

Compartimento	Porto	Sigla
	... omissis ...	
Chioggia	Chioggia	CI
Venezia	Venezia	VE
	... omissis ...	

Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1)

Circoscrizione	Sede	Sigla
	... omissis ...	
Veneto	Venezia	V

(1) Il D.M. 30 novembre 1968 (Gazz. Uff. 21 maggio 1969, n. 127) ha così disposto: "La sigla che individua la direzione compartimentale della Basilicata ai fini dell'iscrizione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore destinati a navigare per uso privato, viene determinata in "PZ"".

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 8) D.M. 17 settembre 1955: Equivalenza delle qualifiche e dei titoli tra il personale navigante della navigazione interna e gli iscritti tra la gente di mare, per l'imbarco sulle navi adibite a servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.

1. Per le assunzioni sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia - posteriori all'entrata in vigore del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 - del personale che non è in possesso di titoli professionali, l'equivalenza tra le qualifiche del personale navigante della navigazione interna e quelle degli inscritti nelle matricole della gente di mare è stabilita secondo quanto indicato nell'annessa tabella, allegato A.

2. Per le assunzioni sulle navi di cui all'art. 1 - posteriori all'entrata in vigore del citato regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) - del personale navigante con mansioni richiedenti titolo professionale, l'equivalenza fra i titoli del personale navigante della navigazione interna e quelli della gente di mare di prima categoria è stabilita secondo quanto indicato nell'annessa tabella allegato B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Allegato A - Tabella per l'equivalenza delle qualifiche del personale navigante della navigazione interna e del personale iscritto nelle matricole della gente di mare in servizio di coperta o di macchina sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia

Personale navigante della navigazione interna	Personale iscritto fra la gente di mare di 1ª e 3ª categoria
Allievo marinaio (art. 44 regolamento navigazione interna)	Iscritto fra la gente di mare di 1ª o di 3ª categoria con qualifica di mozzo.
Allievo barcaiolo (art.44 regolamento navigazione interna).	Iscritto fra la gente di mare di 1ª o di 3ª categoria con qualifica di mozzo.
Marinaio (art. 44 regolamento navigazione interna).	Iscritto fra la gente di mare di 1ª o di 3ª categoria con 24 mesi di navigazione in servizio di coperta.
Apprendista di macchina(art. 44 regolamento navigazione interna).	Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria con la qualifica di giovanotto di macchina o di 3ª categoria con la qualifica di mozzo addetto ai servizi di macchina (1).

Allegato B

Tabella per l'equivalenza dei titoli professionali del personale navigante della navigazione interna e del personale navigante della gente di mare in servizio sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia

Personale navigante della navigazione interna	Personale navigante della gente di mare
Capitano (art. 49 del regolamento per la navigazione interna).	Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo professionale marittimo di aspirante capitano di lungo corso, oppure del titolo di padrone marittimo per il traffico o per la pesca (artt. 250, 253 e 254 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione - navigazione marittima), il quale abbia acquisito un anno di comando di navi mercantili.
Capo timoniere (art. 50 del regolamento per la navigazione interna).	Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo professionale di marinaio autorizzato al piccolo traffico o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea (artt. 256 e 257 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione - navigazione marittima).
Conduttore di motoscafi (art. 52 del regolamento per la navigazione interna).	Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo professionale di capobarca per il traffico locale o di capobarca per la pesca costiera (articoli 260 e 261 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione - navigazione marittima), con un minimo di sei mesi di effettiva navigazione in servizio di coperta (2).
Macchinista (art. 54 del regolamento per la navigazione interna).	Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo professionale di aspirante capitano di macchina, con complessivi 4 anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali uno come terzo ufficiale, o del titolo professionale di meccanico navale di 1ª classe, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui uno in servizio di guardia in macchina, oppure che sia almeno in possesso del titolo professionale di macchinista navale in seconda(artt. 267, n. 2, 270, n. 2,lettera a), e 531 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione - navigazione marittima).
Motorista di motonavi (art. 55 del regolamento per la navigazione interna).	Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo professionale di aspirante capitano di macchina, con complessivi 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali uno come terzo ufficiale, oppure del titolo professionale di meccanico navale di 1ª classe, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui uno in servizio di guardia in macchina oppure del titolo professionale di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno due anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi (artt. 267, comma 3, 270-bis, n. 2, lettera b), e 271, n. 2, lettera b), del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione - navigazione marittima) oppure del titolo di motorista navale di 1ª classe (art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320), tuttora abilitato ai sensi dell'art. 1282, comma 2, del Codice della navigazione (3).
Motorista di motoscafi (art. 56 del regolamento per la navigazione interna).	Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo professionale di motorista abilitato (art. 273 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione - navigazione marittima).
Fuochista abilitato (art. 57 del regolamento per la navigazione interna).	Iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo di fuochista autorizzato (art. 272 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione - navigazione marittima).

(1) Così modificato dall'articolo unico, D.M. 27 novembre 1973 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1973, n. 328) e poi dall'articolo unico, D.M. 27 maggio 1981 (Gazz. Uff. 27 luglio 1981, n. 204).

(2) Così modificato dall'articolo unico, D.M. 27 novembre 1973 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1973, n. 328).

(3) Comma così modificato dall'articolo unico, D.M. 29 giugno 1995 (Gazz. Uff. 2 agosto 1995, n. 179).

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 9) D.M. 27 maggio 1987: Titoli professionali per l'esercizio del servizio pubblico non di linea nell'ambito della Laguna di Venezia.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 521 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione;
Vista la legge della Regione Veneto 8 maggio 1980 n. 47 che stabilisce le norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai Consorzi dei bacini di trasporto e ai singoli comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea;
Visto il Decreto ministeriale 17 settembre 1955 che stabilisce l'equivalenza delle qualifiche e dei titoli tra il personale navigante della navigazione interna e gli iscritti tra la gente di mare, per l'imbarco sulle navi adibite a servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia;
Considerato che per servizi pubblici comunali e provinciali di Venezia devono intendersi sia quelli di linea che quelli non di linea;
Considerato che dalle tabelle indicate nel Decreto ministeriale 17 settembre 1955 si evince l'equiparazione del titolo di motorista di motoscafi di cui all'art. 56 del Regolamento per la navigazione interna a quello di motorista abilitato di cui all'art. 273 del Regolamento al Codice della Navigazione;
Considerata che tale equiparazione viene assunta per l'imbarco del personale al comando e alla condotta di navi adibite ai servizi pubblici di linea comunali e provinciali nella laguna di Venezia;
Considerata la necessità di dare precise direttive all'Autorità Marittima di Venezia per quanto concerne le abilitazioni necessarie per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella laguna di Venezia, anche al fine di evitare disparità di trattamento nell'imbarco tra marittimi in possesso dello stesso titolo professionale;
Considerata la atipicità della navigazione che si svolge nella laguna di Venezia in acque definite per legge "tranquille";

Decreta:

Per l'esercizio del servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone che si svolge esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia è richiesto, come previsto nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale 17 settembre 1955, il possesso dei titoli congiunti di motorista abilitato e di conduttore al traffico locale, ancorché la potenza del motore sia superiore agli 85 HP.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 10) D.P.R. 18 aprile 2000, n. 135: Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della
navigazione;
Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, come modificata da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171;
Ritenuta l'opportunità di procedere, sulla base dell'avviso espresso dal Consiglio di Stato con il parere n. 989/1997 nell'adunanza generale del 29 maggio 1997, alla ripubblicazione integrale aggiornata della intera tabella delle circoscrizioni territoriali marittime in conseguenza delle modificazioni alla stessa apportate successivamente alla sua approvazione;
Ritenuta anche la necessità di apportare modifiche ai limiti delle circoscrizioni territoriali dei compartimenti marittimi e circondari marittimi di Livorno e di Gallipoli, nonché dei circondari marittimi di Agropoli e Palinuro, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessità marittime ed alle esigenze locali;
Attesa altresì la necessità di accentrare i servizi della sezione staccata di Le Grazie accorpandoli a quelli del compartimento marittimo di La Spezia in funzione delle attuali esigenze locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 17/2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente regolamento:

1. La tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, come modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171, è abrogata e sostituita dalla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

TABELLA IX

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisidzione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA					
Chioggia		Dalla foce del Po di Goro esclusa a Pellestrina esclusa, ma compresa la diga nord del Porto di Chioggia	Porto Levante	Pila di Porto Tolle Scardovari	Province di: Venezia, limitatamente ai comuni di Chioggia, Cavarzere, Cona; Mantova; Rovigo.
Venezia [1]		Da Pellestrina inclusa, esclusa la diga Nord del porto di Chioggia alla sponda destra del fiume Sile-Piave Vecchia		Alberoni Burano Pellestrina	Province di: Venezia (esclusi i comuni di: Chioggia, Cavarzere e Cona); Verona, Brescia, Bergamo, Trento, Bolzano, Belluno, Vicenza, Pordenone, Treviso, Udine, limitatamente ai comuni di Bordano, Cavazzo Carnico, Folgaria nel Friuli, Preone, Trasaghis, Verzegnis.
	Caorle	Dalla sponda sinistra del fiume Sile-Piave Vecchia alla foce del fiume Tagliamento	Jesolo		

[1] Con sezione staccata a Bibione.
Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 11) D.M. 18 luglio 1959: Determinazione delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima, e successive modificazioni.

Articolo unico. - La sigla che, ai sensi dell'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), deve precedere il numero di iscrizione delle navi minori e dei galleggianti, per individuare l'Ufficio d'iscrizione, è quella indicata, per ciascuna Circoscrizione marittima, nella tabella allegata al presente decreto.

Sigle di individuazione degli uffici marittimi autorizzati a tenere il Registro delle navi minori e dei galleggianti

Compartimento	Porto	Sigla
	... omissis ...	
Chioggia	Chioggia	CI
Id.	Ponte Fornaci	1-CI
Id.	Porto Levante	2-CI
Id.	Scardovari	3-CI
Venezia	Venezia	VE
Id.	Pellestrina	1-VE
Id.	Burano	2-VE
Id.	Caorle	3-VE
Id.	Iesolo	4-VE
	... omissis ...	

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 12) D.M. 26 gennaio 1960: Disciplina dello sci nautico.

1. L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne e con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre duecento metri dalla linea batimetrica di m. 1,60 antistante le spiagge e ad oltre metri cento dalle coste cadenti a picco in mare.

2. L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) i conduttori di natanti muniti di motori entrobordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti;
b) tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto;
c) i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di porto territorialmente competente;
d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore ai 12 metri;
e) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, ovvero entro gli appositi corridoi di lancio;

f) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
g) è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori nautici, e così pure attraversarne la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori, in caso di caduta;
h) nelle zone di mare antistanti le spiagge, ove non esistano i campi o corridoi di lancio di cui all'art. 6, la partenza e il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di sciatore deve generalmente avvenire in linea retta con la terraferma, a motore al minimo e comunque a velocità non superiore a tre miglia orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla batimetrica di m. 1,60 ed usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;
i) i mezzi nautici devono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
l) i mezzi stessi devono essere dotati di una adeguata cassetta di pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano.

3. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:
a) per conto proprio;
b) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
c) per conto di terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico.

4. L'esercizio dello sci nautico per conto proprio è consentito subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nei precedenti articoli 1 e 2.

5. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono effettuare impianti di campi di sci, di corridoi di lancio, di trampolini di salto, di apparecchiature per lo slalom, ecc., devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima, da accordarsi mediante licenza, contenente le norme speciali che gli stessi saranno tenuti ad osservare.
Tali impianti non possono farsi lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi di scarso pescaggio ed ampiezza e nelle zone di mare utilizzate o segnalate per il calo delle reti da pesca e la coltivazione dei molluschi eduli.

6. Le Capitanerie di porto sono tenute inoltre ad accertare che, a cura delle Aziende di soggiorno, dell'E.P.T., scuole di sci o di altri sodalizi sportivi esercenti lo sci nautico, nelle zone di stabilimenti balneari o di notevole frequenza di bagnanti, venga segnalata con boette bianche a testa rossa e con bandierine rosse la linea dei 200 metri stabilita dal precedente art. 1. Analoghi segnalamenti devono rendere visibili a distanza di corridoi di lancio, i campi di slalom, i trampolini di salto, ecc.
E' vietato alle persone o alle imbarcazioni, non autorizzate dagli Enti esercenti gli impianti di cui al comma precedente, di introdursi nei tratti di mare così segnati.
Apposite luci devono segnalare in ore notturne i trampolini.

7. Oltre alle norme di sicurezza riportate nei precedenti artt. 1 e 2, le scuole di sci nautico devono attenersi all'osservanza delle seguenti condizioni:
a) i motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere equipaggiati da un conduttore abilitato e da un assistente, muniti di brevetto di marinaio o bagnino di salvataggio della Società di salvamento nazionale;
b) le scuole di sci nautico, comunque costituite e gestite devono essere regolarmente riconosciute dalla Federazione italiana sci nautico;
c) dette scuole non possono impiegare personale istruttore che non risulti debitamente abilitato all'insegnamento dello sci nautico con diploma rilasciato dalla Federazione di cui al comma precedente.

8. Speciali deroghe alle distanze di cui agli articoli 1 e 2 potranno sempre essere concesse, dai capi dei compartimenti marittimi alle scuole di sci nautico.
Tali deroghe potranno essere estese ad altri sodalizi sportivi in caso di manifestazioni debitamente riconosciute dalla F.I.S.N.
I limiti di distanza previsti dall'art. 1 potranno essere aumentati, per motivi di sicurezza, con ordinanza del capo del circondario marittimo (1).

(1) Articolo così sostituito dal D.M. 15 luglio 1974 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1974, n. 283).

9. L'esercizio dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con motoscafi od imbarcazioni a motore provviste di autorizzazione secondo le norme di cui al presente decreto.

10. L'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata dalla Capitaneria di porto territorialmente competente. Il richiedente deve indicare nella domanda:
a) gli elementi di individuazione dei natanti che intende adibire al servizio, con l'indicazione delle generalità del proprietario;
b) il proprio domicilio;
c) la località nella quale viene svolto il servizio.

11. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere annotati a cura della Capitaneria di porto competente sulla licenza dei natanti che saranno adibiti al servizio stesso.

12. Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidare l'esercizio ai suoi dipendenti.
Le relative tariffe devono essere approvate dalle Capitanerie di porto competenti, sentita la Federazione italiana dello sci nautico.
Il natante impiegato deve essere coperto da assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

13. Le norme anzidette devono, a cura delle Capitanerie di porto, essere portate a conoscenza dei proprietari e conduttori dei battelli a motore entro e fuoribordo, adibiti al rimorchio di sciatori nautici ed alle categorie sportive e balneari interessate.
Copia del decreto stesso deve essere tenuta affissa in permanenza nei luoghi pubblici frequentati da bagnanti e da sciatori nautici.

14. Norma transitoria. - Le scuole dovranno uniformarsi alla prescrizione dell'art. 7, lett. c), entro il 30 giugno 1961.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 13) L. 5 giugno 1962, n. 616: Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare: art. 3-5.

3. *Definizioni*. - Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:

a) per viaggio internazionale il viaggio che si effettua tra porti di Stati diversi. A tale effetto le colonie, i territori d'oltremare e le zone soggette ad amministrazione fiduciaria di organismi internazionali sono da considerarsi come Stati autonomi;
b) per nave passeggeri qualsiasi nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;
c) per nave da carico qualsiasi nave che non sia da passeggeri;
d) per nave cisterna qualsiasi nave da carico adibita al trasporto di liquidi alla rinfusa;
e) per passeggero qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che non faccia parte dell'equipaggio. Non sono computate nel numero dei passeggeri le persone di età inferiore ad un anno, le persone imbarcate per disposizione dell'autorità marittima o consolare nonché le persone imbarcate per particolari esigenze della nave;
f) per ente tecnico l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

4. *Documenti relativi alla sicurezza della navigazione*. - I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:

a) certificato di sicurezza: per le navi da passeggeri in viaggi internazionali;
b) certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;
c) certificato di sicurezza radiotelegrafica: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate in viaggi internazionali;
d) certificato di sicurezza radiotelefonica: per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 1.600 e uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;
e) certificato di esenzione: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata la esenzione dalla applicazione di una o più norme della presente legge;
f) certificato di idoneità: per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a viaggi internazionali, nonché per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate adibite a viaggi nazionali. Nel certificato di idoneità sono annotate anche le indicazioni relative agli impianti radioelettrici di bordo. L'esito degli accertamenti delle condizioni di sicurezza per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e per quelle adibite a servizi speciali quali la pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio e diporto, viene annotato, a cura dell'autorità marittima che ha proceduto all'accertamento medesimo, sul ruolo di equipaggio o sulla licenza secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori o galleggianti;
g) certificato di bordo libero: rilasciato a norma del Capo II della presente legge.

5. *Certificato di navigabilità*. - Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilità, rilasciato a norma dei regolamenti di applicazione della presente legge. Il certificato di navigabilità è valido per quattro anni e può alla sua scadenza, essere prorogato al massimo per un anno. Esso è rilasciato dall'autorità marittima in base agli accertamenti esperiti dall'ente tecnico. Nel caso previsto dall'art. 148 del Codice della navigazione il certificato di navigabilità è rilasciato dall'autorità consolare, in base agli accertamenti effettuati dalla medesima, o dagli organi o enti tecnici determinati, per i singoli Stati, dal Ministero della marina mercantile.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 14) L. 5 marzo 1963, n. 366: Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado: art. 1, 4-5, 13-8, 26-7.

1. La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma.

Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.

Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna.

4. La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.

In detti canali e zone la navigazione è regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.

Il Magistrato alle acque provvederà all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonché agli ambiti portuali, provvederà l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia.

5. Per l'adempimento delle funzioni demandategli dalla presente legge il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del Genio Civile di Venezia il quale, agli effetti delle presenti norme, estende la sua giurisdizione su tutta la laguna, anche sulla parte compresa nelle circoscrizioni provinciali limitrofe.

Per la parte marittima il Magistrato alle acque si varrà anche dell'Ufficio del Genio Civile per le opere marittime di Venezia e potrà, pertanto, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della L % maggio 1097, n. 257, e successive modificazioni, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico amministrativo, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

13. E' vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere materie di qualunque specie anche se galleggianti.

Salvo quanto disposto dall'art. 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare, dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti delle foci.

14. Chiunque intraprenda l'esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, è obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al genio civile,

per l'occorrente vigilanza: al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.

15. Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque oppure date in concessione ai privati in deroga all'art. 13 della presente legge.

16. Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche, ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in modo da poterne fare il riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.

17. Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'art. 15, le somme da corrispondersi all'agente delegato dal genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico. Il relativo importo dovrà venire preventivamente versato su apposito conto speciale presso la Tesoreria dello Stato.

18. Tutte le barche cariche di materiale di rifiuto dovranno circolare nell'interno della laguna munite della apposita bolletta.
Dal tramonto all'alba non potranno circolare se non con apposita autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.

26. I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 900.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

27. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, al personale tecnico del genio civile, Servizio generale, Servizio idrografico e opere marittime, nonché agli ufficiali ed agenti indicati nell'art. 1235 del Codice della navigazione.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 15) D.M. 15 novembre 1971: Sigle degli uffici e numeri di iscrizione che contraddistinguono le imbarcazioni da diporto della navigazione interna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 21 e 141 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 64 e 67 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1952, n. 1023/NO14, con il quale sono state stabilite le caratteristiche del numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente la nuova disciplina della navigazione da diporto nelle acque marittime ed interne;
Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle sigle degli uffici e dei numeri di iscrizione che devono contraddistinguere le imbarcazioni da diporto della navigazione interna;

Decreta:

1. E' approvata l'unità tabella contenente le sigle che contraddistinguono gli uffici di iscrizione delle imbarcazioni da diporto della navigazione interna.

2. Il numero che le imbarcazioni da diporto della navigazione interna sono tenute a portare su ambedue i fianchi poppieri è quello progressivo d'iscrizione.

3. Il numero progressivo d'iscrizione è preceduto dalla lettera "N" e seguito dalla sigla che contraddistingue l'ufficio.

Allegato al decreto n. 680/NO35

Sigle degli uffici di iscrizione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore da diporto della navigazione interna

Sigla	Denominazione degli uffici
N00001 TO	Ufficio provinciale di Torino.
N00001 AL	Ufficio provinciale di Alessandria.
N00001 AO	Ufficio provinciale di Aosta.
N00001 AT	Ufficio provinciale di Asti.
N00001 CN	Ufficio provinciale di Cuneo.
N00001 NO	Ufficio provinciale di Novara.
N00001 VC	Ufficio provinciale di Vercelli.
N00001 MI	Ufficio provinciale di Milano.
N00001 BG	Ufficio provinciale di Bergamo.
N00001 CO	Ufficio provinciale di Como.
N00001 PV	Ufficio provinciale di Pavia.
N00001 SO	Ufficio provinciale di Sondrio.
N00001 VA	Ufficio provinciale di Varese.
N00001 CR	Ufficio provinciale di Cremona.
N00001 MN	Ufficio provinciale di Mantova.
N00001 BS	Ufficio provinciale di Brescia.
N00001 BZ	Ufficio provinciale di Bolzano.
N00001 TN	Ufficio provinciale di Trento.
N00001 VE	Ufficio provinciale di Venezia.
N00001 BL	Ufficio provinciale di Belluno.
N00001 PD	Ufficio provinciale di Padova.
N00001 RO	Ufficio provinciale di Rovigo.
N00001 TV	Ufficio provinciale di Treviso.
N00001 VR	Ufficio provinciale di Verona.
N00001 VI	Ufficio provinciale di Vicenza.
N00001 TS	Ufficio provinciale di Trieste.
N00001 GO	Ufficio provinciale di Gorizia.
N00001 PN	Ufficio provinciale di Pordenone.
N00001 UD	Ufficio provinciale di Udine.
N00001 GE	Ufficio provinciale di Genova.
N00001 IM	Ufficio provinciale di Imperia.
N00001 SP	Ufficio provinciale di La Spezia
N00001 SV	Ufficio provinciale di Savona.
N00001 BO	Ufficio provinciale di Bologna.
N00001 FE	Ufficio provinciale di Ferrara.
N00001 FO	Ufficio provinciale di Forlì.
N00001 MO	Ufficio provinciale di Modena.

N00001 PR	Ufficio provinciale di Parma.
N00001 PC	Ufficio provinciale di Piacenza.
N00001 RA	Ufficio provinciale di Ravenna.
N00001 RE	Ufficio provinciale di Reggio Emilia.
N00001 FI	Ufficio provinciale di Firenze.
N00001 AR	Ufficio provinciale di Arezzo.
N00001 GR	Ufficio provinciale di Grosseto.
N00001 LI	Ufficio provinciale di Livorno.
N00001 LU	Ufficio provinciale di Lucca.
N00001 MS	Ufficio provinciale di Massa Carrara.
N00001 PI	Ufficio provinciale di Pisa.
N00001 PT	Ufficio provinciale di Pistoia.
N00001 SI	Ufficio provinciale di Siena.
N00001 PG	Ufficio provinciale di Perugia.
N00001 TR	Ufficio provinciale di Terni.
N00001 AN	Ufficio provinciale di Ancona.
N00001 AP	Ufficio provinciale di Ascoli Piceno.
N00001 MC	Ufficio provinciale di Macerata.
N00001 PS	Ufficio provinciale di Pesaro e Urbino.
N00001 ROMA	Ufficio provinciale di Roma.
N00001 FR	Ufficio provinciale di Frosinone.
N00001 LT	Ufficio provinciale di Latina.
N00001 RI	Ufficio provinciale di Rieti.
N00001 VT	Ufficio provinciale di Viterbo.
N00001 PE	Ufficio provinciale di Pescara.
N00001 CH	Ufficio provinciale di Chieti.
N0000L AQ	Ufficio provinciale di L'Aquila.
N00001 TE	Ufficio provinciale di Teramo.
N00001 CB	Ufficio provinciale di Campobasso.
N00001 IS	Ufficio provinciale di Isernia.
N00001 NA	Ufficio provinciale di Napoli.
N00001 AV	Ufficio provinciale di Avellino.
N00001 BN	Ufficio provinciale di Benevento.
N00001 CE	Ufficio provinciale di Caserta.
N00001 SA	Ufficio provinciale di Salerno.
N00001 PZ	Ufficio provinciale di Potenza.
N00001 MT	Ufficio provinciale di Matera.
N00001 BA	Ufficio provinciale di Bari.
N00001 BR	Ufficio provinciale di Brindisi.
N00001 FG	Ufficio provinciale di Foggia.
N00001 LE	Ufficio provinciale di Lecce.
N00001 TA	Ufficio provinciale di Taranto.
N00001 CZ	Ufficio provinciale di Catanzaro.
N00001 CS	Ufficio provinciale di Cosenza.
N00001 RC	Ufficio provinciale di Reggio Calabria.
N00001 PA	Ufficio provinciale di Palermo.
N00001 AG	Ufficio provinciale di Agrigento.
N00001 CL	Ufficio provinciale di Caltanissetta.
N00001 ME	Ufficio provinciale di Messina.
N00001 TP	Ufficio provinciale di Trapani.
N0001 EN	Ufficio provinciale di Enna.
N00001 RG	Ufficio provinciale di Ragusa.
N00001 SR	Ufficio provinciale di Siracusa.
N00001 CT	Ufficio provinciale di Catania.
N00001 CA	Ufficio provinciale di Cagliari.
N00001 NU	Ufficio provinciale di Nuoro.
N00001 SS	Ufficio provinciale di Sassari.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 16) D.M. 27 settembre 1973: Sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 308 e 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto l'art. 11 della legge sulla navigazione da diporto dell'11 febbraio 1971, n. 50;
Ritenuto necessario dare pratica attuazione a quanto disposto dalle citate norme di legge circa le sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto;

Decreta:

1. La sigla che deve precedere il numero d'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, per individuare l'ufficio di iscrizione, è quella stabilita per ciascuna circoscrizione marittima dal decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La sigla di cui al precedente articolo, deve essere seguita dal numero progressivo d'iscrizione dell'imbarcazione o nave da diporto nel rispettivo registro.

3. Dopo il numero di iscrizione di cui al precedente articolo, deve essere apposta la lettera "D" nel caso si tratti di imbarcazioni da diporto, ed il gruppo "ND" nel caso si tratti di navi da diporto.

4. Le lettere, tutte con carattere maiuscolo, ed i numeri di cui ai precedenti articoli devono essere apposti sulla imbarcazione o nave da diporto conformemente a quanto stabilito dall'art. 309 del regolamento al codice della navigazione (Navigazione marittima) e avere l'altezza minima di cm. 20 e larghezza e corpo proporzionati.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 17) L. 27 dicembre 1977, n. 1085: Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972: regole 1, 3, 11, 13-26, 30, 32-5.

Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare - 1972

Parte A - Generalità

Regola 1 *Applicazione*

a) Le presenti Regole si applicano a tutte le navi in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima.
b) Nessuna delle presenti Regole deve ostacolare l'applicazione di speciali disposizioni emanate dalle autorità competenti relativamente alla navigazione nelle rade, nei porti, nei fiumi, nei laghi o nelle vie d'acqua interne comunicanti con l'alto mare e accessibili alla navigazione marittima. Tuttavia queste disposizioni speciali devono essere conformi il più possibile alle presenti Regole.
c) Nessuna delle presenti Regole deve ostacolare l'applicazione di disposizioni speciali emanate dal Governo di uno Stato relativamente ad un maggior numero di fanali di posizione, di segnali luminosi o segnali mediante fischio da usarsi a bordo di navi da guerra o di navi naviganti in convoglio, o relativamente ad un maggior numero di fanali di posizione o di segnali luminosi da usarsi a bordo di navi da pesca intente a pescare in flottiglia. Tali fanali di posizione o segnali

luminosi o segnali mediante fischio devono, per quanto possibile, essere tali da non poter essere confusi con nessun altro fanale o segnale autorizzati altrove nelle presenti Regole.

d) Schemi di separazione del traffico possono essere adottati dall'Organizzazione a fini delle presenti Regole.

e) Qualora un Governo interessato ritenga che una nave di costruzione speciale o adibita a operazioni speciali non possa attenersi completamente a quanto disposto dalle presenti Regole circa il numero, la posizione, la portata o i settori di visibilità dei fanali o dei segnali, oppure circa la disposizione e le caratteristiche di impiego degli strumenti di segnalazione sonora, senza che ciò intralci la funzione speciale dell'unità, tale unità deve attenersi ad altre disposizioni, relativamente a quanto sopra, che siano giudicate dal Governo interessato il meno possibile in contrasto con le presenti norme.

Regola 3 *Definizioni generali*

Ai fini delle presenti Regole, salvo disposizioni contrarie risultanti dal contesto:

a) La parola “nave” designa qualsiasi tipo di natante, compresi quelli non dislocanti e gli idrovolanti, usati o in grado di essere usati come mezzo di trasporto sull'acqua.

b) L'espressione “nave a propulsione meccanica” designa qualsiasi nave mossa da macchine.

c) L'espressione “nave a vela” designa qualsiasi nave che navighi a vela, anche se dotata di propulsione meccanica purché questa non sia usata in quel momento.

d) L'espressione “nave intenta alla pesca” designa qualsiasi nave che pesca con reti, lenze, sciabiche od altri sistemi di pesca che ne diminuiscano la manovrabilità, ma non include le navi intente a pescare con lenze trainate od altri sistemi di pesca che non ne riducono la manovrabilità.

e) La parola “idrovolante” designa qualsiasi aereo destinato a manovrare sull'acqua.

f) L'espressione “nave che non può governare” designa una nave che per circostanze eccezionali è impossibilitata a manovrare come richiesto dalle presenti Regole e non è perciò in grado di lasciar libera la rotta ad un'altra nave.

g) L'espressione “nave con manovrabilità limitata” designa qualsiasi nave che per la natura delle operazioni che sta svolgendo in quel momento ha una minor possibilità di manovra di quella richiesta da queste Regole e non è perciò in grado di lasciar libera la rotta ad altra nave. Le seguenti navi devono essere considerate come navi con manovrabilità limitata:

i) una nave intenta a stendere, riparare o ricuperare un segnale di navigazione, un cavo sottomarino od un oleodotto;

ii) una nave intenta a dragare, eseguire rilievi od operazioni subacquee;

iii) una nave impegnata in operazioni di rifornimento o di trasferimento di persone, di provviste o di carico durante la navigazione;

iv) una nave impegnata in operazioni di decollo od appontaggio di aerei;

v) una nave impegnata in operazioni di dragaggio di mine;

vi) una nave impegnata in operazione di rimorchio, tale che la possibilità di manovra sia notevolmente diminuita sia per la nave stessa che per il suo rimorchio.

h) L'espressione “condizionata dalla sua immersione” designa una nave a propulsione meccanica che a causa del suo forte pescaggio, in relazione alla profondità delle acque circostanti, è fortemente limitata nella possibilità di deviare dalla sua rotta.

i) Una nave si dice “in navigazione” quando non è all'ancora, non è ormeggiata alla riva e non è incagliata.

j) Le parole “lunghezza” e “larghezza” della nave designano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima.

k) Due navi si devono intendere in vista l'una dell'altra soltanto quando l'una può essere osservata visualmente dall'altra.

l) L'espressione “visibilità ridotta” designa ogni condizione in cui la visibilità è ridotta da nebbia, bruma, caduta di neve, violenti acquazzoni, tempeste di sabbia o qualsiasi altra causa simile.

Parte B. - Regole di governo e manovra

Sezione II - Condotta delle navi in vista l'una dell'altra

Regola 11 *Applicazione*

Le Regole di questa sezione si applicano alle navi in vista l'una dell'altra.

Regola 13 *Nave che ne raggiunge un'altra*

a) Fermo restando quanto stabilito dalle regole della presente sezione, una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciar libera la rotta alla nave raggiunta.

b) Una nave deve essere considerata come una nave che ne raggiunge un'altra, quando si avvicina all'altra venendo da una direzione di più di 22,5 gradi a poppavia del traverso di quest'ultima, che si trova cioè, relativamente alla nave che sta raggiungendo, in posizione tale che di notte potrebbe scorgere solo il fanale di coronamento, ma nessuno dei fanali laterali di quest'ultima.

c) Quando una nave non può stabilire con certezza se ne sta raggiungendo un'altra, deve ritenere che questa situazione si stia verificando ed agire di conseguenza.

d) Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento tra le due navi potrà far considerare la nave che raggiunge l'altra come una che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti Regole ed esonerarla dall'obbligo di lasciar libera la rotta alla nave raggiunta fino a che non l'abbia oltrepassata e non sia libera da essa.

Regola 14 *Situazione di rotte opposte*

a) Quando due navi a propulsione meccanica si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte, in modo da implicare rischio di abbordaggio, ciascuna di esse deve accostare a dritta in modo da passare sulla sinistra dell'altra.

b) Tale situazione è da ritenersi esistente quando una nave si muove incontro all'altra dritta di prora o quasi e di notte può vedere i fanali di testa d'albero dell'altra in allineamento o quasi e/o entrambi i finali laterali, mentre di giorno vede il corrispondente aspetto dell'altra.

c) Quando una nave non può stabilire con certezza se una tale situazione si sta verificando, deve ritenerla esistente ed agire di conseguenza.

Regola 15 *Situazione di rotte incrociate*

Quando due navi a propulsione meccanica navigano con rotte che s'incrociano in modo da implicare rischio di abbordaggio, la nave che vede l'altra sulla propria dritta, deve lasciare libera la rotta all'altra e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di prora.

Regola 16 *Comportamento della nave che deve lasciar libera la rotta*

Una nave che deve lasciar libera la rotta ad un'altra deve, per quanto possibile, manovrare in modo deciso e tempestivo per ottemperare a tale obbligo e lasciare ben libera la rotta.

Regola 17 *Comportamento della nave che non deve manovrare*

a)i) Quando una delle due navi deve lasciar libera la rotta, l'altra deve mantenere immutata la rotta e la velocità.
ii) quest'ultima nave può tuttavia prendere l'iniziativa di manovrare per evitare l'abbordaggio, non appena risulti evidente che la nave tenuta a lasciar libera la rotta non sta manovrando in maniera opportuna in conformità con le presenti regole.
b) Quando, per qualche motivo, la nave tenuta a mantenere la sua rotta e la sua velocità si viene a trovare a distanza così ravvicinata da rendere la manovra della nave, che deve lasciar libera la rotta, insufficiente per evitare l'abbordaggio, deve manovrare nel modo più opportuno per evitare l'abbordaggio stesso.
c) Una nave a propulsione meccanica, in una situazione di rotte che si incrociano, manovra in conformità con il paragrafo a) ii) di questa regola per evitare l'abbordaggio con un'altra nave a propulsione meccanica, non deve se le circostanze lo permettono, accostare a sinistra se l'altra nave si trova alla sua sinistra.
d) Questa Regola non esonera la nave che deve manovrare dal suo obbligo di lasciar libera la rotta.

Regola 18 *Responsabilità tra navi*

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 9, 10 e 13:
a) Una nave a propulsione meccanica in navigazione deve lasciar libera la rotta:
i) ad una nave che non governa;
ii) ad una nave con manovrabilità limitata;
iii) ad una nave intenta a pescare;
iv) ad una nave a vela.
b) Una nave a vela durante la navigazione deve lasciar libera la rotta:
i) ad una nave che non governa;
ii) ad una nave con manovrabilità limitata;
iii) ad una nave intenta a pescare.
c) Una nave intenta alla pesca, quando è in navigazione, deve, per quanto è possibile, lasciar libera la rotta:
i) ad una nave che non governa;
ii) ad una nave con manovrabilità limitata.
d)i) Tutte le navi, tranne quelle che non governano o con manovrabilità limitata, devono, se le circostanze lo permettono, evitare di impedire il passaggio in sicurezza di una nave condizionata dal suo pescaggio che esibisce i segnali di cui alla Regola 28;
ii) una nave condizionata dal suo pescaggio deve navigare con particolare precauzione tenendo nel dovuto conto la sua speciale condizione.
e) Un idrovolante in flottaggio deve, in generale, mantenersi ben lontano da tutte le navi ed evitare di ostacolare la loro navigazione. Tuttavia, nei casi in cui esiste rischio di abbordaggio, deve attenersi alle Regole della presente parte.

Sezione III - Condotta delle navi con visibilità limitata

Regola 19 *Condotta delle navi con visibilità limitata*

a) Queste Regole si applicano alle navi che non sono in vista l'una dell'altra, quando navigano entro un'area o vicino ad un'area di visibilità limitata.
b) Ogni nave deve procedere ad una velocità di sicurezza relativa alle circostanze del momento ed alle condizioni di visibilità limitata. Una nave a propulsione meccanica deve tenere le macchine pronte per una manovra immediata.
c) Ogni nave deve tenere nella dovuta considerazione le circostanze del momento e le condizioni di visibilità limitate in accordo con le Regole della sezione I di questa parte.
d) Una nave che rileva la presenza di un'altra nave solo per mezzo del radar deve stabilire se si sta creando una situazione di eccessiva vicinanza e/o se vi è rischio di abbordaggio. Se il rischio esiste, la manovra per evitare l'abbordaggio deve essere fatta in tempo utile, tenendo presente che quando una tale manovra consiste in una deviazione di rotta, bisogna evitare, per quanto possibile, le manovre seguenti:
i) una accostata a sinistra, se l'altra nave si trova a proravia del traverso, a meno che questa non sia una nave che viene raggiunta;
ii) un cambiamento di rotta verso una nave al traverso od a poppavia del traverso.
e) A meno che non sia stato stabilito che non esiste alcun rischio di abbordaggio una nave che oda, apparentemente a proravia del suo traverso, il segnale da nebbia di un'altra nave, o che non possa evitare una situazione di eccessiva vicinanza con un'altra nave che si trova a proravia del suo traverso, deve ridurre la sua velocità al minimo indispensabile per mantenere la sua rotta. Se necessario deve fermare le macchine ed in ogni caso navigare con estrema precauzione fino a quando il rischio di abbordaggio sia passato.

Parte C. - Fanali e segnali

Regola 20 *Applicazione*

a) Le Regole di Questa parte devono essere osservate in qualsiasi condizione di tempo.
b) Le Regole riguardanti i fanali devono essere osservate dal tramonto al sorgere del sole. Durante questo periodo non si deve mostrare nessuna altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti dalle presenti Regole o che danneggi la loro visibilità e alteri il loro carattere distintivo o che possa impedire un appropriato servizio di vedetta.
c) I fanali prescritti da queste Regole, se sistemati, devono essere esposti anche dal sorgere del sole al tramonto in caso di visibilità ridotta e possono essere mostrati in tutte le altre circostanze se lo si ritiene necessario.
d) Le Regole riguardanti i segnali devono essere osservate durante il giorno.
e) I fanali ed i segnali descritti in queste Regole devono conformarsi alle disposizioni dell'Allegato I annesso a questo Regolamento.

Regola 21 *Definizioni*

a) L'espressione: «Fanale di testa d'albero» designa un fanale a luce bianca sistemato al di sopra dell'asse longitudinale della nave, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su di un arco orizzontale di 225 gradi e fissato in modo da mostrare la sua luce da proravia fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso di ciascun lato della nave.
b) L'espressione: «Fanali laterali» designa un fanale a luce verde sul lato dritto della nave ed un fanale a luce rossa sul lato sinistro, ciascuno dei quali mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 112,5 gradi e fissato in modo da mostrare la sua luce da proravia fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso del loro rispettivo lato. In una nave di lunghezza inferiore a 20 metri i fanali laterali possono essere combinati in un unico fanale fissato sul piano longitudinale della nave.

c) L'espressione: «Fanale di poppavia» designa un fanale a luce bianca situato il più possibile a poppa, che mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 135 gradi e fissato in modo da mostrare la sua luce da poppa fino a 67,5 gradi su ciascun lato della nave.
d) L'espressione: «Fanale di rimorchio» designa un fanale a luce gialla avente le stesse caratteristiche del fanale di poppa definito nel paragrafo c) di questo articolo.
e) L'espressione «Fanale visibile per tutto l'orizzonte» designa un fanale che mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 360 gradi.
f) L'espressione «Fanale a lampi» indica un fanale che lampeggia ad intervalli regolari ad una frequenza di 120 o più lampeggiamenti al minuto.

Regola 22 *Visibilità dei fanali*

I fanali prescritti da queste Regole devono avere l'intensità specificata nella sezione 8 dell'Allegato I di questo Regolamento tali cioè da essere visibili alle seguenti distanze minime:
a) Per le navi di lunghezza uguale o superiore ai m 50:
- fanale di testa d'albero: 6 miglia
- fanali laterali: 3 miglia
- fanale di poppa: 3 miglia
- fanale di rimorchio: 3 miglia
- fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto l'orizzonte: 3 miglia

b) Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 12 metri ma inferiore a m 50:
- fanale di testa d'albero: 5 miglia (se la lunghezza della nave è inferiore a 20 metri: 3 miglia)
- fanali laterali: 2 miglia
- fanale di poppa: 2 miglia
- fanale di rimorchio: 2 miglia
- fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto l'orizzonte: 2 miglia

c) Per le navi di lunghezza inferiore a 12 metri:
- fanale di testa d'albero: 2 miglia
- fanali laterali: 1 miglio
- fanale di poppa: 2 miglia
- fanale di rimorchio: 2 miglia
- fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto l'orizzonte: 2 miglia.

Regola 23 *Navi a propulsione meccanica in navigazione*

a) Una nave a propulsione meccanica in navigazione deve mostrare:
i) un fanale di testa d'albero a proravia;
ii) un secondo fanale di testa d'albero più in alto ed a poppavia del primo; fanno eccezioni le navi di lunghezza inferiore a 50 metri che non sono obbligati a mostrare questo fanale, ma possono farlo;
iii) due fanali laterali;
iv) un fanale di poppavia.
b) Una nave a cuscino d'aria, quando opera in condizioni di non dislocamento, in addizione ai fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola, deve mostrare un fanale giallo lampeggiante visibile per tutto l'orizzonte.
c) Una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 7 metri e la cui velocità massima non supera i 7 nodi, in luogo dei fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte. Tale nave inoltre dovrà, se possibile, mostrare i fanali laterali.

Regola 24 *Nave che rimorchia o che spinge*

a) Una nave a propulsione meccanica quando rimorchia deve mostrare:
i) invece del fanale prescritto dalla Regola 23 a) i), due fanali di testa d'albero a proravia allineati verticalmente. Quando la lunghezza del rimorchio, misurata dalla poppa della nave che rimorchi fino all'estremità poppiera del rimorchio, supera i 200 metri, i fanali allineati verticalmente devono essere tre;
ii) i fanali laterali;
iii) il fanale di poppa;
iv) il fanale di rimorchio disposto in linea verticale al di sopra del fanale di poppa;
v) quando la lunghezza del rimorchio supera i 200 metri, un segnale biconico nel punto in cui può essere più facilmente visibile.
b) Quando una nave che spinge ed una nave che viene spinta in avanti sono rigidamente connesse in una unità composta, esse devono essere considerate come una unica nave a propulsione meccanica e devono mostrare i fanali prescritti dalla Regola 23.
c) Una nave a propulsione meccanica se spinge in avanti o rimorchia lateralmente, salvo il caso dell'unità composta, deve mostrare:
i) invece del fanale prescritto dalla Regola 23 a) i) due fanali di testa d'albero a proravia allineati verticalmente;
ii) i fanali laterali;
iii) il fanale di poppa.
d) Le navi a propulsione meccanica a cui si riferiscono i paragrafi a) e c) di questo articolo devono osservare anche le disposizioni della Regola 23 a) ii).
e) Una nave od un oggetto rimorchiato deve mostrare:
i) i fanali laterali;
ii) il fanale di poppa;
iii) quando la lunghezza del rimorchio supera i 200 metri, un segnale biconico nel punto in cui può essere visto più facilmente.
f) Dato per scontato che un qualsiasi numero di navi che vengono rimorchiate lateralmente o spinte in gruppo devono mostrare i fanali come se fossero un'unica unità:
i) una nave che viene spinta in avanti e che non fa parte di una unità composta, deve mostrare verso prora i fanali laterali;
ii) una nave che viene rimorchiata lateralmente deve mostrare il fanale di poppa e verso prora i fanali laterali.
g) Quando, per una qualsiasi plausibile ragione, è impossibile per una nave od un oggetto rimorchiato mostrato i fanali prescritti nel paragrafo e) di questa Regola, devono essere prese tutte le possibili misure per illuminare la nave o l'oggetto rimorchiato o almeno per segnalare la presenza della nave o dell'oggetto privo di fanali.

Regola 25 *Navi a vela in navigazione e barche a remi*

a) Una nave a vela in navigazione deve mostrare:
i) i fanali laterali;
ii) il fanale di poppa.
b) In una nave a vela di lunghezza inferiore a 12 metri i fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa dell'albero dove possa essere meglio visto.
c) Una nave a vela in navigazione oltre ai fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola, può mostrare in testa o presso la testa d'albero, dove possono essere meglio visti, due fanali visibili per tutto l'orizzonte, allineati verticalmente, dei quali quello superiore a luce rossa e l'altro a luce verde. Questi fanali però non devono essere mostrati insieme al fanale permesso dal paragrafo b) di questa Regola.

d)i) Una nave a vela di lunghezza inferiore a 7 metri deve, se possibile, mostrare le luci prescritte nel paragrafo a) o b) di questa Regola, ma se ciò non è possibile, deve aver pronta una torcia elettrica od un fanale a luce bianca da mostrare in tempo sufficiente per prevenire l'abbordaggio;

ii) una barca a remi può mostrare i fanali prescritti in questa Regola per le navi a vela, ma se ciò non è possibile, deve aver pronta una torcia elettrica od un fanale a luce bianca da mostrare in tempo sufficiente per prevenire l'abbordaggio.

e) Una nave che procede contemporaneamente a vela ed a motore deve mostrare a prora, in maniera ben visibile, un segnale conico con il vertice basso.

Regola 26 *Navi da pesca*

a) Una nave intenta a pescare, sia in navigazione che all'ancora, deve mostrare solo i fanali ed i segnali prescritti in questa Regola.

b) Una nave intenta alla pesca a strascico, ossia che rastrella il fondo con una rete dragante od altro apparecchio immerso, deve mostrare:

i) due fanali visibili per tutto l'orizzonte, in linea verticale, dei quali quello superiore a luce verde e l'altro a luce bianca, oppure un segnale costituito da due coni sovrapposti con i vertici uniti in linea verticale; una nave di lunghezza inferiore a 20 metri invece di questo segnale può mostrare un cesto;

ii) un fanale di testa d'albero disposto ad una altezza superiore a quello a luce verde visibile per tutto l'orizzonte e a poppavia di questo; una nave di lunghezza inferiore a 50 metri non è obbligata a mostrare quest'ultimo fanale, ma può farlo;

iii) quando la nave è in movimento, cioè ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti da questo paragrafo, deve avere i fanali laterali ed il fanale di poppa.

c) Una nave intenta a pescare, salvo che non stia pescando a strascico, deve mostrare:

i) due fanali visibili per tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale, dei quali quello superiore rosso e l'altro bianco, oppure un segnale costituito da due coni sovrapposti con i vertici riuniti in linea verticale; una nave di lunghezza inferiore a 20 metri invece di questo segnale può mostrare un cesto;

ii) quando una nave da pesca ha un attrezzo esterno che si estende orizzontalmente fuori bordo per oltre 150 metri, un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte oppure un cono con il vertice in alto nella direzione dell'attrezzo;

iii) quando la nave è in movimento, cioè ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti in questo paragrafo, i fanali laterali ed il fanale di poppa.

d) Una nave intenta a pescare nelle immediate vicinanze di altre navi che pescano, può mostrare i fanali addizionali descritti nell'Allegato II di questo Regolamento.

e) Una nave non intenta alla pesca non deve mostrare i fanali ed i segnali prescritti in questo articolo, ma solo quelli prescritti per una nave di uguale lunghezza.

Regola 30 *Navi all'ancora e navi incagliate*

a) Una nave all'ancora deve mostrare dove possono essere meglio visibili:

i) a proravia un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, oppure un pallone;

ii) a poppa o vicino alla poppa ed a un livello inferiore del fanale prescritto nel sottoparagrafo i), un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte.

b) Una nave all'ancora di lunghezza inferiore a 50 metri può mostrare nel punto più visibile un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, invece dei fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola.

c) Una nave all'ancora può usare i fanali di servizio o altri fanali equivalenti per illuminare i punti. Questa disposizione è obbligatoria per navi di lunghezza uguale o superiore a 100 metri.

d) Una nave incagliata deve mostrare i fanali prescritti nei paragrafi a) o b) di questa Regola ed inoltre nel punto dove siano più facilmente visibili:

i) due fanali a luce rossa, disposti in linea verticale, visibili per tutto l'orizzonte;

ii) tre palloni disposti in linea verticale.

e) Una nave di lunghezza inferiore a 7 metri, quando è all'ancora oppure è incagliata, ma non in un canale ristretto o nelle sue vicinanze, né in un passaggio od ancoraggio dove altre navi generalmente navigano, non è tenuta a mostrare i fanali o segnali prescritti nei paragrafi a), b) o d) di questo articolo.

Parte D. - Segnali sonori e luminosi

Regola 32 *Definizioni*

a) La parola “fischio” designa qualsiasi dispositivo di segnalazione sonora capace di produrre i suoni prescritti e conformi alle norme dell'Allegato III di questo Regolamento.

b) L'espressione “suono breve” designa un suono della durata di circa un secondo.

c) L'espressione “suono prolungato” designa un suono della durata da quattro a sei secondi.

Regola 33 *Apparecchiatura per i segnali sonori*

a) Una nave di lunghezza uguale o superiore a 12 metri deve essere provvista di un fischio e di una campana; una nave di lunghezza uguale o superiore a 100 metri deve inoltre essere provvista di un gong di suono e timbro tali da non essere confusi con quelli della campana. Il fischio, la campana ed il gong devono conformarsi alle norme dell'Allegato III di questo Regolamento. La campana o il gong o entrambi possono essere rimpiazzati da un altro dispositivo avente rispettivamente le stesse caratteristiche di suono, purché sia sempre possibile azionare a mano i segnali prescritti.

b) Una nave di lunghezza inferiore a 12 metri non è obbligata ad avere i dispositivi di segnalazione sonora prescritti nel paragrafo a) di questa Regola ma se ne è sprovvista, deve essere fornita di qualche altro mezzo in grado di produrre un efficace segnale sonoro.

Regola 34 *Segnali di manovra e di avvertimento*

a) Quando due navi sono in vista l'una dell'altra, una nave a propulsione meccanica in navigazione, quando manovra in conformità di quanto è autorizzato e prescritto dalle presenti Regole, deve indicare la sua manovra mediante i seguenti segnali sonori emessi con il fischio:

- un suono breve per, significare: “sto andando a dritta”;
- due suoni brevi per significare: “sto accostando a sinistra”;
- tre suoni brevi per significare: “vado indietro con le macchine”.

b) Ogni nave, in aggiunta ai segnali sonori prescritti nel paragrafo a) di questa Regola può usare dei segnali luminosi, ripetuti in modo appropriato, durante tutta la durata della manovra:

i) questi segnali luminosi hanno il seguente significato:

- un lampo per significare: “sto accostando a dritta”;
- due lampi per significare: “sto andando a sinistra”;

- tre lampi per significare: “sto andando indietro con le macchine”;

ii) la durata di ogni lampo deve essere circa di un secondo, l'intervallo tra due lampi deve essere di circa un secondo e l'intervallo tra due successivi segnali non deve essere inferiore a 10 secondi;

iii) il fanale usato per questo segnale, se fissato, dev'essere a luce bianca o visibile per tutto l'orizzonte ad una distanza minima di 5 miglia e deve conformarsi con le disposizioni dell'Allegato I.

c) Quando due navi sono in vista l'una dell'altra in un canale o passo stretti:

i) una nave che intende sorpassare l'altra deve in conformità con la Regola 9 e) i), indicare la sua intenzione con i seguenti segnali a fischio:

- due suoni prolungati seguito da uno breve per significare: “ho intenzione di sorpassarvi dal lato dritto”;

- due suoni prolungati seguiti da due brevi per significare: “ho intenzione di sorpassarvi dal lato sinistro”.

ii) la nave che sta per essere sorpassata, quando manovra in conformità con la Regola 9 e) i), deve indicare il suo benestare con il seguente segnale a fischio:

- un suono prolungato, uno breve, uno prolungato ed uno breve emessi in tale ordine.

d) Quando due navi in vista l'una dell'altra si stanno avvicinando e per qualche motivo una delle due non riesce a capire le intenzioni o le manovre dell'altra, oppure non sa se l'altra sta manovrando in modo adeguato per evitare l'abbordaggio, la nave che ha dei dubbi deve immediatamente indicare tali dubbi emettendo con il fischio una serie rapida di almeno 5 suoni brevi. Un tale segnale può essere accompagnato da un segnale luminoso costituito da almeno cinque lampi brevi e rapidi.

e) Una nave che si avvicina ad un gomito o ad una zona del canale dove non è possibile vedere altre navi che si avvicinano in senso opposto, deve emettere un suono prolungato. Una nave che si trovasse al di là del gomito nel sentire questo segnale è tenuta a rispondere con un suono prolungato.

f) Se su una nave sono fissati dei fischi distanziati fra di loro di oltre 100 metri, un solo fischio dev'essere usato per i segnali di manovra e di avvertimento.

Regola 35 *Segnali sonori in condizioni di visibilità ridotta*

In un'area di visibilità ridotta o nei pressi di essa, sia di giorno che di notte, i segnali prescritti in questa Regola devono essere usati come segue:

a) Una nave a propulsione meccanica che ha abbrivo, deve emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, un suono prolungato.

b) Una nave a propulsione meccanica in navigazione, ma con macchine ferme e senza abbrivo, deve emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, due suoni prolungati in successione con intervallo tra di loro di circa 2 secondi.

c) Una nave che non governa, una nave che ha difficoltà di manovra, una nave vincolata dal suo pescaggio, una nave a vela, una nave intenta alla pesca e una nave impegnata in operazione di rimorchio o di spinta di altra nave, invece dei segnali prescritti nei paragrafi a) e b) di questa Regola, deve emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, tre suoni in successione e precisamente uno prolungato seguito da due brevi.

d) Una nave rimorchiata o, se sono rimorchiate più navi, l'ultima del rimorchio, se ha equipaggio a bordo deve, ad intervalli non superiori a 2 minuti, emettere 4 suoni in successione, precisamente uno prolungato seguito da tre brevi; ove sia possibile, questo segnale deve essere fatto immediatamente dopo quello emesso dalla nave che rimorchia.

e) Una nave che spinge e una nave che viene spinta se sono rigidamente unite in modo da formare una unità composta, devono essere considerate come una nave a propulsione meccanica e devono emettere i segnali prescritti nei paragrafi a) o b) di questa Regola.

f) Una nave all'ancora deve ad intervalli non superiori ad un minuto suonare la campana rapidamente per circa 5 secondi. Su una nave di lunghezza uguale o superiore a 100 metri la campana dev'essere suonata a prora ed immediatamente dopo il suono della campana dev'essere suonato rapidamente il gong per circa 5 secondi nella parte poppiera della nave. Una nave all'ancora può in aggiunta, emettere tre suoni in successione, precisamente uno breve, uno prolungato ed uno breve, per segnalare ad una nave che si avvicina la propria posizione ed il rischio di abbordaggio.

g) Una nave incagliata deve emettere il segnale con la campana e, se richiesto, il segnale con il gong prescritto nel paragrafo f) di questa Regola. Inoltre deve dare tre colpi di campana separati e distinti, immediatamente prima e dopo il rapido suono di essa. La nave incagliata può in aggiunta emettere un appropriato segnale con il fischio.

h) Una nave di lunghezza inferiore a 12 metri non ha l'obbligo di emettere i segnali sopra menzionati, ma, se non lo fa, deve emettere ad intervalli non maggiori di 2 minuti qualche altro segnale sonoro efficace.

i) Una nave pilota, quando è in servizio di pilotaggio, oltre ai segnali prescritti ai paragrafi a), b) o f) di questa Regola può emettere un segnale di riconoscimento consistente in quattro suoni brevi.

Fonte: “Codici e Leggi D’Italia” della De Agostini Giuridica

A 18) D.M. 5 febbraio 1986: Composizione e forza minima delle navi addette alla navigazione sulle vie navigabili interne

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 21, 23 134, quarto comma, e 317 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n, 332;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1971;

Visto l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5;

Visti gli articoli 79, 86, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 1° febbraio 1978, n. 30;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1959, n. 40/N066, con il quale è stata approvata la tabella riguardante la forza minima e la composizione degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sui laghi;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1974 con il quale sono state apportate modifiche alla tabella suddetta;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1979, n. 7355, che ha ulteriormente modificato detta tabella;

Ritenuta la necessità di modificare la citata tabella in relazione alle esigenze dell’esercizio dei servizi pubblici di navigazione sui laghi;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata l'unita tabella riguardante la forza minima e la composizione degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle acquei interne.
La nuova tabella sostituisce quella allegata al decreto 28 luglio 1979, n. 7355.

(vedi tabella allegata)

ANNOTAZIONI

(a) Sulle navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio ovvero a servizi di trasporto persone per conto terzi, il capitano, il capo timoniere, il macchinista, il motorista di motonave, il conduttore di motoscafi, il pilota-motorista, il motorista di motoscafo, il fuochista abilitato e il timoniere devono essere in possesso della qualifica di "autorizzato".
(b) Sui piroscafi con forni alimentati a carbone, l'equipaggio viene aumentato di un fuochista abilitato.
(c) Sulle navi a motore il cui apparato motopropulsore può essere manovrato solo dal locale macchine, l'equipaggio viene aumentato di un marinaio o di un allievo marinaio.
(d) Sulle navi a motore con comandi centralizzati in cabina di pilotaggio, il motorista svolge anche mansioni di coperta.
(e) Sulle navi a motore superiori a 170 t.s.l. adibite a servizi pubblici di linea, e non munite di apparati di governo ad energia meccanica, l'equipaggio viene aumentato di un marinaio o di un allievo marinaio, qualora non sia applicato quanto previsto dalla lettera *(c)*.
(f) Quando il capitano ovvero il capo timoniere ovvero il timoniere sia munito anche del titolo professionale di motorista di motonave, il motorista di motonave può essere sostituito con un marinaio aiuto-motorista. La stessa sostituzione può essere apportata qualora la nave svolga servizio tra scali distanti non più di 10 km da un posto di approdo ove esista una organizzazione aziendale di pronto intervento o sorveglianza degli apparati motori.
(g) Qualora la condotta del motoscafo, invece che dal pilota-motorista venga assunta da un conduttore di motoscafo non munito del titolo professionale di motorista di motoscafo, fa parte dell'equipaggio un motorista di motoscafo in aggiunta o in sostituzione del marinaio, nei casi in cui questo è previsto.
(h) Qualora le navi per trasporto merci superiori a 700 t.s.l. siano dotate di cabina di pilotaggio sistemata ed attrezzata per la condotta e il governo da parte di una unica persona, l'equipaggio può essere ridotto a tre persone con l'abolizione del marinaio.
(i) La forza minima complessiva degli equipaggi dei rimorchiatori e spintori naviganti da soli, è determinata in base a quanto stabilito per le navi a motore per trasporto di merci.

Nota generale:

per "nave a motore con comandi centralizzati" si intende una nave a motore il cui apparato motopropulsore, senza che sia necessaria la presenza continuativa di un uomo nel locale macchine salvo che per l'avviamento e l'arresto a fine servizio, viene condotto, governato e controllato negli elementi di funzionamento essenziali per la sicurezza direttamente dalla cabina di pilotaggio con l'ausilio di telecomandi e di un sistema di controllo e di allarme del funzionamento degli apparati motopropulsori e dei gruppi elettrogeni;

per "cabina di pilotaggio sistemata ed attrezzata per la condotta e il governo da parte di una sola persona" si intende una cabina di pilotaggio che per posizione, dimensioni e costruzione, nonché per disposizione degli apparecchi di governo e dei comandi dell'apparato motopropulsore, consenta l'effettuazione delle manovre in navigazione ed in fase di approdo o di ormeggio da parte di una unica persona in condizioni di adeguata visibilità ed in modo agevole;

nelle "mansioni di coperta" si intendono comprese quelle inerenti alle operazioni di attracco, approdo, ancoraggio, imbarco e sbarco di passeggeri e merci, nonché quelle di biglietteria a bordo.

TABELLA RELATIVA ALLA FORZA MINIMA E ALLA COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

Tipi di navi e loro destinazione	Forza minima complessiva: numero di persone	TITOLI PROFESSIONALI E QUALIFICHE (ai sensi del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 671, artt. 44 e da 49 a 58, D.M. 16 febbraio 1971 e del presente decreto)													
		Capitano *(a) (f)*	Capotimoniere *(a) (f)*	Macchinista *(a)*	Motorista di motonave *(a) (d) (f)*	Capo Barca	Pilotamotorista *(a)*	Conduttore di motoscafo *(a)*	Timoniere *(a) (f)*	Motorista di motoscafo *(a) (d)*	Fuochista abilitato *(a)*	Barcaiolo abilitato	Marinaio aiutotimoniere	Marinaio aiuto - motorista *(f)*	Marinaio o allievo marinaio o apprendista di macchina
Piroscafi per trasporto di persone:															
non superiori a 200 t.s.l.	5 *(b)*		1	1							1 *(b)*		1		1
superiori a 200 t.s.l.	6 *(b)*	1		1					1		*(b)*				2
Piroscafi per trasporto di merci:															
non superiori a 300 t.s.l.															
potenza installata non superiore a 100 CV.	3 *(b)*		1								1 *(b)*		1		
potenza installata superiore a 100 CV.	4 *(b)*		1	1							1 *(b)*		1		
superiori a 300 t.s.l.	5 *(b)*	1		1					1		1 *(b)*				1
Navi a motore (motonavi, motonavi traghetto, aliscafi, motoscafi) per trasporto di persone:															
non superiori a 10 t.s.l.	1 *(c) (g)*						1 *(g)*	*(g)*		*(g)*					*(c) (g)*
superiori a 10 t.s.l. e non superiori a 25 t.s.l.	2 *(c) (g)*						1 *(g)*	*(g)*		*(g)*					1 *(c) (g)*
superiori a 25 t.s.l. e non superiori a 50 t.s.l.	2 *(c)*		1		1									*(f)*	*(c)*
superiori a 50 t.s.l. e non superiori a 300 t.s.l.	3 *(c) (e)*		1		1									*(f)*	1 *(c) (e)*
superiori a 300 t.s.l.	4 *(c) (e)*	1			1				1					*(f)*	1 *(c) (e)*
Navi a motore (motonavi, motonavi traghetto, aliscafi, motoscafi) per trasporto di merci:															
non superiori a 25 t.s.l.	1 *(c) (g)*						1 *(g)*	*(g)*		*(g)*					*(c) (g)*
superiori a 25 t.s.l. e non superiori a 50 t.s.l.	2 *(c)*					1									1 *(c)*
superiori a 50 t.s.l. e non superiori a 200 t.s.l.	2 *(c)*		1		1									*(f)*	*(c)*
superiori a 200 t.s.l. e non superiori a 400 t.s.l.	3 *(c)*		1		1								1	*(f)*	*(c)*
superiori a 400 t.s.l. e non superiori a 700 t.s.l.	3 *(c)*	1			1								1	*(f)*	*(c)*
superiori a 700 t.s.l.	4 *(c) (h)*	1			1				1					*(f)*	1 *(c) (h)*
Rimorchiatori e spintori in servizio di rimorchio o di spinta:															
potenza installata non superiore a 150 CV	2 *(c)*					1						1			*(c)*
potenza installata superiore a 150 CV e non superiore a 500 CV	3 *(c)*		1		1							1		*(f)*	*(c)*
potenza installata superiore a 500 CV e non superiore a 1.000 CV	3 *(c)*	1			1								1	*(f)*	*(c)*
potenza installata superiore a 1.000 CV	4 *(c)*	1			1									*(f)*	1 *(c)*
Navi a vela o a remi anche se con motore di potenza non superiore a 20 CV:															
non superiori a 10 t.s.l. se adibite a trasporto persone o non superiori a 50 t.s.l. se adibite a trasporto merci	1											1			
superiori a 50 t.s.l. adibite a trasporto merci	2		1												1

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 19) D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435: Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare: art. 1, 4, 21-2, 29, 36, 46-8, 60-3, 105-7, 115-6, 118.

LIBRO I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
Disposizioni preliminari

Capitolo I - Applicabilità del regolamento

1. *Denominazioni e definizioni*. - 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione:

1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare;
2) Aliscafo: una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare;
3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acqua;
4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme;
5) Auto-allarme radiotelefonico: un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato dal segnale di allarme radiotelefonico;
6) Autorità Marittima: organi periferici del Ministero e, all'estero, le autorità consolari;
7) Convenzione: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 e relativo protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23 maggio 1980, n. 313 e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data.
   I riferimenti alla convenzione contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla convenzione sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo;
8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare: dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino in acqua;
9) Ente tecnico: l'ente definito dall'Art. 3, lett. f) della legge;
10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radio telefonia (vedi punto 53);
11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
12) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radioelettrico totalmente installato a bordo di una nave anteriormente al 1° luglio 1986, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima della predetta data e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto radioelettrico che non sia una “installazione radioelettrica esistente”;
14) Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso;
15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
16) Linea limite: la linea tracciata almeno 76 millimetri al di sotto della linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata;
17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari.
   Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremità del massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della convenzione 1974 sia all'Art. 173 del presente regolamento, è quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone;
18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia un certificato di idoneità rilasciato secondo le disposizioni del presente regolamento;
19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia rispettivamente con Legge 29 settembre 1980 n. 662 e Legge 4 giugno 1982 n. 438 ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data.
20) Ministero: il Ministero della Marina Mercantile;
21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico;
22) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica è capace di imprimerle una velocità non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele;
23) Nave a vela (veliero): una nave la cui propulsione dipende da vele;
24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro;
25) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;
26) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla cattura dei pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare;
27) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi;

28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad uso privato, da passeggeri o da pesca;
29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla convenzione;
30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile;
31) Nave costruita: l'espressione “nave la cui chiglia è stata impostata o che si trova ad uno stadio di costruzione equivalente” nel testo può essere abbreviata dall'espressione “nave costruita”;
32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, come definita dalla convenzione;
33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad energia nucleare;
34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote;
35) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa;
36) Navigazione internazionale breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia;
37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;
38) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa;
39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;
40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa;
41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa;
42) Navigazione speciale: una navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso;
43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme emanate con decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la Marina Mercantile, relative agli impianti e agli apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili;
44) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;
45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia:
    a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi;
    b) un bambino di età inferiore ad un anno;
46) Permeabilità: la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di uno spazio che può essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale linea;
47) Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha dritto poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
48) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
49) Personale industriale: tutte le persone imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o personale speciale e che siano normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore;
50) Personale speciale: tutte le persone che non siano né passeggeri né membri dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali cui la nave è destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave;
51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da una macchina a vapore acqueo;
52) Ponte di coperta: il ponte continuo più alto della nave;
53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche predisposte dal Registro Italiano Navale in base a quanto previsto dal D.Lgs.C.p.S. del 22.1.1947 n° 340 e dal D.M. 10.6.1947 relativo all'applicazione dell'Art. 3 del citato decreto.
54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vigore;
55) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio;
56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;
57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;
58) Stazione di governo: il posto dal quale viene manovrato un apparecchio di governo;
59) Stazione radiotelegrafica: uno o più trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelegrafiche;
60) Stazione radiotelefonica: uno o più trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelefoniche;
61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di “tipo approvato” ai sensi dell'Art. 11 della legge;
62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;
63) Veliero: vedi nave a vela;

64) Veliero con motore ausiliario: una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non è capace di farle raggiungere una velocità di 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela;
65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto all'amministrazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è considerato come paese autonomo;
66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel corso del quale una nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600 miglia;
67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua.

4. *Navi ad uso privato*. - 1. Le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a titolo amichevole.
2. Il Ministero può esentare le navi adibite ad uso privato, tenuto conto del loro tipo e del relativo impiego, dall'applicazione di prescrizioni giudicate non pratiche o non ragionevoli e disporre o concedere, sentito l'ente tecnico, che siano adottate sistemazioni equivalenti a quelle prescritte.

Capitolo II - Tipi e destinazioni delle navi

11. *Tipi di navi*. - 1. Le navi si distinguono nei seguenti tipi:
a) piroscafo;
b) motonave;
c) nave nucleare;
d) veliero;
e) motoveliero;
f) veliero con motore ausiliario;
g) aliscafo;
h) aeroscafo;
i) imbarcazioni a remi.
2. Il tipo di nave viene indicato nelle matricole o nei registri e nei documenti di bordo di cui all'Art. 169 del codice della navigazione.

12. *Specie di navigazione*. - 1. Le specie di navigazione cui possono essere abilitate le navi sono le seguenti:
a) navigazione internazionale lunga (Nav. I.L.);
b) navigazione internazionale breve (Nav. I.B.);
c) navigazione internazionale costiera (Nav. I.C.);
d) navigazione nazionale (Nav. N.);
e) navigazione nazionale costiera (Nav. N.C.);
f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N.Li.);
g) navigazione nazionale locale (Nav. N.Lo.);
h) navigazione speciale (Nav. S.).
2. Per la navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle relative alle categorie di pesca indicate nell'Art. 408, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, nonché ai tipi di pesca di cui all'Art. 1 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
3. Fermo quanto disposto al libro III titolo VI, le navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a propulsione diversa da quella meccanica, non possono essere abilitate a navigazioni più estese di quella nazionale litoranea; è consentita eccezionale autorizzazione a navigazione nazionale costiera da parte dell'autorità marittima, sentito l'ente tecnico.
4. La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all'Art. 169 del codice della navigazione.

13. *Abilitazione di una nave a determinati servizi*. - 1. Una nave può essere abilitata ad uno o più dei seguenti servizi:
a) trasporto di passeggeri;
b) trasporto di merci;
c) servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola, salvataggio, appoggio flottiglia da pesca, conservazione o trasformazione dei prodotti della pesca, posa cavi, sfruttamento fauna, flora e fondo marino diverso dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro della Marina Mercantile);
d) servizio di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino;
e) pesca;
f) rimorchio.
2. Una nave cisterna può trasportare altre merci oltre ai liquidi cui è particolarmente destinata, sempre che abbia le sistemazioni adatte.
3. Salvo quanto disposto ai successivi commi 5, 6, e 7, l'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, può autorizzare il trasporto di passeggeri in numero non superiore a dodici su nave che non è da passeggeri, purché provvista di congrui mezzi di salvataggio ed adeguate sistemazioni per i passeggeri, rilasciando un attestato rinnovabile annualmente.
4. Le modalità per il trasporto dei passeggeri su navi cisterna adibite al trasporto di idrocarburi o altre sostanze pericolose, quando cariche o non degassificate, sono stabilite dall'autorità marittima.
5. Sulle navi da passeggeri e, limitatamente alla navigazione nazionale, sulle navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei servizi di cui al comma 1 di questo articolo è consentito l'imbarco di personale tecnico, di operai e di conducenti di autoveicoli industriali gommati a condizione che:
a) sulle navi da passeggeri le persone non appartenenti all'equipaggio siano comprese nel numero massimo di passeggeri che le navi stesse sono abilitate a trasportare;
b) sulla navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei servizi di cui al comma 1 di questo articolo le persone non appartenenti all'equipaggio non superino il numero di trentaquattro; tale numero può essere aumentato su autorizzazione del Ministero, sentito l'ente tecnico, nel caso in cui la nave abbia compartimentazione di galleggiabilità, stabilità in allagamento e mezzi di esaurimento adeguati a garantirne la sopravvivenza secondo i regolamenti dell'ente tecnico in caso di allagamento di uno qualsiasi dei suoi compartimenti, abbia protezione attiva e passiva contro gli incendi conforme ai regolamenti dell'ente tecnico e purché tutte le altre sistemazioni conferiscano alla nave un grado di sicurezza adeguato alla salvaguardia della vita umana in mare;
c) non venga superato il numero di persone imbarcabili accertato ai fini della stabilità dall'ente tecnico;
d) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco a norma del presente comma esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;

e) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali è consentito l'imbarco a norma del presente comma esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dei passeggeri o dell'equipaggio;
f) i lavori da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa o menomazione dell'efficienza dei servizi di bordo;
g) il numero dei conducenti non sia superiore a due per ogni autoveicolo imbarcato.

6. Sulle navi destinate a servizi speciali e su quelle destinate a servizi di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino, abilitate a navigazione internazionale è consentito l'imbarco di personale speciale e di personale industriale a condizione che siano soddisfatte le disposizioni emanate dal Ministero, sentito l'ente tecnico, anche sulla base di raccomandazioni poste in essere da organismi internazionali.

7. Il Ministero può autorizzare il trasporto di passeggeri su navi di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate che non sono da passeggeri tenuto conto di particolari esigenze locali, limitatamente alla navigazione nazionale litoranea, di massima nel periodo estivo, in ore diurne ed in buone condizioni di tempo e di mare.

8. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma l'armatore deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave, il quale provvede all'istruttoria sentendo l'ente tecnico ai fini delle condizioni da osservarsi per la sicurezza della vita umana in mare, relativamente al numero massimo di persone trasportabili, alla zona di impiego, alle dotazioni e mezzi collettivi ed individuali di salvataggio, nonché alla protezione contro gli incendi.

21. *Accertamenti per il rilascio e durata del certificato di navigabilità*. - 1. Gli accertamenti prescritti dal secondo comma dell'Art. 5 della legge per il rilascio del certificato di navigabilità devono essere eseguiti dall'ente tecnico, secondo le norme dei propri regolamenti, in occasione della visita iniziale di cui all'Art. 23.

2. Il certificato di navigabilità ha validità quadriennale e possibilità di proroga di un anno, a termini del secondo comma dell'Art. 5 della legge, con obbligo di visite intermedie da effettuarsi annualmente secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico il quale ha la facoltà di differirne l'esecuzione di non oltre tre mesi. Per i galleggianti e per le altre unità aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate le visite intermedie sono biennali.

3. Gli accertamenti di cui ai precedenti commi sono prescritti anche per le navi di cui alla lettera a) dell'Art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, abilitate al trasporto di passeggeri in acque tranquille.

4. Il certificato di navigabilità è rilasciato dalla capitaneria di porto, su modello approvato dal Ministero, e ne deve essere trasmessa copia all'ente tecnico.

22. Visite iniziali. - 1. Le visite iniziali sono intese ad accertare che la nave soddisfa alle prescrizioni della legge e del presente regolamento in relazione al tipo della nave stessa, alla specie di navigazione ed al servizio per il quale è richiesta l'abilitazione.

2. Le visite comprendono un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale di armamento, un'ispezione della carena a secco e un'ispezione interna ed esterna delle caldaie. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero può consentire che l'ispezione della carena sia effettuata a nave galleggiante.

3. Le visite devono essere effettuate in modo da attestare che le sistemazioni, il materiale, i dimensionamenti della struttura, le caldaie e gli altri recipienti a pressione e loro ausiliari, le macchine principali ed ausiliarie, le installazioni elettriche, le installazioni radio, tutte le altre parti dell'armamento, gli apparecchi ricetrasmettitori fissi e portatili per mezzi collettivi di salvataggio, i mezzi di salvataggio, i dispositivi antincendio, i radar, le ecosonde, le girobussole, la scaletta per i piloti, i mezzi di segnalazione, la lavorazione di tutte le parti della nave e del relativo armamento, siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

4. Ai fini della visita iniziale per le navi provenienti da bandiera estera, gli accertamenti possono essere effettuati sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico per le materie in essi trattate.

5. Nella visita iniziale di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento deve anche essere controllato che siano state eseguite le prove idrauliche concernenti:
a) le caldaie principali ed ausiliarie;
b) le relative connessioni e tubolature di vapore;
c) le bombole ed i serbatoi d'aria compressa;
d) le relative connessioni e tubolature d'aria compressa;
e) i depositi e le casse di combustibile liquido per uso dell'apparato motore;
f) le cisterne, le casse, i doppi fondi strutturali dello scafo.

6. Le prove idrauliche possono essere sostituite con altre ritenute idonee secondo i regolamenti dell'ente tecnico.

29. *Accertamenti per le annotazioni di sicurezza*. - 1. Ai fini delle annotazioni di sicurezza delle navi e dei galleggianti di cui alla lettera n) dell'Art. 36 del presente regolamento l'ente tecnico esegue sulla base dei suoi regolamenti gli accertamenti relativi allo scafo, al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica e all'impianto elettrico. L'autorità marittima sente l'ente tecnico in ogni altra circostanza in cui ritenga necessario procedere a particolari accertamenti tecnici.

Capitolo II - Documenti relativi alla sicurezza della navigazione

36. *Certificati*. - 1. I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:
a) “certificato di sicurezza per navi da passeggeri”: per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali;
b) “certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico”: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali;
c) “certificato di sicurezza per le dotazioni di navi da carico”: per le navi da carico di cui al precedente punto b);
d) “certificato di bordo libero”:
per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, la cui chiglia è stata impostata anteriormente al 21 luglio 1968 e per quelle di lunghezza uguale o superiore a 24 metri la cui chiglia è stata impostata il 21 luglio 1968 o successivamente, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto e in genere per le navi che non trasportano merci e passeggeri;

per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali;
per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali.

e) "certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate in navigazioni internazionali;
f) "certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate e inferiori a 1600 tonnellate, in navigazioni internazionali;
g) "certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare": per le navi da passeggeri a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali;
h) "certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare": per le navi da carico a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali;
i) "certificato di esenzione": per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata l'esenzione dell'applicazione di una o più norme della legge o del presente regolamento;
l) "allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri o di idoneità": per le navi da passeggeri di cui all'Art. 45 del presente regolamento;
m) "certificato di idoneità": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali, per i galleggianti di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, nonché per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, comprese quelle destinate a servizi speciali quali pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio;
n) "annotazioni di sicurezza": per le navi ed i galleggianti di cui al secondo comma della lettera f) dell'Art. 4 della legge e cioè:
navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, compresi i traghetti abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di stazza e navigazioni;
navi da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali, compresi i traghetti non abilitati al trasporto di passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio, le navi da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni;
navi ad uso privato di qualsiasi stazza e abilitate a qualsiasi navigazione;
galleggianti di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate.

46. *Oggetto delle annotazioni di sicurezza*. 1. Le annotazioni di sicurezza di cui all'Art. 4 della legge comprovano che la nave è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico ad essa applicabili e vengono apposte sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.

47. *Durata dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ed intervalli tra le visite periodiche*. - 1. I certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare hanno validità non superiore a dodici mesi.
2. I certificati di sicurezza di costruzione per navi da carico hanno validità di quattro anni con possibilità di proroga di un anno da parte dell'ente tecnico e con obbligo di visite annuali intermedie prorogabili di tre mesi.
3. Le annotazioni di sicurezza hanno validità non superiore a due anni.
4. Gli altri certificati indicati nell'Art. 36 del presente regolamento hanno la validità stabilita dall'Art. 6, penultimo ed ultimo comma, della legge con obbligo per le navi da carico di visite intermedie da parte dell'ente tecnico alla scadenza di un anno dalla visita periodica di rinnovo del certificato di sicurezza delle dotazioni o di idoneità, allo scopo di accertare lo stato di manutenzione e di conservazione dei mezzi di salvataggio, dei mezzi di protezione attiva contro gli incendi, delle porte stagne e dei mezzi di esaurimento.
5. Sulle scadenze della visita intermedia di cui al comma precedente è ammessa una tolleranza in più od in meno di tre mesi.
6. L'avvenuta esecuzione della visita intermedia suddetta viene annotata sul certificato di sicurezza o di idoneità dall'autorità marittima. Qualora l'esito della visita riveli deficienze e inconvenienti non tollerabili neppure temporaneamente, l'ente tecnico ne dà comunicazione all'autorità marittima o consolare che, sentito l'ente tecnico stesso, adotta i provvedimenti opportuni.
7. Se una visita ha luogo entro i due mesi che precedono la scadenza del periodo di validità di un certificato di sicurezza radiotelegrafica o di un certificato di sicurezza radiotelefonica rilasciato ad una nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, tale certificato può essere ritirato e può essere rilasciato un nuovo certificato con validità fino a 12 mesi dopo la scadenza del suddetto periodo.

48. *Rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza*. - 1. Il rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ha luogo con le stesse modalità stabilite per il rilascio.

60. *Stabilità della nave allo stato integro*. - 1. Tutte le navi devono avere, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate al servizio cui sono destinate, e tali caratteristiche devono comunque soddisfare ai regolamenti dell'ente tecnico.
2. Tutte le navi che in base all'Art. 13 comma 5 e all'Art. 57 devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere nelle diverse condizioni di esercizio, stabilità allo stato integro tale da resistere alla situazione finale di allagamento nelle ipotesi di falla per esse prescritte dalla convenzione.

61. *Stabilità in allagamento*. - 1. Le navi da passeggeri di cui al precedente Art. 60, comma 2, devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento le relative condizioni di stabilità prescritte dalla convenzione.

62. *Prova di stabilità*. - 1. Ogni nave deve essere sottoposta, sotto la sorveglianza dell'ente tecnico, ad una prova che permetta di determinare gli elementi di stabilità:
a) dopo il suo completamento;
b) dopo il suo completamento di modifiche che ne abbiano variato in modo apprezzabile, a giudizio dell'ente tecnico, gli elementi di stabilità.

63. *Istruzioni sulla stabilità*. - 1. Al comandante della nave devono essere fornite istruzioni necessarie perché egli possa determinare in modo semplice e rapido l'adeguatezza della stabilità della nave nelle varie condizioni di esercizio.
2. Nel caso previsto dal precedente Art. 62, lettera b), devono essere redatte e fornite al comandante nuove istruzioni.
3. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente tecnico, che deve trasmettere copia al Ministero.

105. *Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazioni nazionali litoranea e locale*. - 1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore

del presente regolamento abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Le navi da passeggeri, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per la metà delle persone a bordo e di apparecchi galleggianti per coloro che non trovano posto nelle zattere.

2. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale nonché delle caratteristiche di galleggiabilità della nave, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti.

3. Sulle navi aventi lunghezza superiore a 24 metri, deve essere imbarcato un battello per l'impiego nei casi di emergenza.

4. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale devono essere dotate di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. In sostituzione possono essere ammessi per non più della metà delle persone a bordo, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone.

5. Nel caso di piccole navi abilitate al trasporto di passeggeri per breve durata entro porti o lagune chiuse, la dotazione di apparecchi galleggianti, o di salvagente anulari in sostituzione, può essere ridotta a giudizio dell'autorità marittima locale.

106. *Cinture di salvataggio*. - 1. Le navi da passeggeri devono avere a bordo una cintura di salvataggio, conforme alle norme della convenzione, per ogni persona imbarcata e devono avere inoltre:

a) cinture di salvataggio per bambini in numero uguale ai bambini imbarcati e comunque non inferiore al 10 per cento del numero dei passeggeri;
b) cinture di salvataggio sufficienti per il personale di guardia;
c) cinture di salvataggio da sistemare vicino ai mezzi collettivi di salvataggio ubicati in posizione decentrata.

2. Le cinture di salvataggio devono essere sistemate in posizione facilmente accessibile, che deve essere chiaramente indicata. Qualora, a causa di particolari sistemazioni della nave, tale accessibilità venga a mancare, devono essere adottati provvedimenti alternativi, non escluso un aumento del numero delle cinture di salvataggio.

3. Il piano di sistemazione delle cinture di salvataggio è approvato dall'autorità marittima che procede alla misurazione degli spazi ai fini del computo dei passeggeri trasportabili.

4. Per le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono ammessi, in sostituzione, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone.

107. *Salvagente anulari e relative boette luminose*. - 1. La navi da passeggeri abilitate alla navigazione nazionale devono avere salvagente anulari secondo la seguente tabella:

Lunghezza della nave in metri	Numero dei salvagente anulari
inferiore o uguale a 60	8
da oltre 60 a 120 incluso	12
” ” 120 a 180 ”	18
” ” 180 a 240 ”	24
oltre 240	30

2. Le navi abilitate a navigazione nazionale costiera, litoranea o locale possono avere un minor numero di salvagente anulari, ma non meno di:
6 salvagente per navi di lunghezza superiore a 40 metri;
4 salvagente per navi di lunghezza superiore a 24 metri ma non superiore a 40 metri;
2 salvagente per navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri.

3. Metà dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica; inoltre, almeno due dei salvagente muniti di boetta luminosa (una solo quando i salvagente sono soltanto due) devono essere anche muniti di segnale fumogeno.

4. I salvagente anulari esistenti a bordo a norma dei precedenti Artt. 105 e 106 in sostituzione degli apparecchi galleggianti o delle cinture di salvataggio non sono computabili tra quelli prescritti dal presente articolo.

115. *Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate*. - 1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate devono essere dotate:

a) quando abilitate a navigazione internazionale e nazionale, di zattere di salvataggio sufficienti per tutte le persone a bordo. Quando il numero delle persone che devono trovare posto nelle zattere è superiore a 10 il numero delle zattere stesse non può essere inferiore a 2;
b) quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Il Ministero può consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti;
c) quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Il Ministero può consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti;
d) quando abilitate a navigazione nazionale locale, di salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone a bordo.

116. *Cinture di salvataggio*. - 1. La dotazione delle cinture di salvataggio delle navi da carico deve soddisfare alle disposizioni dell'Art. 106.

2. Per navi che effettuano viaggi a distanza superiore alle 20 miglia dalla costa ogni cintura di salvataggio deve essere dotata di una luce conforme alle norme della convenzione. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, questa prescrizione si applica a partire dal 1° luglio 1991.

118. *Salvagente anulari e relative boette luminose*. - 1. Le navi da carico di stazza lorda superiore o uguale a 500 tonnellate devono avere almeno sei salvagente anulari di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica.

2. Le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate, ma superiore o uguale a 25 tonnellate devono avere almeno quattro salvagente anulari, di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica.

3. Le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate devono avere almeno due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica.

4. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), litoranea o locale, anche se hanno stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, possono avere solo due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica.

5. I salvagente anulari eventualmente imbarcati a termini dei precedenti Artt. 113, comma 5, 114, punto e) e 115, punto d) sono in aggiunta a quelli prescritti dal presente articolo.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 20) D.M. 20 luglio 1994, n. 550: Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, 26 aprile 1986, n. 193 e 5 maggio 1989, n. 171, che disciplinano l'esercizio della nautica da diporto;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1955 contenente norme per l'esercizio del servizio pubblico non di linea per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani effettuato con motoscafi ed imbarcazioni a motore nelle vie d'acqua interne;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1986 concernente l'esercizio dello sci nautico nelle idrovie interne;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 1740, che ha prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1991;
Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1992 che ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1992;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1993, n. 1896, che ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1993;
Considerato che da parte dei competenti organi della Comunità europea non è ancora stata messa a punto una normativa comune per la disciplina del settore;
Ritenuta l'opportunità di non concedere una ulteriore proroga del decreto ministeriale 18 settembre 1986;
Considerata la necessità di uniformare con gli opportuni adattamenti la disciplina dello sci nautico in acque interne a quella vigente sulle acque marittime;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/88 (nota n. 322 del 19 luglio 1994);

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. La pratica dello sci nautico in acque interne è consentita nelle ore diurne e con tempo favorevole nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) i conduttori di natanti ed imbarcazioni muniti di motori entrobordo o fuoribordo devono essere in possesso della prescritta abilitazione;
b) il conduttore del mezzo nautico che effettua il traino deve essere assistito da persona esperta del nuoto incaricata di servire il varo e di sorvegliare lo sciatore nautico;
c) i mezzi utilizzati devono essere muniti di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'organo tecnico competente ai sensi del vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
d) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;
e) nelle zone prospicienti la riva è vietata la pratica dello sci nautico entro la fascia di 300 metri. La partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, entro appositi corridoi di lancio segnalati da parte delle competenti autorità locali;
f) la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri;
g) è fatto divieto a qualsiasi mezzo a motore di percorrere o intersecare in velocità la scia di una imbarcazione, che traina sciatori, a distanza inferiore ai 50 metri;
h) nelle zone antistanti le spiagge, ove non esistono spazi riservati o corridoi di lancio, la partenza ed il rientro delle imbarcazioni addette al traino deve avvenire perpendicolarmente alla terra ferma o con il motore al minimo. Nelle zone antistanti le spiagge in concessione, il concessionario dovrà individuare ed approntare un corridoio di lancio. In ogni caso la velocità non deve essere superiore alle tre miglia orarie nel primo tratto di 200 metri e devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare incidenti nelle zone frequentate;
i) i mezzi nautici utilizzati per il traino di sciatori dovranno essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore, nonché di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ogni sciatore trainato;
l) non è consentito il traino di più di due sciatori contemporaneamente.

2. 1. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

a) per conto proprio;
b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
c) da società sportive, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici.

3. 1. Le società sportive, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendano realizzare corridoi di lancio, trampolini di salto, apparecchiature fisse per lo slalom chiederanno preventivamente concessione da parte della autorità regionale competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Tali impianti non possono essere situati lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio pubblico di linea e non di linea.
3. Gli impianti di cui sopra devono essere opportunamente segnalati anche nelle ore notturne.

4. 1. I motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere condotti da persona munita di patente ed avere a bordo un assistente munito di brevetto di marinaio e bagnino di salvataggio, rilasciato dalla Società di salvamento nazionale.

5. 1. In occasione di allenamenti collegiali organizzati da circoli sportivi riconosciuti dalla Federazione italiana sci nautico e nel corso di manifestazioni promosse da detti circoli o direttamente dalla Federazione o da associazioni sportive affiliate, si applicano le norme di cui all'art. 14 della legge n. 50/1971, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Federazione può stabilire misure particolari di sicurezza preventivamente concertate con le autorità locali, eventualmente in deroga a quelle contenute nel presente decreto, ove ritenute incompatibili con lo svolgimento di particolari attività agonistiche.
3. I mezzi utilizzati devono essere muniti di assicurazione che copre eventuali danni ai partecipanti ed ai terzi.

6. 1. L'esercizio dello sci nautico per conto terzi in acque interne può essere effettuato esclusivamente con imbarcazioni da diporto debitamente autorizzate dalla regione. L'autorizzazione ha carattere soggettivo e viene rilasciata in seguito a domanda nella quale il richiedente deve indicare:
a) le proprie generalità e domicilio;
b) la località nella quale viene effettuato il servizio;
c) gli elementi di individuazione dei mezzi utilizzati e l'indicazione dei rispettivi proprietari;
d) il nominativo dei conduttori e le abilitazioni in loro possesso;
e) gli estremi della polizza assicurativa che deve coprire lo sciatore, le persone a bordo e la responsabilità civile verso terzi.
2. L'autorizzazione deve essere annotata nella licenza di navigazione delle imbarcazioni.

7. 1. Il servizio di traino di sciatori nautici in conto terzi è gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione che può utilizzare personale dipendente.
2. Le tariffe sono approvate dalle autorità locali competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentita la Federazione italiana sci nautico.

8. 1. Il decreto ministeriale 18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 1986, è abrogato.
Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 21) L. 15 gennaio 1992, n. 21: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

1. *Autoservizi pubblici non di linea.* 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

2. *Servizio di taxi*. 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

3. *Servizio di noleggio con conducente.* 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione

4. *Competenze regionali.* 1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. *Competenze comunali.* 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5-bis. *Accesso nel territorio di altri comuni*. 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso

6. *Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.* 1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

7. *Figure giuridiche.* 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

8. *Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.* 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione (6).
4. L'avere esercìto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
.

9. *Trasferibilità delle licenze.* 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

10. *Sostituzione alla guida.* 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

11. *Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.* 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercìto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici (9).

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio» completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane (10).

5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercìto, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

11-bis. *Sanzioni.*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza

12. *Caratteristiche delle autovetture.* 1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali

dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. *Tariffe.* 1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

14. *Disposizioni particolari.* 1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (1).
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

(1) ora sostituito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

15. *Abrogazione di norme.* 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI MERCI PER VIA NAVIGABILE

A 22) D.M. 5 agosto 1993, n. 368: Regolamento per l'attuazione della direttiva n. 87/540/CEE del 9 novembre 1987 sull'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 128-135 e 1280 del codice della navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1932, n. 327;
Visti gli articoli 41-69; 129-137; 162-165 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1949, n. 631;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1991);
Ritenuta la necessità di dare attuazione alla direttiva CEE n. 87/540, concernente l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ed il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato in data 5 ottobre 1992, esperita la procedura prevista dalla sopra citata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 153/ECE del 16 marzo 1993;

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. Ai fini del presente decreto s'intende:
1) per "professione di trasportatore di merci per via navigabile", l'attività di qualsiasi impresa che, mediante un battello impiegato in navigazione interna, effettui un trasporto di merci per conto di terzi, anche se questa attività sia esercitata solo occasionalmente;
2) per "imprese", sia le imprese individuali che quelle societarie, ai sensi dell'art. 58 del trattato C.E.E., nonché le associazioni, consorzi o cooperative di battellieri, anche non dotate di personalità giuridica, aventi lo scopo di acquisire traffico presso i caricatori per ripartirlo tra i loro aderenti ed i loro membri.

2. 1. Le presenti disposizioni non si applicano alle persone fisiche o alle imprese che esercitano l'attività professionale di trasporto di merci per via navigabile mediante battelli la cui portata lorda alla massima immersione non sia superiore a 200 tonn. metriche ed alle persone fisiche o alle imprese che gestiscono traghetti.

3. 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di trasporto merci per via navigabile, colui che è preposto a dirigere l'attività stessa in maniera permanente ed effettiva deve essere in possesso dello specifico attestato di capacità professionale, nonché del requisito dell'onorabilità.
2. Tale obbligo sussiste nei confronti di tutte le imprese di cui al precedente art. 1, anche se esercitano la loro attività esclusivamente per un determinato periodo come imprese subappaltatrici di un'altra impresa di trasporto per via navigabile.
3. Qualora l'impresa che intenda esercitare la professione di trasportatore non possa soddisfare il requisito della capacità professionale, potrà comunque essere autorizzata a svolgere l'attività di trasporto di merci per via navigabile, a condizione che affidi la conduzione dell'impresa, in modo effettivo e permanente, ad un'altra persona la quale soddisfi al requisito della capacità professionale.
4. Il requisito della capacità professionale consiste nella conoscenza delle materie indicate nell'allegato al presente decreto, accertata dalle apposite commissioni d'esame che saranno istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia.
5. Gli uffici provinciali di cui al precedente comma rilasceranno i relativi attestati.
6. La conoscenza nella materia indicata al comma 4, è acquisita o mediante esperienza pratica di almeno un anno presso una impresa di trasporto per via navigabile o mediante frequenza di appositi corsi istituiti presso organismi di formazione professionale riconosciuti dal Ministero dei trasporti.
7. I candidati all'esame che siano in possesso di diplomi di scuola media superiore, o diploma di laurea, sono esentati dal sostenere l'esame nelle materie la cui conoscenza è assicurata dal possesso di detto titolo di studio.
8. Con decreto del Ministro dei trasporti verranno stabilite la composizione delle commissioni di cui al comma 4 nonché gli organismi di formazione professionale di cui al comma 6.

4. 1. Le persone fisiche che possono provare di aver esercitato, in base a titolo idoneo, in uno Stato membro la professione di trasportatore di merci per via navigabile, anteriormente al 1° luglio 1990, ovvero abbiano una esperienza pratica di almeno tre anni, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nella conduzione continuativa di una impresa del settore, sono dispensate dal fornire la prova che esse soddisfano i requisiti secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, per ottenere il relativo attestato.
2. L'attività di trasporto può essere proseguita a titolo provvisorio per un periodo massimo di un anno prorogabile eccezionalmente per sei mesi in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica, a norma delle disposizioni contenute nei libri I e II del codice civile, dagli eredi o dai legali rappresentanti che soddisfino le condizioni enunciate nell'art. 3 o che, se privi del titolo professionale, possano dimostrare di aver maturato nel settore una effettiva esperienza pratica per la durata di almeno un anno.

5. 1. Sono riconosciuti in Italia i diplomi e gli attestati rispettivamente previsti all'art. 3, comma 4, e all'art. 4, rilasciati da un altro Stato membro della CEE.
2. Qualora i documenti da esibire ai fini del riconoscimento siano redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana con attestazione di conformità al testo originale da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana del Paese nel quale i documenti sono stati rilasciati, oppure da un traduttore ufficiale.
3. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia.

6. 1. Il provvedimento di riconoscimento, attribuisce al titolare il diritto di accedere alla professione e di esercitarla nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per i cittadini italiani.

7. 1. Le decisioni che comportano il rigetto di una domanda di accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile devono essere motivate.
2. L'autorizzazione all'esercizio della professione può essere revocata se viene accertato che non sono più soddisfatti i requisiti di cui all'art. 3, in tal caso può essere concesso un termine adeguato per l'assunzione di un sostituto.
3. Competenti all'emanazione dei relativi atti di rigetto e di revoca sono le commissioni di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.
4. Nei confronti degli atti di rigetto di una domanda, nonché di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei trasporti, nei termini di legge.

8. 1. Ai fini del possesso del requisito dell'onorabilità gli interessati non devono aver riportato condanne irrevocabili superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, ovvero condanne a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, o per reati previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero essere sottoposti a misure di prevenzione.

9. 1. I cittadini di altro Stato membro della C.E.E. possono dimostrare il possesso del requisito dell'onorabilità o la mancanza di fallimento mediante presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza, mediante presentazione di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza del trasportatore dal quale risulti che tali requisiti sussistono.
2. Se la prova del possesso di detti requisiti non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo precedente, costituisce prova sufficiente per i cittadini di altri stati membri un attestato rilasciato da una Autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza, dal quale risulti il possesso di tali requisiti.
3. Se il documento richiesto non è rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza può essere prodotta una dichiarazione giurata o sostitutiva resa dall'interessato davanti ad una Autorità giudiziaria o amministrativa competente oppure davanti ad un notaio dello Stato di origine o di provenienza che rilascerà un attestato di autentificazione di tali dichiarazioni. La mancanza di fallimento può essere anche dichiarata davanti ad un organismo professionale qualificato dello stesso Stato.
4. I documenti rilasciati in conformità ai commi 1 e 2 e le dichiarazioni redatte ai sensi del comma 3, al momento della presentazione, devono essere di data non anteriore a tre mesi e redatti nella forma prevista dal comma 2 del precedente art. 5.

10. 1. Gli articoli 5 e 9 si applicano anche ai cittadini degli Stati membri della comunità che a norma del regolamento CEE n. 1612/68 esercitano a titolo di lavoratori subordinati le attività di cui all'art. 1 del presente decreto.

Allegato

ELENCO DELLE MATERIE CHE SONO PREVISTE ALL'ART. 3 COMMA 4 E CHE BISOGNA DAR PROVA DI CONOSCERE

Le conoscenze da prendere in considerazione per accertare la competenza professionale devono vertere almeno sulle materie comprese nel presente elenco. Esse risultano assimilabili da parte di persone che possiedono una formazione corrispondente al livello del diploma di fine studi della scuola dell'obbligo.

A. Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che intendono effettuare unicamente trasporti nazionali:
1. Diritto. - Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e tributario la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e che vertono in particolare:
sui contratti in genere;
sui contratti di trasporto, in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);
sulle società commerciali;
sui libri di commercio;
sulle norme vigenti in materia di lavoro e di previdenza sociale;
sul regime fiscale.
2. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa:
modalità di pagamento e di finanziamento;
calcolo dei prezzi di costo;
regime dei prezzi e delle condizioni di trasporto;
contabilità commerciale;
assicurazioni;
fatture;
ausiliari dei trasporti.
3. Accesso al mercato:
disposizioni relative all'accesso alla professione nel suo esercizio;
regimi di noleggio;
documenti di trasporto.
4. Disposizioni e gestioni tecniche:
caratteristiche tecniche dei battelli;
scelta del battello;
immatricolazione;
tempo accordato per le operazioni di carico e scarico (stallie) e controstallie.
5. Sicurezza:
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione sulle vie navigabili;
prevenzione degli infortuni e provvedimenti da prendere in caso di infortunio o incidenti.

B. Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare trasporti internazionali:
le materie enumerate alla lettera A;
le disposizioni applicabili ai trasporti per via navigabile tra gli Stati membri e tra la Comunità e i Paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, nonché da convenzioni ed accordi internazionali, in particolare in materia di noleggio nonché in materia di prezzi e di condizioni di trasporto;
le pratiche e formalità doganali;
le principali normative sulla circolazione negli Stati membri.
Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

A 23) D.M. 11 marzo 1996 : Applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 1993, n. 368, sull'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti gli articoli 128-135 e 1280 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 41-69; 129-137; 162-165, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1991);
Vista la direttiva CEE n. 87/540 concernente l'accesso alla professione di trasportatore di merci per vie navigabili nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ed il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati, ed altri titoli relativi a tale professione;
Visto il regolamento 5 agosto 1993, n. 368, che recepisce la citata direttiva n. 87/540/CEE;
Ritenuta la necessità di dare attuazione all'art. 3, comma 4 e 6, del citato regolamento n. 368/1993;

Decreta:

1. Le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito della capacità professionale di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto 5 agosto 1993, n. 368, devono essere composte nel modo seguente e nominate con decreto del direttore del Servizio autonomo navigazione interna:
Presidente: direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile o un funzionario di qualifica non inferiore alla ottava da lui delegato.
Membri:

a) funzionario del settore trasporti della regione di qualifica non inferiore alla ottava designato dal presidente protempore dell'intesa interregionale per la navigazione interna;
b) docente di ragioneria nella scuola media superiore designato dal Ministero della pubblica istruzione;
c) rappresentante delle associazioni di categoria.

Segretario: funzionario di qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'ufficio provinciale della M.C.T.C.
In corrispondenza di ciascuno dei membri e del Segretario viene nominato un supplente, di pari qualifica, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza od impedimento del titolare.

2. Gli esami si svolgeranno due volte all'anno presso le sedi degli uffici provinciali della M.C.T.C. di Milano e Venezia nella prima decade dei mesi di aprile e novembre e consistono in un colloquio vertente sulla materia indicata nell'elenco allegato al regolamento 5 agosto 1993,n. 368.
Al candidato che ha superato l'esame verrà rilasciato un attestato come da modello allegato al presente decreto.

3. Gli organismi di formazione professionale di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto 5 agosto 1993, n. 368, per essere riconosciuti dal Ministero dei trasporti, devono possedere i seguenti requisiti:

a) esperienza nel settore di almeno cinque anni;
b) docenti qualificati muniti del diploma di laurea, nelle discipline attinenti le materie oggetto della prova d'esame.

Si prescinde dal requisito di cui alla lettera a) qualora l'organismo interessato allo svolgimento dei corsi sia già stato riconosciuto dalla regione e svolga corsi nel campo del trasporto merci.
Con decreto dirigenziale verranno riconosciuti singolarmente gli organismi richiedenti, in possesso dei requisiti prescritti.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA - TRASFERIMENTO DI ALCUNE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

B 1) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5: Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici: art. 4-6, 14-5.

4. Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili ed idrovie, che si svolge nell'ambito territoriale di una regione.

Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento della gestione governativa dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como in relazione alle esigenze delle regioni interessate, restano ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine alla gestione suddetta.

5. Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna sono trasferite alla Regione a statuto ordinario nel cui territorio si trovi il porto.

6. Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, trasferite alle Regioni a statuto ordinario con i precedenti articoli 4 e 5 riguardano, tra l'altro:
la circolazione nelle acque interne, ivi compreso il controllo sui regolamenti comunali per la disciplina della navigazione nei corsi d'acqua che attraversano centri abitati;
l'esercizio del trasporto per conto proprio e le autorizzazioni per il trasporto per conto terzi;
l'esercizio di pubblici servizi di linea;
la vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;
il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;
la erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
l'uso delle aree, delle opere, degli impianti ed altre pertinenze delle zone portuali;
il movimento delle navi nei porti e lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di persone e di merci.

14. Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

a) le Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi;
b) gli Ispettorati di porto aventi competenza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative trasferite con l'art. 5 del presente decreto.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determinerà il proprio organo od ufficio a cui saranno trasferite le attribuzioni attualmente esercitate dalla Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Torino inerenti al territorio della Regione Valle d'Aosta.

15. Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 14, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione: Esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi centrali e periferici, dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione;
2) nel settore del personale delle aziende concessionarie: Vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonché nominare il presidente del consiglio di disciplina;
3) nel settore della navigazione interna:

a) rilasciare le concessioni per le occupazioni e gli usi di aree o di altri beni nelle zone portuali fluviali e lagunari;
b) determinare, d'intesa con i compartimenti marittimi, le zone di navigazione promiscue;
c) iscrivere, in apposito elenco, le imprese autorizzate a costruire navi idonee alla navigazione interna;
d) tenere i registri per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti, con il rilascio delle relative licenze di navigazione e provvedere all'aggiornamento dei registri stessi in relazione alle successive variazioni di proprietà, costituzione od estinzione di altri diritti reali; tenere i registri delle navi in costruzione e vigilare su tale costruzione;
e) provvedere alla rimozione di materiali sommersi in acque interne che possono arrecare intralci o pericolo alla navigazione.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada e su acque interne, nonché all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale a norma dell'art. 1, lettera b), attualmente esercitate da appositi uffici di ciascuna Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Ciò fino i quando con il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, da emanare ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, non sarà definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

B 2) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382: art. 97, 107.

Capo V - Navigazione e porti lacuali

97. Navigazione e porti lacuali. - Le funzioni amministrative relative alla materia "navigazione e porti lacuali" concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni.

Le predette funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità, nonché enti, istituti ed organismi operanti nel settore. Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.

107. Organi tecnici dello Stato. - Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato.

Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.

Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

B 3) D.Lgs 19 novembre 1997, n. 422: Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59: artt. 7, 11.

7. *Trasferimento agli enti locali.*

... omissis ...

4. Gli enti locali, oltre ai compiti e alle funzioni loro conferite a norma del comma 1, svolgono nei servizi pubblici di trasporto locale le funzioni e i compiti non mantenuti allo Stato, a norma degli articoli 8, 9, 10 e 11, secondo i principi e le competenze rispettivamente previsti dagli articoli 3,9,14 e 29 della legge 8 giugno 1990, n, 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché in conformità ai principi della legge n. 59 e alle disposizioni del presente decreto. Sono, in particolare, conferiti agli enti locali i compiti amministrativi e le funzioni nei settori del trasporto lagunare e lacuale.

11. *Servizi lacuali e lagunari.*

... omissis ...

3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra l'altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nell'ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. L'intesa è conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell'art. 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati.

3-*bis*. Ferme rimanendo le competenze dell'autorità marittima previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione e disciplina del traffico nell'ambito dei canali marittimi, i servizi di trasporto pubblico di persone e cose, effettuate all'interno della laguna veneta sono autorizzati e regolati in conformità alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia di trasporto pubblico locale. Nel caso di navigazione che interessi le zone di acque interne e quelle di acque marittime nell'ambito della laguna veneta, il numero massimo delle unità adibite al servizio di trasporto pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la sicurezza della navigazione lagunare, è stabilito d'intesa tra l'autorità marittima e l'ente locale competente. In caso di disaccordo detto numero viene determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della provincia e dei comuni e delle capitanerie di porto competenti. (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 comma 3, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400.

B 4) D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59: art. 104-5.

104. *Funzioni mantenute allo Stato*. 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

... omissis...

d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;

... omissis...

p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;

... omissis...

s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;

t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;

... omissis...

v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;

z) alla bonifica delle vie di navigazione;

... omissis...

cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare;

105. *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.* 1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

... omissis...

d) alla disciplina della navigazione interna; (1)

... omissis...

(1) L'art. 27 della L. 7 dicembre 1999, n. 472, ha stabilito quanto segue: "Violazioni della disciplina della navigazione interna. Le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione."

LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI ATTINENTI ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

B 5) L.R. Veneto 28.01.1977, n. 4: Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di Porto del Veneto.

1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni trasferite e delegate alla Regione con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, in materia di navigazione interna, si stabilisce quanto segue:
- l'ufficio dell'Ispettorato di Porto di Venezia comprende i territorio della Provincia di Belluno, Treviso, Venezia, con esclusione dei comuni di Cona e Cavarzere e di Padova, con l'esclusione dei comuni di Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S.Urbano, Barbona, Vescovana, Granze, Stanghella, Boara Pisani, Pozzonovo, Tribano, Bagnoli di Sopra, Agna;
- l'Ufficio dell'Ispettorato di Porto di Rovigo comprende i territori della provincia di Rovigo, dei comuni di Cona e Cavarzere appartenenti alla provincia di Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S.Urbano, Barbona, Vescovana, Granze, Stanghella, Boara Pisani, Pozzonovo, Tribano, Bagnoli di Sopra, Agna appartenenti alla provincia di Padova e dei comuni di Belfiore, S.Bonifacio, Arcole, Ronco all'Adige, Veronella, Zimella, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Pressana, Minerbe, Bonavigo, Roverchiara, S.Pietro di Morubio, Angiari, Bevilacqua, Boschi, Cerea, Legnago, Terrazzo, Villabartolomea, Castagnaro, appartenenti alla provincia di Verona.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo precedente è istituito l'Ufficio dell'Ispettorato di Porto di Verona comprendente il territorio della provincia di Verona, con l'esclusione dei comuni di Belfiore, S.Bonifacio, Arcole, Ronco all'Adige, Veronella, Zimella, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Pressana, Minerbe, Bonavigo, Roverchiara, S.Pietro di Morubio, Angiari, Bevilacqua, Boschi, Cerea, Legnago, Terrazzo, Villabartolomea, Castagnaro.

3. Gli Ispettorati di Porto di Padova e Portogruaro sono soppressi. E' istituita in Padova una sezione dell'Ispettorato di Porto di Venezia che funzionerà con frequenza periodica stabilita, secondo le necessità, con deliberazione della Giunta regionale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.
Fonte: "Codici Regionali" della Edizioni Europee Informatica srl

B 6) D.G.R. 24 giugno 2003, n. 1880: Competenze degli Ispettorati di Porto. Procedure amministrative.

LA GIUNTA REGIONALE
delibera

a) di approvare le competenze spettanti a norma di legge ai Capi degli Ispettorati di Porto di Rovigo, Venezia e Verona, uffici dipendenti dal Servizio Ispettorati di Porto della Direzione regionale Mobilità, in materia di navigazione lacuale, fluviale e lagunare e sui canali navigabili e idrovie e in materia di porti lacuali e approdi e porti della navigazione interna, da esercitare nella propria circoscrizione, ovvero:
   - vigilanza sugli uffici del lavoro portuale (art. 109 c.n. e artt.21 e 23 r.n.i.);
   - tenuta dei registri per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti e relativi aggiornamenti (art.146 c.n. e art.67 r.n.i.);
   - rilascio e rinnovi delle licenze di navigazione, certificati di navigabilità e idoneità (artt.153,154 e 164 c.n. e art. 68 r.n.i.);
   - rilascio degli estratti cronologici relativi alle variazioni della proprietà e/o alle costituzioni di altri diritti reali di garanzia (art.146 c.n.);
   - tenuta dei registri delle navi di nuova costruzione (art.234 c.n. e art.146 r.n.i.);
   - tenuta dei registri delle imprese abilitate a costruire navi e galleggianti (art. 232 del c.n.);
   - compiti di polizia portuale circa la partenza e l'arrivo delle navi e tenuta del relativo registro (art. 184 c.n e artt.84 e 85 r.n.i.);
   - partecipazione alla visita ed alle ispezioni per il controllo delle condizioni e delle dotazioni delle navi adibite ai servizi pubblici lagunari (art. 522 r.n.m.);
   - partecipazione alle inchieste per i sinistri e per le avarie alle navi dei servizi pubblici lagunari (art.523 r.n.m.);
   - sorveglianza sulla regolarità del servizio effettuato dai natanti adibiti a servizi pubblici di linea e non di linea (art.40 L.R. 63/93);
   - controllo di licenze di navigazione, dei libretti, del personale navigante e di qualsiasi altro documento delle navi della navigazione interna (art.86 r.n.i.);
   - tenuta dei registri delle denuncie dei comandanti delle navi iscritte (art.86 r.n.i.);
   - convalida annuale delle licenze di navigazione dei natanti iscritti, entro il primo trimestre di ogni anno (art.69 r.n.i.);
   - procedimento di concessione per l'esercizio di operazioni portuali per conto di terzi (art. 111 c.n. e art. 36 r.n.i.);
   - tenuta di schedari delle idrovie ricadenti nella circoscrizione di pertinenza e relativa statistica di traffico;
   - adozione di provvedimenti conseguenti le ispezioni e visite straordinarie (art.165 c.n.);
   - rilascio dell'autorizzazione alla demolizione dei natanti (artt.160, 161 del c.n.);
   - tenuta dei registri degli atti di concessione;
   - istruttoria, se richiesta, per gli impianti RTF di competenza del Ministero per le comunicazioni;
   - istruttoria per l'individuazione o modificazione delle destinazioni delle aree all'interno delle zone portuali che possono formare oggetto di concessione;
   - istruttoria per la ripartizione degli spazi acquei, per lo stazionamento dei natanti, di cui al punto 1) dell'art. 15 del r.n.i.;
   - istruttoria per il rilascio di tutte le concessioni di aree e opere demaniali o spazi acquei ecc. finalizzate all'esercizio della navigazione;
   - istruttoria per l'emanazione di ordinanze, provvedimenti e autorizzazioni;
   - l'assistenza alle Imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, la fornitura degli stampati necessari e l'accertamento del corretto funzionamento degli sportelli.
b) al dirigente del Servizio Ispettorati di Porto spettano, oltre ad ogni altra competenza propria del dirigente del servizio e all'esercizio dei poteri sostitutivi relativi alle funzioni dei Capi degli Ispettorati:
   - emanazione di ordinanze, per quanto di competenza, relative alla polizia e alla sicurezza, ai sensi dell'art

15 del r.n.i., e del lavoro ai sensi dell'art.20 del r.n.i.;
- individuazione o modificazione delle destinazioni delle aree all'interno delle zone portuali che possono formare oggetto di concessione;
- ripartizione degli spazi acquei, per lo stazionamento dei natanti, di cui al punto 1) dell'art. 15 del r.n.i.;
- rilascio di tutte le concessioni di aree e opere demaniali o spazi acquei ecc. finalizzate all'esercizio della navigazione;
- autorizzazione, limitatamente alle esigenze della navigazione, all'effettuazione di gare nautiche o motonautiche, di manifestazioni remiere e di qualsiasi altro genere, fatti salvi i provvedimenti di altri Enti o organi competenti (art.91 r.n.i);
- autorizzazione alla soppressione di determinati servizi di trasporto pubblico in particolari occasioni;
- rimozione di materiali, navi e aeromobili sommersi (artt. 18 e 19 del r.n.i.) e di quelli abusivamente ormeggiati ai sensi dell'art.13 della L.R. 7/1999;

c) di approvare la procedura amministrativa nei termini precisati nell'allegato sub. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene altresì gli adempimenti per le "imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

d) di semplificare e razionalizzare i procedimenti relativi alle immatricolazioni attivando la numerazione unica regionale con sigla RV seguita dal numero progressivo di immatricolazione di cinque cifre, sostituendo in questo modo le sigle vigenti nelle circoscrizioni di ciascun Ispettorato di Porto.
La targa deve essere riportata sulle unità di navigazione tramite specifico supporto non asportabile fornito dalla Regione, oppure potrà essere dipinta direttamente sull'unità di navigazione con caratteri minimo di 15 cm di altezza, 8 cm di larghezza, 2 cm di corpo di colore nero e 1 cm di stacco tra caratteri, su rettangolo a fondo bianco di dimensioni minime di 20 cm di altezza e 67 cm di lunghezza secondo il seguente modello: |RV 00000|

e) di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Mobilità dell'attuazione di ogni adempimento conseguente il presente provvedimento.

B 7) L.R. 30 dicembre 1993, n. 63: Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia.

Titolo I
Disposizioni generali

1. *Finalità.* 1. La Regione in armonia con la legge 15 gennaio 1992, n. 21, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea pubblico e privato, di persone e cose nelle acque di navigazione interna (1).

1 bis**.** Per la laguna di Venezia, nell'ipotesi di navigazione promiscua di cui agli articoli 24 del codice della navigazione e 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con DPR 28.6.1949, n. 361, i soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonellate, devono comunque essere provvisti della licenza o della autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5. (2)

1 ter. I soggetti che svolgono l'attività di noleggio con conducente con imbarcazioni di stazza lorda superiore alle 10 tonellate, privi dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 5, nei canali lagunari di navigazione interna:

a) non possono imbarcare passeggeri o iniziare viaggi;
b) nell'ipotesi di navigazione promiscua di cui agli articoli 24 del codice della navigazione e 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con DPR 28.6.1949, n.361 e con l'osservanza delle vigenti norme di polizia del traffico, possono:
   1) sbarcare i passeggeri imbarcati in canali e bacini di navigazione marittima;
   2) reimbarcare i passeggeri precedentemente imbarcati in canali e bacini di navigazione marittima da cui il viaggio ha avuto origine. (2)

2. La presente legge disciplina altresì il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia.

(1) l'art. 1 della della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 reca la seguente interpretazione autentica:" Per la laguna di Venezia, come delimitata dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica limitatamente alle acque di navigazione interna, con esclusione delle acque portuali e marittime individuate dalle competenti autorità."
(2) commi aggiunti dall'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3. L'art. 1 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 24 detta disposizioni transitorie di deroga al presente comma e recita: "In deroga a quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 , sino all'espletamento di tutte le procedure relative alle nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale, 30 dicembre 1993, n. 63, e comunque non oltre il 31 ottobre 1999, ai soggetti che svolgono servizi di trasporto pubblico non di linea con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate privi della licenza o dell'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , si applicano le disposizioni di cui al comma 1 ter dell'articolo 1 medesimo."

2. *Deleghe*. 1. L'esercizio delle funzioni amministrative nella materia di cui all'articolo 1 è delegato ai comuni e alle province con le modalità di cui alla presente legge.

Titolo II
Trasporto in servizio pubblico non di linea

3. *Definizione del trasporto pubblico non di linea.* 1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via d'acqua:

a) il servizio di taxi effettuato con natante a motore;
b) il servizio di gondola nella città di Venezia, assimilato al servizio di taxi;
c) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore;
d) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi;
e) il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;
f) il servizio di noleggio senza conducente effettuato con

natanti di qualsiasi tipo.

4. *Servizio di taxi acqueo*. 1. Il servizio di taxi acqueo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:
a) si rivolge a una utenza indifferenziata;
b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico, presso appositi pontili d'attracco; (1)
c) il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.
3. I natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 12.
4. Il servizio di taxi acqueo è riservato a natanti a motore che abbiano una portata non superiore alle venti persone.
5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune.
6. Il titolare deve esercitare personalmente il servizio.
7. La licenza decade al compimento del sessantesimo anno di età del titolare ed è rinnovabile fino al compimento del sessantasettesimo anno di età, previo accertamento annuale della idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dalla autorità sanitaria competente per territorio (1) .

(1) Vedi errata corrige in B.U.R. 14 gennaio 1994, n. 4.

5. *Servizio di noleggio con conducente con natante a motore*. 1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili d'attracco in concessione al vettore, diversi da quelli adibiti al servizio di taxi acqueo e situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione (1).
3. Il servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
4. Il noleggio con conducente quando viene effettuato con natanti a motore di portata superiore alle venti persone viene qualificato servizio gran turismo.
5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
6. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente viene svolto con natanti di stazza lorda fino a cinque tonnellate e, il servizio di gran turismo di cui al comma 4 può essere effettuato solo con imbarcazioni di stazza lorda superiori alle dieci tonnellate (2).
7. I titolari di autorizzazioni per i servizi di trasporto pubblico con natanti di portata superiore alle venti persone (gran turismo) rilasciate dal Comune di Venezia in base alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, possono continuare ad esercitare il servizio anche se le imbarcazioni non hanno la stazza prescritta. In caso di sostituzione dell'imbarcazione la stazza dovrà essere adeguata al limite delle dieci tonnellate (2).

(1) Vedi errata corrige in B.U.R. 14 gennaio 1994, n. 4.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 11.

6. *Servizio di noleggio con conducente con natante a remi*. 1. Il servizio di noleggio con conducente esercitato per mezzo di natante a remi si rivolge ad una utenza indifferenziata o specifica che avanza la richiesta di trasporto presso gli appositi pontili di attracco ove stazionano detti natanti o presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.
2. Esso non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
3. I1 servizio può essere esercitato esclusivamente all'interno dell'area comunale e solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

7. *Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi*. 1. I1 servizio pubblico di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquaplani è rivolto all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione.
2. I1 servizio può essere effettuato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
3. I1 rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla fissazione dello spazio necessario allo stazionamento dei natanti e al rispetto di specifiche condizioni di esercizio fissate dalle autorità competenti.
4. Le persone da adibire alla condotta dei natanti debbono essere in possesso delle prescritte abilitazioni per la guida dei natanti stessi.
5. I natanti autorizzati ad esercitare il servizio da noleggio con conducente possono anche esercitare il servizio di rimorchio dello sci acquatico purché ne siano autorizzati a norma della presente legge. E' fatto divieto ai predetti natanti di trasportare altre persone durante l'operazione di rimorchio dello sci acquatico.
6. I natanti a motore adibiti al rimorchio dello sci acquatico debbono essere muniti di apposito sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dalla competente autorità.
7. E' vietato eseguire il rimorchio contemporaneo di oltre due sciatori acquatici.
8. Quando a causa di forza maggiore o di altro giustificato motivo venga a cessare il servizio di rimorchio, l'utente del servizio può prendere posto sul natante esclusivamente per essere ricondotto al posto di partenza.
9. Sul natante può prendere posto un accompagnatore oltre il conduttore. La presenza sul natante di un accompagnatore esperto nel nuoto è obbligatoria se lo sciatore acquatico è minore di anni diciotto.

8. *Servizio di noleggio senza conducente*. 1. I1 servizio di noleggio senza conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
2. E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite delle idoneità eventualmente prescritte per la condotta dei mezzi stessi.

9. *Idoneità natanti*. 1. I natanti a motore adibiti ai servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3 devono essere muniti delle idoneità alla navigazione previste dalla legge ed iscritti nei registri delle autorità competenti.
2. I natanti a motore destinati al trasporto di persone che circolano abitualmente nella laguna di Venezia devono essere iscritti nei registri tenuti dall'autorità marittima.
3. L'autorità competente al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni prevede per i natanti a motore prescrizioni particolari relative alla potenza dei mezzi di propulsione installati, alla conformazione degli scafi e ad ogni altro accorgimento tecnico finalizzato alla riduzione dei livelli d'inquinamento prodotto dal moto ondoso.

10. *Delega alle province*. 1. Sono delegate alle province il cui territorio è interessato dai servizi di navigazione interna le seguenti funzioni:

a) l'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, ai fini dell'omogeneità e dell'uniformità degli stessi e di una maggiore razionalità ed efficienza entro l'ambito provinciale;
b) la nomina della commissione tecnica provinciale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità dei conducenti dei natanti di cui all'articolo 14;
c) la nomina della commissione consultiva provinciale di cui all'articolo 15;
d) l'adozione di norme regolamentari che comprendano la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio da accertare ai fini dell'iscrizione al ruolo, nonché la determinazione dei criteri e della modalità per l'ammissione all'esame di idoneità e per l'espletamento dello stesso;
e) l'approvazione della graduatoria risultante dall'esame di cui alla lettera d) con obbligo di comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura presso la quale è istituito il relativo ruolo dei conducenti;
f) la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali di revoca, sospensione e diniego delle licenze o delle autorizzazioni.

11. *Competenze comunali*. 1. I comuni il cui territorio è interessato ai servizi di navigazione interna esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) l'emanazione dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea secondo i criteri e le modalità stabilite nell'articolo 12;
b) il rilascio della licenza del servizio pubblico di taxi;
c) il rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con natante a motore o a remi, di rimorchio di persone munite di sci acquatici, di noleggio senza conducente;
d) l'autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità delle licenze e autorizzazioni;
e) l'autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di licenza o di autorizzazione
f) l'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni sopra indicate;
g) la costituzione e nomina della commissione consultiva comunale di cui all'articolo 16;
h) la determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e di noleggio con conducente sulla base delle disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché delle tariffe dei rimanenti servizi elencati nell'articolo 3.

12. *Regolamenti comunali di attuazione*. 1. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consultiva comunale e approvati dall'amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 10.

2. I regolamenti, devono stabilire:

a) il numero ed il tipo dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri riguardanti le caratteristiche dei natanti in relazione al servizio svolto, quali: anzianità massima del mezzo, dimensioni e caratteristiche della scritta che individua il servizio, interni dei natanti, posizione del tassametro, potenza dei motori installati, conformazione degli scafi e stazza;
d) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi nel rispetto dei principi fissati all'articolo 13, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per ogni altro servizio pubblico non di linea.

3. I regolamenti devono, tra l'altro, prevedere:

a) i criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico ai fini delle assegnazioni delle licenze e delle autorizzazioni, nonché la composizione delle relative commissioni di concorso;
b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il servizio, le modalità per il rinnovo;
c) le modalità per le assegnazioni dei soci privi di licenza e autorizzazione e dei collaboratori alle cooperative dei titolari;
d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze;
e) gli obblighi dei conduttori nell'esercizio del servizio pubblico;
f) le modalità di turnazione al fine di garantire il servizio;
g) i criteri per l'individuazione degli spazi acquei idonei allo stazionamento dei mezzi da adibire al servizio pubblico;
h) le eventuali prescrizioni connesse con l'esercizio dei servizi;
i) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni del trasporto o del rimorchio e della possibilità di reclami a protezione dell'utenza;
l) la procedura per la definizione dei reclami;
m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse;
n) la determinazione dei periodi minimi e massimi di assenza dal servizio dei titolari-conducenti.

4. I criteri per la fissazione del numero delle licenze e autorizzazioni e delle tariffe devono essere tali da garantire:

a) la regolarità e la presenza dei servizi in relazione alla domanda dell'utenza;
b) un rapporto di natanti compatibile con la disponibilità di approdi per le operazioni di acquisizione dei servizi di rimessaggio, tenuto conto di quelli necessari ai servizi di trasporto e distribuzione delle merci;
c) un remunerazione per l'attività lavorativa degli addetti.

5. Il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate ed il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo dovrà comunque sempre tener conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di Venezia e l'intero ambito lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore.

13. *Ruolo di conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea*. (1) 1. Le province interessate ai servizi di navigazione interna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono presso le rispettive camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il ruolo dei conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea e ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale.

2. Qualora le province non istituiscano il ruolo nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.

3. Per i conducenti di natanti a motore è requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso dei titoli professionali per la condotta degli stessi e il superamento dell'esame di cui al comma 5.

4. Per l'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducen-

te effettuati nella laguna di Venezia con natanti a motore di portata inferiore alle 20 persone è necessario il possesso dei titoli professionali marittimi congiunti di motorista abilitato e di conduttore al traffico locale.

5. L'iscrizione nel ruolo, distinto per ogni tipo di servizio, avviene previo superamento di un esame sostenuto avanti alla competente commissione tecnica provinciale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza delle norme relative al codice della navigazione, al regolamento per la navigazione interna ai regolamenti locali in materia, nonché alle conoscenze geografiche e di toponomastica. Il superamento dell'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di taxi costituisce titolo per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di noleggio e viceversa.

6. L'iscrizione nell'apposito ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per ogni altro servizio pubblico non di linea.

7. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

8. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza o autorizzazione sono iscritti di diritto nel ruolo dalle rispettive camere di commercio.

(1) Il comma 2 delll'art. 49 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 reca la seguente interpretazione autentica: "Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 e degli articoli 18 e 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n.63, come modificati dalla legge regionale 7 maggio 1996, n.13, il requisito dell'iscrizione al ruolo per le imprese societarie deve intendersi soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa."."

14. *Commissione tecnica provinciale.* 1. E' istituita, presso ciascuna provincia destinataria della delega in quanto interessata ai servizi di navigazione interna, una commissione per l'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio della professione di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

2. La commissione nominata dalla provincia è composta:

a) da un dirigente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che la presiede;
b) dal dirigente del dipartimento viabilità e trasporti della regione o da un suo delegato;
c) dal dirigente dell'ispettorato di porto della navigazione interna, competente per territorio o da un suo delegato;
d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale motorizzazione civile trasporti in concessione, competente per territorio;
e) da un rappresentante designato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria;
g) da un rappresentante designato dalle associazioni di artigiani di categoria;
h) da un rappresentante designato dalle organizzazioni centrali delle cooperative.

3. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia.

4. La commissione istituita presso la provincia di Venezia deve essere integrata da un rappresentante della autorità marittima.

5. La commissione provvede a:

a) valutare la regolarità delle domande, ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio del servizio;
b) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d);
c) determinare l'esito finale dell'esame e redarre la relativa graduatoria.

6. Avverso gli atti della commissione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che il Presidente della Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 1 la provincia è autorizzata ad avvalersi, per le funzioni di cui al comma 5, della Commissione istituita da altra provincia previa stipula di apposita convenzione (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 14 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41.

15. *Commissione consultiva provinciale*. 1. E' istituita, presso ciascuna provincia interessata ai servizi di navigazione interna, una commissione consultiva competente ad esprimere pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e d).

2. La commissione nominata dalla provincia è composta:

a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede;
b) da un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;
c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria;
d) da un rappresentante designato dalle associazioni di artigiani di categoria;
e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni centrali delle cooperative;
f) da un rappresentante dell'azienda di promozione turistica;
g) da un rappresentante delle associazioni degli utenti.

3. La commissione può avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti dei trasporti e del traffico.

4. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia.

5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, determinato ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991. n. 12.

16. *Commissione consultiva comunale*. 1. E' istituita, presso ciascun comune interessato ai servizi di navigazione interna, una commissione consultiva che esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), f) ed h).

2. La commissione deve essere composta, oltre che dai soggetti indicati dall'articolo 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, anche da un rappresentante della provincia competente per territorio.

17. *Figure giuridiche*. 1. I titolari di licenza o di autorizzazione relativa all'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, comma 2, per il libero esercizio della pro-

pria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

18. *Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni*. (1) 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, comma 2, sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per soli titoli, a coloro che, iscritti nel ruolo di cui all'articolo 13 e in possesso dei requisiti di legge, abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, ai sensi del codice della navigazione e che possono gestire in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), il requisito dell'iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa (2).

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, esercitati con un unico natante (3).

4. I soggetti titolari di autorizzazioni in atto, rilasciate ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, per il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore a venti persone, esercitano il servizio di taxi acqueo di cui all'articolo 4 e il servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 5, con il medesimo natante.

5. L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di un pontile di attracco, presso il quale i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. Il servizio è prestato dal suddetto pontile.

(1) Il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 reca la seguente interpretazione autentica: "Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 e degli articoli 18 e 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n.63, come modificati dalla legge regionale 7 maggio 1996, n.13, il requisito dell'iscrizione al ruolo per le imprese societarie deve intendersi soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa."."
(2) Comma modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 5 maggio 1998 n. 20. In precedenza sostituito da art. 1 legge regionale 7 maggio 1996, n. 13
(3) Comma così sostituito da comma 2 art. 2 legge regionale 5 maggio 1998 n. 20. In precedenza comma modificato da art. 2 legge regionale 20 marzo 1995, n. 11.

19. *Sostituzione alla guida*. 1. I titolari di licenza o di autorizzazione conducenti di natanti possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 13 e in possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui (1);
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 13 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per il termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza o di autorizzazione conducenti di natanti possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 13, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge (1).

(1) Vedi errata corrige in B.U.R. 14 gennaio 1994, n. 4.

20. *Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni*. 1. Le licenze e le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, comma 2, sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel corrispondente ruolo di cui all'articolo 13 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 13 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 4, licenza ed autorizzazione sono inscindibili e non possono essere trasferite separatamente.

21. *Portatori di handicap*. 1. I comuni, in conformità a quanto previsto nell'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di natanti già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (1).

2. La Giunta regionale stabilisce incentivi a sostegno di iniziative volte a migliorare le condizioni dei servizi di trasporto per i soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

(1) ora sostituito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Titolo III
Servizio pubblico di gondola nella città di Venezia

22. *Delega al comune di Venezia*. 1. Il Comune di Venezia è delegato all'esercizio delle funzioni amministrative per il servizio pubblico di gondola.

23. *Servizio pubblico di gondola*. 1. Il servizio pubblico di gondola rientra nei servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed è assimilato al servizio di taxi.

2. La licenza per l'esercizio dell'attività di gondoliere è rilasciata dal Comune di Venezia, in osservanza delle norme stabilite dal presente titolo ai soggetti iscritti al corrispondente ruolo di cui all'articolo 13.

3. Le licenze sono rilasciate nel rispetto di apposita graduatoria, redatta secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale; alla graduatoria sono ammessi, su domanda, coloro che sono iscritti al ruolo e che abbiano esercitato attività di gondoliere in qualità di sostituti per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

4. La licenza è personale e obbliga il titolare ad esercitare il servizio personalmente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19.

5. Il titolare decade dalla licenza al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e può rinnovarla fino al compimento del settantesimo anno previo accertamento annuale dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio effettuato dall'autorità sanitaria competente per territorio.

6. Nel caso di accertata inidoneità al servizio il titolare può, entro un anno, trasferire la licenza, trascorso il quale decade dalla medesima.

24. *Revoca della licenza*. 1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 41, la licenza di gondoliere è revocata se l'esercente:
a) non esercita personalmente il servizio;
b) esercita il servizio con natanti dei quali non sia proprietario o non abbia la disponibilità in leasing;
c) perde i requisiti stabiliti dal regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di gondoliere.

2. La licenza di gondoliere è altresì revocata alla scadenza del termine di cui all'articolo 47, comma 1.

25. *Idoneità e abilitazione alla condotta delle gondole*. 1. L'iscrizione nei registri dell'autorità competente non è richiesta per i natanti adibiti al servizio pubblico di gondola. Tali natanti devono essere sottoposti all'esame di un apposito organismo individuato dal comune nel relativo regolamento, ai fini della riconoscibilità delle caratteristiche omogenee, del decoro, degli addobbi e degli attrezzi secondo tradizione.

2. Per la condotta delle gondole è necessario acquisire apposita abilitazione rilasciata dall'organismo di cui al comma 1.

26. *Trasferibilità della licenza di servizio pubblico di gondola*. 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 20, è consentito il subingresso per atto tra vivi nell'esercizio dell'attività di gondoliere qualora il subentrante trasferisca contestualmente la propria licenza. In tal caso si applica l'articolo 23, commi 2 e 3.

27. *Competenze del Comune di Venezia*. 1. Il Comune di Venezia nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 22, approva il regolamento per la disciplina del servizio pubblico di gondola che stabilisce:
a) il numero, tipo e caratteristiche delle gondole da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza;
e) i criteri e le modalità per la redazione della graduatoria di cui all'articolo 23, comma 3.

2. Il Comune di Venezia provvede ogni anno entro il 31 dicembre all'aggiornamento della graduatoria di cui alla lettera e) del comma 1, ai fini dell'eventuale emissione di un bando di concorso tra i titolari di licenza per il rilascio di licenze nuove o resesi disponibili.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

28. *Taxi effettuato con motoscafi. Licenze e autorizzazioni riservate a cooperative di gondolieri e loro consorzi*. 1. Le licenze e autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella città di Venezia con natanti a motore di portata non superiore alle venti persone riservate alla cooperative di gondolieri e loro consorzi, attualmente confermate nel numero stabilito dal Comune di Venezia possono essere rideterminate, dal medesimo, in relazione all'effettiva necessità delle cooperative stesse e alla possibilità di esercitarle.

2. I gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei natanti a motore.

3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza, devono depositare, per il periodo di validità della medesima, la licenza comunale di gondoliere presso il Comune di Venezia.

4. I soci gondolieri, titolari di licenza, devono esercitare il servizio con natanti di proprietà della cooperativa di apparte-

nenza o del consorzio cui essa appartiene.
5. Le cooperative di gondolieri aventi soci titolari di licenza possono utilizzare come collaboratori soltanto soci gondolieri muniti dei prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal Comune di Venezia.

Titolo IV
Trasporto di cose per conto terzi per via d'acqua

29. *Soggetti esercenti e disciplina del servizio*. (1) 1. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi e il servizio di rimorchio o traino di natanti sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.
2. I servizi di cui al comma 1, sono assimilati al servizio pubblico non di linea e sono regolati dalle norme della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. I trasportatori di cui al presente articolo possono essere imprese individuali o societarie, e svolgere altre attività (2).
4. Per i conducenti di natanti adibiti ai servizi di cui al presente articolo è istituito un apposito ruolo con le modalità di cui all'articolo 13.
(1) Il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 reca la seguente interpretazione autentica: "Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 e degli articoli 18 e 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n.63, come modificati dalla legge regionale 7 maggio 1996, n.13, il requisito dell'iscrizione al ruolo per le imprese societarie deve intendersi soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.".
L'interpretazione autentica è stata ulteriormente ribadita dall'art. 45 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 che recita: "Ai sensi del comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, e del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 13, l'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, va interpretato nel senso che i requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni alle imprese societarie sono soddisfatti, qualora posseduti da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale, cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa, come già stabilito dal medesimo comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.".
(2) Comma così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 13.

30. *Servizio di trasporto di cose per conto terzi*. 1. Ai fini della presente legge si definisce trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro.
2. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo.
3. Il numero massimo delle persone trasportabili, ai sensi del comma 2, deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.
4. L'esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
5. Il personale addetto alla condotta dei mezzi deve possedere le idoneità prescritte dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.

31. *Servizio di rimorchio o traino di natanti*. 1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.
2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra.
3. Il rimorchio ed il traino di natanti deve essere esercitato da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai comune.
4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.

Titolo V
Trasporto in conto proprio

32. *Trasporto in conto proprio*. 1. Ai fini della presente legge si definisce in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.
2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione.
3. I natanti adibiti al trasporto in conto proprio vengono iscritti, a cura degli ispettorati di porto, nel registro dei natanti e devono essere muniti del certificato di navigabilità o di idoneità e della licenza di navigazione.

33. *Titoli richiesti per la condotta di natanti adibiti al trasporto in conto proprio*. 1. Per la condotta dei natanti muniti di motore fuoribordo di cilindrata complessiva non superiore ai 500 cc. se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 Hp effettivi, se di altro tipo, non è richiesto il possesso di alcuna abilitazione.
2. Tale agevolazione viene annotata sulla licenza di navigazione del natante.
3. Per la condotta dei natanti muniti di motore entrobordo o fuoribordo superiore ai 500 cc. se a scoppio o di potenza superiore agli 11 Hp effettivi, se di altro tipo e fino al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, è richiesto il possesso della patente ad uso privato, di cui all'articolo 16 del r.d.1. 9 maggio 1932, n. 813 o di quella da diporto, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.
4. Per la condotta dei natanti di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate è richiesto il possesso dei titoli professionali previsti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.
5. La composizione dell'equipaggio ed i titoli professionali prescritti devono essere indicati sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.

34. *Trasporto occasionale di persone*. 1. I natanti adibiti a trasporto merci in conto proprio, oltre all'equipaggio indicato nella licenza di navigazione, possono trasportare anche persone, quando la presenza delle stesse sia connessa all'espletamento dell'attività professionale od istituzionale dell'armatore.
2. Il numero massimo delle persone trasportabili deve essere indicato sul certificato di navigabilità o di idoneità e sulla licenza di navigazione.

35. *Rimorchio e traino di natanti in conto proprio*. 1. Si definiscono in conto proprio il rimorchio e il traino di natanti effettuati dall'armatore o da un suo dipendente con natanti tutti appartenenti o nella disponibilità dello stesso armatore.
2. Il rimorchio ed il traino di natanti in conto proprio si effet-

tua senza necessità di autorizzazione.
3. I predetti natanti devono essere muniti del certificato di navigabilità e della licenza di navigazione.
4. Per la condotta di tali natanti è richiesto il possesso dei titoli professionali prescritti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.
5. La composizione dell'equipaggio e i relativi titoli professionali devono essere indicati sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.

36. *Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato in conto proprio*. 1. I natanti iscritti nei registri degli ispettorati di porto per il trasporto in conto proprio possono essere utilizzati anche per il rimorchio di persone munite di sci acquatici, purché non sussista il fine di lucro. Il rimorchio in conto proprio di persona munita di sci acquatici si effettua senza necessità di autorizzazione.
2. I natanti di cui al comma 1, devono essere dotati di idoneo gancio di traino, della cui esistenza deve essere apposta annotazione sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione ed ottemperare a tutte le altre prescrizioni previste dal decreto del Ministero della marina mercantile 26 gennaio 1960.
3. Per la condotta dei natanti di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei titoli previsti dall'articolo 33.

37. *Disciplina del servizio*. 1. Al servizio di trasporto in conto proprio, oltre alle disposizioni del presente titolo, si applicano le disposizioni degli articoli 39, 40 e dell'articolo 43, comma 1, lettera c).

Titolo VI
Vigilanza e sanzioni

38. *Inadempienze e revoca della delega*. 1. In caso di inadempimento alle disposizioni della presente legge da parte degli enti destinatari della delega, la Giunta regionale, previa diffida, assegna agli stessi un termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, può decidere di promuovere la revoca della delega ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale.

39. *Sanzioni amministrative*. 1. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge e ai regolamenti di cui agli articoli 12 e 27, nonché per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione delle relative somme, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

40. *Attività di vigilanza*. 1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto di cui alla presente legge.
2. La vigilanza sull'osservanza delle norme è esercitata dai dipendenti della Regione, della provincia e del comune, all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento. Tali funzionari, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla legge, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
3. Gli accertamenti degli agenti, di cui al comma 2, sono comunicati al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.

41. *Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione e della licenza*. 1. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare:

a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea (1);
c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia (1);
d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi o di quello di gondola;
e) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza;
g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
h) non applica le tariffe in vigore.

2. Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.
3. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dai relativi provvedimenti.

(1)l'articolo unico della legge regionale 9 aprile 2004, n. 10 reca la seguente interpretazione autentica:"Le parole "direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea" e le parole "disposizioni di leggi e regolamenti nella materia" contenute nell'articolo 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 devono intendersi riferite esclusivamente a direttive e prescrizioni ovvero a leggi e regolamenti che disciplinano il trasporto pubblico non di linea di cui alla medesima legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, e non la circolazione acquea."

42. *Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza*. 1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'articolo 41, comma 1, il comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
2. Il comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni ed un massimo di mesi sei. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
4. II soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della giunta provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

43. *Sanzioni amministrative pecuniarie*. 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: (1)

a) da lire 500 mila a lire 2 milioni in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza ;
b) da lire 100 mila a lire 400 mila in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
c) da lire 200 a lire 800 mila in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a) la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

(1) Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge regionale 5 maggio 1998 n. 20, limitatamente all'acquisizione dei servizi nelle acque di navigazione interna del Comune di Venezia e limitatamente ai soggetti iscritti, entro il 31 maggio 1995, al ruolo di Conducenti di natanti di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 che abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con l'osservanza delle norme esigibili dall'Autorità Marittima, nonché limitatamente alle imprese individuali, cooperative e societarie che, avendo iniziato l'attività entro e non oltre il 30 dicembre 1993, acquisiscono, con imbarcazioni di portata inferiore o superiore alle venti persone (Gran Turismo) servizi di noleggio ove consentito dalle norme di traffico, nei canali lagunari di navigazione interna, la sanzione amministrativa è ridotta della metà nel limite minimo massimo sino al 31 gennaio 1999. In precedenza l'applicazione della sanzione è stata ridotta della metà nel limite minimo e massimo sino al 28 febbraio 1997 dal comma 1 art. 49 legge regionale 23 agosto 1996 n. 28; ancora prima vedi art. 8 legge regionale 14 settembre 1994, n. 54, art. 1 legge regionale 18 aprile 1995, n. 34, art. 1 legge regionale 5 dicembre 1995, n. 45, e comma 1 art. 1 legge regionale 2 aprile 1996, n. 9.

44. *Confisca e sequestro*. 1. Alla violazione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. (1)
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) della legge regionale 5 maggio 1998 n. 20 limitatamente all'acquisizione dei servizi nelle acque di navigazione interna del Comune di Venezia e limitatamente ai soggetti iscritti, entro il 31 maggio 1995, al ruolo di Conducenti di natanti di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 che abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con l'osservanza delle norme esigibili dall'Autorità Marittima, nonché limitatamente alle imprese individuali, cooperative e societarie che, avendo iniziato l'attività entro e non oltre il 30 dicembre 1993, acquisiscono, con imbarcazioni di portata inferiore o superiore alle venti persone (Gran Turismo) servizi di noleggio ove consentito dalle norme di traffico, nei canali lagunari di navigazione interna, la sanzione accessoria della confisca si applica a decorrere dal 1 febbraio 1999. In precedenza l'applicazione della sanzione è stata disciplinata dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1997 n. 21, dall'art. 49 legge regionale 23 agosto 1996 n. 28, dall'art. 1 comma 2 legge regionale 2 aprile 1996 n. 9, dall'art. 1 legge regionale 5 dicembre 1995 n. 45, dall'art. 1 legge regionale 18 aprile 1995 n. 34, dall'art. 8 legge regionale 14 settembre 1994 n. 54.

Titolo VII

Norme transitorie e finali

45. *Iscrizione di diritto al ruolo*. 1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto al corrispondente ruolo di conducente di natanti a motore:
a) i sostituti dei titolari delle licenze di taxi acqueo, iscritti nelle graduatorie già adottate con provvedimenti comunali esecutivi al 30 giugno 1994 e che possano attestare l'effettiva prestazione dell'attività di sostituto di titolare di licenza e il possesso della relativa autorizzazione a collaboratore motoscafista rilasciata dal comune di Venezia (1);
b) i gondolieri motoscafisti di cui all'articolo 28, a condizione che attestino l'anzianità di un anno complessivo di imbarchi su natanti autorizzati;
c) i dipendenti di imprese titolari di autorizzazione al servizio di noleggio, in possesso dei titoli professionali di navigazione interna, a condizione che attestino l'effettiva prestazione dell'attività di conducente di natanti autorizzati.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 71.

46. *Trasferibilità*. 1. I titolari di licenza o autorizzazione per i servizi pubblici non di linea effettuati con natanti a motore, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992 n. 21, hanno titolo a trasferire o portare a termine procedimenti di trasferimento già iniziati delle licenze o autorizzazioni stesse, con le modalità di cui all'articolo 20.

47. *Gondolieri*. 1. I titolari che non esercitano l'attività di gondoliere e che sono in possesso della licenza devono entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge trasferire la licenza.
2. Allo spirare inutilmente del termine di cui al comma 1, il comune procede alla revoca delle licenze non trasferite e al loro rilascio mediante emissione di un bando di concorso tra gondolieri titolari. Le licenze resesi disponibili successivamente alla emissione del bando di concorso sono rilasciate nel rispetto della graduatoria tenuta presso l'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere.
3. Nel caso di trasferimento di cui al comma 1 avvenga a favore di altro titolare di licenza e questi restituisca la propria al comune, per il rilascio delle licenze disponibili, si applica il comma 2.
4. L'essere iscritti alla data di entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21, alla graduatoria tenuta presso l'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere in qualità di sostituti costituisce, nel rispetto del criterio di anzianità di servizio, titolo preferenziale ai fini del rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di gondoliere che si rendono disponibili per effetto dei commi 2 e 3.
5. Il trasferimento ed il rilascio della licenza di cui ai commi 1, 2 e 3 è consentito anche a favore dei sostituti che esercitano consecutivamente da almeno due anni effettivi per conto del padre titolare, che abbia almeno 15 anni di servizio o abbia compiuto il sessantesimo anno di età. La certificazione relativa è attestata dall'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere.
6. All'entrata in vigore della presente legge i sostituti dei titolari sono iscritti di diritto nel ruolo di cui all'articolo 13 a condizione che siano compresi nella graduatoria del ruolo dei sostituti di cui agli articoli 3 e 4 del vigente regolamento comunale per il servizio pubblico di gondola nella Città di Venezia già adottata con provvedimenti esecutivi al momento dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o che

entro tale data abbiano superato la prova di idoneità per l'iscrizione alla graduatoria del ruolo dei sostituti (1) e che possano attestare l'anzianità di sei mesi complessivi di imbarchi, come sostituto, su natanti autorizzati.

7. Sono altresì iscritti di diritto al ruolo di cui all'articolo 13 con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere del termine di cui al comma 1 i sostituti che abbiano superato l'esame per l'iscrizione alla graduatoria dei sostituti di cui agli articoli 3 e 4 del vigente regolamento comunale dopo l'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

8. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dall'articolo 19.

(1) Comma così integrato dall'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 71.

48. *Abrogazioni*. 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 come modificata dalla legge regionale 3 maggio 1983, n. 22;
b) la legge regionale 24 luglio 1981, n. 42.

49. *Norma finanziaria*. 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 21, comma 2 della presente legge, di lire 100 milioni limitatamente all'anno 1994, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo 45280 denominato "Contributi in conto capitale per l'adeguamento della viabilità statale, al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali (articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), h), i), articolo 7 e articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39)" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 19931995 che offre sufficiente copertura. Nel medesimo stato di previsione è istituito il capitolo 45792 denominato "Contributi una-tantum per il miglioramento delle condizioni di servizi di trasporto per i soggetti portatori di handicap", con lo stanziamento di lire 100 milioni per la sola competenza.

2. Per il finanziamento da corrispondere alle province delegatarie per il rimborso delle spese per l'esercizio delle deleghe, quantificate per l'anno 1994 in lire 30 milioni, si provvede mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo 4100 "Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province" del bilancio pluriennale 1993-1995. Per gli anni successivi al 1994 si procederà ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni (1).

(1) Vedi errata corrige in B.U.R. 14 gennaio 1994, n. 4.

50. *Dichiarazione d'urgenza*. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Fonte: "Codici Regionali" della Edizioni Europee Informatica srl

B 8) Legge Provinciale di Trento 31 ottobre 1983, n. 36: Disciplina della navigazione sul lago di Garda intesa fra le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia Autonoma di Trento: art. 6 - 27.

... omissis ...

Titolo II
Disciplina della navigazione sul lago di Garda

6. *Ambito di applicazione.* Le norme che seguono disciplinano la circolazione di tutte le unità di naviglio ad eccezione dei seguenti mezzi:

a) motoscafi, piroscafi ed altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e degli altri servizi dichiarati di pubblica utilità con delibera del Presidente della Giunta provinciale, o con ordinanza del sindaco dei comuni il cui territorio si affaccia sul lago;
b) natanti adibiti a servizi di linea di trasporto pubblico o a servizi di traghetto e che siano gestiti da enti pubblici o in concessione;
c) natanti dei servizi non di linea adibiti al pubblico per il trasporto di persone, muniti delle autorizzazioni ai sensi delle vigenti leggi nazionali, regionali e provinciali, purchè siano condotti dalle persone autorizzate e non concessi a noleggio;
d) natanti aditi ed utilizzati in modo esclusivo alla pesca e di proprietà di pescatori professionisti a condizione che questi siano residenti nei comuni rivieraschi ed esercitino l'attività di pescatore in modo professionale ed a titolo principale;
e) natanti a vela, dotati di motore ausiliario, per tutte le operazioni di uscita o rientro dai punti di stabile stazionamento o per l'attraversamento delle fasce di rispetto;
f) natanti adibiti ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l'egida degli enti riconosciuti di promozione sportiva o della federazione nazionale di sport nautici o da comuni e consorzi di comuni rivieraschi.

Sono definiti unità di naviglio tutti i mezzi di navigazione di qualsiasi tipo e stazza; negli articoli che seguono la definizione unità di naviglio è pertanto chiamata "unità".

7. *Protezione della fascia costiera.* Le unità a motore non possono navigare nella fascia costiera sino ad una distanza di 500 metri dalla riva ad eccezione del tratto costiero della riva occidentale del lago compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba ove detta distanza è limitata a 200 metri; detto ultimo limite si applica inoltre alla navigazione intorno all'isola di Garda.

Rimane tuttavia consentito il transito, a velocità non superiore a cinque nodi, nello specchio d'acqua compreso tra detta isola e la terra ferma.

Nelle zone non riservate alla balneazione è consentito l'attraversamento di tale fascia per l'approdo e la partenza purchè la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa ad una velocità non superiore a cinque nodi e usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti.

Nell'ambito della fascia costiera il sindaco con propria ordinanza può introdurre ulteriori divieti e restrizioni.

8. *Velocità.* Fuori dalla fascia di protezione di cui al precedente articolo 7, i conducenti delle unità a motore devono regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità ed allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di ventidue nodi nelle ore diurne e di dieci nodi nelle ore notturne.

9. *Precedenza.* I natanti hanno l'obbligo di dare la precedenza assoluta:

- alla unità che non governa;
- alla unità in difficoltà;
- alla unità a vela;
- alla unità impegnata in operazioni di pesca;
- ai mezzi adibiti al pubblico servizio di linea.

10. *Norme di comportamento.* Le unità a motore hanno l'obbligo di tenersi almeno a 100 metri e comunque a prudente distanza da quelle di piccolo dislocamento e dal segnale di presenza di subacquei.

Devono comunque mantenersi almeno a 100 metri e comunque a prudente distanza dalle unità adibite a pubblico servizio ed osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole di vela.

E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità adibite a pubblica servizio o di ostacolarne la manovra di attracco. E' vietato altresì interferire nei campi di regata e ostacolare l'unità impegnata in operazioni di pesca professionale, mantenendo una distanza di 100 metri.

E' vietato infine seguire nella scia, o a distanza inferiore a quella di sicurezza, unità trainanti sciatori nautici e attraversarne la scala in velocità o a vicinanza tale da costituire un pericolo per gli sciatori in caso di caduta.

La rumorosità dei motori dovrà essere mantenuta entro limiti che non possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

11. *Immersioni.* Chi pratica immersioni subacquee deve segnalare la propria presenza mediante boa con bandierina rossa ed essere assistito da una unità di appoggio.

E' vietato praticare immersioni subacquee:

a) sulla rotta dei battelli di linea;
b) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;
c) in vicinanza dei luoghi di stazionamento delle unità o dei corridoi di lancio dello sci nautico.

12. *Divieto di circolazione delle unità a motore.* Le unità a motore devono sempre rispettare una distanza minima di 500 metri dalle zone mantenute a canneto e da quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente segnalate.

Gli enti partecipanti alla presente intesa, potranno con successive intese delimitare zone di lago circoscritte in riferimento a caratteristiche ambientali e peculiari, entro le quali la navigazione a motore può essere vietata.

La Provincia Autonoma di Trento, considerato le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e della vocazione della stessa alla navigazione a vela, potrà. in deroga alle norme di regolamentazione della navigazione a motore previste agli articoli precedenti, vietare la navigazione di unità a motore nelle acque di propria competenza.

13. *Sci nautico.* Lo sci nautico è consentito in ore diurne - dalle ore otto alle ore venti - e al di fuori della fascia costiera ed è disciplinato dalle norme di cui al D.M. 26 gennaio 1960 del Ministero della Marina Mercantile e successive disposizioni legislative in materia.

L'istituzione e la delimitazione dei corridoi di lancio per lo sci nautico dovranno essere approvati dai consigli comunali competenti.

Le amministrazioni comunali rivierasche potranno eventualmente delimitare un'area specificamente destinata alla pratica di detto sport ove la velocità potrà essere anche definita a limiti superiori a quelli indicati dall'articolo 8 purchè tale area venga opportunamente segnalata e delimitata, si trovi a distanza minima dalla costa di 1.000 metri e non costituisca impedimento sensibile all'uso dello specchio lacuale per tutte le restanti attività diportistiche.

In ogni caso la pratica dello sci nautico dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori norme:

a) i conduttori delle unità devono essere assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore devono avvenire in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli appositi corridoi di lancio;
b) la distanza di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e Io sciatore non deve mai essere Inferiore a 12 metri;
d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;
e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e l'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due scalatori.

14. *Protezione delle boe di segnalazione.* E' vietato togliere, modificare, spostare o rendere inefficaci le boe di segnalazione delle zone di divieto di navigazione o del corridoi di lancio per sci nautico dove esistono.

15. *Impiego delle tavole a vela (windsurf).* L'uso delle tavole a vela (windsurf) è autorizzato solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.

I conduttori debbono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

I conduttori debbono indossare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.

Le amministrazioni comunali nelle aree di rispettiva competenza potranno delimitare zone entro le quali è vietato l'uso della tavola a vela.

16. *Rifornimento di carburante.* Il rifornimento di carburante delle unità è consentito solo presso gli impianti di distribuzione.

E' vietato il rifornimento mediante travaso di contenitori.

17. *Scarico di rifiuti* E' vietato gettare in acqua da qualsiasi imbarcazione rifiuti soldi, semisolidi o liquidi nonchè oggetti di scarto o relitti.

Inoltre prima della immissione nelle acque lacuali i natanti dovranno essere sottoposti al lavaggio della carena.

Nell'ambito dell'approdo è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro, sia in acqua che sulle banchine, moli e ponti.

Per i rifiuti solidi e liquidi debbono essere esclusivamente usati appositi contenitori, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere.

18. *Scarico di idrocarburi.* E' vietato scaricare in acqua residui di combustione di o lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

19. *Rumori.* E' fatto divieto di provocare rumori molesti che possano disturbare la quiete pubblica.

20. *Entrata e uscita dai porti.* Le imboccature dei porti devono essere riconoscibili di giorno mediante dipintura di strisce bianco-nere a destra e bianco-rosse a sinistra, sempre per chi entra; di notte da fanali intermittenti, rosso a sinistra, ver-

de a destra, ben individuabili, così da evitare le interferenze delle insegne luminose adiacenti a terra.
Le manovre di entrata e di uscita vanno sempre fatte con cautela e a velocità ridotta che non deve superare i tre nodi/h.
I natanti che escono hanno diritto di precedenza su quelli che entrano.
Le navi di linea hanno diritto di precedenza sia in entrata che in uscita.
In porto la nave più grande ha precedenza su quella più piccola.
I natanti in transito davanti a un porto devono lasciare libera la rotta alle unità che entrano o escono dal porto.
E' vietata l'entrata e l'uscita dai porti con la sola propulsione velica per imbarcazioni superiori a 6 metri.

21. *Ormeggi ed ancoraggi.* La concessione di ormeggi fissi, le attività artigianali. commerciali o professionali consentite nelle zone portuali nonchè ogni altra disposizione per la gestione razionale del porto sono demandate ad appositi regolamenti approvati da ciascun comune nel quadro delle norme che ciascuna delle due Regioni e la Provincia interessata emanerà nell'ambito di propria competenza.

22. *Sanzioni.* Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli articoli 9, 11, 12 e 13 e dal primo e ultimo comma dell'articolo 10 e dal primo comma dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa da Lire 200.000 a Lire 1.000.000.
Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli articoli 8 e 14 nonchè dal secondo e terzo comma dell'articolo 10, e dal secondo comma dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 500.000.
Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli articoli 1 1, 15, 16, 17, 18 e 19 nonchè del quarto comma dell'articolo 20, si applica la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 250.000.
Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dal secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 20 si applica la sanzione amministrativa da Lire 30.000 a Lire 150.000.
La violazione dell'articolo 13 può comportare in caso di recidiva dopo la terza diffida, la revoca dell'autorizzazione dell'esercizio per lo sci nautico.
I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo saranno destinati, a cura di ciascun comune, esclusivamente per interventi di salvaguardia ambientale del lago.

23. *Informazione e pubblicità.* Alle disposizioni della presente legge verrà data adeguata pubblicità nelle lingue italiana, francese, tedesca e inglese, sia mediante avvisi a cura dei comuni sia mediante avvisi e pubbliche inserzioni su quotidiani a maggiore diffusione, a cura delle due Regioni e della Provincia interessate.

24. *Norma di rinvio.* Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente documento di intesa, si applicano le norme previste dalla legislazione vigente in materia di navigazione.

25. *Manifestazioni sportive.* Le manifestazioni sportive possono svolgersi in deroga alle presenti norme secondo le disposizioni vigenti in ciascun ente partecipante all'intesa.

26. *Servizi di vigilanza.* La vigilanza ai fini del rispetto della presente disciplina è effettuata dai comuni territorialmente competenti che si avvalgono oltre che degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di personale autorizzato, ai sensi di legge, da ciascuna delle tre amministrazioni territorialmente competenti.

Titolo III
Disposizioni particolari per la Provincia Autonoma di Trento

27. In relazione a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 12 nelle acque di competenza della Provincia Autonoma di Trento è vietata la navigazione di unità a motore ad eccezione dei mezzi indicati al primo comma dell'articolo 6.

... omissis ...

Fonte: "Codici Regionali" della Edizioni Europee Informatica srl

B 9) L.R. Veneta 6 maggio 1985, n. 49: Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della Regione Veneto.

1. Per la difesa dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico e a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni. Analoga eccezione è prevista per il lago di Santa Croce (BL) e per i bacini lacustri artificiali appartenenti al sistema orografico del territorio bellunese per i quali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Provincia di Belluno, è concessa la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie elettriche.(1)

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla navigazione dei seguenti mezzi:
a) motoscafi e altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del fuoco e degli altri servizi di pubblica utilità;
b) natanti adibiti alla pesca e utilizzati da pescatori residenti nei Comuni rivieraschi e che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale e/o a titolo principale;
c) natanti adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l'egida degli Enti riconosciuti di promozione sportiva e della Federazione nazionale di sport nautici o da Comuni e Consorzi di Comuni rivieraschi;
d) natanti utilizzati per il trasporto delle merci connesso ad attività lavorative, purché espressamente autorizzato dall'Ente locale interessato, per documentati motivi (2).

3. Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere concesse di volta in volta per manifestazioni turistico-sportive dall'Ente locale ove ha sede il bacino interessato dalle manifestazioni.

4. Per la violazione del divieto di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.
In caso di recidiva si provvede alla confisca del natante a motore.
L'acquisizione del mezzo confiscato attiene al Comune nel cui àmbito territoriale l'infrazione è stata accertata.
La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge è esercitata, oltre che dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dai vigili urbani dei Comuni rivieraschi.

(1) Articolo così sostituito dal comma 1 art. 1 della L .R. 28 dicembre 2004, n. 38.
(2) Lettera aggiunta dall'art. unico della legge regionale 10 luglio 1986, n. 30

Fonte: "Codici Regionali" della Edizioni Europee Informatica srl

B 10) L.R. Veneta 1 dicembre 1989, n. 52: Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.

Titolo I
Intesa per la normativa comune

1. *Finalità della legge.* 1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 59, 97 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.
2. Nei successivi articoli della presente legge le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa denominazione per specifiche ragioni, come gli enti preposti.

2. *Efficacia della legge.* 1. L'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, inserite nei Titoli II, III e IV della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuno degli enti preposti, di provvedimenti legislativi d'identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi.
2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni è disposta ed emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

3. *Comitato permanente d'intesa.* 1. E' istituito un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti.
2. Il comitato è composto dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi; esso è convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre ogni qualvolta lo richiedano tre dei componenti.

4. *Consulenza esterna.* 1. Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza.
2. La nomina degli esperti di cui al comma 1 è ratificata da ciascuno degli enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuno di essi, e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.

Titolo II
Demanio lacuale

5. *Aree del demanio lacuale.* 1. In attuazione dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico-ricreativa delle aree del demanio lacuale interessante il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.

6. *Utilizzo del demanio lacuale.*1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.
2. Detti criteri riguardano in particolare:
a) la individuazione e la delimitazione delle:
- aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico, professionale o da diporto;
- aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;
- aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici;
- zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;

b) l'utilizzo degli introiti della attività concessoria.

7. *Ormeggi e ancoraggi.* 1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6 e della specifica legislazione in materia concessionale, salvo la facoltà di delega ai comuni.

8. *Aree demaniali portuali di terra.* 1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvederanno nel quadro delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6.
2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70% ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

9. *Divieto di occupazione.* 1. E' vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno ml 2.50, nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti.

10. *Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri.* 1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.
2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono incamerati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale.

11. *Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria.* 1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo i criteri previsti all'articolo 6.

Titolo III
Navigazione e pratiche sportive

12. *Protezione della fascia costiera.* 1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di 300 metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, a remi, a pedale e alle tavole a vela.
2. La fascia di protezione di cui al precedente comma è ridotta a metri 150 nei tratti costieri dei golfi di Salò e della Romantica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno all'Isola di Garda, nonché della estremità del promontorio di Sirmione-Punta Grotte.
3. Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superiore a 3 nodi, l'attraversamento della fascia di cui al comma 1 per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.

13. *Divieti di navigazione.*1. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.
2. E altresì vietato l'accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia esterna di metri 300.
3. Sono infine, vietati l'ammaraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente delimitati a cura degli enti preposti.

14. *Limitazioni alla circolazione delle unità di navigazione.* 1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 12, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi nelle ore diurne e di 5 nodi nelle ore notturne, tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti.
3. Nelle acque di competenza della Provincia autonoma di Trento, considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata la navigazione delle unità a motore.

15. *Ambito di applicazione.*1. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 non si applicano alle seguenti unità:
a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate;
b) unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria “A”, residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con altri utenti.

16. *Norme di comportamento in navigazione.*1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:
a) unità adibite al pubblico servizio di linea;
b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici;
c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

2. Le unità a motore e a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno a 100 metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale, nonché di osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.
3. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.
4. E' vietato altresì ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche.
5. E' vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50 metri, le unità trainanti sciatori nautici.

17. *Manutenzioni e rifornimenti.*1. Per ridurre l'inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.
2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei.

18. *Scarico di rifiuti.*1. In tutta la sponda veneta del lago, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro.
2. E altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.
3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche.
4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio e dagli approdi di custodia.

19. *Sci nautico.*1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 500 metri dalla riva.
2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:
a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;
b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;
d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;
e) è vietata a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente, e all'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;
f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.

3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dall'articolo 14, comma 2, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.

20. *Impiego delle tavole a vela.* 1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.
3. E' obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La presenza di persone o animali a bordo è consentita solo ove l'unità sia convenientemente armata.
4. E' vietato l'impegno delle tavole a vela:
a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
c) nelle zone riservate alla balneazione;
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

21. *Immersioni.* 1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:
a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
b) utilizzo di apposita unità di appoggio.
2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.
3. E' vietato praticare immersioni:
a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
c) nelle zone riservate alla balneazione;
d) nelle zone mantenute a canneto;
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate (1).

(1) Articolo così sostituito con l'art. unico della legge regionale 3 luglio 1992, n. 20.

22. *Balneazione.* 1. E' vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse.

23. *Utilizzo delle banchine dei pontili e dei moli pubblici.* 1. E' vietato:
a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità in servizio pubblico;
b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi genere;
c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici;
d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici.

24. *Manifestazioni sportive.* 1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali e provinciali.
2. In sede di autorizzazione possono anche essere consentite, previa intesa con gli altri enti preposti, deroghe alle norme della presente legge.
3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive a motore è comunque vietato, sul lago di Garda, entro la circoscrizione della Regione Veneto.

Titolo IV
Norme finali e transitorie

25. *Norme di comportamento degli utenti.* 1. E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.
2. Nelle zone portuali è vietato:
a) lasciare in sosta veicoli o unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;
b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) ntralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.
3. E' comunque vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda veneta del lago e delle sue unità o relitti delle medesime.

26. *Rumori molesti.* 1. E' vietato provocare rumori molesti superiori a 60 decibel misurati a 20 metri di distanza.

27. *Segnaletica.* 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti preposti, approveranno, con deliberazione, il regolamento per la segnaletica delle vie di navigazione interna.

28. *Sanzioni.* 1. Chiunque violi le disposizioni di cui al Titolo III della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.
2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 25 e 26 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si asservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e delle leggi regionali vigenti.

29. *Vigilanza.* 1. La vigilanza ai fini del rispetto della presente legge è effettuata dagli enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa vigente.
2. La vigilanza è effettuata altresì dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in una struttura unitaria dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi.
3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento, di cui al comma 2, mediante formale deliberazione delle rispettive giunte.
4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma 1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente.
5. Nell'ambito del comitato dell'intesa di cui all'art. 3 sono periodicamente verificati i risultati dell'azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all'integrale applicazione della legge.
6. La Regione mette a disposizione degli uffici cui è attribuita la vigilanza i mezzi necessari per l'esercizio della stessa e con oneri a proprio carico.

30. *Norma di rinvio.* 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme in materia di navigazione interna.

31. *Disposizioni finali e transitorie.* 1. E' abrogata la Legge regionale 2 novembre 1983, n. 52.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa.

Fonte: "Codici Regionali" della Edizioni Europee Informatica srl

B 11) Regolamento provinciale per la disciplina della navigazione sul lago di Santa Croce.

1. *Oggetto***.** In conformità a quanto previsto dalla legge regionale 6 maggio 1985 n.49, come modificata dall' art. 1 legge regionale n. 35 del 09 agosto 1999, è consentita la navigazione sulle acque del lago di Santa Croce con natanti a motore alimentati con batterie elettriche e di potenza non superiore a 2000 Watt.

2. *Ambito di applicazione.* Le disposizioni normative oggetto del presente regolamento si applicano per la navigazione su tutta la superficie del lago di Santa Croce che si estende nei territori dei comuni di Farra d'Alpago, Ponte Nelle Alpi e Puos d'Alpago.

3. *Limitazioni*. La Provincia, per motivi legati a manifestazioni turistico-sportive o per ragioni di tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica, può, sentiti i Comuni interessati, vietare la navigazione per aree e periodi limitati.

4. *Velocità.* I conducenti delle unità a motore devono regolare la velocità con particolare attenzione, in base alle condizioni meteorologiche del momento, alla manovrabilità del mezzo, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità ed allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

5. *Precedenza.* I natanti hanno l'obbligo di dare la precedenza assoluta:
alla unità che non governa;
alla unità in difficoltà;
alla unità a vela;
alla unità impegnata in operazioni di pesca.

6. *Ormeggi.* Al fine di assicurare una adeguata protezione dell'ambiente lacustre è vietato lasciare nei natanti la batteria nei casi di stazionamento a riva o di ormeggio in boa.

B 12) Regolamento regionale veneto 20 dicembre 2002, n. 6: Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna.

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

Emana

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I
Disposizioni generali

1. *Campo d'applicazione.* 1. Il presente regolamento è applicabile alla navigazione nelle acque interne navigabili ai sensi della normativa vigente.

2. *Definizioni.* 1. Nel presente regolamento:
a) il termine "unità nautica" indica qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell'acqua o sotto di essa;
b) il termine "unità nautica motorizzata" o "unità nautica a motore" indica una unità nautica a propulsione meccanica;
c) il termine "convoglio" indica un convoglio rimorchiato, un convoglio spinto o un rimorchio di fianco;
d) il termine "convoglio rimorchiato" indica una composizione formata da unità nautiche sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno una unità nautica a motore;
e) il termine "convoglio spinto" indica una formazione delle unità nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno una unità nautica a motore;
f) il termine "rimorchio di fianco" indica una formazione composta da unità nautiche affiancate all'unità nautica motorizzata che assicura la propulsione;
g) il termine "impianto galleggiante" indica un mezzo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di istallazioni per i lavori in acqua;
h) il termine "installazione galleggiante" indica tutte le installazioni galleggianti che normalmente non sono destinate a spostarsi;
i) il termine "unità nautica a vela" indica una unità nautica concepita per la navigazione a vela. Una unità nautica a vela che naviga a motore con o senza vela issata è considerata come una unità nautica a motore;
j) il termine "unità nautica in servizio regolare" indica una unità nautica che assicura un servizio di trasporto pubblico;
l) il termine "unità nautica a remi" indica una unità nautica che può essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;
m) il termine "unità da diporto" indica una nave, una imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro. (Legge 11 febbraio 1971, n.50 " Norme sulla navigazione da diporto " e successive integrazioni e modificazioni);
n) il termine "unità nautica minore" indica una unità nautica avente lunghezza non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
o) i termini "lunghezza" e "larghezza" dell'unità nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima;
p) il termine "unità nautica in stazionamento" indica una unità nautica che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiata alla riva o arenata;
q) il termine "unità nautica in navigazione" o "unità nautica in rotta" indica una unità nautica che non è direttamente né indirettamente all'ancora, né ormeggiata a riva, né arenata;
r) il termine "notte" indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole;
s) il termine "giorno" indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
t) il termine "luce intermittente" indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente da quattro a dieci volte al minuto;
u) il termine "luce lampeggiante" indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto;
v) il termine "luce cadenzata" indica una sorgente luminosa accesa e spenta almeno dieci volte al minuto seguendo un determinato ritmo;
x) il termine "a monte" significa la direzione verso la sorgente;
y) il termine "a valle" la direzione verso la foce;
z) i termini "lato destro" e "lato sinistro" del canale navigabile sono riferiti ad un osservatore che guarda verso la foce; sui laghi e sui canali ove non è possibile individuare la foce, il lato destro e il lato sinistro sono definiti dall'Ispettorato di Porto territorialmente competente.

TITOLO II
Disposizioni relative alla circolazione

3. *Comandante dell'unità nautica, responsabile dell'installazione galleggiante.* 1. Nessuna unità nautica o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un comandante.
2. Il comandante è responsabile dell'osservanza del presente regolamento, delle norme contenute nel Codice della Navigazione e nel D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 " Approvazione del regolamento per la navigazione interna" e loro successive integrazioni e modificazioni.
3. Tutte le installazioni galleggianti devono essere poste sotto l'autorità di un persona che sarà responsabile dell'osservanza del presente regolamento.

4. *Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo.* 1. I membri dell'equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti del comandante nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all'osservanza del presente regolamento.
2. Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal comandante nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo.

5. *Doveri di precauzione.* 1. Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare:
a) di mettere in pericolo o di molestare le persone,
b) di causare danni ad altri unità nautiche, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle istallazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive,
c) di intralciare la navigazione o la pesca,
d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai responsabili delle installazioni galleggianti.

6. *Comportamento in circostanze di pericolo.* 1. Per evitare un pericolo imminente, il comandante prende tutte le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento.

7. *Carico e numero di persone.* 1. Nel caso in cui siano indicate le marche di bordo libero, l'unità nautica non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.
2. Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza dell'unità nautica né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.
3. Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, l'unità nautica dovrà essere caricata in modo che la sicurezza della stessa non sia compromessa.
4. Le unità nautiche destinate al trasporto passeggeri non devono avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed indicato nei documenti di bordo.

8. *Utilizzazione della via navigabile.* 1. La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocità dell'unità nautica, o del convoglio devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche.
2. Nel caso in cui l'unità nautica danneggi un'opera idraulica, il comandante deve immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.

9. *Oggetti pericolosi; perdite di oggetti; ostacoli.* 1. È proibito lasciare debordare dalle unità nautiche e dalle installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile.
2. Quando una unità nautica o un'installazione galleggiante perde un oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell'installazione galleggiante devono immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.
3. Il comandante che avvista un ostacolo che costituisce intralcio o pericolo per la navigazione deve immediatamente segnalarlo alle autorità competenti.

10. *Protezione dei segnali della via navigabile.* 1. È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, o ormeggiarsi ad essi.

11. *Protezione delle acque.* 1. È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà.
2. Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il comandante deve avvertire senza indugio le autorità competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.
3. Il comandante dell'unità nautica che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o di altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire le autorità competenti.

12. *Protezione contro le immissioni nocive.* 1. I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di una unità nautica utilizzata secondo le regole.

13. *Incidenti ed assistenza.* 1. In caso d'incidente, il comandante prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.
2. Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche della sua unità nautica e la natura della sua partecipazione all'incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso.
3. Il comandante è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o alle unità nautiche in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza della sua unità nautica. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi.

14. *Unità nautiche incagliate o affondate.* 1. Se una unità nautica è incagliata o affondata e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilità dovrà essere avvertite senza indugio l'Ispettorato di Porto territorialmente competente.

15. *Ordinanze delle autorità.* 1. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.
2. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.

16. *Collaborazione con le autorità di vigilanza.* 1. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono

prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.

17. *Autorizzazione di manifestazioni.* 1. Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre manifestazioni che interessino le vie navigabili sono subordinate al permesso dell'Ispettorato di Porto territorialmente competente.
2. L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.

TITOLO III
Segnalazione delle unità nautiche

CAPO I
Segnalazioni a vista

18. *Generalità.* 1. Le unità nautiche portano, di notte o in caso di tempo con scarsa visibilità (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti.

19. *Disposizione e visibilità dei fanali.* 1. I fanali d'albero devono essere disposti nell'asse dell'unità nautica ed emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d'orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato. La loro distanza dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con l'asse dell'unità nautica deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati, per quanto possibile, a prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono collocati sull'unità nautica di testa.
2. Due fanali laterali sono disposti sull'unità nautica, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo. Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di 112° 30'. La loro distanza non deve essere inferiore alla metà della larghezza dell'unità nautica, ma deve raggiungere almeno 1 m.
3. I fanali di poppa devono, se possibile, essere disposti nell'asse dell'unità nautica ed emettere una luce bianca, visibile da dietro su un arco d'orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato.
4. I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d'orizzonte di 360°.

20. *Fanali.* 1. I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il comandante. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.
2. Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno:

Tipo di fanale	Bianco o giallo	Rosso o verde
Chiaro	4 km	3 km
Ordinario	2 km	1,5 km

3. Le portate minime prescritte sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:

Portata minima in chilometri	Intensità in candela Internazionale
4	9,60
3	4,10
2	1,40
1,5	0,70

21. *Tavole, bandiere e palloni.* 1. Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un'altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I cilindri devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono avere un'altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i biconi devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di almeno 50 cm.
2. I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.

22. *Segnali a vista non ammessi.* 1. È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

23. *Fanali di soccorso.* 1. Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto deve essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni.
2. Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, può essere utilizzato un fanale ordinario bianco visibile su l'intero orizzonte.

24. *Lampade e riflettori.* 1. È vietato fare uso di lampade e di riflettori che possono essere scambiati con i fanali prescritti.
2. L'uso di riflettori non deve provocare abbagliamento, mettere in pericolo o ostacolare la navigazione o la circolazione a terra.

25. *Unità nautiche motorizzate.* 1. Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare:
a) un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità nautica; se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia al meno tre volte la distanza verticale;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, per quanto possibile un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile;
2. Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un'altra unità nautica motorizzata messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni di cui al primo comma .
3. Per le unità nautiche minori:
a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;
b) un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell'asse dell'unità nautica invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore;
c) fanali laterali collocati uno accanto all'altro a prua, ciò è consentito anche alle unità nautiche con lunghezza inferiore a 20 metri;
d) un fanale ordinario a luce bianca visibile da ogni lato al posto dei fanali d'albero, laterali e di poppa, per le unità nautiche minori con una lunghezza inferiore a sette metri e la cui velocità massima non supera i sette nodi. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.

26. *Unità nautiche senza motore.* 1. Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.

2. Per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati:
a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;
b) un fanale di poppa, nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all'altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell'asse dell'unità nautica;
c) una lanterna tricolore sulla punta dell'albero.

3. Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzato un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, con l'obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca all'avvicinarsi di altre unità nautiche.

27. *Unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e motore.* 1. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di notte:
a) un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e fanali laterali; questi ultimi possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in una lanterna bicolore collocata nell'asse dell'unità nautica;
b) un fanale d'albero, un fanale di poppa e fanali laterali; questi ultimi e il fanale di poppa possono anche essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell'albero.

2. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di giorno:
a) un cono nero con la punta verso il basso, posto ad un'altezza che lo renda visibile il più possibile.

28. *Unità nautiche in stazionamento.* 1. Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione di quelle che sono ormeggiate a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.

2. Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

29. *Unità nautiche in servizio regolare.* 1. Le unità nautiche di servizio regolare devono portare i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d'albero;
b) di giorno, un pallone verde.

2. Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare, oltre ai segnali di cui al comma primo, i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, un secondo fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale a luce verde di cui al punto a) del primo comma;
b) di giorno, un cilindro bianco, disposto per quanto possibile un metro sotto il pallone verde di cui al punto b) del primo comma.

30. *Protezione contro il moto ondoso.* 1. Le unità nautiche destinate a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, previa autorizzazione dell'Ispettorato di Porto territorialmente competente, i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo;
b) di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.

31. *Ancoraggi pericolosi.* 1. Le unità nautiche, quando sono ancorate in maniera da mettere in pericolo la navigazione devono portare:
a) di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l'uno al di sopra dell'altro a un intervallo di almeno 1 m;
b) di giorno due bandiere bianche sovrapposte.

2. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ancora è inoltre segnalata: di notte mediante un galleggiate con riflettore radar e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato; di giorno con corpi galleggianti gialli.

32. *Convogli.* 1. Di notte, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta:
a) due fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un metro di distanza l'uno dall'altro, posti di prua e sull'asse dell'unità nautica, il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile;

2. Di notte, nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la rotta:
a) tre fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un metro di distanza l'uno dall'altro, posti di prua e sull'asse dell'unità nautica, con il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali.
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile;

3. La prescrizione del comma precedente si applica alle unità nautiche che manovrano un impianto galleggiante.

4. Le unità nautiche rimorchiate devono portare:
a) un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato;
b) due fanali ordinari a luce bianca, posti uno a prua ed uno a poppa, se la lunghezza supera i 110m;

5. Di notte, l'unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiate i fanali vanno posti solamente sulle due unità nautiche estreme.

6. Di giorno, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizza-

te poste di rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce bianche sono poste all'estremità del cilindro. Il cilindro deve essere posto verticalmente in prua ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati.

7. Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati il pallone giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme.

8. Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo. Quanto un convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo.

33. *Convogli spinti.* 1. I convogli spinti, di notte, durante la rotta devono portare:

a) tre fanali chiari d'albero posti a prua dell'unità nautica di testa. Questi fanali devono essere disposti secondo un triangolo equilatero con base orizzontale in un piano perpendicolare all'asse longitudinale del convoglio. I due fanali inferiori devono distanziarsi di circa 1,25 m circa ed essere posti a circa 1,10 m dal fanale superiore;
b) un fanale chiaro d'albero a prua di tutti le altre unità nautiche eventualmente affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del convoglio.
c) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo spintore posti ad circa 1,25 m uno dall'altro ad una altezza tale da essere ben visibile;
e) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle altre unità nautiche eventualmente affiancati;
f) nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica motorizzata i tre fanali di poppa di cui al punto d) devono essere a luce gialla.

34. *Rimorchi di fianco.* 1. I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare:

a) sull'unità nautica motorizzata un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità nautica; se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia al meno tre volte la distanza verticale. Sulle unità nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del fanale d'albero dell'unità nautica motorizzata;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull'unità nautica e l'unità nautica o le unità nautiche affiancate.

35. *Segnali supplementari delle unità nautiche che trasportano materie pericolose.* 1. Le unità nautiche, sia in rotta che in stazionamento, che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare i seguenti segnali supplementari:

a) durante la notte, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensità deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari blu;
b) durante il giorno, un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad una altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati.

36. *Segnali supplementari di unità nautiche la cui capacità di manovra è limitata.* 1. Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc) deve portare i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di 1 m., con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati;
b) di giorno, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti in verticale ad una distanza tra di loro di almeno 1 m e messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati.

2. Quando i lavori che si stanno effettuando creano un ostacolo alla navigazione, l'unità nautica oltre ai segnali previsti nel comma 1 deve portare:

a) di notte, due fanali ordinari rossi sovrapposti ad una distanza di almeno un metro posti nel lato dove si trova l'ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro posti nel lato libero; la distanza tra la verticale dei fanali rossi e quella dei fanali verdi deve essere di almeno due metri;
b) di giorno, due palloni neri sovrapposti di almeno un metro posti nel lato dove si trova l'ostacolo e due biconi neri sovrapposti di almeno un metro posti lato libero; la distanza tra la verticale dei palloni e quella dei biconi deve essere di almeno due metri;
c) il segnale internazionale "L", nel caso in cui sia necessario che le unità nautiche sopraggiungenti si fermino e chiedano l'autorizzazione al passo.

37. *Segnali supplementari delle unità nautiche in servizio di pilotaggio.* 1. Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare durante la rotta, sia di notte che di giorno, i seguenti segnali supplementari:
due fanali chiari d'albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il fanale inferiore rosso.

38. *Unità nautiche da pesca.* 1. Per le unità nautiche da pesca si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e successive integrazioni e modificazioni.

39. *Segnalazione durante le immersioni.* 1. Durante le immersioni che si svolgono da riva deve essere mostrata una bandiera con la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l'altra metà blu).

2. In caso di immersioni svolte al largo questa bandiera, posta sull'unità nautica, dovrà essere visibile da tutti i lati. Di notte e in caso di scarsa visibilità la citata bandiera deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.

3. Nel caso in cui le immersioni subacquee sportive avvengano in fiumi o canali sulla riva o sull'unità nautica di appoggio deve esservi una o più persone di accompagnamento in grado di avvertire il sommozzatore o i sommozzatori del sopraggiungere di altri unità nautiche in navigazione, facen-

doli emergere e ponendoli in sicurezza; l'immersione deve essere autorizzata dall'Ispettorato di Porto territorialmente competente.

CAPO II
Segnalazioni acustiche delle unità nautiche

40. *Generalità.* 1. I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l'allegato 2 devono essere emessi:
a) dalle unità nautiche a motore, ad eccezione delle unità nautiche minori, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente;
b) dalle unità nautiche minori anche mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per le unità nautiche a remi è sufficiente un semplice fischietto.

2. I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondi. L'intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.

3. Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.

41. *Segnali acustici.* 1. I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e di altri utenti della via navigabile lo esige, essi significano:
a) un suono prolungato: "attenzione" oppure "mantengo la rotta";
b) un suono breve: "accosto a destra";
c) due suoni brevi: "accosto a sinistra";
d) tre suoni brevi: "faccio marcia indietro";
e) quattro suoni brevi: "sono impossibilitato a manovrare";
f) serie di suoni molto brevi: "pericolo di collisione".

42. *Uso di segnali acustici.* 1. È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

TITOLO IV
Segnalazione della via navigabile

43. *Generalità.* 1. I comandanti devono attenersi ai divieti, agli obblighi e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell'allegato 1.

44. *Segnalazione di particolari specchi d'acqua.* 1 Gli specchi d'acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata con segnale di divieto di passaggio.

2. Gli specchi d'acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie delle unità nautiche sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da segnaletica indicante la natura del divieto.

3. Gli specchi d'acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico è permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante segnaletica collocata sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, deve essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.

4. I passi navigabili per l'accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali, o all'interno degli stessi, sono segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.

45. *Entrata dei porti e degli imbarcaderi.* 1. Le entrate dei porti come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito un faro supplementare di direzione a luce gialla.

2. Gli scali per le unità nautiche per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.

3. I fari menzionati ai commi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.

46. *Segnali di riferimento.* 1. Di notte e in caso di tempo con scarsa visibilità si possono emettere mediante istallazioni fisse i segnali acustici previsti nell'allegato 2, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.

47. *Segnali di navigazione sul fiume Po.* 1. I segnali di navigazione in uso sul fiume Po sono riprodotti nell'allegato 4.

TITOLO V
Regole di rotta e di stazionamento

48. *Regole generali di comportamento.* 1. Il comandante deve regolare la velocità dell'unità nautica in modo da poterla controllare in ogni momento e non creare pericoli alla navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione sulle proprie intenzioni.

2. I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.

3. Non possono condurre unità nautiche tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcoliche o per altre ragioni.

49. *Navigazione alla deriva.* 1. E' vietata la navigazione alla deriva, cioè senza conducente.

50. *Rotta.* 1. Durante la loro corsa, le unità nautiche in servizio regolare devono seguire una rotta, dalla quale non si possono discostare senza motivo. La rotta deve essere tenuta libera per le unità nautiche in servizio regolare in avvicinamento.

51. *Unità nautiche tenute ad allontanarsi da altre unità nautiche.* 1. In caso d'incrocio o di sorpasso, con esclusione dei fiumi e dei canali, devono allontanarsi:
a) tutte le unità nautiche dalle unità nautiche in servizio regolare;
b) ogni unità nautica, ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare, dalle unità nautiche per il trasporto di merci;
c) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare e per il trasporto di merci, dalle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate;
d) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a vela;
e) ogni unità nautica a motore, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori

professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a remi.

2. I convogli rimorchiati sono considerati come unità nautiche in servizio regolare, i convogli spinti come unità nautiche per il trasporto di merci.

52. *Priorità delle unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali.* 1. Le unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali godono sempre di priorità.

53. *Incrocio delle unità nautiche a motore fra di loro.* 1. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte che si incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuta ad allontanarsi l'unità nautica che vede l'altra da dritta; tale prescrizione è esclusa su fiumi e canali.

2. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte direttamente o quasi opposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuna di loro deve venire a dritta, quindi con incrocio sinistra su sinistra delle unità nautiche.

3. In circostanze speciali, in particolare durante le manovre d'attracco, il comandante può chiedere di accostare a sinistra del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale "due suoni brevi". L'altra unità nautica deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.

54. *Sorpasso delle unità nautiche a motore fra di loro che non si trovino su fiumi o canali.* 1. Sempre che non goda di priorità, ogni unità nautica a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest'ultimo.

2. Una unità nautica viene considerata come unità nautica sorpassante quando essa si avvicina ad un altra da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest'ultima.

3. In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione delle due unità nautiche quella che effettua il sorpasso non può essere considerata come unità nautica incrociante, e di conseguenza non può ritenersi dispensata dall'obbligo di spostarsi dalla rotta dell'unità nautica sorpassata.

55. *Incrocio e sorpasso su fiumi e canali.* 1. Le unità nautiche possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.

2. In caso d'incrocio, ciascuna unità nautica deve tenere la destra del fiume o del canale. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare sul lato sinistro del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, emettendo a tempo "due suoni brevi". L'altro unità nautica risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.

3. In deroga a quanto detto al comma 2, tutte le unità nautiche devono sempre allontanarsi da quelle che risalgono il corso d'acqua servendosi di un'asta e tenendosi al margine del passo navigabile.

4. Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, l'unità nautica in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quella in discesa. Qualora l'incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i comandanti devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo. Le unità nautiche prima di impegnare una strettoia devono emettere un segnale sonoro prolungato; se la strettoia è lunga dovranno ripetere il segnale sonoro durante il passaggio.

5. Se il sorpasso non può avvenire senza che l'unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità chi sorpassa deve emettere:

a) due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se vuole passare a sinistra dell'unità nautica da sorpassare;
b) due suoni prolungati seguiti da un suono breve se vuole passare a destra dell'unità nautica da sorpassare.

6. L'unità nautica che sta per essere sorpassata deve emettere:

a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;
b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.

7. Quando il sorpasso non è possibile dal lato chiesto dall'unità nautica che si accinge a sorpassare, ma si può fare dal lato opposto, l'unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere

a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;
b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.

8. Se il sorpasso è impossibile sena pericolo d'abbordaggio, l'unità nautica che sta per essere sorpassato dovrà emettere cinque suoni brevi.

9. Se il sorpasso è possibile senza che l'unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità l'unità nautica che si accinge a sorpassare non emette alcun segnale sonoro.

56. *Comportamento delle unità nautiche a vela fra di loro.* 1. Allorquando due unità nautiche a vela si avvicinano l'una all'altra in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, una delle due deve allontanarsi dalla rotta dell'altra, nel modo seguente:

a) quando le unità nautiche ricevono il vento da un lato differente, quella che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell'altra;
b) quando le unità nautiche ricevono il vento dallo stesso lato, quella che è sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quella che è sottovento.

2. Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.

3. Su fiumi e canali la navigazione delle unità nautiche a vela contro vento è possibile soltanto se non ostacolano altre unità nautiche.

57. *Comportamento delle unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche.* 1. Le unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche devono lasciare a queste ultime lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare.

58. *Comportamento nei riguardi dei sommozzatori.* 1. Ogni unità nautica deve mantenere una distanza di almeno 50 m dalle unità nautiche o dai luoghi sulla riva contrassegnati con il segnale di immersione in atto (una bandiera con la lettera "A" del codice internazionale) .

2. Nel caso l'immersione sia effettuata su fiumi o canali, ogni unità nautica deve fermarsi e consentire la messa in sicurezza del sommozzatore.

59. *Moto ondoso.* 1. La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato per evitare di creare moto ondoso o effetti di risucchio in grado di creare danni alle unità nautiche in stazionamento o in navigazione o alle opere idrauliche e di navigazione; deve essere mantenuta la maggior distanza possibile dalle unità nautiche che portano i segnali di protezione contro il moto ondoso.

60. *Unità nautiche impossibilitate a manovrare.* 1. Nelle unità nautiche impossibilitate a manovrare si devono agitare

con movimento semicircolare verso il basso di giorno una bandiera rossa e di notte un fanale a luce rossa in modo chiaramente visibile alle unità nautiche in avvicinamento. Possono, altresì, essere posti di notte due fanali rossi sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall'altro e visibili da tutti i lati, di giorno due palloni neri sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall'altro e visibili da tutti i lati. In caso di bisogno deve, inoltre, essere emesso un segnale acustico costituito da "quattro suoni brevi".

2. Tutte le unità nautiche devono allontanarsi da quelle impossibilitati a manovrare.

61. *Porti e imbarcaderi o scali, attraversamento di vie navigabili principali.* 1. Le unità nautiche che escono da un porto hanno la precedenza su quelle che vi entrano, salvo che non si tratti di unità nautiche in servizio regolare o di unità nautiche in difficoltà.

2. Le unità nautiche non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto.

3. Le unità nautiche non devono ostacolare la manovra delle unità nautiche in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcadero o scalo oppure che si allontanano da questo.

4. Le unità nautiche che devono entrare o uscire da porti, imbarcaderi o scali e dalle vie navigabili affluenti a quella principale devono emettere i seguenti segnali sonori:

a) tre suoni prolungati seguiti da un suono breve se si stanno dirigendo alla loro destra;
b) tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se si stanno dirigendo alla loro sinistra.

5. Le unità nautiche che si accingono ad attraversare la via navigabile principale devono emettere i seguenti segnali sonori:

a) tre suoni prolungati;

6. Prima della fine della attraversata le unità nautiche devono emettere i seguenti segnali sonori:

b) un suono prolungato seguito da un suono breve se si dirigono alla loro destra;
c) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se si dirigono alla loro sinistra.

62. *Navigazione in prossimità delle rive, con esclusione di fiumi e canali.* 1. Ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, le unità nautiche a motore non possono:

a) circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;
b) circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.

2. È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell'acqua.

3 Il comma 1 lettera a non si applica:

a) alle unità nautiche a propulsione elettrica;
b) alle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro;

4. È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, ninfee). Di regola, occorre tenere, da queste, una distanza di almeno 25 m.

5. L'Ispettorato di Porto territorialmente competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:

a) le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
b) non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti.

63. *Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari.* 1. La pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.

2. La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.

3. Il comandante dell'unità nautica che rimorchia deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.

4. L'unità nautica che rimorchia e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dalle altre unità nautiche e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua.

5. È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.

6. È vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari), se non su specifica autorizzazione dell'Ispettorato di Porto territorialmente competente.

64. *Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature analoghe su fiumi e canali.* 1. La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è autorizzata esclusivamente sui percorsi che sono segnalati .

65. *Navigazione in caso di scarsa visibilità.* 1. Le unità nautiche che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità (notte, nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si offusca esse devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva.

2. Le unità nautiche senza radar come pure le unità nautiche che dispongono di un radar devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità e comunicare per radiotelefono alle unità nautiche provenienti in senso inverso le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Esse devono sostare se le circostanze lo richiedono.

3. Sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il comandante; qualora ciò non sia possibile è necessario che vi sia un'istallazione tale da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.

66. *Segnali acustici durante la rotta in caso di scarsa visibilità.* 1. In caso di tempo con scarsa visibilità, le unità nautiche in servizio regolare emettono "un suono prolungato seguito da quattro suoni brevi", i convogli "due suoni prolungati", le altre unità nautiche "un suono prolungato". Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al minuto.

2. Le unità nautiche in stazionamento, sentiti i segnali delle unità nautiche in rotta, rispondono con i seguenti segnali sonori ripetuti una volta al minuto:

a) rintocchi di campana continui per quattro secondi;

oppure

b) un suono breve seguito da un suono prolungato ed un altro breve.

67. *Impiego del radar.* 1. Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore sa utilizzare l'apparecchio ed interpretarne le informazioni.
2. La vedetta a prora, prescritta sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m, non è necessaria in caso di impiego del radar.

68. *Unità nautiche in difficoltà.* 1. Per chiedere aiuto, una unità nautica in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:
a) agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;
b) lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi;
c) emettere una serie di suoni prolungati;
d) dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale composto dal gruppo (SOS) del codice morse;
e) emettere una serie di rintocchi di campana:
f) eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall'alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente.

69. *Stazionamento.* 1. I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti e ninfee). Di regola, occorre tenere da queste una distanza di almeno 25 m.
2. Le unità nautiche in stazionamento devono essere ancorate o ormeggiate in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dalle unità nautiche in navigazione. Esse devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua.
3. L'ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalate come tali.
4. All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, le unità nautiche possono restare ancorate od ormeggiate per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo.
5. Lo stazionamento delle unità nautiche che portano merci pericolose è consentito solo nei luoghi autorizzati e con a bordo un servizio di guardia permanente.
6. Le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare:
a) di giorno, un pallone nero posto ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati;
b) di notte, due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e l'altro a poppa, più basso di almeno due metri di quello a prua, visibili da ogni lato; per le unità minori è consentito un solo fanale ordinario a luce bianca.
7. Un convoglio in stazionamento al largo deve portare:
a) di giorno, un pallone nero, ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati, sulle unità nautiche esterne in testa e in coda al convoglio;
b) di notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unità nautica formante il convoglio.
8. Le segnalazioni di cui ai commi 6 e 7 non sono obbligatorie quando:
a) l'unità nautica è in stazionamento in una via navigabile dove la navigazione è impossibile o vietata;
b) quando l'unità nautica è in stazionamento fuori dal canale navigabile in una situazione manifestamente senza pericolo.

70. *Stazionamento vietato su fiumi e canali.* 1. Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti.

71. *Convogli.* 1. Gli spintori o rimorchiatori di convogli devono avere una potenza sufficiente per assicurare la buona manovrabilità del convoglio.
2. È proibito ai rimorchiatori e spintori abbandonare le unità nautiche del convoglio durante le operazioni di ancoraggio e di approdo prima che il canale sia liberato dalle suddette unità nautiche e che il comandante del convoglio non si sia assicurato che esse siano messe in sicurezza.

72. *Passaggio sotto i ponti.* 1. È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, l'unità nautica in ascesa deve attendere a valle del ponte che quella in discesa sia transitata. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, le unità nautiche devono annunciare per tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo "un suono prolungato".
2. L'incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.
3. Il passaggio sotto i ponti può essere regolato dai seguenti segnali:
a) un fanale a luce gialla insieme ad un rombo di colore giallo posti sull'arcata di un ponte, significano che è consentito l'incrocio e la navigazione è autorizzata nei due sensi;
b) due fanali a luce gialla posti in orizzontale o in verticale insieme a due rombi di colore giallo posti in orizzontale o verticale, significano che la navigazione è proibita nell'altro senso;
c) uno o più fanali a luce rossa o pannello con colore rosso-bianco-rosso, significano che la navigazione è proibita;
d) un fanale a luce bianca posto sull'arcata del ponte indica la mezzeria della campata navigabile.

73. *Passaggio delle conche di navigazione.* 1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore della conca di navigazione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
2. In prossimità della conca di navigazione l'unità nautica deve rallentare; se non è possibile entrare immediatamente nella conca di navigazione l'unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non ostacolare in alcun modo l'uscita di altre unità nautiche dalla conca di navigazione.
3. Il passaggio della conca di navigazione si effettua nell'ordine di arrivo; in caso di dubbio o arrivo contemporaneo decide il manovratore di conca.
4. Dopo l'autorizzazione ad entrare all'interno della conca di navigazione, l'unità nautica deve accedervi lentamente per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.
5. Durante il riempimento o lo svuotamento della conca l'unità nautica deve essere ormeggiata per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.
6. Dal momento dell'ormeggio fino all'autorizzazione ad uscire i motori devono essere spenti.
7. Le unità nautiche che portano merci pericolose devono effettuare singolarmente il passaggio della conca.
8. Le unità nautiche hanno l'obbligo di adoperare parabordi inaffondabili.

74. *Entrata ed uscita dalla conche di navigazione.* 1. L'accesso ad una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali:

a) due fanali a luce rossa sovrapposti che significano "divieto di accesso";
b) lo spegnimento del fanale in basso o l'accensione dello stesso con luce verde significano " divieto di accesso - porte in procinto di aprirsi";
c) un fanale a luce verde o due fanali a luce verde sovrapposti significano " accesso autorizzato";

2. L'uscita da una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali:
a) uno o due fanali a luce rossa significano "uscita proibita";
b) uno o due fanali a luce verde significano "uscita autorizzata".

3. In assenza di segnali, l'accesso dalla conca di navigazione e l'uscita dalla stessa sono proibiti senza ordine del manovratore di conca.

75. *Passaggio di ponti mobili.* 1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore del ponte mobile, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.

2. In prossimità del ponte mobile l'unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non creare alcun impedimento o pericolo alla movimentazione del ponte e alla navigazione..

3. Il passaggio del ponte è autorizzato dal manovratore del ponte.

4. Il manovratore del ponte autorizza il passaggio solamente quando è completamente conclusa la manovra di apertura; la manovra di chiusura del ponte deve essere iniziata dopo che l'unità nautica è completamente passata oltre il ponte ed i suoi meccanismi di movimentazione verticali o orizzontali.

5. Il passaggio del ponte mobile può essere regolato dai seguenti segnali:
a) uno o più fanali a luce rossa, significano "divieto di passaggio";
b) un fanale a luce rossa e un fanale a luce verde alla stessa altezza o con il fanale a luce rossa sopra quello a luce verde, significano "divieto di passaggio ma prepararsi a mettersi in marcia";
c) uno più fanali a luce verde, significano "passaggio autorizzato".

76. *Attraversamento su fiumi e canali.* 1. Ad eccezione delle unità nautiche a remi, le unità nautiche che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.

2. Le unità nautiche che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dalle unità nautiche per passeggeri, da quelle per il trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando queste sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.

77. *Virata.* 1. Le unità nautiche possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altre unità nautiche a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.

2. Le unità nautiche prima di virare devono emettere i seguenti segnali sonori:
a) un suono prolungato seguito da un suono breve se vogliono virare alla loro destra;
b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se voglio virare alla loro sinistra.

78. *Segnalamento di impianti galleggianti, delle unità nautiche al lavoro e delle unità nautiche incagliate o affondate.* 1. Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare:
a) di notte, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull'altro lato;
b) di giorno, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull'altro lato.

2. Questi segnali devono trovarsi ad un'altezza tale da essere visibili da tutti i lati.

3. Qualora i segnali non possano essere applicati su una unità nautica affondata, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti nel modo più appropriato.

79. *Installazioni galleggianti.* 1. Le installazioni galleggianti devono essere illuminate in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

TITOLO VI
Manifestazioni, trasporti speciali e di merci

CAPO I
Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso

80. *Manifestazioni nautiche.* 1. Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni delle unità nautiche o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell'Ispettorato di Porto territorialmente competente.

2. Il permesso viene accordato soltanto se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni;

81. *Trasporti speciali.* 1. I trasporti mediante unità nautiche o convogli che non possono ottemperare alle disposizioni sulla circolazione, devono essere autorizzati dall'Ispettorato di Porto territorialmente competente.

CAPO II
Disposizioni particolari per le unità nautiche destinate al trasporto di merci

82. *Linea d'immersione.* 1. Le unità nautiche destinate al trasporto di merci, compresa la sabbia e la ghiaia, devono portare su ogni lato linee d'immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza.

2. Le linee di immersione devono essere pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e devono essere collocate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima.

TITOLO VII
Pesca e immersioni

83. *Pesca.* 1. Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione e se si estendono nel canale navigabile o in prossimità dello stesso sono contrassegnati:

a) di giorno, con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione;
b) di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione.

2. Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.

3. È vietato qualsiasi tipo di allevamento all'interno di una fascia di 50 metri dai limiti della via navigabile segnalata all'interno di lagune, laghi e specchi acquei in genere.

84. *Immersioni.* 1. Le immersioni subacquee sportive sono vietate:
a) sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare;
b) nelle strettoie;
c) alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
d) nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente.

TITOLO VIII
Disposizioni specifiche e transitorie

85. *Regolamenti particolari.* 1. L'Autorità di gestione della via navigabile è autorizzata ad emanare regolamenti particolari che non siano in contrasto con il presente regolamento, al fine di consentire il corretto esercizio della navigazione.

86. *Deroghe.* 1. L'Ispettorato di Porto territorialmente competente, quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicati, può autorizzare:
a) il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello di attrezzi per il volo in determinati settori;
b) lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi .

87. *Disposizioni finali.* 1. Per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento, nonché per le sanzioni amministrative determinate dall'inosservanza delle norme in esso contenute, si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione, del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 “Approvazione del regolamento per la navigazione interna” e della legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e loro successive integrazioni e modificazioni.

88. *Disposizioni transitorie.* 1. Le segnalazioni della via navigabile sinora in vigore, se non corrispondono a quelle riprodotte nell'allegato 1, devono essere sostituite entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, le segnalazioni conservano il significato anteriore. I vecchi segnali saranno tolti immediatamente, qualora in base al presente regolamento dovessero avere un altro significato.

89. *Lago di Garda e Laguna veneziana.* 1. Lago di Garda
La navigazione sul lago di Garda è disciplinata in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Veneto, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia autonoma di Trento in applicazione degli artt.97 e 98 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

2. Laguna veneziana
La segnaletica addizionale eventualmente presente nel regolamento per il coordinamento della navigazione lagunare emanato dalla Provincia di Venezia, ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, non può essere in contrasto né creare confusioni di significato con la segnaletica contenuta nel presente regolamento.

Allegato 1 - Regolamento segnaletica

La segnaletica lungo le vie di navigazione interna deve essere conforme alle indicazioni del presente allegato.
I naviganti devono attenersi agli obblighi e divieti, alle restrizioni o limitazioni, alle raccomandazioni e alle indicazioni portati a loro conoscenza mediante la segnaletica posta lungo la via navigabile.
I pannelli devono essere dimensionati in modo che la lunghezza del lato più corto sia di almeno 80 cm.. Quando la parte posteriore di un pannello non indica un segnale, essa deve essere dipinta con colore bianco.
I loro colori devono essere facilmente riconoscibili.
I cilindri devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono avere un'altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i biconi devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di almeno 50 cm.
I segnali lungo la via navigabile possono essere luminosi; se si rende necessario utilizzare segnali con fanali accoppiati posti a distanza ravvicinata, la distanza tra essi deve essere compresa tra 0,5 e 2 volte il loro diametro.
I segnali devono essere individuabili sia di giorno che di notte.
I segnali possono essere riassunti in un unico pannello, a condizione che non siano compromessi il significato e la perfetta visibilità di ogni singolo segnale.
Limitatamente ai segnali di indicazione, le autorità competenti possono aggiungere altri segnali a condizione che il simbolo o i simboli usati non possano essere confusi con quelli compresi nell'allegato, il loro significato sia rapidamente intuibile e siano realizzati di colore bianco su pannello quadrangolare di colore blu.
I segnali indicanti località, indicazioni di confine o di giurisdizione devono avere colori e simboli tali da non poter essere confusi con i segnali del presente allegato.
I segnali chilometrici sono realizzati con pannelli circolari di colore bianco, del diametro minimo di cm 20, con riportato, in colore nero, il numero che indica la progressione dei chilometri; essi devono essere rivolti verso il punto "0" di partenza prestabilito.

… Allegati grafici omissis …

Allegato 2 - Segnali acustici delle unità nautiche
… omissis …
Allegato 3 - Segnali a vista delle unità nautiche
… omissis …
Allegato 4 - Segnali di navigazione sul fiume Po
… omissis …
Allegato 5 - Esempi di utilizzazione della segnaletica
… omissis …

DISPOSIZIONI LOCALI PER LA NAVIGAZIONE: DECRETI, ORDINANZE, REGOLAMENTI

C 1) Decreto del Direttore Marittimo di Venezia n. 519 del 21 marzo 1957: Zone di navigazione promiscua.

Il Direttore Marittimo di Venezia;
1 - Visto l'art. 24 del Codice dalla Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e l'art. 4 del Regolamento per l'esecuzione del detto Codice approvato con D.P. 15.2.1952, n. 328;
2 - Visti gli accordi raggiunti fra la Direzione Marittima di Venezia e l'Ispettorato Compartimentale per il Veneto della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, sentito il Capo dell'Ispettorato del R.I.Na. di Venezia;
3 - Considerata la necessità di coordinare in un unico provvedimenti la navigazione che si svolge su alcuni tratti del litorale e in alcuni bacini interni lagunari e fluviali, in quanto presenta carattere unitario per tutta la zona della giurisdizione della Direzione Marittima di Venezia;
4 - Visti i dispacci n. 5837 in data 19 gennaio 1957 e n. 11165 in data 16 febbraio 1957 del Ministero della Marina Mercantile;

Decreta

1. Le zone di acque marittime ed interne, di seguito menzionate, sono riconosciute di navigazione promiscua:

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MONFALCONE

Zone di acque marittime:
1) Golfo di Panzano, dalla congiungente Punta Sdobba a Trieste;
2) Laguna di Grado;
3) Laguna di Marano;
4) Fiume Corno fino a Porto Nogaro;

Zone di acque interne:
1) Fiume Aussa fino a Torviscosa e Cervignano;
2) Litoranea Veneta dal Tagliamento a Punta Sdobba.

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VENEZIA

Zone di acque marittime:
1) Laguna Veneta (1);

Zone di acque interne:
1) Canal Nicesolo fino a Portogruaro;
2) Litoranea Veneta dal Tagliamento alla Laguna Veneta.

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA

Zone di acque marittime:
1) Po di Levante, dalla foce a Ponte Fornaci.

Zone di acque interne:
1) Fiume Brenta dalla foce fino al Brondolo;
2) Fiume Adige dalla foce fino alla Conca di Cavanella;
3) Po Grande (Po della Pila, Po di Tolle) dalla foce a Porto Tolle e Cà Pisani;
4) Po di Gnocca dalla foce a Cà Vendramin;
5) il Canal Bianco ed il fiume Po da Pone Fornaci allo Stabilimento di Cavanella Po.

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI RAVENNA

Zone di acque marittime:
1) Sacca di Goro da Po della Gnocca a foce di Volano;
2) Sacca di Goro da Po della Gnocca a Porto Garibaldi;
3) Canale Corsini;

Zone di acque interne:
1) Po di Volano dalla foce a Codigoro;
2) Canale Pallotta fino a Comacchio;
3) Canale Marozzo fino a Codigoro.

2. Entro i limiti della zona suddetta è liberamente consentita la navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne e a quelle addette alla navigazione interna in acque marittime ed il personale navigante, normalmente abilitato rispettivamente dalle Autorità marittime e da quelle della navigazione interna, può liberamente esercitare la propria attività.

3. Le navi addette alla navigazione interna quando entrano in acque marittime e le navi addette alla navigazione marittima quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia vigenti per le acque in cui navigano e sono sottoposte alla vigilanza degli organi che esercitano su di esse la propria giurisdizione.

C 2) Decreto del Colonnello del Porto di Venezia 15 dicembre 1938, n. 132: Regolamento per il servizio marittimo nel Porto di Venezia: art. 1-2, 4, 14-20, 23, 43-6, 48-51, 64, 77-83, 85-6.

Il Colonnello di Porto, Direttore Marittimo;
Ritenuta la necessità di disciplinare con norme organiche il traffico marittimo nell'ambito portuale di Venezia;
Visti gli artt. 157 e 163 del Codice per la Marina Mercantile;
Visti gli artt. 812, 815 e segg. del Regolamento per l'esecuzione del Codice suddetto;
Visto il R.Decreto 20 dicembre 1923, n. 3235;
Visto il dispaccio 11 novembre 1939, n.9658-m 24 del Ministero Comunicazioni - Marina Mercantile Divis. 5. S.P.

Decreta

E' approvato l'allegato Regolamento per il servizio marittimo nel Porto di Venezia.
Esso avrà applicazione dal I° marzo 1940.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MARITTIMO NEL PORTO DI VENEZIA

Capo I - Prescrizioni generali

1. *Limiti dell'ambito portuale.* L'ambito portuale di Venezia comprende i seguenti canali e bacini di navigazione marittima: la Bocca e la rada interna del Porto di Lido, il Canale di Treporti dalla rada interna del Porto di Lido fino al traverso della sponda meridionale del Canale Pordelio lato Nord e fino all'allineamento della batimetrica di –5.00 mt. s.l.m.m. verso l'isola di S.Erasmo lato Ovest, il Canale di S.Nicolò, il Canale delle Navi dal Canale di S.Nicolò fino all'inizio del Canale dei Marani corrispondente al limite settentrionale del bacino antistante l'Arsenale, il Canale di S.Elena, il Canale ed il Bacino di S.Marco, il Canale della Giudecca dal Bacino di S.Marco alla confluenza con i canali di Fusina e Vittorio Emanuele III compreso il bacino di evoluzione antistante la Marittima, la "Marittima" (comprendente: il Canale della Scomenzera fino alla confluenza con il Canal Grande, il Bacino della Marittima compreso tra i moli di Levante e Ponente, il bacino del Tronchetto compreso tra il molo di Ponente e la sponda di Levante dell'isola Nuova del Tronchetto, il Canale Colombuola nel tratto compreso tra il Bacino del Tronchetto e la confluenza con il Canal Grande definito dal ponte ferroviario di collegamento tra le stazioni di Venezia S.Lucia e Venezia Marittima), il Canale Vittorio Emanuele III comprensivo del Porticciolo Petroli e della Darsena AGIP, il Canale Industriale Brentella, il Canale Industriale Nord, il Baci-

no del Molo A, il Bacino del Molo B, il Canale Industriale Ovest compresa la Darsena della Rana, il Canale Industriale Sud, il Canale Malamocco - Marghera con i relativi Bacini di evoluzione n° 1, 2, 3 e 4, il Porto di S. Leonardo e relativo canale di raccordo con il Canale Malamocco-Marghera, la Rada interna del Porto di Malamocco individuata: lato SW dalla congiungente meda rossa n.3 di inizio del canale Malamocco-Marghera con la radice della diga della Palada delle Ceppe, lati W e N dalle confluenze dei canali Spignon e Fisolo, lato NE dalla bassa sponda compresa tra l'inizio del canale Rocchetta e la radice del Molo Foraneo Nord in parte delimitata da gruppi lignei, in Canale Rocchetta, Bocca di Porto di Malamocco. (1)

2. *Canali di grande navigazione.* Sono canali di grande navigazione:

- quello che inizia dalla Bocca di Porto di Lido e, dopo la diramazione del Canale dei Marani (fino ai bacini di carenaggio), prosegue per il Canale di S.Marco, il Bacino di S.Marco, il Canale della Giudecca ed il Canale Vittorio Emanuele, fino al bacino di evoluzione n°1;
- quello, denominato Canale di Malamocco-Marghera, che inizia dalla Bocca di Porto di Malamocco e che, dopo la diramazione per il porto di S.Leonardo, prosegue, attraverso i bacini di evoluzione n° 4, 3 e 2, fino al bacino di evoluzione n°1 (1).

4. *Definizione dei natanti.* Nel presente Regolamento, all'infuori delle navi militari e mercantili adibite alla navigazione marittima, le quali vengono denominate semplicemente "navi", per *natanti di uso locale* si intendono:

a) *i vaporetti e motoscafi* adibiti al servizio pubblico, con itinerario e orario fissi;
b) *i natanti a motore, a vela o remi* di proprietà della R.Marina, di Enti locali o di privati, con velocità maggiore di tre miglia all'ora, i quali trafficano nell'ambito del porto e lungo i fiumi e canali che sboccano nell'estuario;
c) *i galleggianti lagunari* non forniti di mezzi propri di propulsione, come burchi, peate, pontoni ecc. e barche di velocità inferiore a tre miglia l'ora.

14. *Movimento dei natanti.* I natanti ad uso locale dovranno sempre lasciare il passo e la manovra alle navi, tuttavia queste sono tenute a rallentare ulteriormente la velocità ove tecnicamente possibile e ad osservare la necessaria prudenza nei punti di maggior traffico e di attraversamento dei natanti del servizio pubblico di linea qui di seguito indicati:

1) fra il tiro a segno e la boa antistante, per i natanti provenienti da Lido e viceversa;
2) fra S.Elena e S.Maria Elisabetta, sulla congiungente le campane da nebbia in dette località;
3) fra il pontile S.Zaccaria e S.Giorgio Maggiore;
4) nel canale della Giudecca: a) sulla linea che congiunge i pontoni del traghetto Zattere - Giudecca ove funzionano le raganelle da nebbia; b) sulla congiungente S.Basilio - Mulino Stucky;
5) nel canale litoraneo Malamocco - Marghera, all'altezza del Canale Nuovo di Fusina.

I natanti a motore, a vela o a remi, e i galleggianti lagunari devono lasciare libera la rotta ai vaporetti e motoscafi del servizio pubblico con itinerario e orario fissi.

Quelli che navigano a vela dovranno tenersi sempre pronti ad ancorare in modo da non ostacolare la navigazione, e quelli che vanno a remi dovranno avere a bordo gli uomini necessari alla manovra.

15. *Convogli.* I convogli di burchi e altri natanti lagunari non devono essere lunghi più di 100 metri, misurati dalla poppa del rimorchiatore; il capo di rimorchio deve essere tenuto corto.

16. La larghezza dei convogli non deve mai essere maggiore della terza parte della larghezza minima dei canali da percorrere, quando si tratti di galleggianti affiancati o della metà quando si tratti di galleggianti singoli, salvo permesso della Capitaneria di Porto per i casi eccezionali.

17. Nei canali di grande navigazione i rimorchiatori con rimorchio devono avere forza sufficiente a far percorrere al convoglio o al galleggiante rimorchiato almeno 3 miglia all'ora.

18. *Fanali di via.* Nell'ambito portuale le navi ed i natanti di uso locale devono portare i fanali prescritti dalle "Norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare", approvate con legge 27 Dicembre 1977 n. 1035 (3).

Le navi sono tenute altresì a tenere accese le luci basse dei casseri poppieri di coperta, compatibilmente con la visibilità dal ponte di comando e le esigenze della sicurezza della navigazione della propria nave e delle altre unità che navigano nei canali di grande navigazione.

19. *Uso del fischio.* E' vietato nell'ambito portuale l'uso del fischio o della sirena alle navi e ai natanti di uso locale, quando non sia necessario per segnalazioni di manovra.

Le barche dei piloti, i rimorchiatori e le barche degli ormeggiatori potranno emettere segnali in tempo di nebbia per essere individuati dai capitali delle navi.

20. *Segnali.* Le navi che si accingono ad uscire da un bacino interno o ad imboccare il canale Vittorio Emanuele III o ad entrare nel canale di grande navigazione da un canale laterale devono segnalare tempestivamente ripetutamente col fischio la manovra che stanno per iniziare.

Uguale precauzione, devono usare i natanti di uso locale muniti di segnale acustico.

23. *Precedenza.* Le navi ed i natanti di uso locale di qualsiasi specie che attraversano i canali di grande navigazione o vi entrano da canali laterali, devono lasciare libera la rotta a quelli che navigano nel canale di grande navigazione. I natanti di uso locale diretti al canale Industriale Ovest o da questo provenienti, devono passare nel canale delle Trezze.

43. *Attraversamenti.* In tempo di nebbia è vietato alle navi ed ai natanti di ogni specie, eccezion fatta per i mezzi dell'ACTV muniti di radar, di percorrere in senso trasversale o diagonale il canale di grande navigazione da San Nicolò di Lido fino all'imboccatura del canale Vittorio Emanuele III. E' consentito altresì, ai mezzi delle Truppe Anfibie del Lido, munite di radar efficiente e di apparecchiatura VHF, di attraversare il canale di grande navigazione nel tratto compreso tra il canale di accesso all'ex idroscalo (isola di San Andrea) e il pontiletto antistante al Comando Truppe Anfibie di San Nicolò di Lido. Essi non possono iniziare il predetto attraversamento se odono nelle vicinanze, il fischio di qualche nave in movimento. Ai natanti di uso locale, provvisti di segnale acustico e di proiettore fendi-nebbia, ed ai natanti del Servizio Pubblico di linea provvisti anche di apparecchio VHF, è permesso, infine, di attraversare i canali nei tratti indicati al precedente art.14. (2) (3)

44. *Movimenti e manovre dei natanti.* Durante la nebbia i natanti ad uso locale, in movimento nei canali di grande navigazione, ad esclusione dei natanti del servizio pubblico di linea muniti di efficiente apparecchio radar, devono tenersi quanto più è possibile vicino alle sponde o alle briccole e dalla parte di terra alle boe luminose o da ormeggio situate nel porto-canale di Lido fino a Giardini.

Se, per assoluta necessità, sono costretti ad attraversare i canali, devono farlo nei punti fissati per gli attraversamenti emettendo il segnale acustico di cui all'articolo seguente.

Essi non possono attraversare i canali di grande navigazione se odono nelle vicinanze il fischio di qualche nave in movimento e devono ormeggiare provvisoriamente alle rive o alle briccole più vicine. (3)

44 bis. *Velocità delle navi o dei natanti in tempo di nebbia.* Ferme restando le limitazioni di cui al precedente art.44 i natanti di uso locale, che in tempo di nebbia percorrono i canali di grande navigazione o li attraversano, devono mantenere una velocità quanto più ridotta possibile in relazione alla manovrabilità del mezzo stesso ed in ogni caso tale velocità non deve mai essere superiore ai 6 nodi.

Le navi marittime, compatibilmente con le esigenze di manovrabilità, dovranno navigare ad una velocità, per quanto possibile, non superiore ai 6 nodi.

45. In tempo di nebbia, i natanti di uso locale quando attraversano il canale di grande navigazione e durante tutta la traversata devono emettere ogni trenta secondi un segnale acustico speciale composto di tre fischi: *uno lungo, uno breve, uno lungo*.

I natanti di uso locale non possono navigare nel canale Vittorio Emanuele III e nei canali di Marghera in tempo di nebbia, dalle ore 6 alle ore 18. Le navi non potranno navigare dalle ore 18 alle ore 6 del mattino. Sono esclusi da tale divieto i natanti adibiti al servizio di vigilanza lagunare e di rifornimento combustibili.

46. *Divieto d'ormeggio.* In tempo di nebbia i natanti di uso locale che non stanno compiendo operazioni di imbarco o sbarco non possono restare ormeggiati lungo le banchine di S.Basilio, del Punto Franco e delle testate dei moli della "Marittima" o a fianco delle navi ivi ormeggiate.

Quelli che compiono operazioni di commercio non possono rimanere in detti luoghi in più di una andana in tempo di nebbia o di notte.

48. I natanti di uso locale ormeggiati a briccole od a banchine o affiancati a navi in punti di transito di altre navi o convogli rimorchiati, in tempo di nebbia quando sentono avvicinarsi una nave debbono emettere segnali acustici con campana o corno da nebbia per avvertire della loro presenza.

49. E' vietata, in tempo di nebbia, la navigazione ai natanti a remi e a quelli di uso locale a motore che non possiedono segnali acustici e proiettori fendi-nebbia.

I natanti non dotati delle dotazioni di cui sopra, se sorpresi dalla nebbia mentre sono già in movimento, devono ormeggiarsi alle briccole o alla riva più vicina. (3)

50. *Navi e natanti sorpresi dalla nebbia.* Le navi sorprese dalla nebbia mentre sono in navigazione devono mettersi al più presto nelle condizioni stabilite per il tempo di nebbia.

Se è loro impossibile avere il rimorchiatore, quelle con corrente in prua devono ancorare possibilmente in un punto del canale e fuori dell'asse, in modo da non ostacolare la navigazione a quelle che hanno la corrente di poppa. Queste ultime dovranno ormeggiarsi appena possibile, e proseguire soltanto quando si trovano nelle condizioni prescritte dal presente regolamento.

Tutti i natanti di uso locale dovranno immediatamente accostare sotto le rive arrestandosi o navigando come prescritto dal presente Regolamento in caso di nebbia.

51. *Convogli.* I convogli rimorchiati in tempo di nebbia non devono avere lunghezza maggiore di 60 metri dalla poppa del rimorchiatore.

I galleggianti affiancati non devono essere più di due.

64. Le navi e i natanti di uso locale che hanno a bordo merci pericolose debbono tenere alzata e ben visibile una bandiera rossa.

Prima di cominciare le operazioni di imbarco e sbarco, i fumaioli dovranno essere coperti di rete parascintille. La Capitaneria di Porto potrà a suo giudizio inviare a bordo uno o più vigili del fuoco o guardiani.

Capo V - Disposizioni particolari per i natanti ad uso locale

77. I natanti ad uso locale a propulsione meccanica che transitano nei canali e nei bacini di navigazione marittima devono osservare i seguenti limiti massimi di velocità oraria:

1) *Chilometri 11*: nei canali e bacini interni di marittima e Marghera;
2) *Chilometri 11*: nel Canale della Giudecca, nel Bacino e nel canale di S.Marco e precisamente dalla congiungente Mulino Stucky - Rio S.Sebastiano nel Canale della Giudecca, alla congiungente Rio delle Galeazze - Torre orientale dell'Isola di S.Giorgio del canale di S.Marco;
3) *Chilometri 20*: nei canali di Malamocco-Marghera, Vittorio Emanuele, Giudecca fino alla congiungente Mulino Stucky - Rio S.Sebastiano, canale delle Navi fino al limite settentrionale dei Bacini antistanti l'Arsenale, nonché nel tratto di canale che va dalla bocca di porto di Lido fino alla congiungente Rio delle Galeazze - Torre orientale dell'isola di S.Giorgio.

Nel tratto di cui al precedente punto n.2), i mezzi A.C.T.V. in servizio di linea devono osservare il limite massimo di velocità di 15 chilometri. (1). (3)

78. Negli altri canali di giurisdizione marittima, non compresi nel precedente articolo, i natanti ad uso locale a propulsione meccanica non devono superare il limite di velocità di 20 km/h; quando transitano, invece, in vicinanza di centri abitati devono navigare a velocità non superiore agli 11 km/h, eccezione fatta per i mezzi dell'A.C.T.V. che non devono superare la velocità di 15 km/h. (3)

79. E' fatto obbligo ai natanti a motore, compresi quelli dell'A.C.T.V. che imboccano il canale delle Grazie, di ridurre tempestivamente la loro velocità in modo da percorrere il canale stesso con velocità oraria non superiore a 6 chilometri. (3)

80. I natanti ad uso locale di ogni specie non devono transitare tra le briccole esistenti nello specchio acqueo del canale della Giudecca in prossimità della Punta della Salute, a meno che non debbano ormeggiarvisi, ma devono tenersi a Sud delle briccole stesse.

Inoltre i mezzi dell'A.C.T.V. in partenza dai pontili di S.Zaccaria e diretti ai pontili di S.Marco e viceversa, devono seguire una rotta che li porti a rasentare la boa B2 antistante il molo di S.Marco.

81. I natanti ad uso locale in tempo di nebbia devono osservare le precauzioni ed emettere i segnali previsti per il tempo di nebbia dal Capo II del "Regolamento per il servizio marittimo nel porto di Venezia", citato in premessa. (3)

82. I natanti a motore, in deroga a quanto stabilito dalle norme per prevenire gli abbordi in mare, devono navigare quanto più possibile al centro dei canali mantenendosi a debita distanza dalle rive. Incrociando o sorpassando altri natanti in navigazione, ormeggiati o ancorati devono ridurre tempestivamente la loro velocità di quanto necessario ad evitare che il moto ondoso prodotto possa compromettere la sicurezza dei predetti natanti e quella delle persone su di essi imbarcate.

83. - I natanti a motore delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e di mezzi sanitari di pronto soccorso, non sono vincolati ai limiti di velocità sopraindicati quanto impiegati in servizi di carattere urgente.

85. I contravventori al presente Regolamento saranno puniti a norma di legge.

86. Tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare il presente Regolamento.

(1) sostituito con Decreto della Direzione Marittima di Venezia 06/00 del 21.03.2000;
(2) ord. n. 13/90;
(3) Vedi ora l'ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 09/2002 del 21 febbraio 2002, con effetti abrogativi per le norme in contrasto.

C 3) Ordinanza del Comandante del Porto di Venezia n. 42 del 24 maggio 2000: Tabelle minime di armamento per servizi pubblici non di linea.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia;

considerata la necessità di terminare il numero minimo dei componenti gli equipaggi delle unità tipo "taxi" e "granturismo" adibite al trasporto passeggeri nella Laguna Veneta;
Visto il verbale di riunione datato 24.03.2000;
Visto l'art. 201del Regolamento di Sicurezza approvato con D.P.R. n.435 del 08.11.1991;
Visti gli artt.164,317 e 1221 del Codice della Navigazione e gli artt.260,263 e 426 del relativo Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

1. Le tabelle minime di armamento per le unità tipo taxi e granturismo adibite al trasporto di passeggeri all'interno della Laguna Veneta, in mancanza di contratti di lavoro che prevedano tabelle superiori, sono così stabilite:

a) UNITA' ABILITATE FINO A 40 PASS	n.1 Com.te
	Tot. 1
b) UNITA' ABILITATE AL TRASPORTO DA 21 A 40 PASS. (in cui, da una verifica in sede di visita di sicurezza, si sia rilevato che abbiano i posti di accesso uscita sosta dei passeggeri a distanza tale dal posto di guida da non poter essere agevolmente controllati)	n.1 Com.te n. 1 Mozzo
	Tot. 2
c)UNITA' ABILITATE DA 41 A 130 PASS.	n.1 Com.te n. 1 Dir.Macc.
	Tot. 2
d)UNITA' ABILITATE DA 131 A 250 PASS.	n.1 Com.te n. 1 Dir.Macc. n. 1 Mozzo
	Tot. 3
e) UNITA' ABILITATE PER OLTRE 250 PASS.	Come per la voce d) con in più un marinaio ogni 50 persone eccedenti le 250.

2. Le unità di cui alle voci a) e b) devono imbarcare un Comandante in possesso di doppi titoli, in caso contrario dovrà essere imbarcato un Direttore di Macchina. Qualora i Comandanti delle unità di cui alle voci c),d) ed e) siano in possesso dei doppi titoli, il Dir.Macc. può essere sostituito con un mozzo per la voce c) e con un marinaio per le voci d) ed e).
3. Qualora a bordo sia in funzione un servizio "bar" al banco o un servizio di distribuzione dei pasti in navigazione, questi devono essere in regola con le vigenti norme sanitarie e deve essere imbarcata una persona in più preposta a tale servizio.
4. Nel caso in cui le unità in questione siano autorizzate, anche se occasionalmente, ad esercitare la propria attività in navigazione al di fuori della Laguna Veneta, comunque non superiore a quella litoranea, dovranno imbarcare un marinaio in più. In caso di navigazioni superiori la tabella dovrà essere stabilita di volta in volta.
5. Le presenti tabelle sono applicabili solamente alle unità che abbiano i comandi delle macchine in plancia, in caso contrario deve essere imbarcato un Direttore di Macchina.
6. In caso l'equipaggio non sia composto in conformità alle norme di cui ai precedenti articoli, non dovranno essere concesse le spedizioni.
7. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art.1221 del Codice della Navigazione.
8.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

C 4) Ordinanza del Comandante del Porto di Chioggia n. 10 del 22 marzo 2000: Circolazione delle unità da diporto ed esercizio delle attività nautiche nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia: art. 1,7.

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia
Visto il "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto" emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione con il D.M. 05.10.1999 n. 478;
Visto il D.M. 10.05.1996 recante disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;
Visto il D.L. 16.06.1994 n. 378 convertito con modificazioni dalla legge 04.08.1994 n. 498 "Modifiche alla legge 11.02.1971 n. 50 e successive modificazioni sulla nautica da diporto" nonché il D.L. 21.04.1995 n. 119;
Dovendosi, conseguentemente, adeguare le norme che regolamentano alcuni aspetti della navigazione da diporto nell'ambito del Compartimento Marittimo di Chioggia emanate con l'ordinanza n.19/95;

Visti gli articoli 17, 30 e 62 del Codice della Navigazione, l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima) e le recenti direttive impartite dal superiore Ministero;

ORDINA

1. *Norme di circolazione.* Nel Compartimento Marittimo di Chioggia è vietato:

a) sostare all'interno di dighe foranee del porto di Chioggia e nel raggio di 900 metri nella testata delle medesime;
b) intralciare la navigazione delle navi che per il. loro pescaggio sono costrette a navigare all'interno dei canali;
c) avvicinarsi a meno di 100 metri dalle navi alla fonda o a meno di 50 metri da segnalamenti indicanti la presenza di attrezzi da pesca o di pescatori subacquei;
d) navigare a velocità superiore a 3 nodi nel Bacino Vigo, nel Bacino della Marittima, nel canale Lombardo Interno, nel canale San Domenico Interno ed Esterno nonché nel tratto del canale di Sottomarina a nord dell'Isola dell'Unione;
e) navigare a velocità superiore a 5 nodi nei canali di accesso ai porti e negli altri canali lagunari marittimi soggetti alla giurisdizione di questa Capitaneria di Porto;
f) veleggiare nel Bacino Vigo e nella laguna di Marinetta o ancorarsi nei medesimi in modo tale da intralciare la navigazione;
g) ormeggiarsi alle briccole o ai pali che delimitano i canali e alle boe di segnalamento;
h) navigare all'interno del "POLIGONO DI TIRO DEL BACUCCO - ZONA ECHO 357" nei giorni in cui i reparti militari effettuano tiri con armi portatili. Il calendario delle esercitazioni viene fissato mensilmente con apposite ordinanze. Il poligono è, di norma, utilizzato nel periodo compreso da ottobre a maggio, dalle ore 08.00 alle 15.00 di tutti i giorni feriali ad esclusione del sabato.

Trattasi del tratto di mare a sud della foce del Brenta e antistante l'abitato del Bacucco di Isola Verde che si estende sino a tre miglia dalla costa. La zona è delimitata dai paralleli 45°11’00" e 45°09’30" NORD e, verso il largo, dal meridiano 12°23’08" EST. E’ vietato navigare entro 300 metri dalla costa nel periodo compreso tra maggio a settembre, allorché tali specchi acquei sono riservati alla balneazione.

L'attraversamento della suddetta fascia è consentito esclusivamente a remi o all'interno degli appositi CORRIDOI DI ATTERRAGGIO, da percorrere a velocità non superiore ai 3 nodi.

Le zone di mare prospicienti spiagge non intensamente frequentate da bagnanti possono essere attraversate a vela o a motore, ai soli fini dell'atterraggio, purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla costa.

E' altresì vietato agli scooters acquatici, alle tavole a vela, ai pedalò, pattini mosconi e simili di navigare nelle zone portuali, nei canali di accesso ai porti nonché nelle acque marittime interne soggette alla giurisdizione di questa Capitaneria di Porto. (1)

7. *Disposizioni finali.* La presente ordinanza entra in vigore in data odierna con contestuale abrogazione dell'ordinanza citata in premessa e di ogni altra norma incompatibile con le presenti disposizioni.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1168 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1231 C.N. o dell'articolo 39 della legge il febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della Presente ordinanza che deve essere esposta in tutti i circoli nautici e negli stabilimenti balneari all'interno dei quali si effettua attività di noleggio di unità da diporto.

(1) Vedi ora l’ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 09/2002 del 21 febbraio 2002, con effetti abrogativi per le norme in contrasto.

C 5) Ordinanza del Comandante del porto di Caorle n. 2 del 30 gennaio 1995: Divieto di balneazione, disciplina del transito dei mezzi mautici e dell’uso delle bilance da pesca nelle foci dei fiumi e dei canali comunicanti con il mare: art. 2, 3, 5.

Il Capitano di Corvetta (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Caorle;

Visti gli artt. 28, 30, 31, 62 e 81 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 Marzo 1942, n° 327, nonché l'art. 59 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 Febbraio 1952, n° 328;

Visto il D.M. 15 gennaio 1976, pubblicato sulla G.U. n° 257 del 27.9.1976, con cui sono stati fissati i limiti fra demanio marittimo e demanio idrico alle foci dei fiumi e dei corsi d'acqua comunicanti con il mare nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, e quindi di questo Circondario, e con il quale sono state riconosciute demaniali marittime:

a) *foce del Sile*: le acque comprese fra il mare ed il ponte stradale, a monte, sul quale passa la via Fausta:
b) *foce del Piave*: le acque comprese fra il mare e la linea ortogonale all'asse del fiume, tracciata dalla sponda meridionale della conca di Cortellazzo;
c) *foce del Livenza*: le acque comprese fra il mare e la linea ortogonale all’asse del fiume, tracciata in corrispondenza della sponda meridionale del canale dell'0rologio;
d) *foce del Canale Nicesolo - Porto Falconera*: le acque comprese fra il mare, porto Falconera ed il canale Nicesolo fino alla linea ortogonale all’asse del canale stesso, tracciata in corrispondenza della sponda meridionale del canale Riello;
e) *foce del canale dei Lovi, porto Baseleghe, canale di Lugugnana*: lo specchio acqueo compreso fra il mare ed il limite meridionale del canale costituente la cosiddetta “litoranea Veneta”;
f) *foce del Tagliamento*: le acque comprese fra il mare e la linea ortogonale all'asse del fiume, tracciata in corrispondenza del lato meridionale dell’idrovia esistente sulla sponda sinistra del fiume.

Vista l’ordinanza 6/93 in data 30 marzo 1993 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle;

Visto il decreto del magistrato alle Acque di Venezia in data 8 febbraio 1938, la cui validità è data confermata dal predetto Ufficio con foglio n. 11508 dell’11 novembre 1977;

Considerata la necessità di emanare disposizioni comportanti il divieto di balneazione, la disciplina del transito e della velocità dei mezzi nautici nonché l’uso delle bilance da pesca alle foci dei fiumi e sui corsi d'acqua comunicanti con il mare, nell’ambito del Circondario Marittimo di Caorle;

ORDINA

2. *Transito e velocità dei mezzi nautici*. All'interno dei canali, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima, è vietata la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività, da parte di tutte le unità in transito, che non sia quella dei trasferimento diretto verso la foce o viceversa.

I mezzi nautici di qualsiasi specie, che percorrono le acque demaniali marittime di cui al precedente art. 1, devono:

a) navigare con prudenza seguendo rotte dirette. facendo sempre uso dei motore anche se la propulsione principale è a vela, tenendosi, per quanto praticabile e quando ciò non comporti pericolo, vicino al limite di destra del canale rispetto alla propria rotta;
b) le unità con propulsione esclusivamente a vela dovranno navigare con particolare cautela, seguendo rotte per quanto possibile dirette, tenendosi. per quanto praticabile e quando ciò non comporti pericolo, nella parte destra del canale rispetto alla propria rotta. E' vietata, invece, la navigazione di piccoli natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati tipo OPTIMIST, LASER ecc.);
c) avere una velocità relativa non superiore ai tre nodi (circa 5.5 km/h) e comunque tale da non provocare onde;
d) osservare le regole di rotta, di precedenza e di segnalazioni prescritte dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 e successive modifiche (Colreg).

3. *Transito traghetto – avvertenza.* .Le unità in navigazione nel canale del fiume Livenza dovranno prestare massima attenzione per il transito del traghetto "S.Margherita" -3VE586 - che effettua il collegamento tra le due sponde dello stesso corso d'acqua. Tali unità, come lo stesso traghetto, dovranno navigare e manovrare secondo le regole contenute nel regolamento Internazionale del 1972, e successive modifiche, per evitare gli abbordi in mare.

5. *Disposizioni finali.* La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del 1° marzo 1995, sostituisce ed abroga la n° 6/93 in data 30 marzo 1993 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164, 1174 dei codice della navigazione.

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164 - 1174 - 1231 del codice della navigazione e dall'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del codice penale.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, della delegazione di Spiaggia di Jesolo ed agli albi dei Comuni rivieraschi interessati.

C 6) Provvedimento dell'Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. per il Veneto 12 aprile 1957 n. 698: Zone di navigazione promiscua.

L'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE M.C.T.C. PER IL VENETO

Considerati gli artt. 22 e 24 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e l'art. 4 del Regolamento per la navigazione interna approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
Considerati gli accordi raggiunti tra l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e T.C. per il Veneto e la Direzione Marittima di Venezia;
Considerata la necessità di coordinare in un unico provvedimento la navigazione che si svolge su alcuni tratti del litorale e in alcuni bacini lagunari e fluviali, in quanto la navigazione stessa presenta carattere unitario per tutta la zona di giurisdizione dell'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e T.C. per il Veneto - Sezione Navigazione Interna di Venezia;

Determina:

1. Le zone di acque marittime ed interne di seguito menzionate, sono riconosciute di navigazione promiscua:

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MONFALCONE

Zone di acque marittime:
1) Golfo di Panzano, dalla congiungente Punta Sdobba a Trieste;
2) Laguna di Grado;
3) Laguna di Marano;
4) Fiume Corno fino a Porto Nogaro;

Zone di acque interne:
1) Fiume Aussa fino a Torviscosa e Cervignano;
2) Litoranea Veneta dal Tagliamento a Punta Sdobba.

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VENEZIA

Zone di acque marittime:
1) Laguna Veneta (1);

Zone di acque interne:
1) Canal Nicesolo fino a Portogruaro;
2) Litoranea Veneta dal Tagliamento alla Laguna Veneta.

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA

Zone di acque marittime:
1) Po di Levante, dalla foce a Ponte Fornaci.

Zone di acque interne:
1) Fiume Brenta dalla foce fino al Brondolo;
2) Fiume Adige dalla foce fino alla Conca di Cavanella;
3) Po Grande (Po della Pila, Po di Tolle) dalla foce a Porto Tolle e Cà Pisani;
4) Po di Gnocca dalla foce a Cà Vendramin;
5) il Canal Bianco ed il fiume Po da Pone Fornaci allo Stabilimento di Cavanella Po.

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI RAVENNA

Zone di acque marittime:
1) Sacca di Goro da Po della Gnocca a foce di Volano;
2) Sacca di Goro da Po della Gnocca a Porto Garibaldi;
3) Canale Corsini;

Zone di acque interne:
1) Po di Volano dalla foce a Codigoro;
2) Canale Pallotta fino a Comacchio;
3) Canale Marozzo fino a Codigoro.

2. Entro i limiti della zona suddetta è liberamente consentita la navigazione di navi addette alla navigazione interna in acque marittime e a quelle addette alla navigazione marittima in acque interne ed il personale navigante, normalmente abilitato rispettivamente dalle Autorità della navigazione interna e da quelle marittime, può liberamente esercitare la propria attività.

3. Fuori dalle zone suddette, le navi addette alla navigazione interna quando entrano in acque marittime e le navi addette

all navigazione marittima quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia vigenti per le acque in cui navigano e sono sottoposte alla vigilanza degli organi che esercitano su di esse la propria giurisdizione.

ACCORDO MINISTERO DEI TRASPORTI E MARINA MERCANTILE

Con provvedimento n. 698 del 12 aprile 1957 dell'Ispettorato Compartimentale per il Veneto sono state riconosciute di navigazione promiscua alcune zone del Compartimento Marittimo di Monfalcone, di Venezia, di Chioggia e Ravenna.
Oltre i limiti fissati per la navigazione promiscua con il suindicato provvedimento, in seguito ad accordo raggiunto tra il Ministero della Marina Mercantile e il Ministero dei Trasporti, è stato consentito il transito marittimo lungo la congiungente Chioggia - Porto Levante alle navi della navigazione interna subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
le navi devono:

1) avere una portata non inferiore alle 200 tonnellate e devono essere munite del corrispondente contrassegno di bordo libero;
2) essere motorizzate e poter sviluppare una velocità non inferiore a 6 miglia orarie;
3) essere riconosciute immediatamente idonee, dal punto di vista tecnico, alla traversata marittima da effettuarsi, sia inizialmente, e cioè al rilascio del relativo certificato di navigabilità, sia in occasione delle successive periodiche convalide del documento ed anche tutte le volte in cui possa rendersi necessario un nuovo accertamento in dipendenza di speciali occorrenze, quali sinistri, avarie, ecc., conformemente alle norme in vigore;
4) effettuare navigazione di puro transito, a complemento di quella svolta in misura preponderante su vie d'acqua interne, ed in condizioni di tempo e mare assicurate e comunque prevedibili.

C 7) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 14655 dell'8 febbraio 1938: Velocità massime lungo le vie navigabili.

IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

Considerato che il costante aumento del traffico di imbarcazioni a propulsione meccanica sui corsi d'acqua navigabili del Compartimento di questo Magistrato rende necessaria una più razionale e precisa disciplina della velocità delle imbarcazioni stesse, onde evitare i danni che potrebbero derivare alle sponde ed alle opere esistenti lungo i corsi d'acqua stessi;

Considerato che a tale scopo è risultato insufficiente il sistema sin qui seguito del rilascio di licenze annue individuali di navigazione, sia perché la velocità massima da svilupparsi da ciascuna imbarcazione veniva nelle stesse fissata in modo uniforme per tutti i corsi d'acqua, pur aventi caratteristiche diverse, sia perché sulla base delle licenze medesime riusciva difficile poter perseguire penalmente le eventuali infrazioni, mancando la norma regolamentare che potesse servire di fondamento all'azione repressiva dell'autorità giudiziaria;
Ritenuta pertanto l'opportunità di determinare in via generale ed in modo certo per ciascun corso d'acqua navigabile, in relazione alle sue caratteristiche, la velocità massima delle imbarcazioni a propulsione meccanica, rendendo tali limiti di pubblica ragione, ed abolendo il sistema delle licenze individuali;
Esaminate le proposte avanzate dalla Commissione nominata appositamente da questo Magistrato per lo studio delle massime velocità da consentirsi in ciascuna via navigabile del Compartimento e ritenutele accoglibili;
Considerato che per alcune vie navigabili, data la ristrettezza dello specchio d'acqua e tenuto conto dello stato di precaria stabilità delle sponde a causa della natura dei terreni e della pendenza di sistemazione attuale delle relative scarpate, è apparso opportuno vietare del tutto il passaggio ad imbarcazioni a propulsione meccanica, lasciandole libere esclusivamente al transito di natanti con attiraglio sia di uomini che di animali, come sin qui praticato;
Visti gli artt. 1 e 2 del testo Unico di legge sulle opere idrauliche, approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
Visto l'art. 17 del testo Unico di legge sulla navigazione interna, approvato con R.D. 11 luglio, n, 959;
Visto la legge 5 maggio n. 257, istitutiva del Magistrato alle Acque, e le modifiche apportatevi dalla legge 13 luglio 1911 n. 774, dal R.D. 31 dicembre 1922, n. 3809, dal R.D. 31 dicembre 1923, n- 33228, e dal R.D. 29 novembre 1925, numero 2583;
Visto il R.Decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Decreta:

1. A partire dal 15 marzo 1938 il transito attraverso i canali ed i manufatti delle idrovie del Compartimento è svincolato dal rilascio di speciali licenze da parte del Magistrato, ferme, naturalmente, restando tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti ad ogni effetto per i singoli tipi di natanti, e salvo l'osservanza dei limiti di velocità di cui appresso.

2. Le velocità massime consentite lungo le sottoindicate vie navigabili, ricadenti nella giurisdizione di questo Istituto vengono fissate per i natanti a propulsione meccanica dei diversi tipi, come risulta dalla seguente tabella:

	INDICAZIONI DELLE LINEE	Circondario Idraulico	direzione	**A**	**B**
1	Po - Brondolo (nuova linea)	Rovigo		7	11
	Ponte Fornaci - P.to Levante - Brondolo - Chioggia	id.		7	15
2	Canale Cavanella	id.		7	10
	Canale di Loreto	id.		7	10
3	Canal Bianco da Adria a Volta Grimana	id.		7	10
4	Fiume Adige	Verona	Asc.	7	15

		Rovigo	Disc.	11	18
5	Tre Canne - Brondolo (fiume Gorzone)	Este	Asc.	5	8
			Disc.	7	10
6	Bovolenta - Brondolo	Padova	Asc.	5	8
			Disc.	7	10
7	Vicenza - Padova - Fusina	Vicenza	Asc.	4	4
		Padova	Disc.	4	6
		Venezia			
8	Fiume Novissimo	Venezia		4	6
9	Canal Salso di Mestre (1)	id.		*[5*	*10]*
10	Fiume Brenta - da Campo S.Martino a Limena	Padova	Asc.	4	6
	sbocco nella Vicenza - Padova - Fusina		Disc.	5	8
	(Canale Brentella)				
11	Litoranea Veneta	Venezia			
	Venezia - Grado	Udine		6	12
	P.to Monfalcone	Trieste			
12	Treviso - Litoranea Veneta - (Fiume Sile)	Treviso	Asc.	6	8
		Venezia	Disc.	8	10
	Canale Sioncello	id.	Asc.	6	5
			Disc.	8	10
13	Fiume Piave da Zenson allo sbocco nella Litoranea	Treviso	Asc.	*[7*	*10*
	Veneta (2)	Venezia	Disc.	*10*	*18]*
14	Canale Intestadura	Venezia	Asc.	4	4
			Disc.	4	6
15	Fiume Livenza (2)	Treviso	Asc.	*[7*	*10*
		Venezia	Disc.	*10*	*13]*
16	Melon - Loncon	Venezia	Asc.	6	8
			Disc.	8	10
17	Portogruaro - Litoranea Veneta (Fiume Lemene) (2)	id.	Asc.	*[5*	*8*
			Disc.	*7*	*10]*
18	Latisana - sbocco nella Litoranea Veneta	id.	Asc.	*[7*	*10*
	(Tagliamento) (2)		Disc.	*10*	*18]*
19	Fiume Stella da Palazzolo alla laguna	Udine		7	15
20	Porto Nogaro - Litoranea Veneta	id.		7	10
21	Cervignano - Litoranea Veneta	id.		8	12
22	Aquileia - Litoranea Veneta	id.		4	10
23	Grado - Belvedere	id.		8	12

A Rimorchiatori, convogli, battelli portatori **B** Motoscafi e simili

(1) vedi ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia n.10806/92

(2) vedi ordinanza del Capo dell'Ispettorato di Porto di Venezia n. 04/2003

3. Nelle sottoindicate vie navigabili è invece normalmente vietato il transito di qualsiasi tipo d'imbarcazione a propulsione meccanica isolata od a convoglio:
1) Canale Scortico e Fossa Polesella (Circondario Idraulico di Rovigo);
2) Fiume Tartaro con diramazione ad Ostiglia e Legnago (Circondario Idraulico di Verona e Rovigo);
3) Adigetto da Badia Polesine allo sbocco di Canalbianco (Circondario Idraulico di Rovigo);
4) Linea navigabile Albettone - Este - Monselice - Padova (Circondari Idraulici di Este e Padova);
5) Canale Roncajette, Sottobattaglia, Cagnola e Bagnarolo della linea navigabile Battaglia - Bovolenta - Brondolo (Circondari Idraulici di Padova);
6) Canale di Mirano (Circondario Idraulico di Venezia);
7) Canale Fossetta della linea Treviso - Litoranea Veneta (Circondario Idraulico di Venezia);
8) Fiume Noncello della linea navigabile Pordenone - Litoranea Veneta.

4. In tutti i casi la navigazione, anche entro i limiti di velocità su accennata, sarà esercitata a rischio e pericolo degli interessati, restando l'Amministrazione Idraulica esonerata da qualsiasi responsabilità per le condizioni dei fiumi e canali navigabili e delle relative opere d'arte, alle quali la navigazione stessa deve restare subordinata.

5. Copia del presente decreto sarà affissa per la durata di 15 giorni all'albo di tutti i Comuni attraversati o toccati dalle linee navigabili suddette ed inserita nel Foglio Annunzi Legali delle Provincie nelle quali ricadono le linee di cui sopra.

6. A carico del contravventori alla presente ordinanza sarà proceduto ai sensi degli articoli 374 e 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F) nonché dell'art. 51 e seguenti del T.U. 11 luglio 1913 n. 959.

7. Gli Ingegneri capi degli Uffici del Genio Civile di ciascun Circondario, coadiuvati dal dipendente personale, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

C 8) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 10806 del 12 agosto 1992: Velocità massime lungo le vie navigabili.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

IL PRESIDENTE

Visti gli artt. 3 e 4 della legge 5 marzo 1983 n.366, recante norme sulla Polizia della Laguna di Venezia;
Visti gli artt. 1231 e 1269 del Codice della Navigazione approvato con R.D.30 marzo 1942, n.327;
Ritenuta la necessità di integrare le norme relative alla navigazione nella laguna di Venezia ricadente nella giurisdizione del Magistrato alle Acque al fine della sicurezza e del contenimento dei danni causati dal moto ondoso;

ORDINA

1. Ai fini della sicurezza la navigazione nei canali lagunari deve effettuarsi a debita distanza dalle briccole e gruppi di segnalamento.

2. E' fatto divieto a tutti i mezzi nautici di ogni specie di ormeggiarsi o sostare presso briccole, pali e gruppi di segnalamento.

3. Sono vietati la navigazione e l'attraversamento delle zone a basso fondale al di fuori dei canali navigabili a tutti i mezzi nautici procedenti con propulsione meccanica, salvo specifica autorizzazione del Magistrato alle Acque.

4. E' fatto obbligo a tutti i mezzi nautici che navighino in presenza di piccoli natanti, natanti carichi, trasporti sanitari, trasporti funebri, ed in generale natanti a remi, nonché in prossimità di cantieri di lavoro opportunamente segnalati, di ridurre ed adeguare la propria velocità al fine di evitare pericolo.

5. *(abrogato con ordinanza n. 19/96).*

6. Nei canali della Laguna di Venezia in generale la velocità massima consentita è di 20 km/ora, salvo quanto stabilito nei successivi articoli. (1)

7. La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici è di 8 km/ora nei sottoelencati canali:
1) *(abrogato con ordinanza n. 19/96);*
2) *(abrogato con ordinanza n. 19/96);*
3) Canale Colombuola, dall'imbocco del Rio di Cannaregio al sottopasso del Ponte Ferroviario;
4) Canale di San Giuliano e Canal Salso, dall'ex Ricevitoria di San Giuliano alla testata di Piazza Barche a Mestre;
5) *(abrogato con ordinanza n. 19/96);*
6) Canaletta Litoranea di Santa Maria Elisabetta e delle Quattro Fontane, dallo sbocco in Canale San Nicolò (Cimitero) fino allo sbocco nel Canale di Malamocco - Canale delle Scoasse;
7) Canale San Servolo, San Lazzaro e Lazzaretto Vecchio, limitatamente ai tratti fronteggianti le isole;
8) *(abrogato con ordinanza n. 19/96);*
9) Canalette interne della Certosa, delle Vignole e di Sant'Andrea;
10) Canale Ondello e Santa Maria, dalla confluenza con il Canale dei Marani fino al Canale di Tessera;
11) Canali Scomenzera e San Giacomo in Palude, limitatamente ai tratti fronteggianti le Isole San Giacomo in Palude e Madonna del Monte;
12) Canali perimetrali di Burano, di Mazzorbo, Santa Caterina e Taglio Nuovo di Mazzorbo;
13) Canale retro Mazzorbo, dal Ponte Lungo alla confluenza con il Canale Murano-Burano (Scomenzera);
14) Canale Saccagnana, dalla ex Ricevitoria di Treporti alla confluenza col Canale Pordelio;
15) Canale di Portosecco, dallo sbocco in canale di Treporti alla confluenza con il Canale Pordelio;
16) Canali Pordelio e Casson, dallo sbocco in Canale di Treporti alla Conca del Cavallino *(parzialmente modificato con ordinanza n. 12/97)*;
17) Canali di Silone e Siloncello, dal Cippo di Conterminazione Lagunare n.60 (Valle Perini) rispettivamente alla Conca di Portegrandi e alla Conca di Trepalade *(parzialmente modificato con ordinanza n. 12/97)*;
18) Canale Rigà e Canale dei Bari, dalla confluenza con il Canale San Felice alla confluenza con il Canale dell'Arco;
19) Canalette della Cavaizza, di Lova, del Cornio, di Lugo, dall'argine Fiume Novissimo (S.S.309 Romea) alla laguna aperta;

20) Canali Bondante e Cunette, dalla foce Idrovia Padova-Venezia al Canale Avesa;
21) Canale tronco Osellino Est, dall'aeroporto "Marco Polo" al Cippo di Conterminazione sul Dese *(vedi ora ordinanza n. 11/96)*;
22) Canale di Sottomarina o Lusenzo, a Sud del Ponte Translagunare fino al sostegno di Brondolo;
23) Canali San Domenico esterno e del Ponte Chioggia-Sottomarina, dalla punta Cantieri a Sottomarina;
24) Canale Lombardo esterno, dalla confluenza con la Canaletta della Stazione Ferroviaria di Chioggia al nuovo sostegno di Brondolo;
25) Canaletta dei Cantieri, dal Ponte Translagunare di Chioggia-Sottomarina al Ponte lungo il margine Sacca San Francesco;
26) Canale Otregan, dall'argine di Conterminazione lagunare (Delta-Brenta) alla confluenza con il Canale Poco Pesce;
27) Canale Carbonera;
28) Canale Bissa;
29) Canale Nuovo e Dese e Santa Maria *(parzialmente modificato con ordinanza n. 08/98)*;
30) Canale Gaggian e San Lorenzo;
31) Canale di Tessera, limitatamente agli incroci con le Isole di Tessera e Serenella, nonché dall'imboccatura alla darsena aeroportuale;
32) Canale San Felice, dalla Ricevitoria di Treporti fino al Casone di Montiron;
33) Canale dell'Arco, dal Canale dei Bari all'incrocio con il Canale Pordelio e Casson. (1)

8. La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici è di 5 km/ora nei seguenti canali:

1) Canale Rio Interno di Torcello, dal Canale Borgognoni al Canale di Torcello;
2) Canali di Torcello e di San Pieretto, dalla confluenza con il Canale di Sant'Antonio all'uscita nella Palude della Rosa;
3) Canale di Sant'Antonio, dal Canale di Burano alla confluenza con il Canale di Torcello. (1)

9. *(abrogato con ordinanza n. 19/96);*

10. *(abrogato con ordinanza n. 19/96);*

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di Legge.
La presente ordinanza annulla o sostituisce le precedenti sui limiti di velocità nella Laguna di Venezia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

(1) Vedi ora l'ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 09/2002 del 21 febbraio 2002, con effetti abrogativi per le norme in contrasto.

C 9) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 11/96 del 27 giugno 1996: Avviso di pericolosità.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

IL PRESIDENTE

Vista la legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n, 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;
Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D 30 marzo 1942, n. 327;
Viste le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 366;
Vista la Legge n. 798 del 29 novembre 1984;

RENDE NOTO

Che la situazione di interrimento del canale Osellino nel tratto compreso tra la testata Aeroporto di Tessera e lo sbocco nel canale Nuovo - Dese, con la conseguente riduzione del fondale, si è ulteriormente aggravata;
Che la situazione di numerose strutture a suo tempo adibite all'ormeggio dei natanti (ex cavane ed ex pali) lungo entrambe le sponde del canale predetto risulta essere fatiscente e quindi pericolose per la navigazione

TUTTO CIÒ PREMESSO

Considerata la possibilità che imbarcazioni in transito lungo il canale predetto, specialmente in condizioni di bassa marea, possano avere problemi di pescaggio;

Ritenuta la necessità di adeguare le norme relative alla navigazione al fine di garantirne la sicurezza e l'incolumità dei transitanti nel canale in questione fino al ripristino delle condizioni di navigabilità;

ORDINA

1. La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici nel tratto di canale Osellino compreso tra la testata Aeroporto di Tessera e lo sbocco nel canale Nuovo - Dese è quella minima necessaria alle esigenze della manovra.

2. Tutti i mezzi nautici e le imbarcazioni transitanti nel tratto di canale di cui all'art. 1 devono navigare in prossimità dell'asse centrale dello stesso, facendo particolare attenzione, specie in fase di incrocio con mezzi provenienti in senso opposto, ad eventuali strutture semisommerse.

Per i trasgressori le norme contenute nella presente ordinanza è prevista una pena pecuniaria da L 100.000 a L 600.000 ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, così come modificato dall'art. 3 comma 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 561, e art. 1231 sempre del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

C 10) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 19/96 del 27 giugno 1996: Velocità massime lungo le vie navigabili.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

IL PRESIDENTE

Vista la legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n, 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;
Visto l'art. 1269 del Codice della Navigazione approvato con R.D 30 marzo 1942, n. 327;
Visto l'art. 515 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
Visti gli artt. 3 e 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366 recante norme di Polizia in laguna di Venezia;
Vista la legge n. 708 del 29 novembre 1984;
Vista la precedente ordinanza numero 10806 del 18 agosto 1992;
Ritenuta la necessità di integrare ed adeguare le norme relative alla navigazione nella laguna di Venezia ad integrazione ed a parziale modifica di quanto disposto con ordinanza numero 10806 del 18 agosto 1992 sopra citata;

ORDINA

1. La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici nei sottoelencati canali è di 11 km/h:
- Canale Fondamente Nuove, dalla confluenza con il canale dei Marani (Arsenale) alla confluenza con il Canale La Nave (Sant'Alvise);
- Canale La Nave, da Sant'Alvise all'imbocco del Rio di Cannaregio;
- Canale di San Cristoforo e Canale Serenella, compreso quello interno alla Sacca omonima;
- Canali di Sant'Erasmo, Passaora, delle Motte e Crevan, dal Forte Massimiliano alla località La Punta (ex Forte Ridotta Vecchia) a Nord dell'Isola di Sant'Erasmo. (1)

2. E' fatto obbligo comunque di osservare i limiti di velocità specificamente indicati nella apposita segnaletica posta sul territorio.

3. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 non si applicano ai mezzi delle Forze dell'Ordine, dei VVFF, dei VVUU, di pronto soccorso e sanitari, nonché quelli di pronto intervento circolanti per motivi di servizio con sirena inserita o altro dispositivo di segnalazione equivalente.

4. Tutti i mezzi in navigazione in prossimità di isole, difese di sponda, terre emerse, barene, sacche e motte dovranno navigare facendo particolare attenzione e mantenendo la velocità ridotta in modo tale da evitare possibili danni al fine di limitare al massimo il moto ondoso.

Per i trasgressori le norme contenute nella presente ordinanza è prevista una pena pecuniaria da L 100.000 a L 600.000 ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, così come modificato dall'art. 3 comma 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 561, e art. 1231 sempre del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti sui limiti di velocità nei canali interessati della laguna di Venezia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

(1) Vedi ora l'ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 09/2002 del 21 febbraio 2002, con effetti abrogativi per le norme in contrasto.

C 11) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 11/97 del 9 maggio 1997: Avviso di pericolosità.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

IL PRESIDENTE

Vista la legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n, 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;
Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D 30 marzo 1942, n. 327;
Viste le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 366;
Vista la Legge n. 798 del 29 novembre 1984;
Vista la situazione di interrimento del canale Sette Morti e la conseguente riduzione del fondale tra le briccole 53 e 64;
Vista la possibilità che le imbarcazioni in transito lungo il predetto canale possano avere problemi di pescaggio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Ritenuta la necessità di adeguare le norme relative alla navigazione al fine di garantirne la sicurezza e l'incolumità di tutti i transitanti nel canale in questione;

ORDINA

1. Tutte le unità in navigazione nel tratto di canale Sette Morti, compreso tra le briccole 53 e 64, devono prestare la massima attenzione specie in fase di incrocio con mezzi provenienti in senso opposto e mantenersi ad una distanza di almeno metri 50 dall'allineamento delle briccole.

2. Tutte le unità in navigazione nel tratto di canale di cui all'art. 1, devono mantenere la velocità minima compatibile con le esigenze della manovra.

3. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 non si applicano ai mezzi delle Forze dell'Ordine, dei VV.FF, dei VV.UU., di pronto soccorso e sanitari, nonché quelli di pronto intervento.

Per i trasgressori le norme contenute nella presente ordinanza è prevista una pena pecuniaria da L 100.000 a L 600.000 ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, così come modificato dall'art. 3 comma 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 561, e art. 1231 sempre del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

C 12) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 12/97 del 16 maggio 1997: Avviso di pericolosità.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

IL PRESIDENTE

Vista la legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n, 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;
Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D 30 marzo 1942, n. 327;
Viste le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n.366;
Vista la legge n. 708 del 29 novembre 1984;
Vista la situazione di interrimento dei canali Silone, Contorta-Sant'Angelo e Pordelio (nel tratto compreso dalla briccola n. 80 e per una distanza di metri 2.000 in direzione Cavallino) e le conseguenti riduzioni del fondale;
Vista la possibilità che imbarcazioni in transito lungo i predetti canali in condizioni di bassa marea possano avere problemi di pescaggio;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Ritenuta la necessità di adeguare le norme relative alla navigazione al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i transitanti nel canale in questione;

ORDINA

1. La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici nei canali Silone e Contorta-Sant'Angelo è di 5 km/h;

2. La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici nel canale Pordelio nel tratto compreso dalla briccola n. 80 (in prossimità della confluenza con il canale Saccagnana) e per una distanza di metri 2.000 in direzione Cavallino è di 5 km/h;

3. Tutti i mezzi nautici e le imbarcazioni transitanti nelle zone di cui all'art. 1 e 2 devono navigare in prossimità dell'asse centrale del canale, facendo particolare attenzione, specie in fase di incrocio con mezzi provenienti in senso opposto.

Per i trasgressori le norme contenute nella presente ordinanza è prevista una pena pecuniaria da L 100.000 a L 600.000 ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, così come modificato dall'art. 3 comma 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 561, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

C 13) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 08/98 del 28 aprile 1998: Avviso di pericolosità.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

IL PRESIDENTE

Vista la legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n, 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;
Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D 30 marzo 1942, n. 327;
Viste le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n.366;
Vista la legge n. 708 del 29 novembre 1984;
Vista la situazione di interrimento del canale Dese (fino alla sua confluenza con il canale Borgognoni) e la conseguente riduzione del fondale;
Vista la possibilità che imbarcazioni in transito lungo i predetti canali in condizioni di bassa marea possano avere problemi di pescaggio;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Ritenuta la necessità di adeguare le norme relative alla navigazione al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i transitanti nel canale in questione;

ORDINA

1. La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici nel canale Dese è di 5 km/h;

2. Tutti i mezzi nautici e le imbarcazioni transitanti nelle zone di cui all'art. 1 e 2 devono navigare in prossimità dell'asse centrale del canale, facendo particolare attenzione, specie in fase di incrocio con mezzi provenienti in senso opposto.

Per i trasgressori le norme contenute nella presente ordinanza è prevista una pena pecuniaria da L 100.000 a L 600.000 ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, così come modificato dall'art. 3 comma 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 561, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

C 14) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 89/99 del 4 giugno 1999: Avviso di pericolosità.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

IL PRESIDENTE

Vista la legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n, 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;
Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D 30 marzo 1942, n. 327;
Viste le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n.366;
Vista la legge n. 708 del 29 novembre 1984;
Considerata la presenza sotto l'arcata del ponte posto all'imbocco della canaletta dell'aeroporto "Nicelli" al Lido di Venezia, del controarco sommerso ad una quota approssimativa di -1,5 mt. slmm.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Considerata la possibilità che le imbarcazioni in transito sotto la predetta arcata del ponte sulla canaletta dell'aeroporto "Nicelli" al Lido di Venezia, in condizioni di bassa marea possano avere problemi di pescaggio.

Ritenuta la necessità di adeguare le norme relative alla navigazione al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i transitanti nel canale in questione;

ORDINA

1. Tutte le unità in navigazione sotto l'arcata del ponte posto all'imbocco della canaletta dell'aeroporto "Nicelli" al Lido di Venezia devono:

- navigare prestando la massima attenzione;
- non incrociarsi sotto il ponte con mezzi provenienti in senso opposto;
- mantenersi lungo l'asse centrale del canale;
- mantenere la velocità minima compatibile con le esigenze della manovra.

Per i trasgressori le norme contenute nella presente ordinanza è prevista una pena pecuniaria da L 100.000 a L 600.000 ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, così come modificato dall'art. 3 comma 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 561, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

C 15) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 90/99 del 25 giugno 1999: Avviso di pericolosità.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

IL PRESIDENTE

Vista la legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n, 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;
Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D 30 marzo 1942, n. 327;
Viste le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n.366;
Vista la legge n. 708 del 29 novembre 1984;

RENDE NOTO

Che la situazione di interrimento lungo tutta la lunghezza del canale di Campalto con la conseguente riduzione del fondale, si è ulteriormente aggravata;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Considerata la possibilità che imbarcazioni in transito lungo il canale predetto, specialmente in condizioni di bassa marea, possano avere problemi di pescaggio;
Ritenuta la necessità di adeguare le norme relative alla navigazione al fine di garantirne la sicurezza e l'incolumità dei transitanti nel canale in questione fino al ripristino delle condizioni di navigabilità;

ORDINA

1. La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici nel canale di Campalto è di 5 km/h;

2. Tutti i mezzi nautici e le imbarcazioni transitanti nelle zone di cui all'art. 1 devono navigare in prossimità dell'asse centrale del canale, facendo particolare attenzione, specie in fase di incrocio con mezzi provenienti in senso opposto.

Per i trasgressori le norme contenute nella presente ordinanza è prevista una pena pecuniaria da L 100.000 a L 600.000 ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, così come modificato dall'art. 3 comma 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 561, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

C 16) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 119/99 del 27 settembre 1999: Velocità massime lungo le vie navigabili.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

IL PRESIDENTE

Vista la legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n, 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;
Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D 30 marzo 1942, n. 327;
Viste le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n.366;
Vista la legge n. 708 del 29 novembre 1984;
Visto che con verbale del 20 luglio 1999 sono stati riconsegnati alla giurisdizione del Magistrato alle Acque alcuni canali sottoposti in precedenza alla giurisdizione marittima, ed in particolare:
parte della rada interna del Porto di Malamocco (lato meridionale e lato settentrionale ad esclusione del canale di transito marittimo), canale di raccordo con il Naviglio-Brenta, canale di Malamocco, canale Santo Spirito, canale Orfano, canale Spignon, canale Fisolo, bacino di Poveglia, canale Rezzo, canale Orfanello, canale di Treporti (tra la sponda meridionale di canale Pordelio e la confluenza con i canale di Burano e San Felice), canale dei Marani (dal limite settentrionale del bacino antistante l'Arsenale di Venezia in direzione Murano), canale dei Lavraneri, canale di Fusina, canale delle Tresse, canale La Grazia, canale di Burano, canale Retro Giudecca e canale Fasiol;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Ritenuta la necessità di adeguare le norme relative alla navigazione al fine di garantirne la sicurezza e l'incolumità dei transitanti nei canali in questione;

ORDINA

1. La velocità massima consentita è di 11 km/h per tutti i mezzi nautici nei canali sottoelencati:
canale dei Marani (nel bacino compreso tra l'isola di Murano e l'isola di San Michele - fino alla confluenza con il canale La Nave), canale delle Tresse (in prossimità delle isole) e canale di raccordo con il Naviglio-Brenta. (1)

2. La velocità massima consentita è di 8 km/h per tutti i mezzi nautici nei canale sottoelencati:
canale dei Lavraneri, canale Retro Giudecca, canale La Grazia (nel tratto in prossimità delle isole della Giudecca e di San Giorgio). (1)

3. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, la velocità massima consentita è di 20 km/h per tutti i mezzi nautici nei canale sottoelencati:

parte della rada interna del Porto di Malamocco (lato meridionale e lato settentrionale ad esclusione del canale di transito marittimo), canale di Malamocco, canale Santo Spirito, canale Orfano, canale Spignon, canale Fisolo, bacino di Poveglia, canale Rezzo, canale Orfanello, canale di Treporti (tra la sponda meridionale di canale Pordelio e la confluenza con i canali di Burano e San Felice), canale dei Marani (dal limite settentrionale del bacino antistante l'Arsenale di Venezia in direzione Murano), canale di Fusina, canale delle Tresse, canale La Grazia, canale di Burano, e canale Fasiol. (1)

4. Le disposizioni di cui agli artt. precedenti non si applicano ai mezzi delle Forze dell'Ordine, dei VV.FF., di pronto soccorso e sanitari, nonché quelli di pronto intervento che circolano per motivi di servizio con sirena inserita o altro segnale equivalente.

I trasgressori le norme contenute nella presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

(1) Vedi ora l'ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 09/2002 del 21 febbraio 2002, con effetti abrogativi per le norme in contrasto.

C 17) Ordinanza del Capo dell'Ispettorato di Porto di Venezia n. 101 del 2 marzo 1958: Disciplina della sosta e dell'approdo dei natanti della navigazione interna

IL CAPO DELL'ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA

Visti gli artt. 21, 23 e 25 del Codice della Navigazione;
Visti gli artt. 1, 15 e 89 del regolamento per la Navigazione Interna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 1950, con il quale sono state determinate le zone nelle quali è diviso il territorio nazionale agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna e sono stati istituiti gli Ispettorati di Porto;
Ritenuto necessario ai fini della sicurezza della navigazione sui fiumi e canali navigabili compresi nella giurisdizione territoriale di questo Ispettorato di porto di disciplinare la sosta e l'approdo dei natanti della navigazione interna:

Ordina

1. Tutte le navi di stazza lorda superiore alle 10 tonn. in sosta nei fiumi o canali devono essere accostati al massimo possibile alla sponda onde lasciare libero il transito ai natanti in navigazione.

2. E' fatto divieto di ormeggio al fianco di altro natante, se non per le operazioni di trasbordo e solo per il tempo minimo necessario a tali operazioni.

3. I natanti devono preferibilmente sostare discosti dai segnali di sponda predisposti dall'Ufficio del Genio Civile e comunque non occultare i medesimi con vele reti o altro.

4. In caso di assoluta necessità uno o più natanti siano obbligati a sostare discosti dalle sponde, ciascuno di essi deve:

a) se di notte tenere acceso un fanale a luce bianca brillante visibile almeno a 500 metri, costruito in modo da irradiare una luce ininterrotta su tutto l'orizzonte e fissato a non meno di metri 3 sul bordo del natante;
b) in caso di nebbia emettere, ad intervalli non maggiori di un minuto con apposito fischio o corno da nebbia, tre squilli consecutivi e precisamente uno breve, un prolungato e uno breve per segnalare la propria presenza.

5. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termine dell'art. 1231 del Codice della Navigazione e tenuti responsabili degli eventuali danni causati.

6. Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

C 18) Ordinanza del Capo dell'Ispettorato di Porto di Venezia n. 113 del 15 aprile 1964: Regolamentazione dei natanti della navigazione interna adibiti al trasporto di merci pericolose.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA

Visti gli articoli 23 e 85 del Codice della Navigazione;
Visti gli artt. 15 e 88 del regolamento per la Navigazione Interna;
Visto il R.D. 13 luglio 1903 n. 361 circa le precauzioni da adottarsi sulle navi adibite al trasporto di merci pericolose;
Ritenuta la necessità, ai fini della sicurezza delle persone e delle navi, di segnalare opportunamente la presenza di navi o galleggianti adibiti al trasporto di merci pericolose, nonché di regolare durante la sosta la reciproca distanza fra tali navi e galleggianti e gli altri natanti:

Ordina

1. Le navi e i galleggianti adibiti al trasporto di merci pericolose devono portare: se di giorno, una bandiera rossa delle dimensioni di m. 1,00 x 0,70; se di notte, un fanale a luce rossa visibile su tutto l'arco dell'orizzonte ad una distanza di almeno 3 miglia, sistemati ambedue ad un'altezza sul bordo e in posizione tale da poter essere agevolmente scorti da qualsiasi parte.

2. E' vietata la sosta in ogni caso di qualsiasi nave o galleggiante al fianco di altra nave o galleggiante adibito al trasporto di merci pericolose.
L'attracco delle navi e dei galleggianti nei pressi di navi o galleggianti adibiti al trasporto di merci pericolose è consentito ad una distanza tale da lasciare fra una nave e l'altra uno spazio libero pari almeno alla lunghezza della nave o del galleggiante adibito al trasporto di merci pericolose.

3. Il comandante della nave o del galleggiante adibito al trasporto di merci pericolose ha l'obbligo di richiamare l'attenzione dei comandanti delle altre navi o galleggianti sul disposto di cui all'articolo precedente adottando inoltre durante la sosta nei porti ed agli approdi tutte le precauzioni connesse con la particolare natura delle merci pericolose trasportate, allo scopo di evitare danni a persone e cose, anche se estranee alla propria nave o galleggiante.

4. Le contravvenzioni alle norme della presente ordinanza verranno punite a termini degli art. 1174 e 1213 del Codice

della Navigazione, salvo le maggiori responsabilità civili e penali derivate da fatto dei contravventori.

C 19) Ordinanza del Capo dell'Ispettorato di Porto di Venezia n. 116 del 9 settembre 1965: Regolamentazione del transito dei natanti attraverso le conche di navigazione.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA

Visti gli articoli 23 e 1231 del Codice della Navigazione;
Visti gli artt. 15 e 89 del regolamento per la Navigazione Interna;
Ritenuta la necessità di regolare il transito dei natanti attraverso le conche di navigazione;
Sentito l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e T.C. per il Veneto - Sezione Navigazione Interna di Venezia;

Ordina

1. E' fatto assoluto divieto ai natanti sia carichi che scarichi e sia in salita che in discesa, di sostare nei mandracchi delle conche di navigazione oltre il tempo di attesa strettamente necessario per effettuare la concata.

2. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termini di legge e tenuti responsabili degli eventuali danni causati.

3. Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

C 20) Ordinanza del Capo dell'Ispettorato di Porto di Venezia n. 122 del 13 giugno 1968: Disciplina del traffico Canale Silone e fiume Sile.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA

Visti gli articoli 21, 23 e 85 del Codice della Navigazione;
Visto l'art. 15 del Regolamento per la Navigazione Interna, approvato con D.P.R. 26 giugno 1949, n. 631;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla disciplina del traffico in ascesa e discesa dei natanti lungo il canale Silone e lungo il tratto del fiume Sile compreso tra le località di Silea e Portegrandi;
Sentito l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e T.C. per il Veneto - Sezione Navigazione Interna di Venezia;

Ordina

1. E' vietata la sosta delle navi di oltre 25 t.s.l. lungo il fiume Sile ed il canale Silone sopra citati, se non per la durata delle eventuali operazioni di carico e scarico.
La nave che per avaria sia costretta a fermarsi lungo il canale Silone tra Portegrandi e la laguna di Venezia, deve sostare in rettilineo e segnalare la propria presenza con bandierine gialle, poste alla curva a monte e a quella a valle.

2. Durante la navigazione lungo il canale Silone tra Portegrandi e la laguna di Venezia, prima dell'inizio di ogni curva, ogni nave o convoglio in ascesa, deve rallentare e proseguire con ogni precauzione.
O un suono del corno da nebbia udibili oltre la curva seguente, prolungato per almeno quattro secondi. Le navi in discesa dovranno effettuare un doppio segnale.
Sulle navi a motore, un uomo dell'equipaggio dovrà stare a prua per tutta la durata del percorso, in ascolto per la rilevazione acustica delle navi provenienti in senso contrario, specialmente in periodi di nebbia.
Il conducente, avvertito il segnale acustico di una nave proveniente in senso contrario, deve, se in ascesa, fermarsi sul rettilineo precedente la curva, se in discesa, rallentare e proseguire con ogni precauzione.

3. I natanti non a propulsione meccanica in navigazione a rimorchio sia lungo il fiume Sile che lungo il canale Silone dovranno essere muniti di efficaci timoni e del relativo equipaggio, oppure dovranno essere spinti da un natante di idonee caratteristiche.

4. E' abrogata l'ordinanza n. 107 del 20 settembre 1960.

5. I contravventori alle norme della presente ordinanza saranno puniti a termine dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo le maggiori responsabilità civili e penali derivanti da fatto dei contravventori medesimi.

C 20 a) Ordinanza del Capo dell'Ispettorato di Porto di Venezia n. 4/2003 del 10 luglio 2003: Limiti di velocità.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 n° 237;
Visto il Regolamento per la Navigazione Interna, approvato con D.P.R. 26.061949, n° 631;
Vista l'Ordinanza n. 14655 del 08.02.1938 del Presidente del Magistrato alle Acque;
Vista la D.G.R. del 13.01.1981 n° 226;
Vista la D.G.R. 25.05.1999 n° 1728;
Vista la comunicazione prot. n. 310/20 del 14.01.2002 del Comando Squadriglia Navale di Caorle (VE) della Guardia di Finanza;
Ritenuta l'opportunità di rideterminare per ciascun corso d'acqua navigabile, in relazione alle sue caratteristiche, la velocità massima da praticarsi alle unità di navigazione a propulsione meccanica;

Ordina

1. Per le motivazioni espresse in premessa e con decorrenza immediata, nei seguenti canali e vie navigabili denominati: Canale Cavetta, Fiume Piave dal Zenson allo sbocco nella Litoranea Veneta, Canale Revedoli, Canale Largo,Canale Comessera, Fiume Livenza, Canale dell'Orologio, Canale Saetta, Canale Riello fino a Bocca Volta, Fiume Lemene, Canale Marango dal Fiume Lemene al Canale Nicessolo, Canale Nicessolo, Canale del Morto, Canale Canadare, Canale Baseleghe, Canale Cavanella, Canale dei Lovi fino a Porto Baseleghe, Canale di Lugugnana, Canale Cava Nuovo, Fiume Tagliamento da Bevazzana a foce, è fatto divieto, di superare le seguenti velocità:
- 5 km/h per i canali sopralencati;
- 5 km/h in ascesa e 7 km/h in discesa per il Fiume Lemene;
- 7 km/h in ascesa e 10 km/h in discesa per i Fiumi Piave, Livenza e Tagliamento.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente ordinanza. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giu-

diziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termine dell'art. 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno, comunque, ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

C 21) Deliberazioni del Consiglio Provinciale prot. n. 24772/I^ di verb. del 25 giugno 1998, e prot. n. 17778/VIII di verb. del 29 aprile 1999: Regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta: art. 2, 16, 23-5, 28, 30-1, 36.

2. *Navigazione lagunare.* 1. Viene definita navigazione lagunare quella svolta interamente all'interno della Laguna stessa.
2. Il presente regolamento si applica in tutte le acque della laguna veneta, il cui ambito è definito all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366; ai fini del presente regolamento, tutti i mezzi adibiti alla navigazione nella laguna veneta vengono definiti con l'unico termine di unità lagunari, siano essi a remi, a propulsione meccanica o a vela.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme generali e specifiche in materia di navigazione marittima e interna. I casi di deroga ai sensi della regola 1 lettera b) del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare devono essere opportunamente segnalati al fine di garantirne la conoscenza ed il rispetto da parte delle unità in navigazione marittima.

16. *Protezione contro le emissioni nocive.* 1. I rumori, il fumo, i gas di scarico e le esalazioni devono essere contenuti nei limiti compatibili con il normale funzionamento di unità utilizzate secondo le regole: in particolare alle unità lagunari si applica la disciplina prevista per il contenimento delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli di cui all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada", ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, in quanto compatibili.
2. Il rumore di una unità lagunare, misurato secondo le norme di cui all'allegato A, non deve superare i 72 dB(A). Provvedimenti adeguati devono essere adottati per ridurre il rumore eccessivo a bordo.
3. L'impiego del radar deve essere limitato alla navigazione in tempo di nebbia nei canali lagunari, marittimi e portuali: per il contenimento dell'inquinamento da emissioni elettromagnetiche, è fatto obbligo a tutte le unità munite di radar di disattivarlo o porlo in posizione di stand-by durante il transito nei canali urbani, le fermate prolungate e le soste.

23. *Servizio pubblico di trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino.* 1 Il servizio di trasporto di cose per conto di terzi svolto con unità a motore, rimorchio e traino con mezzi non meccanici è soggetto ad autorizzazione ed è disciplinato dai regolamenti statali, dalla legge regionale 31 dicembre 1993, n. 63 e dai relativi regolamenti comunali.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel cui territorio il servizio viene prestato, per unità di portata lorda inferiore a 200 tonnellate, e dalla Regione Veneto, per unità di portata lorda eguale o superiore a 200 tonnellate.
3. E' vietato effettuare servizi di trasporto di cose per conto di terzi, con unità di stazza lorda fino a 25 tonnellate, interni a un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. Possono essere destinate al servizio di trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino solo unità iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti della navigazione interna tenuti dall'Ispettorato di Porto di Venezia, se di portata lorda inferiore alle 200 tonnellate, e anche unità iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima dei circondari tenuti dagli uffici circondariali di Venezia e di Chioggia, se di portata lorda eguale o superiore alle 200 tonnellate.

24. *Servizio pubblico non di linea per trasporto di persone.* 1. Le unità lagunari a motore destinate al trasporto di persone in servizio pubblico non di linea, come definito dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, devono essere iscritte nei registri delle navi minori della navigazione marittima, tenuti dagli uffici nella cui circoscrizione ricade il territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, e devono essere abilitate alla navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta.
2. Le unità adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente con portata sino a 20 persone devono avere stazza lorda non superiore a 5 tonnellate, le unità adibite a servizio di noleggio Gran Turismo devono avere stazza lorda superiore a 10 tonnellate e non superiore a 25 tonnellate, ove non altrimenti previsto dai regolamenti comunali di esercizio.

25. *Servizi di trasporto specifici di persone per conto terzi.* 1. I servizi di trasporto per conto terzi effettuati con unità lagunari speciali (idroambulanze di trasporto o di soccorso o assimilate adibite anche al trasporto di plasma e organi, unità adattate per il trasporto di disabili e invalidi non deambulanti che impieghino un equipaggio minimo di due persone compreso il conducente), a tale effetto riconosciute idonee al servizio da parte dell'ente tecnico e identificate con modalità stabilite dal Comune, sono soggetti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata senza riferimento al contingente comunale.
2. Le unità di cui al presente articolo sono iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti della navigazione interna tenuto dall'Ispettorato di Porto di Venezia.

28. *Documenti di bordo.* 1. La licenza di navigazione per le unità che, in base alla documentazione presentata, sono definite lagunari ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, ove prevista, non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto come sopra individuati. In particolare, per le unità iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima, il divieto di cui sopra opera relativamente alle unità abilitate, in base ai documenti relativi alla sicurezza, alla navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, esercitabile unicamente sulla base di specifici titoli amministrativi o di particolari requisiti. La licenza di navigazione viene ritirata ove vengano meno i titoli e i requisiti sulla cui base essa è stata rilasciata.
2. La licenza di navigazione delle unità adibite ad uso di terzi, ove prevista, è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dall'autorità competente al rilascio della concessione, della licenza o dell'autorizzazione prescritta per l'esercizio del servizio. Il titolo amministrativo deve essere rilasciato in capo al proprietario dell'unità, o dell'armatore se diverso. Sulla licenza di navigazione e nei registri di iscrizione dell'unità vengono riportati gli estremi del titolo.
3. La licenza di navigazione delle unità adibite alla pesca professionale nella laguna veneta è rilasciata dietro presentazione della licenza di pesca di categoria "A". Sulla licenza di

navigazione e nei registri di iscrizione dell'unità vengono riportati gli estremi del titolo.
4. Le unità possono essere utilizzate esclusivamente sui servizi per le quali l'armatore ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. A tal fine, la licenza di navigazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità competente al rilascio della concessione, della licenza o dell'autorizzazione, di cui viene a far parte integrante, in cui sono indicati i servizi per i quali le unità possono essere utilizzate.

30. *Caratteristiche dei dati di identificazione.* 1. Le unità lagunari iscritte in pubblici registri devono recare sigle di individuazione e numeri di iscrizione con le seguenti caratteristiche uniformate, al fine di una agevole leggibilità:
a) lettere e cifre devono avere altezza almeno pari a 15 cm per le unità iscritte nei registri tenuti dall'autorità della navigazione interna e 20 cm per le unità iscritte nei registri tenuti dalle autorità della navigazione marittima e corpo proporzionato;
b) i dati devono essere di colore nero su fondo bianco realizzato con vernice riflettente;
c) i dati devono essere apposti conformemente a quanto stabilito dalla legge, su superfici piane, verticali e parallele al piano di simmetria longitudinale dell'unità, o che si approssimino quanto più possibile alle predette condizioni: a tal fine, si considerano zone utili la prima e la terza parte dello scafo stesso, misurate tra le perpendicolari avanti e indietro;
d) l'altezza del bordo inferiore del rettangolo, contenente i dati di identificazione, dalla linea di galleggiamento a pieno carico dell'unità non deve essere inferiore a 30 cm, in caso di impossibilità deve essere situata alla massima distanza possibile da detta linea.

2. E' vietato occultare, totalmente o parzialmente, i dati di identificazione delle unità in modo tale da renderne difficoltosa la lettura od il riconoscimento.
3. E' vietato apporre sulle unità iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nell'identificazione.
4. Deroghe all'obbligo di uniformazione dei dati di identificazione possono essere concesse per unità di interesse storico o collezionistico, appositamente individuate dall'ufficio presso i cui registri esse sono iscritte.
5. L'autorità competente può disporre l'uso di targhe ufficiali.

31. *Marche di massima immersione.* 1. Le unità lagunari a motore, destinate al trasporto di cose, devono recare su entrambe le fiancate marche di massima immersione, poste circa a metà della lunghezza dello scafo.
2. Le marche devono avere una lunghezza di 30 cm e uno spessore di 4 cm, devono essere indelebili, di colore chiaro su fondo scuro o viceversa, e sistemate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda alla massima immersione.

36. *Requisiti per il comando e la condotta di unità lagunari.*
1. In conformità a quanto disposto dal codice della navigazione, il personale che esercita mansioni di coperta o di macchina richiedenti titolo professionale su unità lagunari a motore adibite ai servizi pubblici non di linea - taxi e noleggio con conducente - e a servizi di linea, per trasporto di persone e di cose, iscritte nei registri delle navi minori della navigazione marittima deve:
a) essere provvisto dei titoli professionali della navigazione marittima;
b) avere acquisito la qualifica di autorizzato secondo le norme della navigazione interna;

come previsto dall'articolo 520 del regolamento per la navigazione marittima, secondo le tabelle di equivalenza tra titoli marittimi e della navigazione interna per i servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia, approvate con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione ai sensi del successivo articolo 521.
2. Ai fini della sicurezza, il personale che esercita mansioni di coperta o di macchina su unità lagunari a motore, adibite al trasporto di persone in conto proprio, iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti della navigazione interna, deve essere provvisto dei titoli professionali della navigazione interna e avere acquisito la qualifica di autorizzato.
3. Il conduttore di unità lagunari adibite a servizi di trasporto pubblico non di linea deve avere con sé la certificazione dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, istituito presso la CCIAA di Venezia, che deve essere esibita all'autorità competente all'atto dell'imbarco.
4. Per la condotta di unità lagunari adibite a trasporti e servizi speciali in conto proprio con motore di cilindrata superiore a 500 c.c. se ad accensione comandata o di potenza superiore a 11 HP effettivi se di altro tipo, e di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, è necessario il possesso della patente ad uso privato o da diporto: per unità di stazza lorda superiore a 25 tonnellate, è necessario il possesso delle qualifiche e dei titoli professionali della navigazione interna, secondo la composizione e la forza minima dell'equipaggio indicate sulla licenza di navigazione, o delle qualifiche e dei titoli della navigazione marittima, definiti equivalenti sulla base del decreto di cui al comma 1.
5. Per la condotta delle unità adibite alla pesca professionale nella laguna veneta, iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti della navigazione interna, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

C 22) Deliberazioni del Consiglio Comunale di Venezia n. 216 del 7 ottobre 1996 e n. 205 del 28 luglio 1997: Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia.

Pareri favorevoli: Capitaneria di Porto del 06/10/1997 prot. n° 35057/P.N., Magistrato alle Acque del 02/04/1998 prot. n° 3167, Ispettorato di Porto del 24/06/1998 prot. n° 780.

INDICE

Art.1 Finalità e ambito di applicazione
Art.2 Circolazione
Art.3 Percorribilità
Art.4 Spazi e specchi acquei
Art.5 Rive
Art.6 Segnaletica
Art.7 Imbarcazioni
Art.8 Iscrizioni e titoli
Art.9 Merci pericolose
Art.10 Ordinanze
Art.11 Sanzioni

1. *Finalità e ambito di applicazione.*- 1.Il presente Regolamento disciplina la circolazione acquea nel Comune di Venezia allo scopo di:
a) favorire la circolazione delle imbarcazioni secondo criteri di compatibilità tra le esigenze di vita cittadina e il contesto storico, urbano e ambientale;
b) contenere al massimo gli effetti dannosi prodotti dai movimenti dell'acqua provocati dal moto delle barche e del-

le eliche e per la prevenzione dell'inquinamento aereo, acqueo e acustico;
c) privilegiare, tra i traffici effettuati con imbarcazioni a motore, il trasporto pubblico di linea, il trasporto merci, il trasporto pubblico di persone non di linea;
d) salvaguardare i servizi e le attività anche di trasporto in conto proprio di persone e cose, che si svolgono con imbarcazioni tipiche veneziane condotte a remi;
e) ridurre al minimo i disagi che possono determinarsi con le chiusure di rii e canali per le necessità di scavo e manutenzione degli stessi.

2. Il presente Regolamento si applica nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano, oggetto di consegna al Comune di Venezia, indicati nella planimetria di cui all'allegato A.
3. Ai fini del presente Regolamento:
- laddove non espressamente indicato e ove sia usata l'espressione "rii e canali" deve intendersi rii e canali di cui al comma 2.
- tutti i mezzi atti alla circolazione nei rii e canali, siano essi natanti, imbarcazioni, navi da diporto, galleggianti o navi minori, vengono definiti con l'unico termine "imbarcazioni", siano essi a remi, a propulsione meccanica o a vela;

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, ed ove non in contrasto con lo stesso, valgono le vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare e quanto previsto nel Codice della Navigazione e relativi Regolamenti di esecuzione.

2. *Circolazione* - 1. Le velocità massime consentite in rii e canali alle imbarcazioni a motore sono le seguenti:

	ACTV	*altri*
Canal Grande-Canal Grande di Murano	11 km/h	7 km/h
Rio Novo - Ca' Foscari	-	5 "
Canale di Cannaregio	7 "	5 "
restanti rii e canali	7 "	5 "

2. Entro i limiti massimi di velocità indicati al comma precedente i conducenti delle imbarcazioni a motore devono comunque navigare limitando la velocità, la produzione di "moto ondoso" e lo spostamento d'acqua "restia" in modo tale da non dare luogo a situazioni suscettibili di arrecare danni a persone e cose, in circostanze quali:
a) incrocio con altre imbarcazioni, in particolare se condotte a remi;
b) in prossimità di imbarcazioni all'ormeggio o impegnate in operazioni di imbarco - sbarco persone o carico - scarico merci;
c) in presenza di lavori di ripristino di edifici, rive o fondamenta, in occasione di lavori marittimi, etc.;
d) in presenza di nebbia, o di altre condizioni di visibilità limitata quali piovaschi, ecc.;
e) in presenza del fenomeno "acqua alta";
f) in presenza del fenomeno di marea al di sotto di valori normali.

I conducenti delle imbarcazioni a motore devono inoltre usare nelle manovre la precauzione atta ad evitare il ricorso a brusche e violente accelerazioni in marcia avanti e/o indietro per ridurre le turbolenze che smuovono i fondali e creano forzati movimenti d'acqua nelle murature delle rive o degli edifici.
3. Le imbarcazioni che circolano nei rii e canali debbono tenere la propria sinistra.
4. In Canal Grande, Canal Grande di Murano e Canale di Cannaregio le imbarcazioni a remi, possono circolare, tenendosi ai lati, sia a destra che a sinistra per favorire le migliori condizioni di voga a seconda delle situazioni atmosferiche e di marea. Le imbarcazioni a motore devono procedere nella parte centrale del canale tenendo, all'incrocio con altro mezzo motorizzato ognuno la propria destra.
5. In Canal Grande, tutte le imbarcazioni a motore devono dare la precedenza alle gondole in servizio di "parada" nei traghetti ove si svolge tale servizio; con esclusione dei servizi da parada, tutte le imbarcazioni devono dare la precedenza di rotta ai mezzi ACTV in servizi di linea.
6. In Canal Grande è consentito, alle sole gondole in servizio di "serenata", procedere affiancate nel numero massimo di 3 gondole occupando il solo spazio acqueo necessario per la conduzione, tale facoltà non è concessa nel tratto del Canal Grande compreso tra il Rio del Fontego dei Tedeschi e Rio di S.Luca.
7. Lungo i rii e canali, ad esclusione del Canal Grande - Canal Grande di Murano - Rio di Cannaregio è vietato il transito a rimorchio, salvo il caso di trasferimento di imbarcazioni a motore in stato di avaria.
8. I conducenti delle imbarcazioni debbono regolare il carico e lo scarico delle merci ed il tempo da impiegare nel percorso, in modo da evitare che la bassa marea li costringa a trattenersi in canali o rii, a causa delle secche, impedendo il traffico ad altre imbarcazioni o che l'alta marea li metta in condizioni di non poter transitare sotto i ponti.
9. Prima di scambiarsi nei punti malagevoli, in prossimità delle biforcazioni o degli incroci, ed ogni qualvolta il rio innanzi non sia libero o visibile per un tratto sufficiente, ogni conducente è tenuto a rallentare ed a richiamare l'attenzione degli altri conducenti, facendo uso dei segnali acustici o della voce, e nelle ore notturne, dei segnali luminosi.
10. Il conducente è tenuto a far segno con la mano a coloro che lo seguono quando la propria imbarcazione rallenti o debba fermarsi, ovvero debba cambiare direzione.
11. I conducenti delle imbarcazioni a remi devono dare l'avvertimento con la voce in prossimità dell'incrocio e gridare "a stagando" se accostano a destra, "a premando" se accostano a sinistra e "de longo" se procedono diritti .
12. Le imbarcazioni che si immettono in Canal Grande, debbono dare la precedenza alle imbarcazioni che navigano in quest'ultimo.
13. Negli incroci di rotta ha la precedenza l'imbarcazione che proviene dalla destra; viene fatta eccezione per i mezzi ACTV in servizio di linea che hanno comunque la precedenza sulle altre imbarcazioni;
14. Le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e Pronto Intervento solo ed esclusivamente quando circolano per motivi di servizio, con carattere d'urgenza con sirena inserita o con equivalente segnale di emergenza, hanno il libero transito e precedenza assoluta in tutti i rii e canali.
15. Il conducente di imbarcazione che vuole sorpassarne un'altra, deve segnalare la propria manovra (un suono breve per sorpasso a dritta - due a sinistra), il conducente dell'imbarcazione che viene sorpassata, deve rallentare l'andatura per facilitare la manovra.
16. E' vietato sorpassare in curva con visuale libera per un tratto insufficiente ad effettuare il sorpasso e quando navigano imbarcazioni nel senso inverso a distanza tale da non consentire la manovra completa.
17. E' fatto obbligo ai conducenti di imbarcazioni a motore, eccettuati i mezzi dell'ACTV impegnati nel servizio di trasporto pubblico di linea spegnere il motore non appena attracchino o sostino nei rii e canali interni, fatta eccezione per le imbarcazioni che dotate di particolari strumentazioni funzionali all'uso cui l'imbarcazione stessa è adibita, abbiano necessità di far funzionare dette strumentazioni mantenendo il motore acceso.
18. Le imbarcazioni devono avanzare in un'unica fila evitando di procedere affiancate ad esclusione di quanto previsto al

comma 6 del presente articolo. Qualora, per esigenze particolari ed eccezionali, le imbarcazioni dovessero procedere affiancate o in formazione diversa da quella consentita, gli interessati devono richiedere al Comune un servizio di scorta.
19. E' fatto obbligo a tutte le imbarcazioni, sia a motore che a remi, di mantenere una distanza dai pontili dell'ACTV tale da non ostacolare le operazioni di accosto dei mezzi dell'ACTV stessa, fatta eccezione per le imbarcazioni di cui al comma 14 del presente articolo e per quelle specificatamente adibite al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
20. Dalla mezz'ora dopo il tramonto del sole alla mezz'ora prima del suo sorgere nonché, in condizioni di nebbia o di scarsa visibilità, è fatto obbligo:
A) A tutte le imbarcazioni a motore di lunghezza superiore a ml.7, di essere dotate di fanali secondo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli abbordi in mare;
B) A tutte le imbarcazioni a motore di lunghezza inferiore a ml.7, la cui velocità massima non supera i 7 nodi, di tenere acceso un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360°.
C) A tutte le imbarcazioni a remi di tenere acceso un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360°.
21. In tutti i rii e canali è proibito effettuare il trasbordo da un imbarcazione all'altra:
- di materiali e merci qualora detta operazione ostruisca il normale transito;
- di merci pericolose e rifiuti;
- di materiali sfusi qualora non si operi con le modalità prevista dall'art.5 comma 6.

22. Salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, le imbarcazioni possono essere caricate fino ad una immersione tale da consentire un bordo libero non inferiore a cm 30 misurato dal trincarino.
23. Le segnalazioni acustiche sono proibite, tranne nei casi di pericolo, incrocio, necessità di manovra, nebbia e scarsa visibilità.
24. Le imbarcazioni a remi possono circolare qualora a bordo sia imbarcata almeno una persona che sappia vogare e nuotare di età non inferiore a 14 anni.
25. Le imbarcazioni delle Forze dell'Ordine e di Pronto Intervento, solo ed esclusivamente quando circolano per motivi di servizio con carattere d'urgenza, con sirena inserita o equivalente segnale di emergenza, non sono vincolate all'osservanza dei limiti di velocità prescritti al comma 1 del presente articolo e dei divieti prescritti ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3. (2)

3. *Percorribilità.* - 1. Con maree superiori o uguali a m 1,10 é vietata la circolazione alle imbarcazioni a motore nei rii e canali interni del Centro Storico, esclusi Canal Grande e Canale di Cannaregio. Nel Canal Grande e nel Canale di Cannaregio con alte maree superiori o uguali a m 1,10 e basse maree inferiori o uguali a m -0.50, la velocità delle imbarcazioni a motore non dovrà superare i 5 km/h.
2. In esecuzione del presente regolamento e al fine di regolare la circolazione, saranno definiti i sensi di circolazione, le larghezze massime delle imbarcazioni per la transitabilità e l'ingombro massimo da utilizzare per le concessioni di spazi e specchi acquei.
3. Nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano a senso unico di navigazione per le imbarcazioni a motore, vige la seguente normativa:
a) Gli spazi e specchi acquei dovranno essere concessi in modo da lasciare di norma il rio o canale libero per il transito nella misura di almeno 2/3 della propria larghezza. Laddove la larghezza del rio o canale sia diversa nei singoli tratti i 2/3 minimi di spazio libero per il transito dovranno essere considerati tratto per tratto. Ove particolari esigenze lo richiedono per interi rii o canali o tratti degli stessi potranno essere vietate ogni concessione di spazio o specchio acqueo.
b) potranno transitare in doppio senso di marcia le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine e del Pronto Intervento, quando circolano per motivi di servizio con sirena inserita o con equivalente segnale di emergenza.
c) potranno transitare inoltre in doppio senso di marcia le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni autorizzate.

4. Nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano dove, è istituito un "percorso blu" potranno transitare solo le imbarcazioni a remi e quelle in possesso di concessione di spazio o specchio acqueo nel rio medesimo.
5. Vengono definite "zone a traffico limitato" quelle nelle quali per i rii e canali a traffico esclusivamente urbano in esse compresi, saranno stabiliti:
a) orari e divieti di transito;
b) limitazioni di transito per categorie di operatori;
c) modalità di accesso ai residenti e concessionari di spazio o specchio acqueo.

6. Le imbarcazioni a motore che trasportano il pesce al mercato ittico del Tronchetto, debbono transitare esclusivamente lungo il Canale della Giudecca o il Canale delle Fondamenta Nuove, sia all'andata che al ritorno.
7. In tutti i rii e canali è proibito effettuare il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici e circolare con moto d'acqua.
8. E' proibita la navigazione a vela nei rii e canali interni.

4. *Spazi e specchi acquei.* - 1. Per occupare stabilmente uno spazio o specchio acqueo nei rii e canali, è necessaria la concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale. S'intende "spazio acqueo" la porzione d'acqua occupata da un solo natante od imbarcazione ben definito nelle sue caratteristiche ed ormeggiato a mezzo n.2 o più pali in legno e/o anelli; Si intende "specchio acqueo" la porzione d'acqua al cui interno possono stazionare una o più imbarcazioni di un unico titolare e con un numero di pali d'ormeggio ben definito. Lo specchio acqueo può essere eventualmente attrezzato con opere fisse (pontile passerella o terrazza), provvisorie o stabili, che dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici. Per infiggere pali di qualunque genere anche senza utilizzo di specchio o spazio acqueo, è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. La concessione di occupazione di uno spazio o specchio acqueo permanente s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo espressa rinuncia da parte del titolare o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario è direttamente responsabile verso terzi per ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della concessione. Qualora la concessione non venga utilizzata per un periodo superiore a mesi 6 (sei), la stessa verrà dichiarata decaduta ad eccezione dei casi preventivamente segnalati ed autorizzati. Il concessionario deve mantenere le opere in buono stato, prevedendo anche a propria cura e spese, alla rimozione degli eventuali spezzoni di palo rimasti infissi sul fondo. Il titolare della concessione non può sostituire l'imbarcazione con altra di dimensioni diverse da quella originaria senza nuova concessione, né potrà occupare uno spazio diverso da quello assegnato. Qualora trattasi di imbarcazione immatricolata è fatto obbligo di comunicare i dati del nuovo mezzo all'Amministrazione Comunale. E' vietato lasciare ormeggiata ed incustodita qualsiasi imbarcazione nello spazio acqueo in concessione a terzi od impedirne l'accesso.

Non possono essere rilasciate più concessioni di occupazione di spazio acqueo per una stessa imbarcazione.
3. Il concessionario di specchio acqueo, per poter eseguire la manutenzione ordinaria di opere fisse (pontili, passerelle o terrazze), deve munirsi di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. Le paline e pali d'ormeggio negli spazi e specchi acquei devono essere ritte e di legno, non superare il diametro massimo di cm 30 e l'altezza di m 3,00 sul livello mediomare. I pali da casada dovranno essere in legno con i colori della casada e non superare il diametro massimo di cm 40 e l'altezza di m 5.00 sul livello mediomare.
5. Negli spazi e specchi acquei, le imbarcazioni debbono essere propriamente ormeggiate in modo che non possano disormeggiarsi accidentalmente, né rimanere incattivate sui pali con conseguente pericolo di sommersione. E' vietato infiggere chiodi o simili nelle sponde delle fondamenta e nelle mura delle case allo scopo di ormeggiare le imbarcazione e per fissare i pali d'ormeggio. E' parimenti vietato fissare od anche solo appoggiare le paline o pali a ringhiere, mura, muretti, colonne e fondamenta.
6. La concessione ad occupare spazio o specchio acqueo comporta il pagamento di una tassa secondo le modalità previste dai Regolamenti vigenti.
7. Al cessare di ogni occupazione con pali o altre opere fisse, il concessionario dovrà provvedere a sue spese al lievo dei medesimi.
8. In caso di sommersione di un'imbarcazione, il proprietario dovrà provvedere a rimetterla a galla, con la massima sollecitudine. Qualora non venisse tempestivamente provveduto l'operazione di rigalleggiamento verrà attuata dal Comune, al quale il proprietario dovrà rifondere il costo. Le imbarcazioni trovate alla deriva verranno depositate presso la Depositeria Comunale e dovranno essere ritirate dal proprietario entro due giorni dalla data in cui il proprietario stesso ne verrà informato. Egli sarà tenuto a pagare una contravvenzione per infrazione al precedente punto 5 ed al rimborso delle spese per il recupero dell'imbarcazione. Scaduto il termine stabilito, senza che sia stato provveduto al ritiro o nel caso che il proprietario sia ignoto, si applicheranno le disposizioni contenute nell'art 508 del Codice della Navigazione.
9. La distanza minima tra occupazioni di spazi acquei non può essere inferiore a cm 30. In caso di occupazione in prossimità di rive pubbliche, dovrà essere lasciato libero uno spazio sufficiente per un agevole ormeggio di un'imbarcazione di m 12. Nel caso di rive d'acqua private o porte d'acqua, la distanza dell'occupazione, da parte di terzi non proprietari, non potrà essere inferiore a m 3,00 da ciascun lato.
10. E' vietata l'occupazione di spazi e specchi acquei sotto le arcate dei ponti ed in doppia fila dove il rio o canale non lo consenta.
11. Per l'occupazione di spazi acquei prospicienti ad abitazioni situate a piano terra e con fori-finestra sprovvisti di inferriate di protezione, è necessario il nulla osta da parte del proprietario dell'immobile.
12. L'Amministrazione Comunale, quando ricorrono motivi di sicurezza, di pubblico interesse, di viabilità o per organizzare rive di carico e scarico, può modificare o revocare qualsiasi concessione di spazio o specchio acqueo, senza che il concessionario abbia diritto a indennizzi o risarcimenti. L'Amministrazione Comunale può ordinare la rimozione e l'asporto di ogni imbarcazione e la demolizione di opere fisse che risultino occupare spazi o specchi acquei senza la necessaria concessione che siano difformi alla concessione stessa.
13. Ad ogni concessionario di spazio o specchio acqueo l'Amministrazione Comunale rilascerà apposite targhe di identificazione che dovranno essere applicate all'imbarcazione ed a uno dei pali d'ormeggio.
14. E' vietata l'occupazione di spazi acquei entro 3 metri dall'intersezione di vie d'acqua.

5. *Rive.* - 1. E' istituito un sistema di rive destinate al carico e scarico merci, che dotate di idonea segnaletica saranno destinate a tale scopo. A tali rive e fondamenta avranno diritto di prelazione le barche destinate al trasporto merci in conto terzi, il cui servizio è assimilato a quello pubblico non di linea. Le barche da trasporto merci in conto proprio possono approdare, a tali rive, solo per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, senza comunque intralciare le operazioni alle imbarcazioni, per le quali l'approdo è riservato.
2. E' vietato lasciare incustodite le imbarcazioni alle rive di approdo e alle fondamenta con eccezione di quelle regolamentate con sosta a tempo limitato.
3. E' vietato l'ormeggio ai ponti, alle ringhiere, ai muretti ed alle colonne delle balaustre ed a quant'altro non sia appositamente destinato quale attrezzatura di ormeggio. (anelli in ferro, pali d'ormeggio, etc.).
4. Alle rive e fondamenta che verranno riservate all'ormeggio delle imbarcazioni A.M.A.V., servizio postale o di altri enti di pubblico servizio, le imbarcazioni destinate al trasporto merci possono approdare, solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni carico - scarico, senza comunque intralciare le operazioni alle imbarcazioni, per le quali l'approdo è riservato. E' comunque vietata la sosta dell'imbarcazione anche con il conducente a bordo.
5. Alle rive e alle fondamenta o ai pontili pubblici che verranno riservati ai motoscafi, al servizio gondole, al servizio taxi, non possono essere effettuate operazioni di carico e scarico merci.
6. Per il carico e lo scarico di materiali sfusi, il conducente deve stendere tra l'imbarcazione e la riva o fondamenta una tela impermeabile, per impedire che cadano in acqua i materiali stessi. Durante la manovra di accosto e la successiva permanenza all'ormeggio dovranno essere disposti idonei e sufficienti parabordi atti ad impedire il danneggiamento delle rive, delle fondamenta e delle strutture di approdo in genere. Le imbarcazioni con lo scafo in ferro devono essere dotate di quanto previsto dall'art 7 punto 1.
7. Per le imbarcazioni ormeggiate senza autorizzazione od irregolarmente secondo quanto indicato dagli artt. 4-5 del presente regolamento, è prevista la rimozione oltre alle sanzioni previste dall'art.11.

6. *Segnaletica.* - 1. All'entrata dei rii e canali è posizionato un cartello con dimensioni massime di ingombro di cm 60 x 80, a sfondo bianco con bordo e testo in colore blu all'interno del quale saranno indicati:

a) nome del rio o canale, la larghezza massima delle imbarcazioni cui è consentito il transito e la velocità massima di percorribilità;
b) indicazioni relative al senso di marcia, ai divieti ed a quant'altro si renda necessario per la disciplina della circolazione.

2. La segnaletica contenuta nei cartelli di cui al punto precedente è riferita a quella stradale, con dimensioni di cm 20 x 20 in attesa dell'approvazione di una segnaletica più consona..

7. *Imbarcazioni.* - 1. Al fine di non arrecare danno a rive, fondamenta, ponti, fabbricati ed altre imbarcazioni, le imbarcazioni con scafo in ferro (esclusi i mezzi ACTV) devono essere dotati di puntali, parabordi fissi e/o bottazzi che dovranno essere di gomma, materiale plastico o cordame.

2. Le imbarcazioni a motore devono avere il tubo di scarico sistemato nella parte poppiera, e rivolto verso il basso.
3. Le imbarcazioni a motore devono contenere le emissioni del rumore nei limiti di legge. E' vietata qualsiasi alterazione od applicazione di dispositivi che annullino o riducano gli effetti dell'apparecchio silenziatore. Le imbarcazioni debbono inoltre essere munite di un'apparecchio per le segnalazioni acustiche di intensità sonora e moderata, nei limiti di quanto previsto dalla specifica normativa vigente. E' proibito l'uso di segnalatori a più note, nonché l'uso improprio dei segnalatori stessi.
4. Le caratteristiche imbarcazioni veneziane, di seguito elencate, possono transitare e sostare nei rii e canali a traffico urbano solo se costruite in legno nel rispetto degli ingombri massimi previsti per i singoli canali:
batela - batela a coa de gambero - batelon - bragozzo - burcela - caichio - caorlina - comacina - barche di rappresentanza delle Società Remiere e di canottaggio - gondola - gondolino - gondolone - mascareta - peata - puparin - sampierota - sandalo - sandolo buranelo - sandalo da barcariol - sandalo da fossino - sandolino - sciopon - varigola - veneta - vipera.
5. Le imbarcazioni in ferro, ad esclusione di quelle dell'A.C.T.V., dell'A.M.A.V., dei trasporti eccezionali e di manutenzione urbana (pontoni galleggianti ecc.,), costruite dopo la esecutività del presente provvedimento non possono transitare nei rii e canali. (2)

8. *Iscrizioni e titoli.* - 1. Le imbarcazioni per circolare, debbono essere iscritte, qualora previsto dalla normativa vigente, nei registri tenuti dagli Enti competenti per la Navigazione Marittima e per la Navigazione Interna. I documenti rilasciati dalle predette Autorità comprovanti tra l'altro la proprietà dell'imbarcazione, debbono essere tenuti a bordo ed esibiti ad ogni richiesta degli Agenti della Forza Pubblica.
2. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di:
a) linea;
b) taxi;
c) noleggio con conducente;
d) cose per conto terzi;
e) noleggio senza conducente;
f) trasporto con gondola,
g) trasporto con sandalo;
può essere effettuato solo dai titolari di concessione di linea, licenza o autorizzazione comunali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

9. *Merci pericolose.* - 1. Le imbarcazioni adibite al trasporto di sostanze infiammabili, tossiche e radioattive, o di merci comunque pericolose e nocive, devono essere costruiti in modo tale, da evitare qualsiasi danno alle persone ed alle cose. In particolare:
a) se si tratta di imbarcazioni a remi ed il trasporto viene fatto a mezzo di fusti, latte o comunque contenitori metallici o di plastica per liquidi, occorre che gli stessi, dopo un razionale stivaggio e rizzaggio, vengano bloccati superiormente, mediante una grata o griglia metallica, allo scopo di impedire che, in caso di affondamento dell'imbarcazione, essi possano flottare o galleggiare.
b) le imbarcazioni a motore devono avere tra motore e carico una paratia di separazione metallica che distanzi di almeno 60 cm la merce. Questa paratia deve partire dal fondo dell'imbarcazione e deve essere collegata ai fianchi del medesimo mediante guarnizione, così che non esista comunicazione tra carico e motore. Anche in questo caso, se il carico è costituito da fusti, latte o altri contenitori metallici o di plastica per liquidi, viene richiesta la griglia di cui alla lettera a), oltre un'appropriato stivaggio e rizzaggio del carico..
2. Le imbarcazioni adibite esclusivamente ai predetti servizi, debbono essere munite di una buona riserva di sabbia, di pale, di una coperta di materiale in lana diametro di almeno 2 mq, di un estintore a schiuma di almeno 10 litri in perfetto stato di funzionamento e collocato a portata di mano.
3. Il travaso di qualsiasi liquido, comunque infiammabile, deve essere fatto esclusivamente a circuito chiuso, realizzato mediante:
a) un tubo flessibile che, partendo dal fondo del recipiente da vuotare, convoglia il liquido al recipiente da riempire;
b) un altro tubo di diametro più piccolo, che da questo secondo recipiente, conduce l'aria satura alla parte superiore del primo, in modo da impedire la formazione di miscele pericolose.
4. Allo scopo di ridurre la possibilità di incendi causati da correnti statiche, le imbarcazioni che effettuano il travaso di qualsiasi liquido infiammabile debbono fare uso di idonei cavi elettrici di messa a terra tra la sorgente di origine e la bocca di ricezione dei liquidi in questione.
5. Sia durante il trasporto, che durante l'operazione di travaso è assolutamente vietato lasciare cadere in acqua parti, anche minime, di liquidi infiammabili, sostanze nocive o comunque pericolose.
6. Le imbarcazioni impiegate nel trasporto di merci pericolose debbono mostrare una bandiera rossa e portare in punti opportuni, cartelli o scritte, ben visibili, con la dicitura "VIETATO FUMARE".
7. Durante le ore notturne, le imbarcazioni suddette dovranno essere ormeggiate al di fuori della cerchia urbana, nelle darsene degli stabilimenti di Marghera aventi deposito di liquidi infiammabili, previa autorizzazione degli stabilimenti stessi.
8. Le riparazioni ed i lavori in genere a bordo delle imbarcazioni adibiti al trasporto di sostanze infiammabili o nocive debbono essere eseguiti in zona lontana dall'abitato o presso gli appositi cantieri, dopo aver ottenuto una certificazione di idoneità all'esecuzione dei lavori programmati da parte di chimico iscritto presso la locale Capitaneria di Porto.

10. *Ordinanze.* - 1.Per l'esecuzione del presente regolamento e in stretta attuazione in quanto in esso previsto il Sindaco, aquisiti i pareri conformemente a quanto indicato al successivo comma 2, provvede all'emissione di specifiche ordinanze applicative (1) nelle materie in via esemplificativa sottoelencate:
- sensi di circolazione, larghezza massima delle imbarcazioni per la transitabilità e ingombri massimi delle concessioni.
- "Percorso blu".
- orari e divieti di transito, limitazioni di transito per categorie di operatori e modalità di accesso ai residenti nelle "zone a traffico limitato".
- orari e modalità utilizzo rive.
- norme di accesso e sosta in Canal Grande.
- potenze massime dei motori consentite, tipologie degli scafi e limiti di resistenza residua, tenuto conto di quanto stabilito dalla "Commissione per la definizione del Protocollo Tecnico Natanti" costituita con delibera di Giunta Municipale n°2139 del 22/6/95.

2. In sede di conferenza dei servizi tra l'Amministrazione Comunale e le Autorità competenti individuate dall'art. 517 del Regolamento per l'esecuzione del codice della Navigazione approvati con DPR 15/2/52 n°328, saranno stabilite le modalità con le quali verranno espressi i pareri di competenza sulle ordinanze di cui al precedente comma. Dette modalità dovranno prevedere i tempi entro cui i pareri saranno for-

mulati, trascorsi i quali i pareri stessi verranno considerati favorevoli.

11. *Sanzioni.* - 1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento Comunale sono punite ai sensi degli artt 106 e segg. della Legge Comunale e Provinciale - T.U. 3 marzo 1934, n°383 e successive modifiche. Per accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili le norme del testo unico della Legge Comunale e Provinciale citata e della legge 24 novembre 1981 n°689. Per ogni ipotesi di violazione il Sindaco stabilisce con propria ordinanza la somma da pagarsi in forma ridotta a titolo di sanzione pecuniaria.

(1) vedi Ordinanze n. 162654 del 23.12.98, n. 164930 del 29.12.98 e N° 21770 del 11 febbraio 2000.

(2) Vedi ora l'ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 09/2002 del 21 febbraio 2002, con effetti abrogativi per le norme in contrasto.

(si omette l'allegato A)

C 23) Ordinanza del Sindaco di Venezia N° 3498 del 2 giugno 2000 - Violazioni al Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune di Venezia. Determinazione delle sanzioni pecuniarie (art. 11).

IL SINDACO

Premesso:

che gli artt. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale) e successive modificazioni, ammettono il pagamento per le infrazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze Comunali mediante pagamento di una somma da fissarsi in relazione al tipo di infrazione;

Visti:

gli artt. 16, 113 e 114 della legge 24 novembre 1981 n. 689, riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni, oltre alle spese del procedimento, nonché l'aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie;

il Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune di Venezia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 216 del 07.10.1996 e n. 205 del 28.07.1997, nonché da Capitaneria di Porto con atto n. 35057/P.N. del 06.10.1997, Magistrato alle Acque con atto n. 3167 del 02.04.1998, Ispettorato di Porto con atto n. 780 del 24.06.1998;

l'art. 11 del Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune di Venezia, relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni del suddetto Regolamento;

l'art. 36 della Legge n. 142/90 e successive modificazioni, sulle competenze del Sindaco;

ORDINA

1. Per le violazioni amministrative di cui al Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune di Venezia è ammesso il pagamento, nella misura sottoindicata, presso gli uffici della Polizia Municipale, ovvero tramite versamento a mezzo conto corrente postale o altra modalità espressamente indicata nel verbale di contestazione, ovvero, fino ad un massimo di Lire 100.000=, mediante pagamento nelle mani dell'agente accertatore che rilascerà ricevuta.

2. Con decorrenza dalla data della presente ordinanza, la somma fissa da pagare ai sensi degli artt. 106 e 107 del R. D. 3 marzo 1934 n. 383, e art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni alle disposizioni del Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune di Venezia, salva l'adozione delle sanzioni accessorie e di eventuali altri provvedimenti od azioni del Comune nei confronti dei responsabili, viene stabilita come segue:

Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune di Venezia

- Sanzioni -

Art. Violato	Descrizione	Sanzione Amm.va pecuniaria	Sanzione Amm.va accessoria
Art. 2 c. 3	Obbligo di tenere la propria sinistra nei rii e canali	£. 80.000	
Art. 2 c. 4	Obblighi nella circolazione in Canal Grande, Canal Grande di Murano e Canale Cannaregio	£. 80.000	
Art. 2 c. 5	Canal Grande: obbligo precedenza alle gondole in servizio di parada e ai mezzi ACTV	£. 80.000	
Art. 2 c. 6	Canal Grande: divieto di procedere affiancati; Tratto rio di San Luca – rio dei Tedeschi: divieto affiancamento tra gondole in servizio di serenata	£. 80.000	
Art. 2 c. 7	Divieto di transito a rimorchio nei rii e canali	£. 80.000	
Art. 2 c. 8	Divieto di ostacolo al traffico per carico/scarico merci causa alta o bassa marea	£. 80.000	
Art. 2, c. 9-10-11	Obbligo di avvertimenti e segnali di manovra	£. 80.000	
Art. 2 c. 12	Obbligo di precedenza per immissione in Canal Grande	£. 80.000	
Art. 2 c. 13	Obbligo precedenze negli incroci di rotta	£. 80.000	
Art. 2 c. 14	Obbligo precedenza a imbarcazioni VV.FF., FF.OO. e Pronto Intervento	£. 80.000	
Art. 2 c. 15	Obblighi segnalazione e agevolazione manovre di sorpasso	£. 80.000	
Art. 2 c. 16	Divieti di sorpasso	£. 80.000	
Art. 2 c. 17	Obbligo spegnimento motore durante l'attracco e la sosta	£. 120.000	

Art. 2 c. 18	Obbligo di procedere in unica fila	£. 80.000	
Art. 2 c. 19	Obbligo di mantenere le distanze dai pontili ACTV	£. 120.000	
Art. 2 c. 20	Obbligo di segnali di via	£. 240.000	
Art. 2 c. 21	Divieto di trasbordo da imbarcazione ad altra	£. 120.000	
Art. 2 c. 22	Limiti di immersione delle imbarcazioni	£. 120.000	
Art. 2 c. 23	Divieto di segnalazioni acustiche	£. 80.000	
Art. 2 c. 24	Obbligo per imbarcazioni a remi di persona a bordo di età non inferiore ai 14 anni abile alla voga e al nuoto	£. 80.000	
Art. 3 c. 1	Divieto di circolazione e obblighi di velocità in caso di basse o alte maree	£. 240.000	
Art. 3 c. 3	Divieto di transito in senso di marcia vietato	£. 120.000	
Art. 3 c. 4	Divieto di transito in rii e canali ove è istituito un percorso blu	£. 240.000	
Art. 3c. 5	Divieto di transito in zone a traffico limitato	£. 120.000	
Art. 3 c. 6	Divieto di transito per le imbarcazioni che trasportano pesce al mercato ittico	£. 80.000	
Art. 3 c. 7	Divieto di rimorchio di persone munite di sci d'acqua e di circolazione con moto d'acqua	£. 240.000	
Art. 3 c. 8	Divieto di navigazione a vela nei rii e canali interni	£. 80.000	
Art. 4 c. 1	Divieto di occupazione di spazi e specchi acquei senza concessione	£. 240.000	Obbligo al ripristino dello stato dei luoghi. Addebito delle spese eventuali sostenute dalla Ammin. Comun.
Art. 4 c. 1	Divieto di infissione di pali senza autorizzazione	£. 80.000 a palo	Obbligo alla rimozione dei pali o paline non autorizzati o alla sostituzione dei pericolanti ai sensi dell'art. 4 c. 12. Addebito delle spese eventuali sostenute dalla Ammin. Comun.
Art. 4 c. 2	Obbligo di manutenzione in buono stato delle opere	£. 120.000	
Art. 4c. 2	Divieto di sostituzione senza autorizzazione dell'imbarcazione con altra di dimensioni diverse	£. 120.000	
Art. 4 c. 2	Divieto di occupazione di spazio diverso da quello assegnato	£. 120.000	
Art. 4 c. 2	Obbligo di comunicazione al Comune dei dati imbarcazione immatricolata	£. 80.000	
Art. 4 c. 2	Divieto di ormeggio di imbarcazione incustodita in spazio acqueo in concessione a terzi o di impedimento dell'accesso	£. 120.000	Rimozione ai sensi dell'art. 4 c. 12. Addebito delle spese.
Art. 4 c. 3	Divieto di interventi di manutenzione ad opere fisse non autorizzati	£. 80.000	
Art. 4 c. 4	Divieto di infissione di pali, paline o pali da casada non di legno, privi dei colori della casata o che superano il diametro o l'altezza consentiti	£. 120.000	Obbligo alla rimozione di pali e paline difformi ai sensi dell'art. 4 c. 12. Addebito delle spese eventuali sostenute dalla Ammin. Comun.
Art. 4 c. 5	Divieto di ormeggio con modalità non consentite, di infissione di chiodi o simili nelle sponde delle fondamenta, di fissaggio o appoggio irregolare di pali e paline.	£. 120.000	Deposito di imbarcazioni alla deriva presso la depositeria comunale con le modalità di cui al comma 8. Addebito delle spese.
Art. 4 c. 7	Obbligo di provvedere al lievo dei pali o delle altre opere fisse alla cessazione dell'occupazione.	£. 120.000	Obbligo al ripristino dello stato dei luoghi. Addebito delle spese eventuali sostenute dalla Ammin. Comun.
Art. 4 c. 8	Obbligo di provvedere a rimettere a galla l'imbarcazione andata sommersa.	£. 120.000	Obbligo alla rimessa a galla dell'imbarcazione. Addebito delle spese eventuali sostenute dalla Ammin. Comun.

Art. 4 c. 13	Obbligo di applicazione delle apposite targhe all'imbarcazione e al palo d'ormeggio.	£. 120.000	
Art. 5 c. 1	Divieto di sosta prolungata e intralcio su rive destinate a carico/scarico merci da parte di imbarcazioni in conto proprio.	£. 120.000	Rimozione ai sensi dell'art. 5 c. 7. Addebito delle spese.
Art. 5 c. 2	Divieto di abbandono di imbarcazioni incustodite alle rive di approdo e alle fondamenta.	£. 240.000	
Art. 5 c. 3	Divieto di ormeggio a quanto non appositamente destinato allo scopo.	£. 240.000	
Art. 5 c. 4	Divieto di sosta e di ormeggio a rive e fondamenta riservate ai mezzi AMAV e postali e di sosta prolungata a imbarcazioni trasporto merci.	£. 240.000	
Art. 5 c. 5	Divieto di operazioni di carico scarico merci alle rive, alle fondamenta o ai pontili pubblici riservati a taxi, noleggio e servizio gondole.	£. 240.000	
Art. 5 c. 6	Obbligo di utilizzo di tela impermeabile tra imbarcazione e riva durante carico e scarico di materiali sfusi.	£. 120.000	
Art. 5 c. 6	Obbligo di utilizzo di idonei parabordi durante l'accosto e l'ormeggio.	£. 120.000	
Art. 7 c. 1	Obbligo di puntali, parabordi fissi e/o bottazzi per imbarcazioni con scafo in ferro (escluso ACTV).	£. 240.000	
Art. 7 c. 2	Obbligo di tubo di scarico sistemato nella parte poppiera e rivolto verso il basso.	£. 240.000	
Art. 7 c. 3	Divieto di alterazione o applicazione di dispositivi che annullino o riducano gli effetti dell'apparecchio silenziatore.	£. 240.000	
Art. 7 c. 3	Obbligo di navigazione con apparecchio per segnalazioni acustiche.	£. 80.000	
Art. 7 c. 3	Divieto di uso improprio di segnalazioni acustiche e di uso di segnalatori acustici a più note.	£. 80.000	
Art. 7 c. 4	Divieto di transito e sosta di imbarcazioni caratteristiche veneziane non costruite in legno.	£. 80.000	
Art. 7 c. 5	Divieto di circolazione di imbarcazioni in ferro costruite dopo il 25.06.1998.	£. 240.000	
Art. 9 tutti i commi	Obblighi per imbarcazioni adibite a trasporto merci pericolose.	£. 240.000	

Il presente provvedimento verrà trasmesso per l'ottemperanza alle Forze di Polizia ed alla Polizia Municipale di Venezia.

C 24) Ordinanze del Sindaco del Comune di Venezia n. N° 162654 del 23 dicembre 1998, N° 164930 del 29 dicembre 1998 e N° 21770 del 11 febbraio 2000: Circolazione nei rii e canali a traffico urbano.

IL SINDACO
DI CONCERTO CON IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

Vista la Legge 5 maggio 1907 n° 257, modificata dalla Legge 13 luglio 1911 n° 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n° 1809, 12 dicembre 1923 n° 2846 e 31 dicembre 1923 n° 3228;
Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327;
Viste le norme relative alla Laguna di Venezia di cui alla Legge 5 marzo 1963, n° 366

Premesso che la navigazione nel Canal Grande e nei rii interni della Città di Venezia è normata dal Regolamento della Circolazione Acquea del Comune di Venezia , approvato dal Consiglio Comunale con delibere n° 216 del 07/10/1996 e n° 205 del 28/07/1997, nonché, ai sensi dell'art. 517 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione da:
- Capitaneria di Porto: parere prot. n° 35057/P.N. del 06/10/1997
- Magistrato alle Acque: parere prot. n° 3167 del 02/04/1998
- Ispettorato di Porto: parere prot. n° 780 del 24/06/1998

Visto che ai sensi dell'art. 10 del suddetto Regolamento della Circolazione Acquea viene prevista l'attuazione delle materie nello stesso elencate, tramite "l'emissione di specifiche ordinanze attuative" e previa riunione della Conferenza di Servizio delle Autorità competenti.

Visti i pareri espressi in sede di Conferenza dei Servizi del 04/12/1998 che ha avuto per oggetto appunto la stesura definitiva della presente ordinanza.

Richiamato il vigente art. 36 della Legge 08/06/1990 n° 142

O R D I N A

1. *Imbarcazioni a remi.* Le imbarcazioni a remi possono circolare dalle ore 00.00 alle ore 24.00 in tutti i sensi e in tutti i canali ferme restando le limitazioni dimensionali previste nei successivi articoli per i singoli canali.

2. *Canal Grande di Venezia.*
a) Nel tratto di Canal Grande di Venezia compreso tra il ponte ferroviario e la congiungente Punta della Dogana - Calle Vallaresso, **<u>è consentito il transito</u>**:
   - dalle ore 00.00 alle ore 24.00
     ai Servizi di Linea ACTV e ai propri mezzi aziendali, alle imbarcazioni in servizio TAXI e noleggio con conducente, di portata non superiore alle venti persone, ai motoscafi degli Enti di cui al successivo art. 8, al trasporto bagagli;
   - dalle ore 07.00 alle ore 24.00

alle imbarcazioni da trasporto persone e cose in conto proprio e da diporto con stazza lorda fino a 5 tonn. di proprietà dei residenti nel Centro Storico e Isole di Venezia e di coloro che sono in possesso di concessione di spazio acqueo in Centro Storico e Giudecca;
- dalle ore 04.00 alle ore 19.00
alle imbarcazioni da trasporto cose per conto terzi di stazza lorda fino a 15 tonn., ad esclusione delle domeniche e dei giorni festivi;

b) **Solo ed esclusivamente nel tratto di Canal Grande compreso tra il ponte ferroviario e la confluenza con il Canale di Cannaregio è consentito il transito**
- dalle ore 04.00 alle ore 19.00
alle imbarcazioni da trasporto cose per conto terzi di stazza lorda fino a 25 tonn., ad esclusione delle domeniche e dei giorni festivi;
- dalle ore 07.00 alle ore 23.00
ai mezzi che effettuano il noleggio con conducente con imbarcazioni di portata superiore alle venti persone con stazza lorda inferiore alle 25 tonn.

3. *Rio di Cannaregio.* Lungo tutto il canale di Cannaregio **è consentito il transito:**
- dalle ore 00.00 alle ore 24.00
ai Servizi di Linea ACTV e ai propri mezzi aziendali, alle imbarcazioni in servizio TAXI e noleggio con conducente, di portata non superiore alle venti persone, ai motoscafi degli Enti di cui al successivo art. 8, al trasporto bagagli;
- dalle ore 07.00 alle ore 24.00
alle imbarcazioni da trasporto persone e cose in conto proprio e da diporto con stazza lorda fino a 5 tonn. di proprietà dei residenti nel Centro Storico e Isole di Venezia e di coloro che sono in possesso di concessione di spazio acqueo in Centro Storico e Giudecca;
- dalle ore 04.00 alle ore 19.00
alle imbarcazioni da trasporto cose per conto terzi di stazza lorda fino a 25 tonn., ad esclusione delle domeniche e dei giorni festivi.
Ai mezzi che effettuano il noleggio con conducente con imbarcazioni di portata superiore alle venti persone con stazza lorda inferiore alle 25 tonn.
- dalle ore 11.00 alle ore 19.00
nei giorni feriali: **doppio senso di circolazione**;
- dalle ore 07.00 alle ore 11.00
nei giorni feriali: **senso unico di circolazione**, dalla Laguna Nord verso il Canal Grande;
- dalle ore 07.00 alle ore 19.00
alla domenica e tutti giorni festivi: **doppio senso di circolazione**.

4. *Canal Grande di Murano.* Nel tratto di Canal Grande di Murano **è consentito il transito:**
- dalle ore 00.00 alle ore 24.00
ai Servizi di Linea ACTV e ai propri mezzi aziendali, alle imbarcazioni in servizio TAXI e noleggio con conducente, di portata non superiore alle venti persone, ai motoscafi degli Enti di cui al successivo art. 8, al trasporto bagagli;
- dalle ore 07.00 alle ore 24.00
alle imbarcazioni da trasporto persone e cose in conto proprio e da diporto con stazza lorda fino a 5 tonn. di proprietà dei residenti nel Centro Storico e Isole di Venezia e di coloro che sono in possesso di concessione di spazio acqueo in Centro Storico e Giudecca;
- dalle ore 04.00 alle ore 19.00
alle imbarcazioni da trasporto cose per conto terzi di stazza lorda fino a 25 tonn., ad esclusione delle domeniche e dei giorni festivi;
- dalle ore 07.00 alle ore 23.00
ai mezzi che effettuano il noleggio con conducente con imbarcazioni di portata superiore alle venti persone con stazza lorda inferiore alle 25 tonn.

5. *Rio Novo - Rio de Ca'Foscari.*
1) Nel Rio Novo e nel Rio di Ca' Foscari nel tratto di Rio Novo che va da ponte della Cereria verso il rio di Ca' Foscari e il rio di Ca' Foscari **è consentito il transito**:
   - dalle ore 04.00 alle ore 24.00
   alle imbarcazioni in servizio TAXI e noleggio con conducente di portata non superiore alle venti persone, ai motoscafi degli Enti di cui al successivo art.8, al trasporto bagagli;
   - dalle ore 07.00 alle ore 24.00
   alle imbarcazioni da trasporto persone e cose in conto proprio e da diporto con stazza lorda fino a 5 tonn. di proprietà dei residenti nel Centro Storico e Isole di Venezia e di coloro che sono in possesso di concessione di spazio acqueo in Centro Storico e Giudecca;
   - dalle ore 06.00 alle ore 19.00
   alle imbarcazioni da trasporto cose per conto terzi della larghezza non superiore a ml 3,00, ad esclusione delle domeniche e dei giorni festivi;
   - dalle ore 00.00 alle ore 24.00
   esclusivamente alle imbarcazioni in servizio TAXI e noleggio con conducente di portata non superiore alle venti persone **nel tratto di Rio Novo che va dal ponte del Monastero al ponte della Cereria-Pagan**;
2) Nel tratto del Rio Novo - Rio di Ca' Foscari che va dal Ponte della Cereria all'uscita in Canal Grande - Ca' Foscari, ad esclusione del lato e del tratto delle cavane dei Vigili del Fuoco, **è consentita** la sosta dei natanti solo in unica fila, purché vi sia il conducente a bordo.
3) **E' consentito** dalle ore 04.00 alle ore 24.00, a tutti i natanti a motore, l'attraversamento del Rio Novo nei tratti:
   - Rio del Magazen - Rio di S. Andrea - Rio delle Burchielle e viceversa;
   - Rio S. Margherita - Rio del Malcanton e viceversa.
4) **E' consentito**, dalle ore 04.00 alle ore 24.00, ai soli concessionari di spazi acquei siti nel Rio di S. Pantalon - Mosca, il transito nel rio di Ca' Foscari (dall' incrocio del Rio di S. Margherita - Rio del Malcanton al Canal Grande – Rio di Ca' Foscari).
5) Nei pressi della Caserma dei Vigili del Fuoco **è fatto obbligo di**:
   - ridurre la velocità
   - con SEMAFORO ROSSO,
   di fermarsi prima del Ponte di Ca' Foscari per i mezzi provenienti da Rio Novo;
   di fermarsi in Canal Grande per i mezzi che devono entrare nel Rio di Ca' Foscari.
6) **E' vietato**:
   - il transito in doppia fila;
   - l'inversione di marcia, ad esclusione del tratto compreso tra il ponte del Monastero ed il ponte della Cereria;
   - il sorpasso tra tutti i natanti.
7) I natanti a remi e a motore che transitano nel Rio Novo e nel Rio di Ca' Foscari debbono tenere la sinistra.

6. *Rii del Sestiere di S. Marco.*
1) Nei rii del sestiere di S. Marco compresi i rii di confine (Palazzo - Canonica, Guerra - S. Zulian) **è vietato:**

- dalle ore 11.00 alle ore 18.00, il transito dei natanti e imbarcazioni a motore adibiti al trasporto di cose per conto proprio;
- dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00, il transito dei natanti e imbarcazioni adibiti al trasporto di cose per conto terzi;
- dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00, il transito dei mezzi dell'AMAV;
- dalle ore 05.00 alle ore 09.00, il transito di gondole e sandoli in servizio pubblico, ad esclusione delle domeniche ed i giorni festivi;

2) Nel Rio di S. Salvador **è consentito** il transito **a doppio senso** nel tratto da Canal Grande alla riva pubblica di Salizzada S. Teodoro
   - ai natanti adibiti al trasporto merci per conto terzi e per conto proprio di larghezza non superiore a ml. **2,40** dalle ore 04.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

7. *Altri Rii.*

1) La navigazione **è consentita**:
   - dalle ore 04.00 alle ore 24.00
     ai natanti per trasporto pubblico;
     ai natanti per il trasporto pubblico di persone, non di linea, di portata non superiore alle venti persone e con larghezza non superiore a ml 2,40;
     ai natanti per il trasporto in conto proprio, di portata non superiore alle venti persone e con larghezza non superiore a ml 2,40;
     ai natanti adibiti al trasporto di merci per conto proprio e per conto terzi aventi stazza inferiore alle 10 tonn. e con larghezza non superiore a ml 2,40;
2) La navigazione **è vietata**:
   ai natanti aventi stazza lorda superiore alle 15 tonn. nei seguenti rii e canali :
   - Canale di S. Pietro, Rio dei Giardini, Quintavalle e S. Elena;
   - Rio di S. Maria Maggiore, S. Marta (da Canale Scomenzera) ed in prosecuzione, Tentor, della Madonna, Tre Ponti;
   - Rio Briati, Carmini, S. Sebastiano, S. Baseggio, Arzere (da Rio S. Marta e fino alla riva pubblica dopo il Ponte Novo di S. Marta);
   - Rii della Giudecca;
   - Rio di S. Alvise, Madonna dell'Orto;

   ai natanti aventi stazza lorda superiore alle 10 tonn. nei seguenti rii e canali:
   - Rii della Sensa, S. Girolamo, Misericordia e Noale;
   - Rio della Crea (I° tratto) ed in prosecuzione rio di S. Giobbe;
   - Rio dei Mendicanti ed in prosecuzione rii S.Marina, Pestrin, S. Giovanni Laterano (ramo alto), S. Lorenzo, Greci;
   - Rii di S. Giustina, Antonin, Pietà;
   - Canale del Casinò del Lido;
   - Rii e Canali di Murano, esclusi Canali di S. Donato e S. Mattia;
   - Rii di S. Trovaso e S. Polo;

   ai natanti con larghezza superiore a ml 2,80 nei seguenti rii e canali:
   - Marin, S. Giacomo dell'Orio, S. Agostin, S. Zan Degolà, S. Luca, Barcaroli, S. Moisé, Canonica - Palazzo, Guerra - S. Zulian, Fava, Fontego dei Tedeschi, S. Lio, S. Marina (I° tratto), Paradiso - Pestrin, Mondo Novo, SS. Apostoli, Gesuiti, S. Caterina, Tolentini, Gaffaro, Malcanton, S. Margherita, S. Barnaba, Avogaria, Ognissanti, S. Vio, della Tana, S. Anna, S. Gerolamo, Vergini, canale S. Donato e canale S. Mattia di Murano;
   - Canali del Lido;
   - Rii di Burano (Giudecca, Pontinello)

   ai natanti con larghezza superiore a ml 2,40 nei seguenti rii e canali:
   - Frescada, Fuseri, Baretteri, Scoacamini, Bacino Orseolo, Lovo - S.Salvador, Ostreghe, Veste, Verona e S. Pantalon, S. Stin fino al ponte dei Frari, S. Francesco, Arco, Scudi, Ca' di Dio, S. Giuseppe;
   - Rii di Burano (Terranova, Mandracchio S. Mauro - Cavanella, Assassini)
3) Nei rii di competenza comunale non compresi nell'elenco del comma 2), **è vietato il transito** ai natanti di larghezza superiore a ml 2,20.

8. *Enti autorizzati per esigenze di servizio.*

Elenco degli Enti autorizzati

Prefettura di Venezia, Regione Veneto, Amministrazione Provinciale di Venezia, Comune di Venezia, Magistrato alle Acque, Corte dei Conti, Università, Camera di Commercio, Uffici dello Stato, Finanziari e Giudiziari, Questura, Carabinieri, Comando Marina, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Comando Militare, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, USL, Banca d'Italia, le squadre di pronto intervento delle Aziende erogatrici quali ASPIV, ITALGAS, ENEL, TELECOM.

9. *Sensi Unici.*

1) Il senso unico di marcia è introdotto per i natanti a motore nei seguenti rii e canali:
   - **Rio Marin** ed in prosecuzione **S. Giacomo dall'Orio**, fino alla confluenza con il rio di S. Agostino nel senso di marcia da Canal Grande a rio di S. Agostino;
   - **Rio di S. Luca** - **Barcaroli** - **S. Moisè** nel senso di marcia da Canal Grande a Bacino S. Marco, ad esclusione dei TAXI in servizio pubblico che servono l'Hotel Bauer;
   - **Rio S. Zan Degolà** nel senso di marcia da rio S. Agostino a Canal Grande;
   - **Rio S. Trovaso** nel tratto compreso tra rio di Ognissanti e Canal Grande (escluso il tratto iniziale, da Canal Grande, in comune con il rio della Toletta);
   - **Rio di S. Vio** nel senso di marcia da Canal Grande a Canale della Giudecca;
   - **Rio dei Greci** - **S. Lorenzo** nel senso di marcia da Bacino S. Marco a confluenza con il rio di S. Giustina;
   - **Rio del Malibran (S. Lio)** - **S. Marina** - **S. Giovanni Laterano ramo alto**, nel senso di marcia da confluenza con il rio del Fontego dei Tedeschi - rio della Fava a confluenza con il rio di S. Lorenzo;
   - **Rio di Palazzo (Canonica)** - **rio della Guerra (S. Zulian)** - **rio della Fava** nel senso di marcia da Bacino S. Marco a confluenza con il rio del Fontego dei Tedeschi;
   - **Rio S. Giovanni Grisostomo** nel senso di marcia da rio del Malibran (S. Lio) a Canal Grande;
   - **Rio dei Fuseri** - **Scoacamini** - **Baretteri** nel senso di marcia da rio di S. Luca a rio della Guerra (S. Zulian);
   - **Rio di S. Felice** nel senso di marcia da confluenza con il rio S. Sofia - Priuli a Canal Grande;
   - **Rio di SS. Apostoli** nel senso di marcia da Canal Grande alla confluenza con rio S. Andrea - Gozzi;
2) **E' consentito** il transito in doppio senso nel tratto del rio di S. Marina compreso tra la congiungente del rio stesso con i rii Mendicanti, Pestrin, Tetta e S. Giovanni Laterano;
3) **E' consentito**, nei rii ove è istituito il senso unico di marcia, il transito a doppio senso ai natanti a motore delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, Sanitari del Pronto Soccorso e di Pronto Intervento, quando circolano per motivi di servizio con sirena inserita (o analogo segnale di

emergenza) e con carattere d'urgenza, documentabile a richiesta.

10. *Percorso blu.*

1) Ad uso esclusivo dei natanti a remi è istituito nell'area centrale del Centro Storico di Venezia un **"Percorso blu"**.
   Tale percorso consente di attraversare la città dalla laguna nord (S. Alvise) al Canale della Giudecca e viceversa, interessando i sestieri di Cannaregio, S. Polo, S. Croce, S. Marco e Dorsoduro.
   Il percorso interessa più precisamente i seguenti rii:
   - rio delle Torreselle, del Santissimo, S. Maurizio, Malatin, S. Anzolo, Ca' Corner, Madonetta, S. Cassian, delle Due Torri, Maddalena, Grimani-Moro, Lustraferi, Trasti, Zecchini;
2) Coloro i quali sono in possesso di concessione di spazio acqueo nei rii di cui al comma precedente, sono autorizzati ad accedere allo spazio acqueo in concessione con i propri mezzi a motore, percorrendo il tragitto più breve.
3) Nel rio di S. Maurizio è consentito il transito a motore, dal Canal Grande fino alla sede della Prefettura;
   Le imbarcazioni a motore adibite a servizio TAXI e al trasporto bagagli possono accedere ai rii del **"Percorso blu"** solo per effettuare operazioni di imbarco e sbarco, carico e scarico dei residenti nelle zone limitrofe al suddetto percorso.

11. *Rive e Fondamente.*

1) Nelle rive e fondamente dotate dell'indicazione **"ORMEGGIO RISERVATO" è vietata la sosta** di natanti non autorizzati anche con il conducente a bordo.
   Tuttavia **è consentito** l'approdo, solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di imbarco-sbarco, carico-scarico, senza che questi intralcino le operazioni dei natanti a cui l'approdo è riservato;
2) **E' vietato** ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione legandola a colonne e colonnine delle rive e fondamente, nonchè a qualsiasi elemento di arredo urbano.

12. *Scafi in ferro.* Tutti i natanti dotati di scafi in ferro (esclusi i mezzi ACTV) che transitano nei rii e canali di cui alla presente Ordinanza, devono essere dotati di puntali fissi e parabordi fissi e/o mobili; le protezioni anche mobili dovranno essere di gomma, materiale plastico o cordame, tali da non recare danno all'accosto a rive, fondamente, ponti, fabbricati ed altri natanti. (1)

13. *Deroghe.*

1) Il Dirigente dell'Ufficio Traffico Acqueo, o chi ne fa le veci, potrà, su presentazione di istanza motivata e secondo modalità e criteri previsti, rilasciare autorizzazioni in deroga, eccezionali e temporanee in ordine alla percorribilità dei rii e canali oggetto della presente Ordinanza.
2) In considerazione dell'importanza dei servizi svolti dall'AMAV, la stessa potrà essere autorizzata all'impiego di imbarcazioni aventi misure diverse da quelle previste dalla presente Ordinanza.
3) Nei rii e canali **è vietata** la circolazione delle imbarcazioni a motore dalle ore 00.00 alle ore 04.00.
   I natanti potranno circolare solo per motivi dovuti a ragioni di assoluta emergenza e situazioni di pericolo grave per persone e cose nonché per servizi di trasporto pubblico non di linea qualora rivolti a residenti in abitazioni poste in prossimità del rio percorso.

14. *Decorrenza.* La presente ordinanza decorrerà dalle ore 00.00 del 01.01.1999.
Rimangono in vigore le ordinanze relative alle norme di traffico adottate temporaneamente per la durata dei lavori di scavo dei rii e di pubblica utilità, per il periodo di vigenza delle stesse.

15. *Sanzioni.* Le Forze dell'Ordine sono incaricate di assicurare il rispetto della presente Ordinanza.
Sono salvi i casi fortuiti e le condizioni di emergenza.
Per la violazione commessa agli articoli della presente Ordinanza, è prevista una pena pecuniaria da Lire 150.000= a L. 1.000.000=.
Ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n° 689, è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta di L. 300.000= pari al doppio del minimo entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica o della contestazione.

La presente Ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio e inviata al Prefetto, al Presidente della Provincia di Venezia, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, all'Autorità Portuale di Venezia, alle USL, alla Camera di Commercio di Venezia, alle Associazioni delle Categorie Economiche del Trasporto.

(1) Vedi ora l'ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 09/2002 del 21 febbraio 2002, con effetti abrogativi per le norme in contrasto.

C 25) Ordinanza del Comune di Venezia n. 51 del 22.09.2001: Regolamentazione del traffico acqueo in occasione dei lavori in Rio di Noale.

IL DIRETTORE

Visto il Regolamento della Circolazione Acquea del Comune di Venezia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 216 del 07/10/1996 e n° 205 del 28/07/1997;
Vista l' Ordinanza Sindacale n° 162654 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le Ordinanze n° 162654/98 e n° 173997/99 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la comunicazione di Insula S.p.A. (prot. 5543 del 18/09/2001) relativa alla ultimazione dei lavori di allestimento del cassero e alla prevedibile durata dei lavori di messa in sicurezza delle fondazioni di Palazzo Gottardi;
Considerato che tale situazione richiede la revisione delle norme di circolazione in rio Noale e nei rii più prossimi di collegamento del Canal Grande con la Laguna Nord;
Visto l'atto istruttorio del 17/09/2001, agli atti, relativo alle possibili soluzioni di riorganizzazione del traffico nei rii richiamati;
Considerato che lo stesso conclude ritenendo utile "stabilire un senso unico di circolazione in rio di Noale nella direzione dalla laguna Nord al Canal Grande, vietando contestualmente il transito dei mezzi dei servizi taxi e noleggio con conducente nel rio di S.Marcuola, nonché il transito in rio di Cannaregio alle imbarcazioni adibite al servizio di noleggio Gran Turismo, alle imbarcazioni adibite al servizio di trasporto persone aventi stazza lorda superiore alle 5 tonnellate e/o portata superiore alle 20 persone, alle imbarcazioni adibite al trasporto merci di stazza lorda superiore alle 15 tonnellate, lasciando inalterata la regolamentazione vigente della circolazione in rio di SS.Apostoli";

Ritenuto che dette conclusioni appaiono basate su dati oggettivi e ispirate da un principio di salvaguardia della sicurezza della navigazione e di contenimento del moto ondoso, congiuntamente alla necessità di garantire alla città i più essenziali servizi di trasporto;
Visto l'art. 517 del Regolamento di esecuzione del Codice di Navigazione;
Visti i pareri favorevoli espressi da Magistrato alle Acque, Ispettorato di Porto e Capitaneria di Porto di Venezia, rispettivamente con note protocolli n.8043 del 20 settembre, n.1604 del 21 settembre e n. 32018 del 22 settembre 2001;
Richiamati l'art. 107 T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

1) Dalle ore 04.00 del 25 settembre 2001:
   - è istituito in rio di Noale il senso unico di circolazione, dalla confluenza del rio di S.Fosca alla confluenza con il Canal Grande, nella direzione verso il Canal Grande;
   - potranno transitare nel senso di circolazione di cui al punto 1) esclusivamente le imbarcazioni a motore autorizzate ai sensi dell'Ordinanza N° 173997/99 e successive modificazioni e integrazioni (servizio taxi, noleggio con conducente con imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 5 tonnellate e portata non superiore alle 20 persone, trasporto cose conto terzi, concessionari di spazio acqueo lungo il rio e residenti o domiciliati negli immobili prospicienti il rio stesso), nonché le imbarcazioni oggetto di specifiche autorizzazioni in deroga alla Ordinanza medesima;
   - è vietato il transito in rio di S.Marcuola ai natanti adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente, nonché a tutte le imbarcazioni adibite al servizio di trasporto persone in uso pubblico;
   - è vietato il transito in rio Cannaregio ai natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente denominato Gran Turismo nonché a tutte le imbarcazioni adibite al servizio di trasporto persone aventi stazza lorda superiore alle 5 tonnellate e/o portata superiore alle venti persone, con l'esclusione di quelle in servizio di trasporto pubblico di linea;
   - è vietato il transito in rio Cannaregio alle imbarcazioni da trasporto cose di stazza lorda superiore alle 15 tonnellate.
2) Quanto stabilito al precedente punto 1) rimarrà in vigore per un periodo previsto in mesi ventidue.
3) Il Dirigente del Servizio Mobilità Acquea potrà, su presentazione di istanza motivata, rilasciare autorizzazioni eccezionali e temporanee in deroga alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.
Per i contravventori della presente Ordinanza si applicano le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dall''Ordinanza n° 81788 del 2 giugno 2000 per le violazioni al Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune di Venezia.
La presente Ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio e inviata alla Capitaneria di Porto, al Magistrato alle Acque, all'Ispettorato di Porto di Venezia, al Prefetto, al Presidente della Provincia di Venezia, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, all'Autorità Portuale di Venezia, alla ASL, alle Associazioni delle Categorie Economiche del Trasporto.

C 26) Regolamento comunale di Venezia in attuazione alla legge regionale n. 63 del 30.12.1993: Regolamento comunale per il servizio pubblico di sandolo.

Fonti legislative: L. n. 21 del 15. 12.1992 - L.R. n. 63 del 30.12.1993
Approvato:
- Consiglio Comunale, deliberazione n'237 del 22/23.12.1994, esecutiva per decorso del termine il 17.3.1995
- Consiglio Provinciale, deliberazione n029494MI di verb. del 27.7.1995, esecutiva (a sensi art. 10, c. l L.R.63/93);
- Ripubblicato all'Albo Municipale dal 5.10.1995 al 20.10.1995.

Modificato:
- Consiglio Comunale. deliberazione n. 91 del 5.5.97, esecutiva l'l, 1. 7.97
- Consiglio Prov.le, deliberazione n. 40940/1 di verb. del 2.10.1997
- Ripubblicato all'Albo Municipale dal 22.1.1998 al 6.2.1998.

1. *Definizione del servizio.* 1. In attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 30.12.1993, n' 63, di cui all'art.3 lett. d), il presente regolamento disciplina, nell'ambito del servizio di trasporto pubblico non di linea, il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi denominato "sandolo".

2. *Organi competenti.* l. I servizi pubblici non di linea sulle vie d'acqua di noleggio con conducente per il trasporto di passeggeri o bagagli o anche di soli bagagli, effettuati con sandoli, devono essere autorizzati dal Sindaco.
2. Il Comune può delegare ad apposito Ente o Istituzione:
a) la gestione della categoria dei sandolisti;
b) l'applicazione del presente regolamento;
c) la conservazione, per quanto possibile delle consuetudini o autoregolazioni della categoria.

3. 1 titolari di autorizzazione di sandolista conducenti dei mezzo devono essere iscritti:
a) al Registro dei Mestieri Ambulanti, giusto art. 121 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S.;
b) al ruolo specifico dei conducenti (siano essi titolari di licenza di sandolista o sostituto del titolare) istituito presso la C.C.I.A.A. della Provincia di Venezia.

3. *Requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.* l. L'esercente il servizio di cui all'articolo precedente deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale viene rilasciata dal Comune di Venezia mediante concorso pubblico per soli titoli, a coloro che, iscritti nell'apposita sezione del ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93, siano in possesso dei requisiti di legge ed abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del natante.
2. Il bando di concorso, che sarà pubblicato per la durata di un mese, verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Venezia ed esposto nei Centri dei Consigli Circoscrizionali. In esso sarà contenuto il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
3. Nella domanda, da presentarsi in bollo al Comune di Venezia, l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza anagrafica;
b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Economica residente in Italia;

c) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 646, 648 e 648 bis dei codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art.2 della legge 15.12.1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione, nel minimo, a tre anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione;
d) di non aver liti o carichi pendenti con il Comune di Venezia di natura tale da riguardare i contenuti del presente regolamento;
e) di essere iscritto nello specifico ruolo di cui all'art. 13 della L.R. 63/93, istituito presso la Camera di Commercio di Venezia e di possedere lo specifico certificato professionale (vedi Allegato l);
f) di aver compiuto i 18 anni di età e non superato i 60; g) i carichi di famiglia;
g) i carichi di famiglia;
h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio certificata dal competente servizio U.L. S. S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo di indagine concordato tra Amministrazione Comunale ed U.L.S.S.;
i) di aver esplicato l'attività di sandolista in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Generale del Comune di residenza, oppure dal Pubblico Ufficiale competente a ricevere la domanda.

4. 1 concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, devono presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i documenti di cui al 21 comma del presente articolo.

5. Entro 150 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:

1) copia autenticata della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità del natante;
2) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
3) disponibilità dello spazio acqueo per la sosta non operativa;
4) certificato contestuale di stato famiglia, cittadinanza e residenza per richiesta di certificazione ai sensi della L.31.5.1965, n575 (antimafia);

5. Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività prevista nell'autorizzazione, pena la sospensione della stessa ex art. 16 del presente regolamento.

4. *Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli*. 1. La valutazione dei titoli viene effettuata da una Commissione composta da:

a) un rappresentante dell'Istituzione per la Conservazione della Gondola e la tutela dei gondoliere;
b) un rappresentante della Cooperazione;
d) un rappresentante dell'Associazione Artigiani;
e) il bancale dei sandolisti o un suo delegato.

Funge da Segretario un dipendente dell'Istituzione per la Gondola e la tutela del gondoliere. I titoli valutabili dalla Commissione ai fini della formulazione della graduatoria sono:

a) anzianità di iscrizione al ruolo di cui all'art. 13 della L.R.63/93;
b) anzianità di servizio in qualità dì sostituto;
c) titolo di studio;
d) frequenza di corsi speciali riconosciuti;
e) eventuali sanzioni inflitte dalla Commissione di Disciplina di cui all'art. 17, le quali verranno calcolate come punteggio negativo.

2. La graduatoria sarà soggetta a quanto disposto dall'art.27, comma 2, della L.R.63/93 (aggiornamento annuale della graduatoria entro il 31 dicembre).

5. *Validità dell'autorizzazione.* 1. L'autorizzazione è personale ed obbliga il titolare ad esercitare il servizio personalmente, salvo quanto previsto dall'art.6 del presente Regolamento. Essa deve essere sempre tenuta a bordo del natante ed esibita ad ogni richiesta dei competenti organi di vigilanza.

2. L'autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale entro il mese di gennaio, previo accertamento dell'eseguito pagamento dei tributi inerenti all'esercizio del servizio e dei contributi previdenziali ed esibizione dell'attestazione relativa all'idoneità fisica, accertata ex art.2, 3° comma lett. g), la quale ha una validità biennale.

3. Il titolare decade dall'autorizzazione al compimento del 651 anno di età e può rinnovarla fino al compimento del 700 anno, salva la persistenza dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio accertata annualmente.

4. Il numero delle autorizzazioni è fissato in 20 ed è modificabile dal Comune, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 16 della L.R. N'63/93.

5. Il Comune provvederà annualmente alla verifica ed all'eventuale adeguamento dei massimali di assicurazione R.C..

6. *Sostituzione alla guida* 1. I. Il titolare di autorizzazione può essere temporaneamente sostituito solo da persona iscritta nell'apposito ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
d) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dalla legge 18.4.1962, n1230, o in base ad un contratto di gestione per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi.

3. 1 titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 13 della L.R.63/93, conformemente a quanto previsto dall'ar1230 bis del codice civile.

4. Gli credi minori dei titolari di autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggior età e per ulteriori due anni, per l'eventuale conseguimento dei titoli richiesti onde poter beneficiare dell'assegnazione dell'autorizzazione del genitore. In caso contrario l'autorizzazione verrà revocata.

7. *Trasferibilità della licenza*. l. L'autorizzazione al servizio di noleggio di cui al presente regolamento, può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nello specifico ruolo dei conducenti ed in pos-

sesso dei requisiti prescritti dall'art.2 quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo all'espletamento dei servizio per causa di malattia, infortunio o per perdita definitiva dei requisiti previsti dall'art.2 del presente regolamento.

2. In caso di morte o inabilità permanente dei titolare dell'autorizzazione questa può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al suo nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può trasferita, entro il termine massimo di due anni e dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Nel caso di credi minori è fatto salvo quanto previsto dall'art.6 ultimo comma del presente regolamento.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esseme attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

8. *Bancali.* l. I sandolisti, titolari in servizio, eleggono al loro interno uno o più bancali in rapporto al numero delle autorizzazioni (un bancale ogni nove titolari e per un resto superiore a quattro) i quali restano in carica dal Io gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono rieleggibili.

2. Il bancale che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà il Presidente dei bancali rappresentante la categoria.

3. Al bancale spetta un'indennità per il servizio svolto in tale veste, da determinarsi sulla base di quello previsto per i bancali gondolieri.

4. Il bancale, nell'espletamento dei propri compiti deve:

a) far rispettare le disposizioni emanate dalle competenti autorità nei riguardi del servizio; b) rispondere verso l'Amministrazione Comunale dell'organizzazione e del fanzionamento del servizio, nonchè della disciplina dei componenti degli stazi;
b) rispondere verso l'Amministrazione Comunale dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, nonché della disciplina dei componenti degli stazi;
c) dare notizia all'Amministrazione Comunale delle assenze dei sandolisti per qualunque ragione esse si verifichino;
d) stabilire e mantenere i turni di servizio diurno e notturno nei rispettivi stazi, ripartendoli equamente tra tutti i sandolisti.

9. *Modalità di svolgimento del servizio.* 1. Il servizio è distribuito negli stazi di:

- Campiello dei Meloni -S.Angelo;
- Campo S.Bartolomeo - Ponte dell'Olio e Ponte di S.Antonio;
- Ponte dei Greci - Ponte di Ruga Giuffa - Ca' di Dio;
- Isola di Burano.

2. I titolari di licenza procederanno all'espletamento del servizio turnandosi periodicamente negli stazi assegnati sulla base di criteri determinati dalla categoria e coordinati dai bancali.

3. Conclusa l'effettuazione del servizio, i sandolisti devono rientrare a vuoto allo stazio di appartenenza. Dopo le 21.00 possono effettuare il servizio anche fuori dallo stazio, lasciando però la precedenza negli stazi gondole e nelle rive di approdo ai gondolieri.

10. *Obblighi e norme comportamentali.* l. E' fatto obbligo ai sandolisti di tenere un contegno corretto e riservato, sia nei confronti dell'utenza che dei colleghi durante il servizio.

2. Essi non possono allontanarsi dallo stazio per acquisire servizi, salvo quanto previsto dall'art. 9, 3° comma.

3. Le tariffe applicate dai sandolisti sono quelle in vigore per il servizio pubblico di gondola.

4. In ogni natante deve essere esposta in modo visibile la tabella delle tariffe: la mancata esposizione costituisce una violazione grave.

5. I sandolisti di ciascuno stazio devono mantenere puliti i pontili e segnalarne prontamente gli eventuali danneggiamenti.

6. Ogni sandolista ha l'obbligo di conservare sempre in buono stato di manutenzione il suo natante, gli attrezzi ed i relativi addobbi.

7. E' fatto divieto di tenere nel sandolo qualsiasi altro oggetto non compreso nell'elenco degli arredi di cui all'art. 11 del presente regolamento.

8. 1 sandolisti devono ottemperare alle disposizioni delle autorità, eseguire prontamente le ingiunzioni degli agenti municipali e degli incaricati della disciplina del servizio.

9. Essi devono inoltre conoscere, rispettare ed applicare le norme del presente regolamento.

10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo i bancali possono infliggere, ai sandolisti che vi incorrano, la punizione di "levo di volta" da 1 a 15 giorni.

11. *Dotazioni dei sandoli.* 1. 1 sandoli addetti al servizio pubblico devono essere equipaggiati con la seguente attrezzatura:

- una coppia di remi in legno in buono stato;
- paiuoli e gradini di prora in abete;
- tappeto (zenia) sopra il paiuolato;
- cuscino e schienale, sedili e pusioli;
- cordoni per i pusioli con maniglie (manissoni), di colore nero, trattenuti da due cavalli di ottone;
- tenda di tela russa con festone e frangia bianca di cotone o lana e tendine da tutti i lati di eguale colore della tenda;
- per la pioggia una tenda impermeabile di colore marrone o verde;
- targa metallica, infissa sulla prora del natante, con su inciso il numero di autorizzazione;
- tabella delle tariffe ed estratto del regolamento.

2. In ogni sandolo deve trovarsi costantemente esposta, in maniera visibile, la tariffa in vigore, conforme al modello concordato con l'Amministrazione Comunale.

3. E' vietata l'installazione di motori entro e fuoribordo.

12. *Divisa.* 1. I sandolisti devono vestire decorosamente, indossando i seguenti indumenti:

a) durante la stagione invernale: calzoni blu e marinara di colore blu scuro o nero;
b) durante la stagione estiva: calzoni di colore blu scuro o nero, camicia di tela alla marinara bianca, maglietta a righe orizzontali azzurre o rosse e cappello di paglia tipo gondoliere.

Nel servizio a due remi i sandolisti devono vestire divisa eguale. I sandolisti devono tenere, durante il servizio, il sandolo pulito e senza teloni protettivi esposti alla vista.

13. *Passeggeri.* 1. Per i vari servizi non possono imbarcarsi più di sei passeggeri, compresi i bambini. Qualora si utilizzassero imbarcazioni inferiori ai nove metri il limite massimo di passeggeri è di quattro.

14. *Servizio su riva pubblica.* 1. Trovandosi fermi ad una riva i sandolisti devono prontamente dare posto a qualsiasi natante che debba accostarvisi per operazioni di sbarco ed imbarco o di scarico e carico.

15. *Servizio notturno.* 1. Dopo il tramonto del sole e fino all'alba, è fatto obbligo ai sandolisti, che percorrono i canali interni della città e della laguna, di tenere acceso il fanale di prora.

16. *Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.* 1. L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente su proposta dell'apposita Commissione di Disciplina, di cui all'art. 17 del presente regolamento, quando il titolare:

a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
b) non esercita personalmente il servizio, salvo quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento;
c) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
d) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
e) si fa sostituire abusivamente nel servizio da altro soggetto iscritto al ruolo;
f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
g) esercita il servizio con natante del quale non sia proprietario o non abbia la disponibilità giuridica;
h) non applica le tariffe in vigore;
i) interrompe il servizio senza giustificato motivo.

2. L'autorizzazione viene revocata se il titolare si fa sostituire abusivamente da persona non iscritta a ruolo.

3. La revoca è sempre disposta in caso di infrazione grave e di recidiva reiterata.

4. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza dai relativi provvedimenti.

17. *Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.* 1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 16, 1' comma, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di 90 giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di 30 giorni per la presentazione delle deduzioni.

2. Il Comune, decorso il termine di 30 giorni, qualora ritenga fondato l'accertamento, per comminare le sanzioni all'autore della violazione si avvale di una Commissione di Disciplina così composta:

a) Il Presidente dell'Istituzione per la gondola e la tutela del gondoliere o un suo delegato;
b) Il bancale;
c) Un rappresentante dell'Associazione Artigiani.

Funge da segretario un dipendente dell'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere.

3. Le sanzioni vengono così elencate:

a) per violazioni disciplinari lievi, sospensione dal servizio da 1 a 15 giorni, elevabili, in caso di recidiva, a 3 mesi;
b) per violazioni disciplinari gravi, sospensione da 3 mesi fino alla revoca della autorizzazione.

4. Il sandolísta ha 10 giorni di tempo a far data dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie giustificazioni scritte o testimonianze in sua difesa.

5. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla data del provvedimento di revoca.

6. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi 90 giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

18. *Sanzioni amministrative e pecuniarie* 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L.500 mila a L.2 milioni in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza;
b) da L. 100 mila a L.400 mila in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
c) da L. 200 mila a L. 800 mila in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett.a) la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente dei natante.

ALLEGATO 1
DEL CERTIFICATO PROFESSIONALE

Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio e per la sostituzione alla guida del titolare di autorizzazione, oltre all'iscrizione allo specifico ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio di Venezia , è requisito precipuo soggettivo il possesso del certificato professionale che si consegue con:

- superamento prova di voga attestato dall'Istituzione previo esame da parte di una Commissione composta da 3 bancali designati annualmente dal Presidente dei bancali sandolisti e da un funzionario dell'Istituzione;
- superamento corso professionale riconosciuto o Diploma Professionale per il Turismo;
- possesso del diploma di scuola media inferiore;
- non aver superato i 35 anni di età;
- attestazione di essere un esperto nuotatore rilasciata da Enti o Società abilitate alla certificazione;
- certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'U.L.S.S. competente, nonchè l'accertamento di non far uso di sostanze che possano compromettere l'esercizio dell'attività o la sicurezza dei trasportati, sulla base di apposita convenzione con l'U.L.S.S.

C 27) Regolamento comunale di Venezia in attuazione alla legge regionale n.63 del 30.12.1993: Regolamento comunale per il servizio pubblico di gondola.

Fonti legislative: L. N°21 del 15.12.1992 e L.R. n°63 del 30.12.1993

Approvato:

- Consiglio Comunale, deliberazione n°238 del 22/23.12.1994, esecutiva per decorso del termine il 31.1.1995
- Consiglio Provinciale, deliberazione n°12420/III di verb. del 6.4.1995, esecutiva (a sensi art.10, c.1/a, L.R.63/93);
- Ripubblicato all'Albo Municipale dal 29.5.1995 al 13.6.1995.-.

Modificato:

- Consiglio Comunale, deliberazione n°344 del 30.9.97, esec.3.11.1997
- Consiglio Provinciale, delib. n°54047/III di verb.del 22.1.1998

- Ripubblicato all'Albo Municipale dal 31.3.1998 al 15.4.1998

1. *Organi competenti.* 1. I servizi pubblici non di linea sulle vie d'acqua per il trasporto di passeggeri o bagagli o anche di soli bagagli, effettuati con gondole, devono essere autorizzati con licenza rilasciata dal Sindaco, su conforme proposta dell'Istituzione per la Conservazione della gondola e la Tutela del Gondoliere i sensi della Legge n 21/92 e della Legge regionale n 63/93.

2 E' competenza del Comune di Venezia deliberare l'assegnazione delle nuove licenze su proposta dell'Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere. Il Comune delega all'Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere (d'ora in poi chiamato, per brevità, Istituzione):

a) la gestione della categoria dei Gondolieri;
b) l'applicazione del presente regolamento;
c) la conservazione, per quanto possibile delle consuetudini e autoregolazioni, con particolare riferimento a quelle dei traghetti.

3 I titolari di licenza di gondoliere conducenti del mezzo devono essere iscritti:

a) Registro dei Mestieri Ambulanti, giusto art. 121 del R.D. 18 giugno 1931 n 773 TULPS;
b) al ruolo specifico dei conducenti (siano essi titolari di licenza di gondoliere o sostituto del titolare) istituito presso C.C.I.A.A. dalla Provincia di Venezia.

2. *Della licenza.* 1. La licenza di gondoliere è rilasciata dal Comune di Venezia, su proposta dell'Istituzione , mediante concorso pubblico per soli titoli. Per poter partecipare alla selezione, l'aspirante dovrà presentare, nei modi e termini previsti dall'avviso di selezione, la domanda in bollo e dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita e la residenza anagrafica;
b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Unione Europea residente in Italia;
c) di non aver riportato condanne per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a tre anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione;
d) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di Venezia di natura riguardante gli oggetti del presente Regolamento;
e) di essere iscritto nello specifico ruolo di cui all'art. 13 della L.R. 63/93, istituito presso la Camera di Commercio di Venezia (v.All.A);
f) di avere compiuto i 18 anni di età e non superato i 60;
g) i carichi di famiglia;
h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio certificata dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra Amministrazione Comunale e U.L.S.S;
i) di avere esplicato l'attività di Gondoliere in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi;
l) di avere la proprietà o la disponibilità giuridica del natante.
m) copia polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

2. La Commissione di concorso sarà così composta:

a) Dirigente dell'Istituzione o suo delegato;
b) Presidente bancali o suo delegato;
c) Rappresentante cooperative gondolieri;
d) Rappresentante associazione artigiani.

Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione Comunale.

3. I titoli di valutazione della Commissione per la formulazione della graduatoria saranno:

a) titolo di studio;
b) frequenza ai corsi specifici riconosciuti;
c) anzianità di servizio in qualità di sostituto;
d) le eventuali sanzioni inflitte dalla Commissione di disciplina di cui all'art. 10 verranno calcolate come punteggio negativo.

3 bis. I punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti dalla Commissione di concorso.

4 La graduatoria sarà soggetta a quanto disposta dall'art. 27, comma 2°, L.R. n. 63/93 (aggionamento annuale graduatoria entro 31 dicembre).

3. *Della licenza numero e caratteristiche.* 1 Il numero delle licenze è di 405 unità , ed è modificabile dal Comune su segnalazione dell'Istituzione.

2 La licenza è personale e obbliga il titolare ad esercitare il servizio personalmente salvo quanto previsto dall'art.8.

3 La consegna della licenza è subordinata alla presentazione all'Istituzione della seguente documentazione:

- l'attestazione di quanto previsto nei punti a), b), c), h) e m) dell'art. 2, punto 1;
- certificato Generale del Casellario Giudiziale, aggiornato, dal quale non risultino pendenze penali a carico dell'aspirante;
- certificato contestuale di Stato Famiglia (nascita, cittadinanza e residenza).

L'Istituzione si riserva inoltre il diritto di sottoporre in qualsiasi momento il gondoliere ad accertamento dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra Amministrazione Comunale ed U.L.S.S.

4 Il titolare decade dalla licenza al compimento del 65 anno d'età e può rinnovarla fino al compimento del 70°anno previo accertamento annuale di idoneità fisica per l'espletamento del servizio effettuato dall'autorità sanitaria competente per territorio.

5 La licenza deve essere sempre tenuta nel natante ed esibita ad ogni richiesta dei competenti Organi di vigilanza.

6 La licenza è soggetta a vidimazione annuale dall'Istituzione entro il mese di gennaio, previo accertamento dell'eseguito pagamento dei contributi previdenziali e dell'idoneità fisica di cui al p.3 del presente articolo con cadenza biennale.

7 L'Istituzione provvederà annualmente alla verifica ed all'eventuale adeguamento dei massimali della polizza di assicurazione R.C. Terzi di cui all'art.2, punto 1, lettera m).

4. *Cambio posto licenza.* 1. E' consentito il cambio reciproco del posto di esercizio di lavoro previa richiesta degli interessati e su nulla osta dell'Istituzione.

5. *Trasferibilità licenza.* 1. Le licenze per il servizio pubblico di gondola possono essere trasferite su richiesta del titola-

re, a persona dallo stesso designata purchè iscritta nello specifico ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza da almeno 5 anni;
b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo all'espletamento del servizio per malattia, infortunio o per perdita definitiva dei requisiti previsti dall'art 2 del presente Regolamento;

2. In caso di morte o di inabilità permanente del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di 2 anni, previa autorizzazione del Sindaco a terzi, designati dagli eredi stessi, purchè iscritti nel ruolo e in possesso dei requisiti previsti. Gli eredi minori dei titolari di licenza possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età e comunque, per ulteriori due anni, per l'eventuale conseguimento dei titoli richiesti per poter beneficiare dell'assegnazione della licenza del padre. Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguiti entro il termine stabilito la licenza e autorizzazione verrà revocata.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima.

6. *Concorso per cambio posti*. 1. L'Istituzione effettua annualmente entro il mese di marzo concorsi per soli titoli tra gondolieri titolari di licenza per cambio traghetto a seguito delle licenze resesi vacanti nel corso dell'anno.

7. *Sospensione, revoca, decadenza della licenza.* 1 La licenza di gondoliere viene sospesa temporaneamente su proposta dell'apposita commissione di disciplina di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, quando il titolare:

a) non esercita personalmente il servizio, salvo i casi previsti dal successivo art.8;
b) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza;
c) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
d) contravviene alle disposizioni di leggi o regolamenti nella materia;
e) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di gondola;
f) esercita il servizio con natanti dei quali non sia proprietario o non abbia la disponibilità giuridica;
g) perde i requisiti stabiliti dal regolamento comunale per l'esercizio dell' attività di gondoliere;
h) applica tariffa diversa da quella in vigore;
i) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
l) si fa sostituire abusivamente nel servizio da altro soggetto iscritto a ruolo.

2 La licenza viene revocata se il titolare si fa sostituire abusivamente da persona non iscritta nel ruolo. La licenza di gondoliere è altresì revocata alla scadenza del termine di cui all'articolo 47, comma 2, L.R. 63/93.

3 La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

4. La licenza, sospesa temporaneamente, deve essere consegnata all'Istituzione che la depositerà alla sezione dei VV.UU. territorialmente competenti che la riconsegneranno su nulla osta dell'Istituzione.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dai relativi provvedimenti.

8. *Della sostituzione alla guida.* 1 I titolari di licenza di gondoliere possono essere sostituiti temporaneamente solo da persona iscritta nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza puerperio;
b) chiamata alle armi;
c) per periodo di ferie non superiore a gg. 30 annuali (anche frazionati);
d) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Nel caso di eredi minori dei titolari di licenza è fatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 2, del presente regolamento.

3 Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato secondo quanto stabilito dalla Legge 18 aprile 1962 n 230 o anche in base ad un contratto di gestione per un periodo non superiore a 6 mesi.

4 La sostituzione alla guida può essere eseguita anche dal collaboratore familiare del titolare sempre che iscritto al ruolo di cui sopra.

9. *Disposizioni disciplinari.* 1. Il presidente dell'Istituzione, su segnalazione dei bancali o di altre persone, contesta ai gondolieri le infrazioni commesse per inosservanza del presente regolamento, dei regolamenti interni ai traghetti, delle normative inerenti al servizio pubblico non di linea e convoca la Commissione di Disciplina. Invita il trasgressore a presentarsi contestandogli le infrazioni per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

10. *Commissione di disciplina.* 1 Le sanzioni sono inflitte da un'apposita Commissione Disciplinare composta da:

a) Il Presidente dell'Istituzione o da un suo delegato;
b) due Consiglieri dell'Istituzione;
c) due Bancali nominati dall'Assemblea dei Bancali.
d) due bancali rappresentanti del traghetto nel quale esercita il gondoliere convocato in commissione.

La Commissione deve, prima di emettere il proprio giudizio, sentire l'interessato.

Le sanzioni devono avere immediata esecuzione a decorrere dal giorno stabilito dalla Commissione di disciplina. Le sanzioni vengono così elencate:

a) per violazioni disciplinari lievi:
sospensioni dal servizio da 1 a 15 giorni, elevabili, in caso di recidiva, a mesi 3;
b) Per violazioni disciplinari gravi:
sospensione da 3 mesi fino alla revoca della licenza.

2. Il gondoliere ha 10 giorni di tempo, a far data dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie giustificazioni scritte o testimonianze in sua difesa.

11. *Dei bancali.* 1. A capo di ogni traghetto o stazio sono preposti uno o più bancali, in rapporto al numero delle licenze di gondoliere assegnate. Ai bancali, per il loro servizio spetta una indennità che viene determinata dall'Istituzione.

12. *Elezioni e durata.* 1. I bancali sono nominati dal Presidente dell'Istituzione in base ai risultati delle elezioni svoltesi presso ciascun stazio preferibilmente tra l'ottobre ed il dicembre di ogni anno. Alle elezioni partecipano i gondolieri titolari. I bancali restano in carica dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono rieleggibili.

13. *Regolamento speciale bancali.* 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in ordine all'organizzazione degli stazi o traghetti, nonchè ai compiti dei bancali, vale quanto disposto dal regolamento speciale dei bancali.

14. *Doveri.* 1. Ai bancali è fatto obbligo di far rispettare tutte le disposizioni emanate dalle competenti Autorità nei riguardi del servizio. I bancali rispondono verso l'Istituzione dell'organizzazione del servizio, della disciplina dei componenti dei traghetti o stazi. I bancali devono dare notizia all'Istituzione delle assenze dei gondolieri per qualunque ragione esse si verifichino. Spetta ai Bancali, in relazione alle disposizioni emanate dall'Istituzione, stabilire e mantenere i turni di servizio diurno e notturno nei rispettivi stazi, ripartendoli equamente tra tutti i gondolieri

15. *Poteri disciplinari.* 1. I gondolieri , per quanto riguarda l'ordine e la disciplina devono rispondere ai bancali, i quali possono infliggere la punizione del "levo di volta" da 1 a 5 giorni. Per infrazioni per le quali possano essere previste sanzioni superiori ai 5 giorni è fatto obbligo ai bancali di darne comunicazione alla Commissione di disciplina.

16. *Ordinamento degli stazi o traghetti.* 1. Il servizio è distribuito negli stazi tradizionalmente denominati: Ferrovia - S. Marcuola - S. Felice - S. Sofia - Carbon - S. Tomà - S. Barnaba - S. Beneto - S.M. del Giglio - Trinità - Dogana - Molo - Danieli - Lido - Fondamente Nuove Zattere.
Spetta all'Istituzione determinare:
1) la competenza territoriale Mariegole, dei singoli stazi, nonchè i servizi che devono effettuare, nolo e/o parada;
2) il numero degli stazi attivi;
3) i relativi organici ,nel rispetto di quanto previsto all'art 3.

17. *Orario stazi.* 1. L'orario di servizio dei vari stazi o traghetti viene fissato dall'Istituzione, sentito il parere dei Bancali.

18. *Parada.* 1. Il servizio di "parada" deve essere eseguito con gondola a due remi. La "parada" deve essere sollecitamente eseguita secondo le forme ed orari proposti e concordati con l'Istituzione. I titolari del traghetto devono garantire il servizio pubblico di trasporto da parada.

19. *Licenze ed autorizzazioni per trasporto persone con natanti a motore riservate a cooperative di gondolieri.* 1. Le licenze e autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella città di Venezia con natanti a motore di portata non superiore alle venti persone riservate alle Cooperative di gondolieri e loro consorzi sono 38.
2. I gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei natanti a motore.
3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza, devono depositare, per il periodo di validità della medesima la licenza Comunale di gondoliere presso il Comune di Venezia.
4. I soci gondolieri , titolari di licenza devono esercitare il servizio con natanti di proprietà della cooperativa di appartenenza o del consorzio cui essa appartiene.
5. Le cooperative di gondolieri aventi soci titolari di licenza possono utilizzare come collaboratori soltanto soci iscritti al ruolo di cui all'art.13 della L.R. 63/93, sezione conducenti addetti al servizio di gondola, muniti dei prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal Comune di Venezia nel ruolo specifico della categoria gondolieri.
6. Le licenze ed autorizzazioni di cui sopra hanno validità annuale e sono rinnovabili su proposta dell'Istituzione.

20. *Acquisizione servizi.* 1. Il servizio di corsa o di nolo in città viene eseguito con gondole ad un remo; se richiesto dal passeggero il servizio viene effettuato a due remi. Per i servizi di lusso o per quelli cosiddetti "sotto famiglia" per matrimoni o funerali, la competenza dello stazio o traghetto che deve eseguire il servizio è determinata dall'ubicazione della casa del richiedente della sposa o del defunto. Per altri tipi di servizio, quali cinema o manifestazioni analoghe, la pertinenza è del traghetto dove tali manifestazioni si svolgono, fermo restando le disposizioni del comma seguente. Qualora gli interessati desiderino essere serviti da qualche gondoliere di stazio diverso da quello di zona, al traghetto di zona spetta ugualmente tutto il rimanente servizio meno la gondola richiesta. Se la domanda parte da intermediari il servizio è di totale spettanza del traghetto o stazio competente. I servizi forniti ai gruppi alloggiati in alberghi del centro storico, comunque organizzati, sono di spettanza del traghetto di imbarco.

21. *Obblighi e norme comportamentali.* 1. Le gondole degli stazi e dei traghetti devono essere disposte in modo da non ostacolare il transito e da non ingombrare le rive di approdo pubbliche o private. E' fatto obbligo ai gondolieri di ciascun stazio e traghetto di mantenere costantemente puliti i pontili, anche nei casi di neve o di ghiaccio, curare i "casotti" e rispettare tutte le regole interne dei traghetti. E' fatto obbligo ai bancali di segnalare gli eventuali danneggiamenti arrecati ai suddetti manufatti. In ogni stazio e sui pontili di imbarco devono essere esposte le tabelle delle tariffe fornite dall'Istituzione redatte in cinque lingue decise dall'Amministrazione Comunale sentita l'Istituzione stessa. La mancata esposizione costituisce una violazione grave a carico dei bancali del traghetto.

22. *Dotazione gondole.* 1. Le gondole addette al servizio pubblico devono essere realizzate unicamente in legno. Non è ammesso il trattamento o l'uso di resine poliesteri e derivati, nonchè l'uso di materie vetrose od ogni altro materiale diverso dal legno, nè per la costruzione, nè per la manutenzione. Le gondole devono esser fornite dei seguenti attrezzi:
a) una coppia di remi in buono stato in legno;
b) paiuoli e gradini di legno;
c) tappeto sopra il paiolato;
d) cuscino e schienale, sedili e pusioli;
e) cordone con maniglie trattenute da due cavalli di ottone;
f) fanale di prora;
g) il numero di matricola infisso sul natante;
h) tabella delle tariffe ed estratto del Regolamento fornite dall'Istituzione

Ogni gondoliere ha l'obbligo di conservare sempre in buono stato di manutenzione il proprio natante e gli addobbi relativi. I teli di copertura devono essere di colore azzurro scuro.

23. *Divisa.* 1. I gondolieri devono vestire decorosamente, indossando i seguenti indumenti:
a) durante la stagione invernale:
calzoni e marinara di colore blu scuro o nero;
b) durante la stagione estiva:
calzoni di colore blu scuro o nero, camicia di tela alla marinara bianca, maglietta a righe orizzontali azzurre o rosse e cappello di paglia da gondoliere.

Nel servizio a due remi i gondolieri devono vestire divisa eguale. I gondolieri devono tenere, durante il servizio, la gondola pulita e senza teloni protettivi esposti alla vista.

24. *Controlli.* 1. All'Istituzione è demandato il compito del controllo delle gondole. Le gondole giudicate indecorose o in disordine dall'Istituzione, verranno tolte dal servizio di nolo ed eventualmente anche di "parada", fino a che non siano state sostituite con altre in buone condizioni. Qualora i Vigili Urbani, in qualsiasi momento, trovino dei natanti con i finimenti in disordine o trovino dei gondolieri indossanti vestiti non prescritti, devono perseguire l'infrazione commessa trasmettendo il relativo verbale all'Istituzione, che adotterà i provvedimenti conseguenti.

25. *Tariffe.* 1. Le tariffe del servizio pubblico di gondola sono determinate dal Comune di Venezia su proposta dell'Istituzione. In ogni gondola deve essere esposta in maniera visibile una copia del tariffario vigente e conforme al modello stabilito dall'Istituzione.

26. *Passeggeri.* 1. Per i vari servizi non possono imbarcarsi più di sei persone nelle gondole da nolo, nè più di 14 nelle gondole da parada, non compresi due bambini tenuti in braccio. Per i servizi diversi dai precedenti o per i servizi speciali verranno indicati i numeri di capienza massima con apposito provvedimento dell'Istituzione.

27. *Servizio su riva pubblica.* 1. Trovandosi fermi ad una riva pubblica i gondolieri devono prontamente dare posto a qualsiasi natante che debba accostarvisi per operazioni di sbarco ed imbarco o di carico e scarico.

28. *Servizio notturno.* 1. Dopo il tramonto del sole e fino all'alba, è fatto stretto obbligo ai gondolieri che percorrono i canali interni della Città e della laguna, di tenere acceso il fanale di prora.

29. *Comportamento.* 1. E' fatto obbligo ai gondolieri di tenere un contegno corretto e riservato, sia nei confronti dell'utenza che dei colleghi. E' fatto divieto ai gondolieri di allontanarsi dalla riva di stazionamento della gondola per acquisire servizi.

30. 1. E' fatto obbligo ai Gondolieri di conoscere, rispettare ed applicare le norme del presente regolamento.

ALLEGATO A

DEI RUOLI

Per l'iscrizione al Ruolo specifico dei Gondolieri istituito presso la Camera di Commercio di Venezia, è requisito precipuo soggettivo il possesso del certificato professionale che si consegue con:

- superamento prova di voga attestato dall'Istituzione previo esame da parte di una Commissione composta da 3 bancali designati annualmente dal Presidente dei bancali e da un funzionario dell'Istituzione;
- superamento corso professionale riconosciuto o Diploma Professionale per il Turismo;
- possesso del diploma di scuola media inferiore;
- non aver superato i 35 anni di età;
- attestazione di essere un esperto nuotatore rilasciata da Enti o Società abilitate alla certificazione;
- certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'U.L.S.S. competente, nonchè l'accertamento di non far uso di sostanze che possano compromettere l'esercizio dell'attività o la sicurezza dei trasportati sulla base di apposita convenzione con l'U.L.S.S..

C 28) Regolamento comunale di Venezia in attuazione alla legge regionale n.63 del 30.12.1993: Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna nella città di Venezia.

Fonti legislative: L. N°21 del 15.12.1992 e L.R. n°63 del 30.12.1993

Approvato:

- Consiglio Comunale, deliberazione n°239 del 22/23.12.1994, esecutiva per decorso del termine il 16.5.1995
- Consiglio Provinciale, deliberazione n°39945/IV di verb. del 28.9.1995, esecutiva (a sensi art.10, c.1/a, L.R.63/93);
- Ripubblicato all'Albo Municipale dal 20.12.1995 al 5.1.1996.

Modificato con deliberazione n°262 C.C. del 3.3.97, esecutiva per decorso del termine il 3.4.97 - Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 21174 di prot. del 5.6.97 – Ripubblicato all'Albo Municipale dall'1.8.97 al 16 agosto 1997.-

Modificato con deliberazioni n°208 C.C. del 14/15.12.1998, esecutiva il 22.3.99 e n°30 C.C. del 8/9.3.1999, esecutiva il 22.3.99 – Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°16459 di Prot. del 29.4.1999 – Ripubblicato all'Albo Municipale dall'1.6.99 al 16.6.99.-

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

1. *Disciplina del servizio.* 1.In attuazione a quanto previsto dalla L.R. 30.12.1993, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea che si svolgono nell'ambito lagunare del Comune di Venezia:

- servizio di taxi effettuato con natante a motore;
- servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore;
- trasporto di cose per conto terzi;
- servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo;
- servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale citata, al Codice della Navigazione, alle Leggi vigenti e provvedimenti amministrativi dello Stato in materia, ed al Regolamento Comunale di circolazione di natanti.

2. *Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.* 1. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo natante. Le licenze per l'esercizio pubblico di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio degli altri servizi di trasporto sono rilasciate mediante bando di pubblico concorso per soli titoli indetto con delibera della Giunta Comunale.

2. Il bando di concorso, che sarà pubblicato per la durata di un mese, verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Venezia esposto nei centri dei Consigli di Circoscrizione, e ne verrà dato avviso a mezzo quotidiani locali.

3. Nel bando di concorso saranno previsti l'età minima e quella massima degli aspiranti, i requisiti per l'ammissione, i titoli valutabili per la formulazione della graduatoria, il punteggio massimo da attribuire a ciascun titolo ed il termine della scadenza per la presentazione delle domande; valore particolare sarà attribuito alla condizione di partecipante non in possesso di alcuna licenza e/o autorizzazione prevista dalla L.R.63/93. (1)

4. La selezione è per soli titoli e ad essa possono accedere gli iscritti all'apposito ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93, istituito presso la Camera di Commercio di Venezia. Per le autorizzazioni Gran Turismo e trasporto cose per conto terzi possono essere ammesse alla selezione le imprese societarie a mezzo i soggetti e con le modalità di cui al successivo art.7. (2)

5. Il bando di concorso dovrà prevedere la valutazione ai fini della formulazione della graduatoria, di quanto segue:

a) titoli e requisiti professionali previsti per legge;
b) la professionalità derivante dall'anzianità lavorativa nello specifico servizio oggetto del bando (anzianità di sostituto per i concorsi di taxi, anzianità di titolarità di precedenti autorizzazioni o di dipendente, maturata nello svolgimento del servizio di noleggio con conducente, gran turismo e trasporto cose per conto terzi, nonché i servizi assimilabili purché svolti legittimamente, rispettivamente per i concorsi di noleggio con conducente, gran turismo e trasporto cose per conto terzi);
c) assenza, in capo al concorrente, di altra licenza e/o autorizzazione prevista dalla L.R. 63/93;
d) idoneità conseguita in precedenti concorsi banditi per lo specifico servizio oggetto del bando;
e) in caso di concorsi riservati a sole persone fisiche: carichi di famiglia, conoscenza lingue straniere, titoli di studio attinenti ed utili all'attività da svolgere, requisiti professionali di legge superiori ai minimi previsti. (1)

6. I punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti in modo che a nessun titolo sia attribuito più del 35% del punteggio. (1)

7. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale, nei casi di parità di punteggio, ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

8. Gli aspiranti, avendone i titoli, possono partecipare sia alla selezione per il rilascio della licenza che a quella per il rilascio dell'autorizzazione.

(1) Modifiche ai commi 3°, 5° e 6° con deliberazioni C.C. nn° 208/98 e 30/99

(2) Modifiche al comma 4° con deliberazioni C.C. nn° 262/97 e 40/97

3. *Requisiti per la partecipazione alla selezione per il rilascio della licenza e dell'autorizzazione.* 1. Per poter partecipare alla selezione, l'aspirante dovrà presentare, nei modi e termini previsti dal bando di concorso, domanda in bollo al Comune di Venezia e dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza anagrafica;
b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Unione Europea residente in Italia;
c) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt.575, 624, 628, 629, 630, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art.2 della L.15.12.1990, n°386, o per reati puniti a norma degli artt.3 e 4 della L.20.2.1958, n°75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a tre anni e , nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione;
d) di non aver liti o carichi pendenti con il Comune di Venezia di natura riguardante le sanzioni previste dall'art.25 del presente Regolamento;
e) di essere iscritto all'apposito ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93, istituito presso la Camera di Commercio di Venezia e di possedere i titoli professionali necessari;
f) di aver compiuto i 18 anni di età e non superato i 60;
g) i carichi di famiglia;
h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio certificata dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra l'Amministrazione Comunale e l'U.L.S.S.;
i) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sono in corso nei propri confronti procedimenti per dichiarazione di fallimento.

2. La firma, da apporre in calce alla domanda in carta bollata, deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Generale del Comune di residenza, oppure dal pubblico ufficiale competente a ricevere la domanda. In caso di società, cooperativa o consorzio, la domanda dovrà esser presentata dal legale rappresentante e corredata da:

- certificazione di iscrizione al Registro delle Società presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale;
- certificazione del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure fallimentari;
- statuto societario e, per i soggetti di cui all'art.17, I° comma, lett. d) della L.R. n°63/93, dichiarazione congiunta che la società svolgerà esclusivamente l'attività di noleggio con conducente;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità morale da parte di tutti i soci, nel caso di società di persone, dei soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o accomandita per azioni e degli amministratori per ogni altro tipo di società;
- dichiarazione di conformità ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, 2° comma.

3. I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, sono invitati a presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i documenti di cui al primo comma del presente articolo, lett. a),b),c),e),f),g),h), ed i).

4. Entro 150 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:

- copia autenticata della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità giuridica del natante a sensi del Codice della Navigazione
- iscrizione ai sensi del T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931, n°773, art.121 (esclusivamente per il servizio di trasporto persone);
- disponibilità dello spazio acqueo, per la sosta non operativa, nel Comune di Venezia;
- copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile;
- certificato contestuale di stato famiglia, cittadinanza e residenza per richiesta di certificazione ai sensi della L.31.5.1965, n°575, e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia);
- disponibilità di un pontile di attracco, solo per l'attività di noleggio con conducente;
- dichiarazione della tipologia delle merci prevalentemente trasportate a soli fini statistici e di programmazione.

Entro 60 giorni dal rilascio della licenza o dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di tra-

sporto prevista dalla licenza o autorizzazione, pena la sospensione della stessa ex art.26 del presente Regolamento.

4. *Commissione giudicatrice per il rilascio di licenze ed autorizzazioni.* 1. La valutazione dei titoli viene effettuata da una Commissione di n° 7 persone composta da:
1) Dirigente della Ripartizione Trasporti e SS.PP. o un suo delegato (Presidente);
2) Comandante dei Vigili Urbani o un suo delegato;
3) un rappresentante del Settore Trasporti della Provincia di Venezia;
4) un rappresentante dell'Autorità Marittima;
5) il Capo dell'Ispettorato di Porto o un suo delegato;
6) un rappresentante delle Cooperative;
7) un rappresentante degli Artigiani.
Le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale - Settore Trasporti e SS.PP. La nomina della Commissione avverrà mediante ordinanza sindacale. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza.

5. *Validità della licenza e dell'autorizzazione.* 1. La licenza e l'autorizzazione hanno la validità di cinque anni e sono soggette a vidimazione annuale entro il mese di febbraio. Contestualmente al rinnovo ed ogni due anni, l'interessato deve presentare anche l'attestazione relativa all'idoneità fisica accertata giusto art.3 del presente Regolamento e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione.
2. Nel caso di trasporto di cose di cui al Titolo III° del presente Regolamento, all'atto della vidimazione deve essere presentata una dichiarazione, a soli fini statistici e di programmazione, sulla tipologia delle merci prevalentemente trasportate.
3. Prima della scadenza del termine dei cinque anni, il titolare deve chiedere il rinnovo della licenza o autorizzazione documentando il possesso dei requisiti per il rilascio delle medesime.
4. Ove il rinnovo non fosse chiesto tempestivamente, il titolare non potrà utilizzare l'autorizzazione o la licenza dopo la loro scadenza, fino a quanto le stesse non siano rinnovate dall'Amministrazione. La mancata richiesta di rinnovo della licenza o autorizzazione entro 6 mesi dalla data di scadenza della validità delle stesse, comporta la loro automatica decadenza.
5. La prestazione del servizio con l'autorizzazione o la licenza scaduta, in difetto di tempestiva istanza di rinnovo, è equiparata alla prestazione del servizio senza la prescritta autorizzazione e/o licenza.
6. Alla ritardata vidimazione è applicata una sanzione amministrativa di L. 100.000. E' inoltre applicata una sanzione di L.400.000 per ogni anno di mancata vidimazione.
7. Il protocollo d'indagine di cui all'art.3, comma 1 lett. h), del presente Regolamento, potrà prevedere accertamenti dell'idoneità necessaria anche con frequenze inferiori ai due anni.
8. In caso di costituzione di società da parte di titolari di autorizzazione, in caso di fusione o di trasformazione di società titolari ex art.7 del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale procederà alla voltura dell'autorizzazione al nuovo soggetto giuridico, dietro presentazione da parte del legale rappresentante, dell'atto costitutivo redatto nelle forme prescritte per legge. Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario, al cambio di intestazione dell'autorizzazione.

6. *Trasferibilità delle licenze e/o delle autorizzazioni* . 1. Le licenze e le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui all'art.1 del presente regolamento, sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nell'apposito ruolo di cui all'art. 13 della L.R.63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza e/o autorizzazione da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il 60° anno di età, se titolare di licenza;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
2. In caso di morte o di inabilità permanente del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni e dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nell'apposito ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Gli eredi minori dei titolari di licenza o di autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nell'apposito ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età e comunque, per ulteriori due anni, per l'eventuale conseguimento dei titoli richiesti onde poter beneficiare dell'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione del genitore, o per il trasferimento.
4. Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguiti entro il termine stabilito e la licenza o l'autorizzazione non siano state trasferite, le stesse verranno revocate.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
6. Nell'ipotesi di cui all'art.18, 4° comma, L.R.63/93, licenza ed autorizzazione sono inscindibili e non possono essere trasferite separatamente.
7. Qualora il titolare di licenza di taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio si avvalga della facoltà di cui all'art.18, 3° comma, della L.R.63/93, licenza ed autorizzazione diventano inscindibili e non possono essere trasferite separatamente.
8. Per i titolari di autorizzazione conseguita a seguito dell'applicazione dell'art. 36 del Regolamento Comunale di attuazione della L.R. n°47/80, deliberazione di applicazione n°1934, approvata dal Consiglio Comunale in data 13/14 novembre 1989, resa esecutiva il 19.12.1989, l'autorizzazione è immediatamente trasferibile.

7. *Soggetti esercenti l'autorizzazione al servizio pubblico non di linea.* L'autorizzazione al servizio pubblico non di linea di cui all'art.1 del presente Regolamento può essere esercitata in forma singola o associata a mezzo imprese individuali o societarie. Il requisito dell'iscrizione al ruolo, disposto dall'art.13 della L.R.63/93, necessario per il conseguimento ed il rinnovo dell'autorizzazione al servizio di noleggio Gran Turismo e/o al trasporto di cose per conto terzi, si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale, cui sia affidato in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa. Quest'ultimo caso dovrà essere

provato mediante esibizione di opportuna documentazione che dimostri la suddetta qualifica. (1)
(1) Modifica con deliberazione C.C. nn° 262/97 e 40/97

T I T O L O II°
TRASPORTO PERSONE IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

8. *Servizio di taxi acqueo.* 1. Il servizio di taxi acqueo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:
a) si rivolge ad un'utenza indifferenziata;
b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico, presso appositi pontili di attracco;
c) il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale e deve esser prestata negli appositi pontili di cui all'art.10 del presente regolamento, anche su chiamata telefonica.
3. Il servizio di taxi acqueo è riservato a natanti a motore che abbiano una portata non superiore alle 20 persone e una stazza lorda fino a cinque tonnellate. Le nuove licenze che siano rilasciate a seguito di pubblico concorso devono essere esercitate con mezzi aventi caratteristiche conformi a quelle definite dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.36, ove tali caratteristiche siano già state definite al momento del rilascio delle predette licenze. Qualora i titolari di licenze in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedano alla sostituzione definitiva dei mezzi mediante i quali esercitano le predette licenze, i nuovi mezzi devono avere caratteristiche conformi a quelle definite dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.36, ove tali caratteristiche siano già state definite al momento della sostituzione dei mezzi. (1)
4. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal Comune.
5. Il titolare deve esercitare personalmente il servizio.
6. La licenza decade al compimento del 60° anno di età del titolare ed è rinnovabile fino al compimento del 67° anno di età, previo accertamento annuale dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra Amministrazione Comunale e U.L.S.S.
(1) Modifica al comma 3° con deliberazione C.C. nn° 262/97 e 40/97

9. *Sostituzione alla guida.* 1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente e previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato ai TT.SS.PP., da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.13 della L.R. 63/93, istituito presso la Camera di Commercio di Venezia, e in possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

La sostituzione non è ammessa in caso di sospensione della licenza od autorizzazione. Il titolare di licenza, non potrà farsi sostituire per malattia comprovata , per un periodo inferiore ad una giornata solare e superiore a 720 giorni complessivi nel quinquennio di validità dell'autorizzazione.
2. Nel caso di eredi minori è fatto salvo quanto previsto ai commi 3° e 4° dell'art.6 del presente Regolamento.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18.4.1962, n. 230. A tal fine la assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del 2. comma dell'art. 1 della citata legge n. 230/62. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base a un contratto di gestione per il termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93, conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del codice civile. Tale facoltà non è data quando sia stata sospesa la licenza o autorizzazione.
5. Per la sostituzioni di cui al I° comma del presente articolo, le cooperative di titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi della collaborazione di soci privi di autorizzazione e di licenza o di collaboratori, nella misura massima del 20% del totale dei soci titolari. Restano esclusi dal 20% i collaboratori che sostituiscono le vedove e i rappresentanti sindacali.

10. *Modalità di esercizio del servizio di taxi acqueo.* 1. I natanti che svolgono il servizio di taxi acqueo nella fase di acquisizione del servizio, devono essere ormeggiati ad appositi pontili operativi di proprietà del Comune, denominati "Stazioni Comunali", di cui al successivo art.11 del presente Regolamento.
2. I pontili operativi, devono essere facilmente identificabili dall'utente; all'uopo viene infisso un apposito cartello recante lo stemma del Comune con la scritta: "Pontile adibito al servizio di Taxi Acqueo, sosta riservata ai soli natanti muniti di licenza".
3. Il natante deve rimanere ormeggiato al pontile, di cui al comma precedente, per il solo tempo necessario all'acquisizione del servizio di corsa.
4. I titolari di licenza di taxi acqueo possono sostare, per l'acquisizione del servizio, solamente presso gli appositi pontili comunali di cui sopra.
5. I pontili comunali sono opportunamente pubblicizzati, con la posa in opera di apposita segnaletica stradale nelle zone vicine, indicanti la dislocazione delle stazioni comunali nella città ed isole.
6. Detto materiale pubblicitario viene esposto nei luoghi più frequentati dal cittadino e dal flusso turistico.
7. I pontili verranno forniti di telefoni abilitati solo a ricevere chiamate esterne e a controllarle.
8. I taxi acquei autorizzati dovranno recare come contrassegno :
- n. 2 fasce adesive di colore giallo rifrangente, altezza cm. 7,5 da applicare all'esterno dei vetri laterali della cabina
- n. 2 targhe adesive a fascia, di colore giallo rifrangente, recante il numero di licenza e la targa del natante, con stemma, serigrafate, di mm.500x150;
- n. 2 etichette adesive trasparenti, con stampa in nero del numero di licenza da applicare all'interno del natante.
- una bandiera rigida recante la scritta "TAXI" in lettere di colore nero su fondo giallo, esposta sulla coperta di

prua, del tipo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza.

9. I natanti di cui al presente articolo, indicati nella licenza possono essere sostituiti in via definitiva o temporanea. La sostituzione definitiva del natante dovrà essere comunicata al competente ufficio dell'Assessorato ai Trasporti che provvederà ad annotarla nella licenza. La sostituzione temporanea del natante, ammessa solo nel caso di indisponibilità per manutenzione o avaria ed opportunamente documentata, dovrà essere preventivamente comunicata all'ufficio di cui sopra, il quale provvederà al contestuale rilascio di un nulla osta temporaneo, per il solo periodo di fermo del natante.

10. Il contingente delle licenze per il servizio di taxi acqueo, viene stabilito nel numero esistente, di 193 (centonovantatre) e di ulteriori n°25 nuove licenze, per un totale complessivo di n°218. (1)

(1) Modifica al comma 10° con deliberazioni C.C. nn° 262/97, 40/97, 208/98 e 30/99

11. *Taxi acqueo - pontili di acquisizione del servizio - turnazione.* 1. I criteri di accesso alle stazioni comunali di taxi sono definiti mediante accordo tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari di licenza, in modo che siano garantiti i seguenti requisiti:

a) il presidio delle stazioni di servizio da parte di un numero di mezzi adeguati alla necessità nell'arco della giornata ritenuto necessario;
b) l'inquadramento dei titolari di licenza in un unico turno di accesso alle suddette stazioni;
c) l'individuazione di specifiche modalità di controllo e sanzione del suddetto turno da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Il servizio di taxi deve essere espletato in conformità alla turnazione fissata secondo i criteri che precedono.

3. La turnazione viene fissata annualmente dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art.16 della L.R.63/93.

4. Le stazioni comunali di taxi, cioè gli spazi acquei per lo stazionamento dei natanti, e i pontili di acquisizione del servizio, sono localizzati con deliberazioni della Giunta Comunale, in base ai seguenti criteri:

a) minimo ostacolo sia alla circolazione di ogni tipo di natante che ai flussi delle acque;
b) relazioni con la viabilità pedonale tale da non indurre effetti congestizi della relativa circolazione;
c) agevole connessione con i punti di scambio intermodale del trasporto e dei traffici;
d) prossimità a siti di elevata attrazione di interessi e concentrazione di funzioni, oppure idoneità a risolvere situazioni di accentuato isolamento;

In sede di prima applicazione del presente Regolamento le stazioni comunali di taxi acqueo sono prioritariamente localizzate nei seguenti siti:

- Tronchetto
- Piazzale Roma
- Stazione Ferrovie dello Stato - S.Lucia
- Rialto S.Marco - Molo
- S.Zaccaria
- Lido - S.M.E.
- Murano - Colonna
- Casinò
- Aeroporto Marco Polo

La stazione comunale taxi in località Aeroporto Marco Polo verrà realizzata solo previo accordo con la SAVE S.p.a., società che gestisce l'Aeroporto di Venezia –Tessera, giusta L.n°938/86 e Decreto del Ministero dei Trasporti n°427/14 del 28.7.87. (1)

(1) Modifica al comma 4° con deliberazione C.C. nn° 262/97 e 40/97

12. *Tassametro.* 1. Tutti i natanti autorizzati al servizio di taxi debbono installare, in maniera ben visibile per l'utenza, il tassametro a tempo, punzonato.

2. E' vietato manomettere il tassametro.

3. In caso di avaria del tassametro il conduttore deve provvedere immediatamente alla riparazione oppure alla temporanea sostituzione con un altro tassametro.

4. E' fatto obbligo di informare entro 48 ore il Comune - Assessorato TT.SS.PP., dell'avvenuta avaria.

5. E' fatto obbligo di dotarsi di un tassametro di riserva.

6. Il tassametro deve essere azionato non appena sale a bordo l'utente ed inizia il servizio.

13. *Tariffe.* 1. Le tariffe per i taxi acquei, differenziate per i percorsi urbani e per i percorsi lagunari extraurbani, sono determinate con riferimento agli stimati costi sopportati per l'attuazione del servizio, con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'apposita Commissione di cui al comma 5.

2. Le tariffe determinate a norma del comma 1, possono essere aggiornate annualmente con gli stessi criteri e procedimenti.

3. Le tariffe determinate a norma del comma 1, ovvero aggiornate a norma del comma 2, entrano in vigore al decorso del termine stabilito dalla medesima deliberazione della Giunta Comunale, non superiore a trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione stessa;

4. Le tariffe devono essere esposte e ben visibili sui pontili ed all'interno dei mezzi. L'inosservanza della prescrizione di cui sopra viene punita con le sanzioni di cui all'art.25 del presente regolamento.

5. La composizione della Commissione per la determinazione delle tariffe, sarà così composta:

a) Direttore del Settore Trasporti e SS.PP. o un suo delegato;
b) Rappresentante della Camera di Commercio;
c) Rappresentante del Settore Trasporti della Provincia di Venezia;
d) Rappresentante dell'Azienda di Promozione Turistica di Venezia;
e) Rappresentante dell'Associazione Albergatori;
f) Rappresentante delle Associazioni Consumatori.
g) Rappresentante delle Cooperative;
h) Rappresentante degli Artigiani;
i) Esperto in Economia dei Trasporti.

14. *Servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore.* 1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore o dell'Agenzia da questo incaricata, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili d'attracco in concessione al vettore, diversi da quelli adibiti al servizio di taxi acqueo, situati nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. Il servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

4. Il servizio di noleggio con conducente viene svolto con natanti di stazza lorda non superiore a cinque tonnellate.

5. Il noleggio con conducente quanto viene effettuato con natanti a motore di portata superiore alle venti persone viene

qualificato servizio gran turismo; esso può essere effettuato soltanto con imbarcazioni di stazza lorda superiore a dieci tonnellate.

6. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

15. *Modalità di esercizio del servizio di noleggio con conducente con natante a motore.* 1.Oltre a quanto previsto dalle leggi e regolamenti sulla navigazione interna, i servizi devono essere svolti con le modalità seguenti:

a) il punto di imbarco dei passeggeri deve essere attrezzato con idoneo pontile a cura del titolare dell'autorizzazione e recare apposita scritta di identificazione;
b) presso il pontile deve essere esposta in modo visibile una tabella recante l'indicazione delle tariffe minime e massime praticate per i servizi a tempo o viaggio. Tali tariffe sono determinate a norma dell'art.13;
c) le imbarcazioni autorizzate dovranno recare come contrassegno:
   se di portata superiore alle 20 persone:
   - fasce adesive in materiale speciale di colore rosso rifrangente, altezza cm. 7,5, lunghezza non inferiore a 50 cm. e non superiore a 100, con stampato ogni 30 cm. lo stemma del Comune con la dicitura Gran Turismo;
   - n° 2 targhe adesive a forma triangolare con lato di cm. 34,5 in materiale come sopra, di colore rosso rifrangente con stemma del Comune di Venezia, dicitura Gran Turismo - Comune di Venezia, numero serigrafato dell'autorizzazione con caratteri numerici di mm. 60.

   se di portata non superiore alle 20 persone:
   - n°2 fasce adesive di colore verde rifrangente, altezza cm.7,5 da applicare all'esterno dei vetri laterali della cabina
   - n°2 targhe adesive a fascia, di colore verde rifrangente, recante il numero di licenza e la targa del natante, con stemma, serigrafate, di mm.500 x 150;
   - una bandiera rigida recante la scritta "NOLEGGIO" in lettere di colore nero su fondo verde, esposta sulla coperta di prua, del tipo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza.

2. In caso di esercizio del servizio con licenza e autorizzazione col medesimo natante, i contrassegni di identificazione saranno esclusivamente quelli del taxi acqueo, ad eccezione della bandiera da esporre a prua, che corrisponderà a quella che identifica il tipo di servizio in corso.

3. Le operazioni di imbarco dei servizi di noleggio con conducente, acquisiti ai sensi dell'art.14, comma 1), devono essere effettuate esclusivamente dai natanti
autorizzati dal Comune di Venezia, negli approdi appositamente allestiti nel territorio comunale stesso.

4. I natanti autorizzati al noleggio con conducente in virtù di autorizzazioni rilasciate da Amministrazioni Comunali diverse da quella di Venezia, devono utilizzare esclusivamente gli appositi approdi allestiti nel Comune di Venezia solo per le operazioni di sbarco e successivo reimbarco, funzionali alla visita della città.

5. I contingenti delle autorizzazioni al servizio di noleggio di cui al presente articolo, vengono stabiliti nel numero esistente di 193 (centonovantatre) per imbarcazioni di portata non superiore alle 20 persone e di stazza lorda fino a 5 tonnellate, e di ulteriori n°35 nuove autorizzazioni, per un totale complessivo di n°228. Il contingente di n°56 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente per imbarcazioni di portata superiore alle 20 persone e di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate Gran Turismo viene aumentato di n°51 unità per un totale complessivo di n°107 (centosette). (1)

6. Per il rilascio delle nuove autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente – Gran Turismo, di cui al comma precedente, l'avvio dei relativi procedimenti rimangono subordinati alla definizione di un procedimento d'intesa tra Amministrazione Comunale ed Autorità Marittima per la determinazione dei contingenti e l'iscrizione dei mezzi nei registri della predetta Autorità. (1) (2).

(1) Modifica al comma 5° con deliberazioni C.C. nn° 262/97 e 40/97

(2) Modifiche ai commi 5° e 6° con deliberazioni C.C. nn° 208/98 e 30/99

16. *Licenze e autorizzazioni riservate a cooperative di gondolieri e loro consorzi.* 1. Le licenze e autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella città di Venezia con natanti a motore di portata non superiore alle venti persone riservate alle cooperative di gondolieri e loro consorzi, sono confermate nel numero di 25 (venticinque).

2. I gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei natanti a motore.

3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza e/o autorizzazione, devono depositare, per il periodo di validità della medesima, la licenza comunale di gondoliere presso il Comune di Venezia.

4. I soci gondolieri, titolari di licenza e/o autorizzazione, devono esercitare il servizio con natanti di proprietà della cooperativa di appartenenza o del consorzio cui essa appartiene.

5. Le cooperative di gondolieri aventi soci titolari di licenza e /o autorizzazione, possono utilizzare come collaboratori soltanto soci iscritti al ruolo di cui all'art.13 della L.R. 63/93, sezione conducenti addetti al servizio di gondola, muniti dei prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal Comune di Venezia.

6. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni riservate alle cooperative di gondolieri e loro consorzi devono prestare servizio con le modalità e gli obblighi di cui agli articoli da 10 a 13 del presente regolamento.

7. Il Comune di Venezia ha la facoltà di rideterminare il numero delle licenze e autorizzazioni riservate alle cooperative di gondolieri e loro consorzi in relazione alla effettiva necessità ed alla possibilità di esercitarle, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

8. Le licenze ed autorizzazioni di cui sopra hanno validità annuale e sono rinnovabili su proposta dell'Ente per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere.

9. Le licenze ed autorizzazioni non utilizzate entro il 30.9.1997 verranno definitivamente ritirate con conseguente e corrispondente riduzione del contingente. (1)

(1) Modifica al comma 9° con deliberazioni C.C. nn° 208/98 e 30/99

TITOLO III°
TRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI PER VIA D'ACQUA

17. *Definizione del servizio.* 1. Si definisce trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

2. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi ed il servizio di rimorchio o

traino di natanti, sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

18. *Modalità di esercizio del servizio di trasporto di cose per conto terzi.* 1. L'esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito dell'apposita autorizzazione di cui all'art.2 del presente Regolamento. I trasportatori di cui al presente articolo possono essere imprese individuali o societarie, e svolgere altre attività. (1)
2. Tale autorizzazione è riservata a coloro che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica di natanti immatricolati per il trasporto merci, ove la portata prevale sul numero delle persone trasportate.
3. Gli esercenti del trasporto di cose, per il quale è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall'ente competente, devono comunque essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma primo. I contingenti delle autorizzazioni al servizio di trasporto di cui al presente articolo, vengono fissati nel numero massimo di 410 (quattrocentodieci), e nel numero massimo di 10 (dieci) per le autorizzazioni di rimorchio o traino.
5. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo, nel numero massimo che deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.
6. Il trasporto di sostanze deperibili dovrà essere effettuato con mezzi, attrezzature e persone idonee autorizzate dall'U.L.S.S. e farà riferimento al D.P.R. 327/1980 e successivi regolamenti nazionali e regionali.
7. I natanti devono essere muniti di n°2 (due) targhe metalliche di forma rettangolare, di cm.10 per cm.50, con scritte in nero su fondo giallo da apporre a poppa e a prua vicino alla scritta di immatricolazione del natante. Le targhe devono portare le seguenti scritte:
- numero dell'autorizzazione
- Trasporto cose
- l'emblema del Comune di Venezia.

(1) Modifica al comma 1° con deliberazioni C.C. nn° 262/97 e 40/97

19. *Sostituzione del natante.* 1. L'autorizzazione comunale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, è riferita ad un singolo natante specificamente indicato nell'autorizzazione stessa, il quale può essere sostituito in via definitiva o temporanea.
2. La sostituzione definitiva del natante dovrà essere comunicata al competente ufficio del Settore Trasporti e SS.PP. che provvederà ad annotarla sull'autorizzazione.
3. La sostituzione temporanea del natante, ammessa nel solo caso di indisponibilità per manutenzione o avaria opportunamente documentate, dovrà essere preventivamente comunicata all'ufficio di cui al comma precedente, il quale provvederà al contestuale rilascio di un nulla osta temporaneo, per il solo periodo di fermo del natante.

20. *Servizio di rimorchio o traino di natanti.* 1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.
2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra.
3. Il servizio di rimorchio e traino per conto terzi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.
5. I natanti adibiti al servizio di rimorchio devono avere caratteristiche e dotazioni conformi alla vigente normativa.

TITOLO IV°
TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

21. *Definizione del servizio.* 1. Si definisce trasporto di cose in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente, esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.
2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, e la sua disciplina è contenuta nelle disposizioni del titolo V della L.R. 63/93 agli artt. 32-37.

22. *Servizio di noleggio senza conducente.* 1. Il servizio di noleggio senza conducente può essere esercitato da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale. Il relativo contingente è fissato nel numero di 60 (sessanta) unità. Le attuali autorizzazioni ex art.86 TULPS verranno convertite e ripartite tra gli attuali autorizzati corrispondentemente al numero delle imbarcazioni da ognuno utilizzate per lo svolgimento del servizio. Al rilascio delle autorizzazioni, di cui al punto precedente, verrà dato corso solo ad avvenuta immatricolazione del mezzo secondo quanto previsto dal successivo art. 23, c. 6). Il contingente sopraindicato verrà automaticamente e conseguentemente ridotto nel numero corrispondente alle imbarcazioni per le quali non venga dimostrato, da parte dei titolari delle autorizzazioni ex art. 86 TULPS, il titolo di proprietà antecedente la data dell'1.1.1998. (1)
2. L'interessato dovrà inoltrare domanda in bollo al Sindaco allegando la documentazione prevista dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. Dovrà inoltre produrre:
- le modalità di assicurazione per responsabilità verso terzi ed utenza;
- le condizioni di noleggio.

4. Entro 150 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e utenza;
b) autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. n. 773 del 1931, in relazione all'art. 158 Reg.to R.D. n. 635 del 6.5.1940.
c) copia autentica della documentazione attestante la proprietà del natante o il contratto di locazione ex art. 376 del codice della navigazione, nonché l'abilitazione di ogni natante al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione comunale;
d) disponibilità dello specchio acqueo che sarà concesso secondo la normativa vigente.

5. Entro 60 giorni dal rilascio, l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa ex art. 41 L.R. 63/93.
(1) Modifica al comma 1° con deliberazione C.C. nn° 208/98 e 30/99

23. *Modalità di svolgimento del servizio di noleggio senza conducente.* 1. E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite dei titoli eventualmente prescritti per la condotta dei mezzi stessi.
2. Il noleggiante armatore può adibire il natante al trasporto di persone solo se lo stesso sia fornito della licenza di navi-

gazione e delle dotazioni previste dal Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

3. Il noleggiante armatore, pena la revoca delle autorizzazioni, deve accertarsi che il noleggiatore non utilizzi il natante per attività diverse dal trasporto di persone o cose in conto proprio.

4. E' vietato al noleggiatore, pena le sanzioni previste dagli artt. 26-27-28-29 del presente regolamento, impiegare nel trasporto di persone o cose per conto terzi, il natante abilitato al servizio di noleggio senza conducente.

5. Al servizio di noleggio senza conducente si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme che disciplinano il trasporto in conto proprio ed il diporto. (1)

6. Entro mesi 6 (sei) dall'esecutività del presente Regolamento i natanti adibiti al servizio di noleggio senza conducente dovranno essere regolarmente iscritti nei registri delle competenti Autorità, o a tale fine sostituiti, ai sensi dell'art. 22, comma 2°, lett. c) del presente Regolamento. (1)

(1) Modifica ai commi 5° e 6° con deliberazioni C.C. nn° 208/98 e 30/99

24. *Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi.* 1. E' vietato l'esercizio, sia esso pubblico o privato, di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquaplani nell'intero ambito lagunare del Comune di Venezia.

TITOLO V°
S A N Z I O N I

25. *Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione e della licenza.* 1. L'autorizzazione e la licenza vengono sospese temporaneamente su proposta dell'apposita Commissione di Disciplina, di cui al successivo art. 26 del presente regolamento, quando il titolare o il sostituto o il dipendente:

a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti in materia;
d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi;
e) si fa sostituire da altri, abusivamente, nel servizio;
f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione e dalla licenza;
g) non applica le tariffe in vigore;
h) non aziona il tassametro o non lo rende visibile all'utenza;
i) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
l) supera del 50% i limiti di velocità;
m) non ottempera alle norme stabilite dagli artt.13 e 34 del presente Regolamento.

2. La sospensione della licenza e dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di 7 (sette) giorni ed un massimo di mesi 6 (sei).

3. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

4. Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dai relativi provvedimenti.

6. Nel caso di sostituti e/o dipendenti che superino del 50% i limiti di velocità imposti, il Comune comunicherà il nominativo alla Provincia di Venezia al fine di richiedere sospensioni e/o revoche dell'iscrizione a ruolo.

26. *Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza.* 1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 25, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di 90 giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di 30 giorni per la presentazione delle deduzioni.

2. Il Comune, decorso il termine di 30 (trenta) giorni, qualora ritenga fondato l'accertamento, per comminare le sanzioni all'autore della violazione si avvale di una Commissione di Disciplina così composta:

1) Dirigente dell'Assessorato Trasporti e SS.PP. o un suo delegato
2) Rappresentante delle OO.SS. di categoria
3) Un rappresentante degli Artigiani
4) Un rappresentante delle Cooperative.
5) Un rappresentante del Ministero dei Beni Culturali e Architettonici;
6) Un rappresentante della Capitaneria di Porto;
7) Un rappresentante dell'Ispettorato di Porto;
8) Un rappresentante delle Associazioni Remiere, Ambientaliste e dei Consumatori.

In caso di parità di voto quello del Presidente vale doppio.

2 bis. La Commissione di Disciplina è nominata con ordinanza del Sindaco, per ogni membro titolare sarà nominato un membro supplente. Funge da segretario un dipendente dell'Amm.ne Comunale - Settore Trasporti e SS.PP.

3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

27. *Sanzioni amministrative pecuniarie.* 1. Salvo quanto previsto dall'art.25 e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L.500.000 a L.2 milioni in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza;
b) da L.100.000 a L.400.000 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
c) da L.200.000 a L.800.000 in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. a) la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

28. *Confisca e sequestro.* 1. Alla violazione di cui all'art. 27, c.1, lett. a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24.11.1981, n. 689.

TITOLO VI°
NORME FINALI E TRANSITORIE

29. *Tenuta documentazione a bordo natanti*. E' fatto obbligo ai titolari di licenza e autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le Autorità addette alla Vigilanza, oltre le dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalle vigenti leggi, la seguente documentazione:
- titolarità della licenza e/autorizzazione
- titolo o attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conducenti
- documentazione attestante il cambio provvisorio del natante
- autorizzazioni sostituzioni titolare per i sostituti collaboratori
- per il servizio di noleggio con conducente con natanti a motore di portata non superiore alle 20 persone, copia della bolla rilasciata al richiedente del servizio stesso.

30. *Turnazione stazioni comunali.* Ai titolari di licenza di taxi acqueo è fatto obbligo, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di esecutività del presente regolamento, di predisporre la turnazione nelle stazioni comunali atte a garantire il servizio di taxi. Scaduto inutilmente il termine di cui sopra la turnazione stessa verrà fissata a mezzo provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale ex art.16 L.R. n°63/93.

31. *Strutture per servizio pubblico non di linea.* 1. L'insieme dei servizi pubblici non di linea, disciplinati dal presente Regolamento, dovrà svolgersi utilizzando le seguenti strutture:
- stazioni comunali taxi allestite dal Comune di Venezia di cui all'art.11
- pontili pubblici per l'esercizio delle autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate dal Comune di Venezia ed effettuato con imbarcazioni di portata inferiore a 20 (venti) persone.
  Tali pontili dovranno essere realizzati nelle stesse aree individuate nell'art.11 per il servizio di taxi. In tali aree dovranno trovare posto preliminarmente le stazioni taxi, poi i pontili pubblici per il servizio di noleggio ed infine le concessioni private;
- approdi pubblici per l'esercizio delle autorizzazioni di noleggio con conducente, rilasciate dal Comune di Venezia, effettuato con imbarcazioni di portata superiore a 20 (venti) persone denominate Gran Turismo;
- approdi pubblici per lo sbarco ed il reimbarco relativi all'esercizio di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate da altro Comune;
- rive e pontili pubblici per trasporto merci per conto terzi. I mezzi in servizio pubblico di trasporto merci conto terzi possono utilizzare i pontili riservati all'AMAV compatibilmente con le necessità dell'AMAV stessa e previa apposita convenzione d'uso tra AMAV ed Amministrazione Comunale.

2. Le strutture di cui al presente articolo dovranno essere allestite conformemente alle norme previste, per i portatori di handicap, dalla L.30.3.1971, n°118 e dal D.P.R. 27.4.1978, n°384.

3. Tutti i pontili dovranno essere caratterizzati da apposita cartellonistica che ne individui la specifica tipologia di utilizzo.

32. *Sosta natanti.* 1. Il numero dei posti barca per la sosta operativa in prossimità delle stazioni comunali taxi, definite all'art.11, comma 4°, presente Regolamento saranno determinati sulla base della domanda di servizio prevedibile nelle singole stazioni.

2. Gli spazi acquei per lo stazionamento e l'attracco dei natanti, in concessione ai titolari di licenza e/o autorizzazione rilasciate dal Comune di Venezia devono essere ubicati nel territorio dello stesso.

3. Al fine di corrispondere alla domanda di spazi acquei in misura adeguata al numero dei natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea e per favorire la circolazione nei canali e rii della città, l'Amm.ne Comunale individuerà ed attrezzerà appositi spazi di rimessaggio

33. *Rideterminazione dei contingenti per licenze ed autorizzazioni.* L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale, costituita con deliberazione n°1395 del 21.4.94 e successive modificazioni, valuterà la congruità dei contingenti di licenze ed autorizzazioni fissati agli artt. 10, 15, 18 e 35 del presente regolamento, sulla base delle essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato, nonché delle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi, secondo le risultanze dell'enunciando piano del traffico, provvedendo al loro eventuale aggiornamento con apposita deliberazione del Consiglio Comunale di modifica regolamentare. (1)

2. In particolare, eventuali variazioni dei contingenti previsti dagli articoli 10 e 15 saranno condizionati dal determinarsi delle seguenti condizioni:

servizio taxi acqueo:
- maggiore diffusione territoriale delle stazioni taxi con priorità per la Stazione Aeroportuale;
- rigorosa verifica dell'organizzazione del lavoro per turno unico comprendente tutti i titolari di licenza (a' sensi art.11 Reg.to Com.le);
- verifica dell'uso del tassametro a distinzione del servizio di noleggio con conducente ove cumulato in un unico natante (a' sensi art.12 Reg.to Com.le);
- potenza massima motrice installata a bordo pari a 100 cv (a' sensi art.36 Reg.to Com.le);
- definizione ed attivazione di un sistema di controllo della movimentazione dei mezzi e la loro velocità;
- impiego di mezzi con i requisiti di cui all'art.21 del Regolamento della Provincia di Venezia, approvato in applicazione all'art.11, c.3, del D.L.422/97;

servizio di noleggio con conducente con natanti di portata non superiore a 20 persone e di stazza lorda fino a 5 tonnellate:
- potenza massima motrice installata a bordo pari a 100 cv (a' sensi art.36 Reg.to Com.le);
- definizione ed attivazione di un sistema di controllo della movimentazione dei mezzi e la loro velocità;
- impiego di mezzi con i requisiti di cui all'art.21 del Regolamento della Provincia di Venezia, approvato in applicazione all'art.11, c.3, del D.L.422/97. (1)

(1) Modifiche ai commi 1° e 2° con deliberazioni C.C. nn° 208/98 e 30/99

34. *Reclami.* 1. In ogni stazione comunale taxi ed in ogni pontile adibito al servizio di noleggio con conducente, sia privato che pubblico, dovrà essere posizionato, in modo ben visibile per l'utenza, un cartello indicante le modalità per la presentazione dei reclami.

2. In ogni natante dovranno esser riportate, in modo ben visibile, le istruzioni relative alla possibilità di indirizzare reclami all'Amministrazione Comunale, nei confronti dei soggetti autorizzati, relativamente alle modalità di prestazione del servizio.

3. I cartelli ed istruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere scritti in quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e francese).
4. L'Amministrazione Comunale provvederà a predisporre opportuna modulistica entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

35. *Portatori di handicap.* 1. Nell'ambito dei contingenti per il noleggio con natanti di portata non superiore a 20 (venti) persone, fissati all'art.15, sono stabiliti nel numero minimo di 5 (cinque) i natanti che dovranno essere dotati di sistemi adeguati, così come stabiliti dall'Autorità competente, a mezzo di certificato di specifica idoneità, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità. Il Comune rilascerà apposito nulla osta. (1)
2. Il servizio dovrà essere prestato obbligatoriamente su chiamata.
3. I titolari di autorizzazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, possono richiedere il rilascio del nulla osta specifico così come stabilito al punto 1.
4. Qualora entro sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non si fossero raggiunti i numeri minimi previsti di natanti attrezzati per il trasporto di cui al p.1 del presente articolo, il Comune metterà a concorso un numero di autorizzazioni di noleggio tale da raggiungere i numeri minimi stessi. In tal caso questi contingenti devono ritenersi aggiuntivi a quello previsto dall'art.15 del presente Regolamento.
(1) Modifica al comma 1° con deliberazioni C.C. nn° 262/97 e 40/97

36. *Caratteristiche tecniche dei natanti.* 1. I limiti di velocità massima dei natanti adibiti ai servizi di cui al presente Regolamento, definiti dalla Commissione Comunale Moto Ondoso, istituita con deliberazione della Giunta Comunale in data 18.8.1986, n°3740 e come confermati con Ordinanza Sindacale n°156042 del 14.12.1991, che allegata al presente Regolamento ne fa parte integrante, sono inderogabili.
2. L'Amministrazione Comunale individuerà, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, un sistema per il controllo della velocità. I natanti adibiti ai servizi di cui al presente Regolamento dovranno dotarsi delle apparecchiature necessarie ed integrate al succitato sistema.
3. I costi relativi all'acquisto ed all'installazione delle apparecchiature di cui al comma precedente, saranno a totale carico del titolare della licenza o autorizzazione.
4. L'Amministrazione Comunale individuerà entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, un protocollo tecnico costruttivo che risponda ai requisiti previsti dal L.C.A. (Valutazione Ciclo di Vita), che minimizzi, con indicazioni circa i materiali di costruzione, le forme, le dimensioni ed i propulsori dei natanti, l'impatto ambientale complessivo degli stessi in relazione all'inquinamento gassoso, acustico ed idrodinamico, rispettando la curva di resistenza residua definita dalla Commissione Comunale Moto Ondoso.
5. I natanti attualmente adibiti ai servizi di cui al presente regolamento, entro tre anni dall'entrata in vigore del medesimo, dovranno essere dotati di motori delle seguenti potenze:

- motoscafo tipo taxi	100 CV (73,5 KW)
- imbarcazioni adibiti a servizio di noleggio con conducente di portata maggiore di 20 persone	150 CV (110,3 KW)

6. Per quanto attiene alle imbarcazioni adibite al trasporto merci in conto terzi l'Amministrazione Comunale, tenuto conto degli elaborati della Commissione per il Moto Ondoso, entro un anno dalla data di esecutività del presente regolamento determinerà le potenze dei motori al fine di renderle compatibili con le seguenti necessità delle imbarcazioni a pieno carico:
a) procedere alla velocità massima consentita;
b) transitare in condizioni di massima sicurezza in presenza di avversità meteo-marine nella laguna di Venezia, in situazioni particolari di emergenza ed in presenza di particolari esigenze di manovrabilità;
c) utilizzazione delle strumentazioni installate per lo svolgimento delle attività a cui il mezzo è adibito.
7. I mezzi di cui al comma 6) dovranno adeguare le potenze entro tre anni dalla definizione di quanto previsto dal comma 6).
8. Tutti i mezzi di nuova costruzione adibiti ai servizi di cui al presente regolamento dovranno essere dotati di motori la cui potenza non superi i valori indicati nei precedenti commi 5 e 6 e dovranno possedere le caratteristiche di cui al comma 4.
9. Entro il I° ottobre 1995 l'Amm.ne Com.le dovrà definire un protocollo tecnico di procedura per la certificazione della curva di resistenza residua delle imbarcazioni di cui al presente Regolamento, così come definita dalle conclusioni della Commissione Moto Ondoso (allegato 2 alla relazione finale, tab.di pag.204, grafico di pag.213)
10. Al decorrere di 90 giorni dalla definizione del protocollo tecnico di cui al comma 9) le imbarcazioni di nuova immatricolazione, dovranno rispettare (su indicazione e controllo degli uffici preposti) la curva di resistenza residua, seguendo il protocollo tecnico definito dall'Amministrazione Comunale.
11. Al decorrere di quattro anni dalla definizione del protocollo tecnico di cui al comma 9) le imbarcazioni immatricolate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno rispettare (su indicazione e controllo degli uffici preposti) la curva di resistenza residua, seguendo il protocollo tecnico definito dall'Amm.ne Com.le.

C 29) Provincia di Venezia: Regolamento per l'iscrizione ai Ruoli dei conducenti di natanti in servizio di trasporto pubblico non di linea e di trasporto di cose per conto terzi - art. 10 comma 1 lettera d L.R. 30.12.1993 n. 63.

testo definitivo come approvato con deliberazione C.P. prot. n. 48463/IX di verb. del 10.11.94 e modificato con deliberazioni C.P. prot. n. 7618/III di verb. del 25.11.96; C.P. prot. n. 9084/V di verb. del 3.05.1999; C.P.prot. n. 62250/IV di verb. del 29.10.01; C.P. 2009/25 del 26.02.2009.

Indice

Art. 1	Natura e scopo del Regolamento
Art. 2	Idoneità all'esercizio dell'attività
Art. 3	Requisiti di onorabilità
Art. 4	Requisiti di idoneità professionale
Art. 5	Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione ai ruoli
Art. 6	Commissione Tecnica Provinciale
Art. 7	Compiti della Commissione Tecnica Provinciale
Art. 8	Attività istruttoria
Art. 9	Bando di esame di idoneità
Art. 10	Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità e di approvazione delle graduatorie
Art. 11	Ruoli dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea
Art. 12	Revisione dei ruoli

Art. 13 Diritti di iscrizione ai ruoli e di segreteria
Art. 14 Norma transitoria

1. *Natura e scopo del Regolamento.*
1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", ed in particolare dall'art. 10 comma unico lettera d), il presente regolamento disciplina le seguenti funzioni ed attività:

1) la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti a trasporti in servizio pubblico non di linea, così articolati:
   a) servizio di taxi effettuato con natante a motore;
   b) servizio di gondola nella città di Venezia, assimilato al servizio di taxi;
   c) servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore;
   d) servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi;
   e) servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;
2) la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti a trasporti di cose per conto terzi per via d'acqua, effettuati con natanti a motore od a remi, di rimorchio e di traino;
3) i criteri e le modalità per l'ammissione all'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione agli appositi ruoli;
4) i criteri e le modalità per l'espletamento dell'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione agli appositi ruoli;
5) le modalità di iscrizione ai ruoli;
6) la tenuta e la revisione dei ruoli..

2. *Idoneità all'esercizio dell'attività.*. 1. L'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti ai servizi elencati al punto precedente è attestata dall'iscrizione agli appositi corrispondenti ruoli, istituiti dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 7494/268 di verb. del 28.02.1994, in attuazione a quanto disposto dall'art. 13 comma 1 della l.r. n. 63/93.

2. L'iscrizione ai ruoli è consentita ai cittadini italiani od equiparati, che abbiano conseguito la maggiore età, ed avviene previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale di cui ai successivi artt. 3 e 4, secondo criteri e modalità disciplinate dal presente Regolamento.

3. Limitatamente all'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti a trasporti in servizio pubblico non di linea - sezione servizio di gondola nella città di Venezia - data la specificità della categoria interessata e tenendo conto degli usi e delle tradizioni che rappresenta, può essere previsto un limite massimo di età per l'iscrizione, secondo quanto determinato dal Comune di Venezia nello specifico regolamento di cui all'art. 27 della l.r. n. 63/93.

4. L'iscrizione al ruolo è necessaria per:

1) conseguire la licenza per l'esercizio del servizio di taxi o l'autorizzazione all'esercizio di ogni altro servizio pubblico non di linea, incluso il trasporto di cose per conto di terzi, ad esso assimilato;
2) prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;
3) prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di dipendente di impresa titolare di autorizzazione;
4) prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente di impresa titolare di autorizzazione.

3. *Requisiti di onorabilità.* 1. L'onorabilità è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:

A) non aver riportato una condanna irrevocabile per un delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
B) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
   - delitti contro il patrimonio - artt. 624-649 c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 93 e segg.;
   - delitti contro la fede pubblica - artt. 453-498 c.p.;
   - delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414-421 c.p.;
   - delitti contro l'industria ed il commercio - artt. 513-518 c.p.;
C) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/58;
D) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione - artt. 19 e 28 e segg. c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 118 e segg. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
E) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - artt. 19, 35 e 35-bis c.p. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
F) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa:
   - sorveglianza speciale;
   - divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;
   - obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.

2. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui ai punti D) ed E), il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg. c.p., ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

4. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando:

A) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
B) l'interessato ha riportato una condanna o è sottoposto ad un provvedimento tra quelli indicati al primo comma;
C) agli interessati sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto acqueo non di linea, con particolare riguardo alla regolarità dell'esercizio ed alle norme di sicurezza della navigazione.

5. Il venir meno del requisito dell'idoneità morale comporta la cancellazione dal ruolo per gli iscritti, salvo i casi in cui è prevista la sospensione.

4. *Requisiti professionali*. 1. L'idoneità professionale è acquisita al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) possesso dei titoli o delle idoneità minimi necessari alla condotta dei natanti impiegati nei diversi tipi di servizi, secondo lo schema seguente:
   a) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di taxi effettuato con natante a motore è necessario possedere in alternativa:
      - titoli professionali della navigazione marittima: titoli congiunti di conduttore al traffico locale e motorista abilitato, od altri titoli congiunti di coperta e di macchina abilitanti alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico e dei relativi apparati motori – in sede di prima iscrizione a ruolo è richiesta l'iscrizione fra la gente di mare di 1ª categoria ;
      - titoli professionali della navigazione interna: titolo di pilota-motorista o altri titoli congiunti di coperta e di macchina abilitanti al comando di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico e alla condotta dei relativi apparati motori, con attestazione di aver conseguito le corrispondenti qualifiche di "autorizzato" ai sensi dell'art. 134 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del Regolamento per la Navigazione Interna;
   b) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore e di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi è necessario possedere in alternativa:
      - titoli professionali della navigazione marittima: titoli congiunti di conduttore al traffico locale e motorista abilitato, od altro titolo di coperta abilitante alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico – in sede di prima iscrizione a ruolo è richiesta l'iscrizione fra la gente di mare di 1ª categoria ;
      - titoli professionali della navigazione interna: titolo di pilota-motorista o altro titolo di coperta abilitante al comando di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico, con attestazione di aver conseguito la qualifica di "autorizzato" ai sensi dell'art. 134 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del Regolamento per la Navigazione Interna;
   c) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio trasporto di cose per conto terzi, rimorchio e traino, è necessario possedere il titolo professionale della navigazione interna: titolo di pilota-motorista, od altro abilitante al comando di natanti a motore adibiti al trasporto di merci per conto di terzi;
   d) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio pubblico di gondola nella città di Venezia è necessario possedere:
      - abilitazione alla condotta di gondole, rilasciata dall'apposito organismo individuato dal Comune di Venezia nel relativo regolamento di cui all'art. 27 della l.r. n.63/93, secondo le modalità e nelle forme ivi previste;
   e) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti all'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi è necessario possedere in alternativa:
      - attestazioni di superamento di una prova di nuoto e di una prova di voga, rilasciate da organismi abilitati;
      - iscrizione alla gente di mare con la qualifica di "mozzo" o "mozzo per il traffico locale";
      - iscrizione al personale della navigazione interna con il titolo di barcaiolo abilitato;
2) superamento di un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, articolato per ruoli e sezioni.

5. *Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione ai ruoli*. 1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità professionale deve presentare domanda scritta alla Provincia di Venezia – Settore Mobilità e Trasporti sulla base dello schema allegato al bando di cui al successivo art. 9 reperibile anche sul sito Internet della Provincia di Venezia. La domanda, redatta in unico esemplare con assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo deve essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine indicato dal bando, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, corriere o agenzia di recapito autorizzata alla Provincia di Venezia – Settore Mobilità e Trasporti – Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre – Venezia. La domanda inoltre, riportando dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritta e riportare in allegato copia di un valido documento di identità.

2. In alternativa alla spedizione per raccomandata postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata, il candidato può presentare la domanda a mano, redatta nelle stesse modalità del punto precedente, presso la Provincia di Venezia – Ufficio Protocollo, Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre –Venezia, il quale rilascerà una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione.
Sono irricevibili le domande presentate a mano oltre le ore 12.00 del termine indicato al comma 1 del presente articolo o presso altra sede dell'Ente.
3. E' escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domande diverso da quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. La Provincia di Venezia non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa della Provincia medesima, oppure per inesatta indicazione dell'indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata. Non saranno ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui domande non perverranno entro il termine prescritto.
5. L'avviso riportante il calendario delle prove e le sedi di svolgimento, verrà pubblicato esclusivamente nel sopra citato sito internet della Provincia di Venezia entro i 30 giorni successivi al termine di presentazione delle domande. Tale avviso sostituisce ogni altra forma di comunicazione.
6. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l'esclusione dall'esame per difetto dei requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz'altra comunicazione per sostenere le prove previste nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel citato avviso, muniti di un documento di riconoscimento.
Eventuali variazioni relative alle date delle prove o alle sedi di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente sul citato sito internet dell'Ente.
7. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia alla partecipazione all'esame di idoneità, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, recapiti telefonici, residenza, codice fiscale;
b) di voler sostenere l'esame per l'iscrizione ad una o più sezioni di ruolo, specificandole chiaramente;
c) di possedere i requisiti di idoneità morale indicati all'art. 3;
d) di possedere i requisiti professionali necessari ad esercitare l'attività di conducente dei natanti adibiti al od ai servizi per i quali è richiesta l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 4 punto 1), allegandoli in copia.

9. Nella domanda va inoltre indicato un recapito telefonico e l'indirizzo cui vanno fatte eventuali comunicazioni, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.
10. È altresì necessario effettuare un versamento di Euro 50,00 su c.c. n. 17470303 intestato a "Provincia di Venezia – Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Tesoreria – San Marco 2662 30124 Venezia", indicando nella causale "Esame idoneità L.R.63/93", che in nessun caso verrà rimborsata: la relativa attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale i diritti sono stati versati, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione; l'importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale.

6. *Commissione Tecnica Provinciale*. 1. Ai sensi dell'art. 14 della l.r. n.63/93 la Commissione Tecnica Provinciale per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea è così costituita:

- Presidente:
  - il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti della Provincia di Venezia, od un suo delegato;
- Membri:
  - il dirigente del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Regione Veneto, od un suo delegato;
  - il dirigente dell'Ispettorato di Porto di Venezia, od un suo delegato;
  - un rappresentante della Capitaneria di Porto di Venezia;
  - un rappresentante Ufficio Prov.le Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione di Venezia;
  - un rappresentante della Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia;
  - un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
  - un rappresentante delle Associazioni di Artigiani di categoria;
  - un rappresentante delle Organizzazioni centrali delle cooperative.

2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, per l'intera durata della seduta di riferimento.
3. La nomina dei componenti, effettivi e supplenti, avviene con deliberazione della Giunta Provinciale.
4. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Settore Mobilità e Trasporti, designato con analogo provvedimento.
5. In caso di assenza od impedimento del Segretario le mansioni di segreteria sono svolte da altro dipendente del Settore Trasporti, da nominarsi a cura del Presidente della Commissione in qualità di supplente.
6. I componenti della Commissione ed i loro supplenti restano in carica sino a che siano sostituiti su proposta ed indicazione dell'Ente od Organizzazione designante: la sostituzione avviene attraverso deliberazione della Giunta Provinciale , che provvede contestualmente a nominare il nuovo componente titolare o supplente.
7. In caso di dimissioni volontarie, esse sono recepite da deliberazione della Giunta Provinciale , contestualmente alla nomina del nuovo componente titolare o supplente.

8. La Commissione Provinciale ha sede presso la Provincia di Venezia, Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre –Venezia.
9. Ai componenti esterni della Commissione Provinciale spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, di importo pari a euro 65.
10. Il Segretario della Commissione Provinciale deve provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo e-mail, o telefax, od altro mezzo idoneo, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti: nel caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore.

7. *Compiti della Commissione Tecnica Provinciale*. 1.La Commissione Tecnica Provinciale provvede a:

a) Valutare la regolarità delle domande, accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio del servizio;
b) redigere l'elenco dei quesiti d'esame e delle relative risposte;
c) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
d) determinare l'esito finale, redigendo le relative graduatorie.
e) effettuare la revisione dei ruoli.

2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione Provinciale può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

8. *Attività istruttoria***.** 1. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono istruite dal competente ufficio del Settore Mobilità e Trasporti, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è automaticamente escluso dall'esame.
3. L'elenco degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi viene approvato dalla Commissione Tecnica Provinciale, e trasmesso al Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti che provvede con proprio provvedimento a pubblicarlo sul sito internet del Settore Mobilità e Trasporti. L'esclusione dalla partecipazione all'esame è disposta nei seguenti casi:

a) accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti dal bando per la partecipazione
b) domanda di ammissione all'esame di abilitazione pervenuta fuori termine o non sottoscritta;
c) mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall'Amministrazione.
d) mancato pagamento della tassa di ammissione all'esame entro il termine di scadenza di presentazione delle domande.

4. In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata A.R. od ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

9. *Bando di esame di idoneità*. 1. Con cadenza almeno annuale la Provincia di Venezia provvede ad emanare apposito bando per l'ammissione all'esame di idoneità.
2. Il bando, approvato con determinazione del Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti, viene pubblicato per la durata di almeno un mese all'Albo Pretorio della Provincia di Venezia e sul sito internet della Provincia di Venezia.
3. In esso sono riportati i requisiti per l'ammissione, il termine della scadenza per la presentazione delle domande, le materie oggetto dell'esame.

10. *Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità e di approvazione delle graduatorie*. 1. L'esame viene svolto in una o più sessioni, articolate per ruoli e sezioni. Le sessioni d'esame hanno sede presso l'Amministrazione Provinciale.

2. L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta su quesiti a risposta multipla predeterminata e verte sulle materie di seguito elencate:

a) codice della navigazione;
b) regolamento della navigazione marittima;
c) regolamento della navigazione interna;
d) leggi e disposizioni statali e regionali attinenti al trasporto per via d'acqua;
e) regolamenti comunali per l'esercizio dei trasporti pubblici acquei non di linea, passeggeri e cose;
f) regolamenti locali per il traffico, la sosta e la circolazione;
g) nozioni di toponomastica e geografia del territorio provinciale, con particolare riferimento alle acque interne e promiscue.

3. La Commissione, prima dell'inizio della seduta d'esame, predispone i relativi quesiti per ciascun ruolo o sezione.

4. L'esame è superato dai candidati che abbiano riportato una votazione nella prova scritta pari almeno a 70/100.

5. La Commissione determina l'esito delle prove, redigendo contestualmente le relative graduatorie, articolate per ruoli e riportanti le eventuali sezioni di iscrizione, che vengono firmate dal Segretario e controfirmate dal Presidente.

6. La Commissione trasmette le graduatorie al Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti che le approva con proprio provvedimento. Le graduatorie definitive sono trasmesse alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia per l'iscrizione a ruolo dei candidati risultati idonei.

11. *Ruoli dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea*.1.La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia cura la tenuta dei ruoli, così distinti:

1) ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, articolato nelle seguenti sezioni, corrispondenti ai singoli servizi come elencati all'art. 3 della l.r. n. 63/93:
   - sezione conducenti addetti al servizio di taxi effettuato con natante a motore;
   - sezione conducenti addetti al servizio di gondola nella città di Venezia;
   - sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a motore;
   - sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a remi;
   - sezione conducenti addetti al servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;
2) ruolo dei conducenti addetti al servizio di trasporto di cose per conto terzi, effettuato con natanti a motore o a remi, e servizi di rimorchio e traino.

2. La Camera di Commercio provvederà alla tenuta dei ruoli con le seguenti modalità:
- numero progressivo di iscrizione nel rispetto dell'ordine di graduatoria;
- dati anagrafici dell'interessato rilevabili dal provvedimento della Giunta Provinciale;
- indicazione della o delle sezioni cui l'interessato è stato iscritto.

3. La data di iscrizione al ruolo corrisponde a quella di esecutività del provvedimento di presa d'atto della predetta graduatoria.

4. L'iscrizione a diversa sezione del ruolo ai sensi dell'art. 13 comma 5 ultimo periodo della l.r. n. 63/93 avviene a richiesta previa verifica del possesso dei requisiti, e viene disposta dal Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti.

5. L'iscrizione al ruolo, in caso di persone iscritte in ruoli di altre province, avviene a richiesta previa verifica del possesso dei requisiti e superamento di un esame integrativo riguardante le materie e gli argomenti specifici attinenti l'esercizio del servizio nella provincia presso il cui ruolo è stata richiesta la nuova iscrizione, ove diversi da quelli relativi alla provincia nel cui ruolo è già avvenuta l'iscrizione. L'esame si svolge con le modalità previste all'art. 10 commi 2, 3 , 4, 5 e l'iscrizione viene disposta dal Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti.

.

12. *Revisione dei ruoli*.1. I ruoli sono soggetti a revisione, disposta con cadenza quinquennale dalla Giunta Provinciale, al fine di accertare d'ufficio la permanenza, in capo alla totalità degli iscritti, dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione, per fatti intervenuti successivamente alla data dell'iscrizione stessa.

2. Gli iscritti ai ruoli sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Provincia di Venezia e alla Camera di Commercio ogni variazione dei dati iniziali di iscrizione e l'eventuale perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti che consentono l'iscrizione al ruolo. Le annotazioni che non danno luogo ad emanazione di provvedimento (es. variazione del domicilio) sono registrate a cura della Camera di Commercio senza necessità di alcun atto da parte della Provincia.

3. Si procede altresì alla revisione di carattere straordinario, nel caso in cui venga segnalata, dalle competenti autorità, la perdita temporanea o definitiva da parte di un iscritto di alcuni dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.

3-bis. I fatti da porre a base della sospensione o cancellazione dal ruolo sono notificati all'iscritto, cui è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni, con il diritto di essere personalmente sentito quando ne faccia espressa richiesta entro il termine predetto. I provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal ruolo sono emanati dal Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti, su proposta motivata della Commissione Tecnica Provinciale, sulla base di criteri dalla stessa predeterminati in applicazione dell'art. 3 comma 3 lett. C): i provvedimenti sono notificati all'iscritto e sono comunicati alla Camera di Commercio per l'esecuzione.

4. In relazione all'accertamento positivo della perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti d'iscrizione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia provvede di conseguenza alla sospensione od alla cancellazione dal ruolo.

5. I soggetti cancellati dal ruolo possono ottenere la reiscrizione purché dimostrino di essere tornati in possesso dei requisiti perduti: nei casi di cancellazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. C) non possono ottenere la reiscrizione prima che sia trascorso un anno dal provvedimento di cancellazione.

13. *Diritti di iscrizione ai ruoli e di segreteria.* 1. L'iscrizione ai ruoli è soggetta al pagamento alla Camera di Commercio di un diritto secondo quanto previsto dalle disposizioni previste in materia, nella misura vigente al momento dell'iscrizione.

2. Sono inoltre assoggettati a diritto di segreteria nella misura vigente al momento del rilascio i rilasci delle certificazioni di iscrizione e le denunce di variazione e cancellazione, con esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti autorità.

3. Le certificazioni, rilasciate su carta intestata dell'Ente camerale, sono a firma del funzionario delegato dal Segretario Generale.

4. Verrà inibito il rilascio di certificati a coloro che non avranno versato il diritto di iscrizione.

5. Le entrate per diritti sono di spettanza della Camera di Commercio.

14. *Norma transitoria*. 1. Ai fini dell'iscrizione di diritto ai ruoli, che deve essere richiesta dagli interessati, sono esonerati dall'esame di idoneità i cittadini italiani maggiorenni o equiparati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) l'essere titolari, alla data di istituzione dei ruoli, di licenza o di autorizzazione, rilasciate ai sensi della l.r. 08.05.80 n. 47 e successive modificazioni e/o dei Regolamenti Comunali di esercizio.
   Nel caso di autorizzazioni rilasciate a società verranno iscritti di diritto nei corrispondenti ruoli, previo accertamento del possesso dei titoli professionali di navigazione previsti:
   1) nel caso di società di persone, tutti i soci;
   2) nel caso di società in accomandita semplice o per azioni, tutti i soci accomandatari;
   3) nel caso di altri tipi di società di capitali, tutti gli amministratori.

   La qualifica ricoperta all'interno della società deve essere attestata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
b) risultare collaboratori familiari, alla data di istituzione dei ruoli, di soggetti titolari di licenza di taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente, purché in possesso dei titoli professionali di navigazione e delle abilitazioni previste. La qualità di collaboratore familiare deve essere

certificata dal Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione;

c) l'essere sostituti dei titolari di licenze di taxi acqueo, a condizione di essere compresi in graduatorie di collaboratori già adottate con provvedimenti comunali esecutivi al momento dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n.21 e che possono attestare l'anzianità di un anno complessivo di imbarchi, come sostituto, su natanti autorizzati;
d) l'essere gondolieri motoscafisti di cui all'art.28, alla data di istituzione dei ruoli, a condizione che attestino l'anzianità di un anno complessivo di imbarchi su natanti autorizzati;
e) l'essere dipendenti, alla data di istituzione dei ruoli e dell'istanza di iscrizione, di imprese titolari di autorizzazione al servizio di noleggio, in possesso dei titoli professionali di navigazione interna o marittima, a condizione che attestino l'effettiva prestazione dell'attività di conducente di natanti autorizzati. L'attestazione della prestazione dell'attività di conducenti di natanti autorizzati deve avvenire mediante produzione di documenti idonei a certificare la targa dei natanti. La qualità di dipendente alla data di istituzione dei ruoli e dell'istanza di iscrizione deve essere certificata dall'impresa datrice di lavoro.
f) l'essere gondolieri sostituti dei titolari, a condizione che siano compresi nella graduatoria del ruolo dei sostituti già adottata dal Comune di Venezia con provvedimenti esecutivi al momento dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n.21 e che possano attestare l'anzianità di sei mesi complessivi di imbarchi, come sostituto, su natanti autorizzati.
g) l'essere gondolieri sostituti dei titolari che abbiano superato l'esame per l'iscrizione alla graduatoria dei sostituti di cui agli artt.3 e 4 del regolamento comunale dopo l'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n.21 e prima dell'entrata in vigore della legge regionale 63/93: l'iscrizione decorre dal 01.01.95.

2. Le norme previste nelle precedenti lettere a), b) ed e) vengono integralmente applicate ai conducenti del servizio di trasporto di cose per conto terzi, rimorchio e traino, fatta eccezione per le modalità di verifica della prestazione dell'attività di conducente di natanti autorizzati, che dovrà essere attestata dall'impresa datrice di lavoro titolare di autorizzazione valida.

3. A domanda degli interessati, sono iscritti di diritto al ruolo, con esclusione di qualsiasi ulteriore accertamento, coloro i quali possiedono i requisiti di cui ad una delle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g).

4. La data di iscrizione corrisponde alla data indicata nella disposizione di iscrizione trasmessa dalla Provincia alla Camera di Commercio.

5. La Camera di Commercio assegna a ciascun iscritto un numero progressivo, nel rispetto della data di iscrizione e dell'ordine del protocollo generale della Provincia.

6. In attuazione dell'art. 73 comma 2 del regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, è consentito mantenere l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea - sezione conducenti addetti al servizio di taxi effettuato con natante a motore - sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a motore - sezione conducenti addetti al servizio di rimorchio di persone muniti di sci acquatici effettuato per conto terzi - a coloro che risultino già iscritti indipendentemente dalla categoria di appartenenza alla gente di mare e dai titoli professionali posseduti, con obbligo di dimostrare il conseguimento della qualifica di autorizzato secondo le norme della navigazione interna entro il 25.09.2003, a pena di cancellazione.

C 30) Ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 09/2002 del 21 febbraio 2002: Limiti di velocità e criteri generali riguardanti la navigazione nella laguna di Venezia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia

VISTA l'ordinanza 27.12.2001 n. 3170 del Ministro dell'Interno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02.01.2002, con la quale gli è stata conferita la delega ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per far fronte all'emergenza determinatasi nella città di Venezia e nella sua laguna compresi i canali marittimi, a causa del moto ondoso provocato dall'intenso traffico acqueo, con attribuzione "*di tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione*";
RICHIAMATO l'art. 2 comma 1 della predetta ordinanza, nella parte in cui dispone che "*Il Commissario delegato, sentito il comitato consultivo di cui al comma 3 del precedente articolo, al fine del superamento dell'emergenza provvede ad individuare specifiche misure di disciplina del traffico pubblico e privato.*";
RITENUTO quindi opportuno dettare apposite disposizioni in materia allo scopo di superare la situazione di emergenza;

ORDINA

1. Ai fini della sicurezza la navigazione nei canali lagunari deve effettuarsi di norma ad almeno tre metri di distanza, dalle briccole e dai gruppi di segnalamento, compatibilmente con la larghezza del canale.

2. E' vietato a tutti i mezzi nautici di ogni specie di ormeggiarsi o sostare presso briccole, pali e gruppi di segnalamento salvo specifica autorizzazione.

3. E' vietata la navigazione in zone a basso fondale, o comunque al di fuori dei canali navigabili individuati dalla presenza di segnalamenti, sia universali, sia localmente riconosciuti, ovvero delimitati da sponde naturali (argini o barene) comunque compresi nell'elenco di cui ai successivi articoli, a tutte le unità in navigazione con propulsione meccanica, salvo specifica autorizzazione.

4. E' fatto obbligo a tutti i naviganti che incrociano piccoli natanti, imbarcazioni a remi, imbarcazioni a pieno carico, trasporti sanitari, trasporti funebri e più in generale natanti o imbarcazioni che espongono convenzionali dispositivi di emergenza sia luminosi sia acustici in funzione o che comunque presentano evidenti difficoltà di manovra, nonché in prossimità di cantieri di lavoro opportunamente segnalati, di ridurre la velocità dell'imbarcazione condotta al minimo compatibile con le esigenze della manovra ai fini del contenimento del moto ondoso e ad adeguare la condotta della navigazione al fine di evitare situazioni di pericolo.

5. In prossimità di isole, difese di sponda e barene, la velocità dovrà essere ridotta in modo tale da evitare possibili danni ed erosioni a causa del moto ondoso adottando il limite generico di 7 km/h ove non vengano espressamente stabiliti nei successivi articoli limiti diversi.

6. Nei canali della laguna di Venezia sono vietate: la pratica dello sci nautico; del windsurf; il rimorchio di attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari); la navigazione con le moto d'acqua.
La pratica del windsurf potrà tuttavia essere esercitata nell'ambito dei bassifondi lagunari contigui ai canali elencati nei successivi articoli, sollevando comunque l'Autorità competente da ogni responsabilità civile e/o penale derivante da eventuali incidenti che si dovessero verificare nel corso di tale attività.

7. La velocità massima consentita per tutte le unità in navigazione è di 5 Km/h nei sottoelencati canali :
- Canaletta interna dell'isola delle Vignole;
- Canaletta cieca di Sacca Serenella;
- Canali Santa Caterina e Taglio Nuovo di Mazzorbo;
- Canale Rio Maggiore di Torcello e San Giovanni Evangelista;
- Canale dell'Arco, dal Canale dei Bari all'incrocio con il Canale Pordelio e Casson;
- Canale di S. Antonio, dal Canale di Burano alla confluenza con il canale di Torcello;
- Canale di Torcello, dal canale di S. Antonio all'uscita nella Palude della Rosa;
- Canale della Dolce e della Dossa fino alla confluenza con il Silone;
- Canale di San Pieretto, dalla confluenza con il Canale di S. Antonio all'uscita nella Palude della Rosa;
- Canale Nuovo, Dese e Santa Maria, Canale di Terzo, Ramo delle Cape, Ramo Passerin, Canale Berna, fino alla confluenza in Palude dei Laghi;
- Canale di Mazzorbo, dalla confluenza con il Taglio Nuovo all'Isola di Buel di Lovo;
- Canale Lovigno e Canale Taia Grande, Ramo Casone e Taglio Perini, fino alle confluenze nei rispettivi laghi aperti di Ca' Zane, Palude della Rosa e Palude di Cona;
- Canale Gaggian e San Lorenzo, compreso il perimetrale dell'isola di S. Cristina;
- Canale Basegia Vecchio fino alle opere di interclusione di Valle Cavallino, Basegia Nuovo fino al Bacino di adduzione delle valli Dragojesolo, Fosse e Capanno;
- Canale Bossolaro, Colpo e della Civola, fino alla confluenza nel lago aperto della Palude Maggiore;
- Canale Caorlina, fino alla confluenza in Palude Maggiore;
- Canale Cenesa, Siletto, fino al Cason Montiron;
- Canale Lanzoni, in aderenza all'argine ovest di valle Dogà;
- Canale Capo e Trelera, fino alla confluenza nel lago aperto della Valle di Ca' Zane;
- Canalette interne del Lido di Venezia;
- Canale di Campalto, dalla testata (Passo Campalto) alla confluenza in laguna aperta;
- Canale Scaricatore alle Rotte, da Punta San Giuliano al bacino aderente al canale Osellino ovest;
- Canale di Tresso e Ramo Sud, dal canale Passaora a est del Lazzaretto Nuovo, fino alle confluenze nei laghi aperti della Palude di San Giacomo;
- Canaletta di S.Mattia che delimita i lati sud ed est della Sacca omonima a Murano;
- Canale Tronco Osellino Est, dall'Aeroporto "Marco Polo" al cippo di Conterminazione sul Dese;
- Canale Osellino Ovest, dal canale di accesso all'Aeroporto Marco Polo fino ai limiti della conterminazione lagunare;
- Canalette di Cavaizza, di Lova, del Cornio, di Lugo, dall'argine Fiume Nuovissimo (S.S. 309 Romea) alla laguna aperta;
- Bacino di Vigo a Chioggia, da Rada Porto al Canale Lombardo Interno;
- Canale S. Domenico Esterno, dal Bacino di Vigo al Ponte che collega Chioggia a Sottomarina;
- Canale S. Domenico Interno di Chioggia;
- Canal Vena di Chioggia;
- Tutti i canali interni della laguna di Venezia ad esclusione dei canali elencati nei successivi articoli 8, 9 e10;

8. La velocità massima consentita per tutte le unità in navigazione è di 7 Km/h nei sottoelencati canali:
- Canale di Sottomarina o Lusenzo Interno, a Sud del Ponte Translagunare fino al sostegno di Brondolo;
- Canali S. Domenico esterno e Canale lato Nord Isola dell'Unione, dalla punta Cantieri a Sottomarina;
- Canale Lombardo esterno, dalla confluenza con la Canaletta della Stazione Ferroviaria di Chioggia al nuovo sostegno di Brondolo;
- Canaletta dei Cantieri, dal Ponte Translagunare di Chioggia - Sottomarina al Ponte Lungo in margine alla Sacca San Francesco;
- Canale Otregan o Novissimo, dall'argine di Conterminazione lagunare (Delta-Brenta) alla confluenza con il Canale Poco Pesce;
- Canali Taglio Barbieri, Bondante (dalla foce dell'Idrovia Padova-Venezia), Bondante di Sotto e Cunetta;
- Canale di San Giuliano e Canal Salso, dalla estremità sud della antica isola di San Giuliano alla testata di Piazza Barche (Mestre);
- Canale di Tessera, limitatamente alle zone in prossimità delle isole di Tessera, Serenella e Sacca S. Mattia, nonché dalle piste aeroportuali alla darsena interna;
- Canale Colombuola, dall'imbocco del Rio di Cannaregio al sottopasso del Ponte Ferroviario;
- Canale perimetrale delle Vignole;
- Canalette interne della Certosa e di S. Andrea;
- Canale Bissa dal canale dei Marani fino al canale di S. Erasmo;
- Canaletta Litoranea di Santa Maria Elisabetta e delle Quattro Fontane, dallo sbocco in Canale S. Nicolò (Cimitero) fino allo sbocco nel Canale di Malamocco - delle Scoasse;
- Canali San Servolo, San Lazzaro e Lazzaretto Vecchio;
- Canale Ondello e Santa Maria, dalla confluenza con il Canale dei Marani fino al Canale di Tessera;
- Ramo di Sorze e Canale Carbonera, dall'Isola di San Giacomo in Palude all'Isola di Carbonera;
- Canale Bisatto e Scomenzera San Giacomo, limitatamente ai tratti fronteggianti le isole di San Giacomo in Palude e Madonna del Monte;
- Canale Carbonera, dal canale Bisatto al canale di S. Erasmo (Lazzaretto Nuovo);
- Canali perimetrali di Burano e di Mazzorbo:
- Canale Retro Mazzorbo, dal Ponte Lungo alla confluenza con il Canale Scomenzera Mazzorbo;
- Canale di S. Francesco;
- Canale Crevan;
- Canali di Silone e Siloncello, dalla confluenza Dese - Borgognoni (Torcello), rispettivamente alla conca di Portegrandi e al limite di conterminazione lagunare;
- Canale San Felice, dalla Ricevitoria di Treporti fino alla biforcazione del canale Trelera e canale la Caorlina;
- Canale Pordelio e Casson, dallo sbocco in Canale di Treporti alla conca del Cavallino;
- Canale di Portosecco, dallo sbocco in Canale di Treporti alla confluenza con il Canale Pordelio;
- Canale di Saccagnana, dalla ex Ricevitoria di Treporti alla confluenza con il Canale Pordelio;

- Canale Rigà e Canale dei Bari, dalla confluenza con il Canale San Felice alla confluenza con il Canale dell'Arco;
- Canale Scirocco e canalette che costeggiano gli argini esterni delle valli della laguna sud;
- Canale Acque Negre, Grande, Dei Gatti, Della Padoana e dei Settemorti, tra Valle Millecampi e Palude Fondello e Fondi dei Settemorti;
- Canale Buello, della Bastia e La Taietta;
- Canale Piovego, Raina, Del Cornio Novisso, Tezze Fonde, Torson, Tagliata Nuova, Poloschiavo, Taglio Vecchio, Taglio Nuovo, Cunetta, Avesa, Traghettini, Volpego;
- Canale La Grazia, Fasiol, Reziol;
- Canale Tortolo, limitatamente al tratto in prossimità dell'isola di Campalto;
- Canale Serenella, parte interna che delimita i lati sud ed est della Sacca omonima;
- Canal Grande di Venezia e Canal Grande di Murano;
- Canale dei Lavraneri e Canale di Saccafisola (Isola della Giudecca);
- Canale retroGiudecca costeggiante l'Isola della Giudecca dall'Isola dell'inceneritore (Saccafisola) al Canale di San Giorgio;
- Canale di San Giorgio;

9. La velocità massima consentita per tutte le unità in navigazione è di 11 Km/h nei sottoelencati canali:
- "Marittima" (comprendente: il Canale della Scomenzera fino alla confluenza con il Canal Grande; il Bacino della Marittima compreso tra il molo di Ponente e la sponda di Levante dell'isola Nuova del Tronchetto, il Canale Columbuola*(1)* nel tratto compreso tra il Bacino del Tronchetto e la confluenza con il Canal Grande, definito dal ponte ferroviario di collegamento tra le stazioni di Venezia Santa Lucia e Venezia Marittima);
- Canali Delle Sacche, La Nave e Marani, nel tratto compreso tra Sacca San Girolamo e il Faro di Murano;
- Canale di San Cristoforo e Canale Serenella;
- Canale Fondamente Nuove, dalla confluenza con il Canale dei Marani (Arsenale) alla confluenza con il Canale La Nave (Sant'Alvise);
- Canale Tortolo Campalto;
- Canali di Sant'Erasmo, Passaora, delle Motte, dal Forte Massimiliano alla località La Punta (ex Forte Ridotta Vecchia) a Nord dell'Isola;
- Canale di Burano, Borgognoni*(1)*;
- Canale Contorta S. Angelo e Nuovo Fusina*(1)*;
- Canale delle Tresse;
- Canali industriali di Porto Marghera;
- Canale Mellison, Fisolo, Malamocco, Poveglia, S. Spirito, Orfano e Orfanello*(1)*;
- Canale di S. Pietro in Volta, lungo il tratto fronteggiante l'abitato di S. Pietro in Volta;
- Pellestrina, lungo il tratto fronteggiante l'abitato di Pellestrina;
- Canale delle Trezze, Delle Fosse, Pocopesce, Della Perognola, Di Lio, Allacciante e Valgrande*(1)*;
- Bocca di Porto di Chioggia e Rada Porto, dalla congiungente tra Forte S. Felice e il punto terminale ovest della diga nord fino al trivio Fosse, Pocopesce e Perognola;
- Canale Lombardo Esterno, dalla Rada Porto (loc. Saline), alla confluenza del Canale Lombardo interno;
- Canale della "Madonnetta", dal canale di Sottomarina in prossimità dell'Isola del Buoncastello, al Bacino di Vigo;

10. La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici è di 20 Km/h nei sotto elencati canali:
- Bocca di porto di Lido;
- Canale di Treporti, dalla Bocca di Porto di Lido allo sbocco del canale Pordelio;
- Canale di S. Nicolò, Canale di San'Elena, dalla Bocca di Porto di Lido alla congiungente Rio dell'Arsenale –Torre orientale dell'Isola di S. Giorgio Maggiore;
- Canale dei Marani, dal canale di S. Nicolò al faro di Murano;
- Canale di Tessera, dalle piste aeroportuali al canale delle Fondamenta Nuove, esclusi i tratti fronteggianti isole, sacche o barene soggetti, in cui, in applicazione del precedente art. 8, vige il limite massimo di 7 km/h;
- Canale di S. Secondo, dall'estremità sud dell'antica isola di S. Giuliano al canale delle Sacche escluso il tratto fronteggiante l'isola di S. Secondo, soggetto al limite di 7 km/h;
- Canali Bisatto e Scomenzera S. Giacomo, dal canale Ondello al Taglio Nuovo di Mazzorbo, esclusi i tratti fronteggianti le isole di S.Giacomo in Palude e Madonna del Monte soggetti, in cui, in applicazione del precedente art. 8, vige il limite massimo di 7 km/h;
- Canale Vittorio Emanuele III, dalla congiungente Mulino Stucky – Rio di S. Sebastiano fino alla congiunzione con il canale litoraneo Malamocco-Marghera;
- Canale litoraneo Malamocco – Marghera, dal canale Industriale nord alla Bocca di Porto di Malamocco, compreso il bacino denominato Porto di S. Leonardo;
- Bocca di Porto di Malamocco, compresa la rada-porto omonima e il canale Rocchetta, fino all'imbocco del canale Campana;
- Canale di S. Pietro, dalla rada porto di Malamocco al centro abitato di S. Pietro in Volta;
- Canale di Portosecco, dalla limite sud dell'abitato di S. Pietro in Volta al limite nord dell'abitato di Pellestrina;
- Canale di Ca' Roman, dal cimitero di Pellestrina alla rada-porto di Chioggia;
- Bocca di Porto di Chioggia, dalla congiungente tra i fari posti sulle testate delle dighe nord e sud fino alla congiungente tra Forte S. Felice e il punto terminale ovest della diga nord;

11. E' fatto obbligo, comunque, di osservare i limiti di velocità specificatamente indicati nella segnaletica appositamente installata sul territorio.

12. Data la particolare conformazione delle carene dei mezzi in servizio pubblico di linea e dei blocchi motore posti nelle imbarcazioni impegnate nel trasporto di rifiuti, nonché la possibilità di controllo satellitare GPS delle unità impiegate nei suddetti servizi, il Commissario delegato, con apposita ordinanza, si riserva la facoltà di accordare deroghe ai limiti massimi di velocità sopra descritti su alcuni tratti di canale della laguna, fermo restando l'obbligo, in caso di bassa marea, del rigoroso rispetto dei limiti previsti nei precedenti articoli.

13. Sono istituite delle "aree blu" nell'ambito della laguna morta Nord e Sud evidenziate con specifico colore nell'allegata cartografia.
Con successivo provvedimento saranno definiti i criteri e le modalità di circolazione nell'ambito delle predette aree come previsto dall'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3170 del 27.12.2001, secondo cui "*... il Commissario delegato predispone, sentito il comitato consultivo, piani di utilizzo compatibili per i diversi canali, rivi e bacini e, in genere, per ogni area lagunare, determinando il numero complessivo massimo delle imbarcazioni a qualunque titolo circolanti in ciascuna area, sulla base di criteri definiti te-*

nendo conto delle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni medesime e delle peculiarità dell'area.".

14. In tutta la laguna di Venezia, dal tramonto all'alba, è fatto obbligo a tutte le unità di qualsiasi tipo e dimensione - comprese quelle a remi e a vela, che si trovano in navigazione con o senza effetto propulsivo, ovvero alla fonda o ormeggiate provvisoriamente a strutture proprie o comunque idonee a tale utilizzo, in ambiti lagunari prospicienti i canali navigabili, non destinate ad ormeggio permanente, fermo restando le indicazioni stabilite dal "*Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare*" di esporre idonea fanaleria luminosa in funzione, composta dai convenzionali fanali di prua, laterali e poppa, installati a bordo in modo tale da garantire la visibilità dell'unità da tutte le direzioni.
Le unità che presentano caratteristiche costruttive ovvero vincoli di tipo tradizionale tali da non consentire una conveniente e funzionale sistemazione dei segnali luminosi di cui al precedente comma, comunque comprese in una delle seguenti tipologie: battello di servizio a remi pneumatico e non (*tender*), canotto a remi, jole, canoa, pattino, pedalò, kajak, tutte le imbarcazioni tipiche per la voga alla veneta, dinghy, gozzi e lance a remi, tutte le imbarcazioni minori per la "vela al terzo" fino alla tipologia del *batelo a pisso* compreso ancorché procedenti con la propulsione meccanica del motore ausiliario, possono esporre, a parziale modifica di quanto stabilito dal precedente comma ed in sostituzione della fanaleria regolamentare, un unico fanale a luce bianca visibile per tutto l'arco dell'orizzonte (360°).

15. In caso di nebbia intensa in cui la visibilità risulti molto ridotta e comunque tale da non rendere possibile il rilevamento visivo di altre unità, i natanti e le imbarcazioni in navigazione a propulsione meccanica nell'ambito dei canali lagunari principali dovranno procedere alla minima velocità di governo a prescindere dai limiti stabiliti dalla presente ordinanza per il canale interessato, recando, ben visibili ed in funzione, i segnali luminosi previsti per la navigazione notturna di cui al precedente art. 14, nonché idoneo proiettore fendinebbia e riflettore radar, e dovranno inoltre emettere ad intervalli regolari (non superiori a 30 secondi) appropriati segnali acustici (un fischio lungo).
E' vietata in tempo di nebbia e negli altri casi di scarsa visibilità, la navigazione lungo i canali lagunari principali e secondari alle unità a remi, a vela e a quelle a propulsione meccanica sprovviste dei dispositivi di cui al precedente comma.
E' istituito, in caso di nebbia con visibilità minore o uguale a metri 50, un senso unico di circolazione che comprende i canali delle Fondamente Nuove, Degli Angeli, La Nave e San Cristoforo con l'obbligo di percorrenza in senso orario a tutte le unità in navigazione escluse quelle in servizio pubblico di linea.

16. I mezzi degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Lagunare, del Pronto Soccorso Sanitario e del Pronto Intervento, circolanti per motivi di servizio con i dispositivi di segnalazione acustica supplementari o altro dispositivo di segnalazione di emergenza equivalente, non sono vincolati al rispetto dei limiti di velocità ed alle altre norme oggetto della presente ordinanza.

17. Pontili riservati ai servizi di trasporto pubblico di linea. E' vietato, alle imbarcazioni e ai natanti non adibite al servizio pubblico di linea di ormeggiare e/o attraccare ai pontili riservati a detto servizio; alle stesse imbarcazioni e natanti è altresì fatto obbligo di mantenere dai pontili medesimi, una distanza tale da non ostacolare le operazioni di manovra dei mezzi del servizio pubblico di linea.
Sono escluse dalle precedenti disposizioni, le imbarcazioni e i natanti dei servizi tecnici ausiliari al trasporto pubblico di linea e quelle impiegate nei servizi di emergenza, pronto intervento, pronto soccorso, quando circolano per motivi di servizio e con carattere d'urgenza, nonché le imbarcazioni e i natanti specificatamente autorizzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
Per queste ultime, rimane comunque l'obbligo di accordare la precedenza ai mezzi del servizio pubblico di linea.

18. Manovre con appoggio. E' vietato condurre e/o manovrare l'imbarcazione mediante appoggio della stessa a fabbricati, ponti, colonnine, ringhiere e manufatti posti sulla fondamenta.

19. Bottazzi per imbarcazioni con scafo in metallo. A decorrere dal 1° ottobre 2002 è vietata la circolazione, nei rii e nei canali interni al centro storico di Venezia e alle isole lagunari, alle imbarcazioni con scafo in metallo, ove le stesse non siano dotate di puntali fissi in materiale elastico o cordame e di bottazzi fissi in materiale elastico lungo tutto lo scafo; detti bottazzi devono essere applicati in numero, dimensioni e ad altezze tali da impedire, in qualsiasi condizione di marea e di carico, danneggiamenti a rive, fondamente, ponti, fabbricati, colonnine, ringhiere e manufatti posti sulle fondamente.
Tali bottazzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza ed integrità.
Rimangono escluse le imbarcazioni adibite al servizio di trasporto pubblico di linea ed i mezzi ausiliari di detto servizio in quanto dispongono di pontili e ormeggi riservati.

20. Bracci retrattili in ausilio alle gru. E' vietato l'appoggio su rive, fondamente, pontili e suoli pubblici, di bracci retrattili, funzionali all'uso delle gru in dotazione alle imbarcazioni.
Le gru potranno operare solo se a norma con le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza; in particolare, durante l'utilizzo, dovrà essere impiegato un segnalatore luminoso lampeggiante ed impiegata una persona a terra con l'obbligo di salvaguardare l'incolumità pubblica.
Il Commissario delegato potrà, su presentazione di istanza motivata, rilasciare autorizzazioni con carattere di eccezionalità e temporaneità, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, prescrivendo contestualmente modalità e condizioni operative adeguate al caso, al cui rispetto gli operatori rimangono obbligati;

21. La cartografia allegata, che indica i limiti massimi di velocità lungo i singoli canali e delimita le aree blu, costituisce parte integrante della presente ordinanza.

22. La presente ordinanza sostituisce le vigenti disposizioni incompatibili.
Gli organi preposti al controllo e all'accertamento delle violazioni in materia di navigazione sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.

(1) vedi ora ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 42/2002 art. 1

C 31) Ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 42/2002 del 15 novembre 2002: Modifica dei limiti massimi di velocità in alcuni Canali della laguna veneta.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia

VISTA l'ordinanza 27.12.2001 n. 3170 del Ministro dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 2.01.2002, n.1, - come modificata dall'ordinanza ministeriale 12.04.2002, n.3196, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19.4.2002, n.92 - con la quale è stata conferita al Sindaco di Venezia la delega ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela della laguna di Venezia, con attribuzione "di tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione";

VISTO l'art.2 comma 1 della predetta ordinanza, nella parte in cui dispone che "Il Commissario delegato, sentito il comitato consultivo di cui al comma 3 del precedente articolo, al fine del superamento dell'emergenza provvede ad individuare specifiche misure di disciplina del traffico pubblico e privato. E' altresì autorizzato a ... stabilire ... nuovi limiti di velocità anche in relazione alla tipologia dei mezzi acquei e/o alla natura del servizio prestato.";

RITENUTO, alla luce delle verifiche a tutt'oggi effettuate in vigenza dell'ordinanza commissariale 21.02.2002 n. 09/2002, protocollo n. 38/2002, che si rende necessario modificare i limiti massimi di velocità, stabiliti dall'art.9 della citata ordinanza commissariale, in alcuni canali o tratti di essi, in ragione della loro localizzazione e larghezza;

VISTO l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'Interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza del territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3170 datata 27 dicembre 2001;

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3196 datata 12 aprile 2002;

VISTO il Codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n.327;

VISTO il D.P.R. 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione interna);

VISTA la legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 9 ottobre 1997, n.431;

VISTO il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare prot.247721 del 25.06.1998;

VISTO il Regolamento Comunale per la circolazione acquea nel Comune di Venezia;

VISTA l'ordinanza commissariale 21.02.2002 n. 9;

SENTITO il Comitato consultivo di cui all'art.1 comma 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile 27.12.2001, n.3170, nella seduta del 28 ottobre 2002,

ORDINA

1. Ad integrazione e modifica dell'ordinanza commissariale 21.02.2002 n.9, protocollo n. 38/2002, la velocità massima consentita per tutte le unità in navigazione nei sottoelencati canali, fatte salve le limitazioni generali previste dall'art.5 della stessa ordinanza riguardo alla navigazione in prossimità di isole, difese di sponda e barene, dove rimane confermato il limite massimo di 7 Km/h, è la seguente:

14 Km/h nei seguenti canali:

a) Canale Colombuola, nel tratto compreso tra il Canale Vittorio Emanuele III e il Ponte del Tronchetto;
c) Canali di: Orfanello, Orfano, Santo Spirito, Poveglia, Malamocco (fino alla confluenza con il Canale Campana);
d) Canali Valgrande, Canale di Lio o allacciante, Perognola;
e) Canale Nuovo di Fusina, canale di Fusina, Canale della Giudecca fino all'allineamento della dama d'angolo (posta alla confluenza del canale di Fusina e il Canale Vittorio Emanuele III°) e il Rio della Scomenzera, fino all'allineamento tra il rio di San Basegio e l'angolo di Molino Stuky su rio di San Biagio. Resta confermato il limite massimo di velocità di 11 Km/h nel tratto del Canale della Giudecca e del Bacino di San Marco dall'allineamento tra il rio di San Basegio e l'angolo di Molino Stuky su rio di San Biagio, fino all'allineamento tra la Torre orientale di San Giorgio Maggiore e il rio dell'Arsenale;
b) 20 Km/h nel Canale di Burano nel tratto compreso tra il Canale di Treporti (allo sbocco nel Canale del Pordelìo) e l'imbocco del Canale di San Felice.

2. *La collocazione dell'apposita segnaletica*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni sui limiti massimi di velocità previsti dalla presente ordinanza e dall'ordinanza commissariale 21.02.2002, n. 9, è punito ai sensi dell'art. 1231 del Codice della navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n.327. Si applica, in ogni caso la sanzione amministrativa del fermo dell'imbarcazione, ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 27 dicembre 2001, n. 3170, come modificata dall'ordinanza dello stesso Ministero dell'Interno 12 aprile 2002, n. 3196.

Salvo che il fatto costituisca illecito amministrativo previsto e punito da specifiche disposizioni normative, chiunque viola le altre disposizioni della presente ordinanza in materia di

circolazione nell'ambito del demanio marittimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 1174 comma 2 del Codice della navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n.327.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti per le violazioni non espressamente richiamate.

Gli organi preposti al controllo e all'accertamento delle violazioni in materia di navigazione sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza costituisce parte integrante e sostanziale dell'ordinanza commissariale 21.02.2002 n. 09/2002, protocollo n. 38/2002.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia
Paolo Costa

C 32) Ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 25/2002 del 24 giugno 2002: Istituzione delle Zone a Traffico Lagunare Limitato.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia

VISTA l'ordinanza 27.12.2001 n. 3170 del Ministro dell'Interno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2.01.2002 - come modificata dall'ordinanza ministeriale 12.04.2002, n.3196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19.4.2002, n.92 - con la quale è stata conferita al Sindaco di Venezia la delega ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela della laguna di Venezia, con attribuzione "di tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione";

VISTO l'art.2 comma 1 della predetta ordinanza, nella parte in cui dispone che "Il Commissario delegato, sentito il comitato consultivo di cui al comma 3 del precedente articolo, al fine del superamento dell'emergenza provvede ad individuare specifiche misure di disciplina del traffico pubblico e privato. E' altresì autorizzato ... a stabilire fasce orarie e zone a traffico limitato per la circolazione, ... nonché ad interdire l'accesso a Unità che per dimensioni e/o potenza non siano compatibili con i singoli rivi o canali.";

VISTE le proprie ordinanze 21.02.2002 n. 09/2002, prot. 38/2002, e 26.03.2002 n.17/2002, prot.102/2002;

RITENUTO di istituire zone a traffico lagunare limitato in Venezia centro storico e alcune sue isole maggiori, dove la navigazione delle Unità a motore maggiormente incide sul fenomeno del moto ondoso e sul deterioramento del patrimonio storico, artistico, edilizio, ambientale ed interferisce con la stessa sicurezza della navigazione in special modo con la navigazione delle Unità a remi;

CONSIDERATO che dette zone, in prospettiva dell'assoggettamento ad una disciplina diversificata, anche con riferimento alle categorie di utenti o di Unità e alla tutela del patrimonio, possono essere così individuate: A) Zona a Traffico Lagunare Limitato – Interna al Centro Storico (Z.T.L.L. – I.C.S.) - comprendente tutti i Rii e i Canali siti all'interno del Centro storico di Venezia – esclusi i canali Scomenzera e Santa Chiara - e delle isole di: Giudecca, Lido, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello; B) Zona a Traffico Lagunare Limitato – Esterna al Centro Storico (Z.T.L.L. – E.C.S.) - comprendente, fatte salve le competenze ordinarie della "capitaneria di porto per la disciplina e la sicurezza della navigazione delle navi maggiori", tutti i Rii e i Canali adiacenti al Centro storico di Venezia, per uno spazio acqueo di trenta metri dalla riva nei seguenti tratti: dal Canale di San Sebastiano a Punta della Dogana (Canale della Giudecca); da Calle Vallaresso a Rio dell'Arsenale (Bacino di San Marco); da Rio di Sant'Isepo a Rio di Sant'Elena, Collegio Navale Morosini, diporto velico e deposito A.C.T.V., imbocco rio di Quintavalle, isola San Pietro di Castello (da Rio di Quintavalle a Rio di San Pietro compreso), ingresso Arsenale, Bacini di Carenaggio (fino all'angolo Nord); da Canale delle Fondamente Nuove (angolo Nord dei Bacini di carenaggio) - per l'intera larghezza del Canale, fino al Casin dei Spiriti prospiciente la Sacca della Misericordia e da qui, per uno spazio acqueo di trenta metri dalla riva, fino all'imbocco del Canal Grande, lungo il Canale delle Sacche e sotto il Ponte Translagunare, Scalo fluviale, Mercato ittico, Moli della Marittima (fino al Canale di San Sebastiano); perimetro Isola del Tronchetto, canali Scomenzera e Santa Chiara per tutta la loro larghezza - e, per uno spazio acqueo di dieci metri dalla riva, tutti i Canali perimetrali delle isole di: Giudecca, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello, nonché, per tutta la sua larghezza, il Canale delle Scoasse, nell'Isola di Lido, tra via Pisani e la congiungente col Canale di Malamocco, fatta eccezione per il tratto compreso tra Canale delle Quattro Fontane (ex Casinò) e Canale dell'Excelsior;

VISTO l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'Interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza del territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3170 datata 27 dicembre 2001;

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3196 datata 12 aprile 2002;

VISTO il codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n.327;

VISTA la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n.63 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione della citata legge regionale n.63/93;

VISTO il Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia;

VISTE le seguenti ordinanze del Comune di Venezia: Ordinanza n.162654 del 23.12.1998, sulla disciplina della "Circolazione nei rii e canali a traffico urbano di Venezia"; ordinanza n.164930, del 29.12.1999, di correzione degli errori materiali dell'ordinanza n.162654/98, citata; ordinanza n.98304 del 18.07.2001, sulla disciplina della "Circolazione in rio Pietà e S. Antonin"; ordinanza n.51 del 22.09.2001, sulla "Regolamentazione del traffico acqueo in occasione dei lavori in rio di Noale". Ordinanze che ammettono la navigazione per categorie di Unità e fasce orarie, in alcuni canali e rii del centro storico di Venezia e con riferimento all'ordinanza n.162654/98 che vieta, in tutto il centro storico di Venezia, la navigazione alle Unità a motore, dalle ore 0.00 alle ore 04.00 di tutti i giorni feriali e festivi, con la sola esclusione dei mezzi in servizio di polizia, di soccorso, di taxi o di emergenza,

SENTITO il Comitato consultivo di cui all'art.1 comma 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile 27.12.2001, n.3170, nella seduta del 12 giugno 2002,

ORDINA

In attuazione a quanto disposto dall'ordinanza 27.12.2001 n. 3170 del Ministro dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2.01.2002 - così come modificata dall'ordinanza ministeriale 12.04.2002, n.3196, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.92 del 19.04.2002 - ed in particolare dall'art.2 comma 1, a decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza, nella città di Venezia centro storico e in alcune delle sue isole di maggiore pregio ambientale, sono istituite le zone a traffico lagunare limitato (ZTLL), dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi, come di seguito indicato:

A - ZONA A TRAFFICO LAGUNARE LIMITATO – INTERNA AL CENTRO STORICO (Z.T.L.L. – I.C.S.):
- Comprendente tutti i Rii e i Canali siti all'interno del Centro storico di Venezia – esclusi i canali Scomenzera e Santa Chiara - e delle isole di: Giudecca, Lido, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello;

B - ZONA A TRAFFICO LAGUNARE LIMITATO – ESTERNA AL CENTRO STORICO (Z.T.L.L. – E.C.S.):
- Comprendente, fatte salve le competenze ordinarie della "capitaneria di porto per la disciplina e la sicurezza della navigazione delle navi maggiori", tutti i Rii e i Canali adiacenti al Centro storico di Venezia, per uno spazio acqueo di trenta metri dalla riva nei seguenti tratti: dal Canale di San Sebastiano a Punta della Dogana (Canale della Giudecca); da Calle Vallaresso a Rio dell'Arsenale (Bacino di San Marco); da Rio di Sant'Isepo a Rio di Sant'Elena, Collegio Navale Morosini, diporto velico e deposito A.C.T.V., imbocco rio di Quintavalle, isola San Pietro di Castello (da Rio di Quintavalle a Rio di San Pietro compreso), ingresso Arsenale, Bacini di Carenaggio (fino all'angolo Nord); da Canale delle Fondamente Nuove (angolo Nord dei Bacini di carenaggio) - per l'intera larghezza del Canale, fino al Casin dei Spiriti prospiciente la Sacca della Misericordia e da qui, per uno spazio acqueo di trenta metri dalla riva, fino all'imbocco del Canal Grande, lungo il Canale delle Sacche e sotto il Ponte Translagunare, Scalo fluviale, Mercato ittico, Moli della Marittima (fino al Canale di San Sebastiano); perimetro Isola del Tronchetto, canali Scomenzera e Santa Chiara per tutta la loro larghezza - e, per uno spazio acqueo di dieci metri dalla riva, tutti i Canali perimetrali delle isole di: Giudecca, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello, nonché, per tutta la sua larghezza, il Canale delle Scoasse, nell'Isola di Lido, tra via Pisani e la congiungente col Canale di Malamocco, fatta eccezione per il tratto compreso tra Canale delle Quattro Fontane (ex Casinò) e Canale dell'Excelsior;

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

1. *Disciplina della navigazione.* La navigazione all'interno della ZTLL è assoggettata a disciplina differenziata nelle due zone, interna ed esterna, in ragione alle caratteristiche dei canali, del patrimonio edilizio ed ambientale da tutelare e delle esigenze di mobilità delle persone e delle merci.

2. *Unità a remi.* Le Unità a remi possono circolare nelle zone a traffico lagunare limitato, interna ed esterna al centro storico (ZTLL- ICS e ZTLL – ECS) dalle ore 00.00 alle ore 24.00, senza limitazioni nei sensi di circolazione, ferme restando le limitazioni dimensionali previste nei successivi articoli per i singoli canali e fatto salvo quanto previsto per gondole e sandoli in servizio pubblico, nei rii del Sestiere di S. Marco all'articolo 10 lettera d).

3. *Accesso ai distributori di carburanti.* E' consentito, secondo il tragitto più breve dal limite esterno della ZTLL, l'accesso alle aree di servizio per la distribuzione di carburante, esclusivamente per le operazioni di rifornimento e per il tempo strettamente necessario allo scopo, con divieto di sbarcare e/o imbarcare persone e/o cose.

TITOLO II° - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA ZONA A TRAFFICO LAGUNARE LIMITATO INTERNA AL CENTRO STORICO (ZTLL – ICS)

4. *Unità a motore.* Alle Unità a motore è vietata la circolazione dalle ore 00.00 alle ore 04.00, di tutti i giorni feriali e festivi, fatti salvi i motivi di emergenza e le situazioni di pericolo grave per le persone o le cose.
Resta salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo e dagli articoli successivi.
Alle Unità adibite a trasporto di persone, aventi stazza lorda superiore a cinque tonnellate e/o portata superiore a venti persone, è vietato circolare dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in tutti i rii e canali della zona a traffico lagunare limitato interna al centro storico (ZTLL – ICS), salvo che sia diversamente stabilito dagli articoli successivi.

a) **Trasporto cose in conto terzi, in conto proprio e in uso privato**
Alle Unità adibite a trasporto cose in conto terzi, trasporto cose in conto proprio e trasporto cose in uso privato (secondo la definizione dell'art.1 del R.D.L. 09.05.1932, n.813, convertito in legge 20.12.1932, n.1884 e dell'art. 25 della legge 7.12.1999, n. 472), è vietata la circolazione dalle ore 19.00 alle ore 04.00 del giorno successivo, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 10 e 12. Alle Unità adibite a trasporto cose in conto terzi è altresì vietata la circolazione nei giorni festivi.

Alle Unità adibite a trasporto cose in conto terzi, impiegate per il trasporto bagagli, è consentito circolare dalle ore 00.00 alle ore 24.00, limitatamente al Canal Grande, al Rio di Cannaregio e al Canal Grande di Murano. Negli altri rii e canali alle medesime Unità, la circolazione è vietata dalle ore 00.00 alle 04.00, fatta eccezione per i servizi rivolti alle attività ricettive (alberghi e simili) poste in prossimità del rio di percorrenza. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 12.

b) **Servizio taxi e noleggio con conducente per trasporto di persone**

Alle Unità in servizio taxi e noleggio con conducente per trasporto di persone, di stazza lorda non superiore a cinque tonnellate e di portata non superiore a venti persone, è consentita la circolazione tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00, limitatamente al Canal Grande, al Rio di Cannaregio, al Rio Novo (nel tratto compreso tra il Ponte del Monastero e il Ponte della Cereria) e al Canal Grande di Murano. Negli altri rii e canali alle medesime Unità, la circolazione è vietata dalle ore 00.00 alle 04.00, fatta eccezione per i servizi rivolti alle attività ricettive (alberghi e simili) e ai residenti o domiciliati in prossimità del rio di percorrenza. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 12.

c) **Istituzioni, enti e aziende di pubblico servizio**

Alle Unità degli enti e delle istituzioni sotto elencate, stabilmente adibite all'espletamento dei servizi pubblici di linea, dei servizi pubblici o di pubblica utilità oppure impiegati come mezzi di assistenza tecnica a detti servizi, è consentito circolare, nel rispetto dei sensi di circolazione e dei limiti dimensionali previsti nella presente ordinanza, dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Elenco dei servizi e degli enti cui si applica la deroga:

- servizi di trasporto pubblico di linea, di raccolta e trasporto rifiuti urbani, di manutenzione delle reti idriche, elettriche, telefoniche e di distribuzione del gas, sanitari e socio-assistenziali, postali;
- Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Lagunare, Polizia Provinciale ed altri organi pubblici competenti in materia di vigilanza e controllo;
- Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Protezione Civile, U.S.S.L., Magistrato alle Acque, Autorità Marittima, Autorità Portuale, Università di Venezia, Camera di Commercio di Venezia, Uffici Finanziari, Giudiziari e Diplomatici, Marina Militare, Comando Militare.

Alle Unità impiegate in servizi di emergenza, pronto intervento o pronto soccorso, circolanti con i dispositivi supplementari in funzione, è consentito la circolazione con diritto di precedenza nei rii e canali, in deroga agli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalla presente Ordinanza.

I limiti dimensionali previsti dalla presente non si applicano alle Unità impiegate in servizio pubblico di linea, alle Unità impiegate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani ed ai mezzi di assistenza tecnica ai predetti servizi.

d**) Unità da diporto**

Alle Unità da diporto è vietata la circolazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli, per le Unità da diporto dei residenti o concessionari di spazi acquei nel Centro Storico di Venezia e sue Isole, aventi stazza lorda non superiore a cinque tonnellate, il divieto di cui al comma precedente si applica soltanto dalle ore 00.00 alle ore 07.00 e nei soli Canali e Rii di seguito indicati: Canal Grande di Venezia, Canal Grande di Murano, Rio di Cannaregio, Rio Novo – Ca' Foscari.

Resta salvo il disposto dell'articolo 12.

5. *Canal Grande di Venezia.* Lungo l'intero percorso del Canal Grande di Venezia, dal ponte Translagunare alla congiungente Punta della Dogana - Calle Vallaresso, la circolazione è vietata alle Unità adibite a trasporto cose, aventi stazza lorda superiore a quindici tonnellate, nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 04.00 del giorno successivo, e nei giorni festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Sono esclusi dal divieto di cui all'art. 4 comma 3, nel tratto del Canal Grande compreso tra il ponte Translagunare e il ponte degli Scalzi le Unità adibite:

a) a noleggio con conducente per trasporto di persone, aventi stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate, e/o portata superiore a venti persone, dalle ore 23.00 alle ore 07.00;

b) a trasporto cose, aventi stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate, nei giorni feriali dalle ore 23.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, e nei giorni festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

6. *Rio di Cannaregio.* Lungo tutto il Rio di Cannaregio la circolazione è vietata:

a) alle Unità adibite a trasporto cose, aventi stazza lorda superiore a venticinque tonnellate, nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 04.00 del giorno successivo, e nei giorni festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
c) alle Unità adibite a noleggio con conducente per trasporto di persone, aventi stazza lorda superiore a venticinque tonnellate, e/o portata superiore a venti persone, dalle ore 23.00 alle ore 07.00 del giorno successivo;

7. *Rio Novo - Rio di Ca' Foscari.*

1. Lungo tutto Rio Novo – Rio di Ca' Foscari, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 3, la circolazione è vietata alle Unità adibite a trasporto cose, aventi larghezza superiore a ml.3.00, nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 06.00 del giorno successivo e, nei giorni festivi, dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

2. Lungo tutto Rio Novo – Rio di Ca' Foscari è vietata l'inversione di marcia a tutte le Unità, fatta eccezione nel tratto Ponte del Monastero - Ponte della Cereria;

3. Nel tratto compreso tra il Ponte della Cereria e l'uscita nel Canal Grande, lato Ca' Foscari è vietata la sosta delle Unità in doppia fila, lungo le rive pubbliche;

4. Nel tratto di Rio di Ca' Foscari antistante la Caserma dei Vigili del Fuoco è vietata la sosta a tutte le Unità ed è fatto obbligo di ridurre la velocità e di fermarsi, in presenza di semaforo rosso, prima del Ponte di Ca' Foscari, se provenienti da Rio Novo, oppure in Canal Grande, se dallo stesso provenienti.

8. *Canal Grande di Murano* (Angeli - Pontelungo o Vivarini - S. Giovanni dei Battuti) .Nel Canal Grande di Murano, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 3, la circolazione è vietata:

a) alle Unità adibite a trasporto cose, aventi stazza lorda superiore a venticinque tonnellate, nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 04.00 del giorno successivo e, nei giorni festivi, dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

b) alle Unità adibite a noleggio con conducente per trasporto di persone, aventi stazza lorda superiore a venticinque tonnellate, e/o portata superiore a venti persone, dalle ore 23.00 alle ore 07.00 del giorno successivo.

9. *Rii principali interni di collegamento.* Fatte salve le limitazioni previste dagli articoli 4 e 12, alle Unità adibite a trasporto cose, è vietata la circolazione nei seguenti rii interni di collegamento:

a) Giardini - San Pietro, Ponte Longo e Lavraneri della Giudecca, se aventi stazza lorda superiore a quindici tonnellate;
b) Noale - Misericordia, San Lorenzo - Greci, Pietà - Santa Giustina - Sant'Antonin, San Trovaso, se aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate;
c) Santi Apostoli - Gesuiti e San Vio, se aventi larghezza superiore a ml 2.80.

10. *Rii del Sestiere di S. Marco.*

1) Nei Rii del Sestiere di S. Marco, compresi i rii di confine, ovvero Rio del Palazzo o de la Canonica, Rio de la Guerra o de S. Zulian, Rio de la Fava, Rio del Fontego dei Tedeschi, fatto salvo quanto previsto per i singoli rii dagli articoli 4, 11 e 12, la circolazione è vietata alle seguenti unità:

a) tutte le Unità adibite a trasporto cose in conto terzi, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00;
b) tutte le Unità adibite a trasporto cose in conto proprio e trasporto cose in uso privato, dalle ore 11.00 alle ore 18.00;
c) le Unità adibite alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
d) le gondole e i sandoli in servizio pubblico, dalle ore 05.00 alle ore 09.00, esclusi i giorni festivi.

2) Nel Rio di San Salvador il transito è riservato alle Unità a remi. Tuttavia, nel tratto compreso tra il Canal Grande e la riva pubblica di Salizada San Teodoro, è consentito il transito dalle ore 04.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in andata e con ritorno in retromarcia, alle Unità adibite a trasporto cose, aventi larghezza non superiore a ml. 2,40.

11. *Limitazioni specifiche in rii e canali urbani* (della zona a traffico lagunare limitato interna al centro storico, ZTLL – ICS, come sopra definita)

1) In tutti i rii non regolamentati dagli articoli precedenti la circolazione è vietata:

a) alle Unità aventi stazza lorda superiore a quindici tonnellate, nei seguenti rii e canali:
-Quintavalle e S. Elena;
-Rio di S. Maria Maggiore, S. Marta (da Canale Scomenzera) ed in prosecuzione, Tentor, della Madonna, Tre Ponti;
-Rio Briati, Carmini, S. Sebastiano, S. Baseggio, Arzere (da Rio S. Marta e fino alla riva pubblica dopo il Ponte Novo di S. Marta);
-Rii S. Biagio, Convertite, S. Eufemia, Ponte Piccolo, Morto, Palada e Croce della Giudecca
-Rio di S. Alvise, Madonna dell'Orto;

b) alle Unità aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate nei seguenti rii e canali:
- Rii della Sensa, S. Girolamo, Misericordia e Noale;
- Rio della Crea (primo tratto) ed in prosecuzione rio di S. Giobbe;
- Rio dei Mendicanti ed in prosecuzione rii S. Marina, Pestrin, S. Giovanni Laterano (ramo alto);
- Canale delle Quattro Fontane (ex Casinò), canale Excelsior, Lido;
- Canale Serenella di Murano;
- Rii e Canali di Murano, esclusi Canali di S. Donato e S. Mattia;
- Rii di S. Trovaso e S. Polo;

c) alle Unità aventi larghezza superiore a ml 2.80 nei seguenti rii e canali:
Marin, S. Giacomo dell'Orio, S. Agostin, S. Zan Degolà, S. Luca, Barcaroli, S. Moisé, Canonica - Palazzo, Guerra - S. Zulian, Fava, Fontego dei Tedeschi, S. Lio, S. Marina (primo tratto), Paradiso - Pestrin, Mondo Novo, SS. Apostoli, Gesuiti, S. Caterina, Tolentini, Gaffaro, Malcanton, S. Margherita, S. Barnaba, Avogaria, Ognissanti, S. Vio, della Tana, S. Anna, S. Gerolamo, Vergini, canale S. Donato e canale S. Mattia di Murano; Rii del Lido: via Manuzio, via Cipro, via Loredan; via V. Pisani, Corno d'Oro, via A. Canal; via Lepanto fino al bacinetto ex Casinò; Rii di Burano (Giudecca, Pontinello);

c) alle Unità aventi larghezza superiore a ml 2.40 nei seguenti rii e canali:
- Rii S. Francesco, Arco, Scudi, Ca' di Dio, S. Giuseppe;
- Rii Frescada, Fuseri, Baretteri, Scoacamini, Bacino Orseolo, Lovo - San Salvador;
- Rii Ostreghe, Veste, Verona;
- Rii S. Pantalon, S. Stin fino al ponte dei Frari;
- Rii Terranova – Mandracchio, S. Mauro – Cavanella e Assassini di Burano;

d) Alle Unità aventi larghezza superiore a m 2.20:
nei rii e canali di competenza del Comune di Venezia, non compresi nelle precedenti lettere a), b), c).

TITOLO III° - CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A TRAFFICO LAGUNARE LIMITATO INTERNA AL CENTRO STORICO (ZTLL – ICS)

12. *Limitazioni.*

1) Divieti di transito e di accesso:
la circolazione è vietata a tutte le Unità a remi e a motore nel Rio dell'Arsenale;

a) nel Rio di San Felice la circolazione è vietata a tutte le Unità a motore, escluse quelle dei frontisti e dei concessionari di spazio acqueo nello stesso Rio;
b) è vietato l'accesso alle Unità in servizio taxi e noleggio con conducente di qualsiasi stazza lorda o portata di persone:
- nel Rio di S. Pietro di Castello, per le Unità provenienti dal Canale dei Marani e dal Rio di Quintavalle;
- nel Canale Serenella di Murano, per le Unità provenienti dal Canale di Tessera;
c) nel Rio di Noale, dal Canal Grande alla confluenza del Rio della Misericordia, la circolazione è vietata alle Unità a motore adibite a trasporto cose in conto proprio e a trasporto cose in uso privato, fatta eccezione per i frontisti e per l'accesso agli spazi acquei in concessione lungo il Rio di Noale e il Rio Trapolin;
d) nel Rio Pietà – Sant'Antonin la circolazione è vietata alle Unità adibite:
- a trasporto cose in conto proprio e trasporto cose in uso privato di qualsiasi stazza o dimensione, fatta eccezione per i frontisti e i concessionari di spazio acqueo negli stessi rii;
- a trasporto cose in conto terzi dalle ore 13.00 alle ore alle ore 04.00 del giorno successivo;
- a servizio di taxi o noleggio con conducente dalle ore 22,30 alle ore 13.00 del giorno successivo, con esclusio-

ne di quelle impiegate in servizi rivolti ai residenti in corrispondenza o prossimità dei rii medesimi;

2) Sensi unici di circolazione:la circolazione si svolge a senso unico nei seguenti rii e canali con le modalità sotto indicate:

- Rio di SS. Apostoli, nel senso di marcia dal Canal Grande alla confluenza con Rio Sant'Andrea - Gozzi;
- Rio S. Giovanni Grisostomo, nel senso di marcia dal Rio del Malibran (S. Lio) a Canal Grande;
- Rio del Malibran (S. Lio) - Rio S. Marina – Rio S. Giovanni Laterano ramo alto, nel senso di marcia dalla confluenza con il Rio del Fontego dei Tedeschi - Rio della Fava alla confluenza con il Rio di S. Lorenzo;
- nel tratto del Rio S. Marina compreso tra la congiungente del rio stesso con i Rii Mendicanti, Pestrin, Tetta e S. Giovanni Laterano è consentito il transito in doppio senso;
- Rio di S. Luca - Rio Barcaroli – Rio S. Moisè, nel senso di marcia dal Canal Grande-Palazzo Grimani al Canal Grande-Hotel Bauer, ad esclusione delle Unità in servizio taxi e noleggio con conducente, per le quali è consentito il transito in doppio senso di marcia fino al pontile dell'Hotel Bauer;
- Rio di Palazzo (Canonica) - Rio della Guerra (S. Zulian) - Rio della Fava, nel senso di marcia dal Bacino S. Marco alla confluenza con il Rio del Fontego dei Tedeschi;
- Rio dei Fuseri – Rio Scoacamini – Rio Bareteri, nel senso di marcia dal Rio di S. Luca al Rio della Guerra (S. Zulian);
- Rio de S. Antonin - Rio Pietà, nel senso di marcia dalla confluenza con il Rio Santa Giustina al Bacino di S. Marco;
- Rio dei Greci - S. Lorenzo, nel senso di marcia dal Bacino S. Marco alla confluenza con il Rio di S. Giustina;
- Rio di Sant'Isepo, nel senso di marcia dal Rio San Pietro – Giardini al Bacino di San Marco;
- Rio della Tana, nel senso di marcia dal Bacino San Marco alla confluenza con il Rio San Girolamo;
- Rio Marin - Rio S. Giacomo dall'Orio, fino alla confluenza con il Rio di S. Agostin, nel senso di marcia dal Canal Grande al Rio di S. Agostin;
- Rio S. Zan Degolà, nel senso di marcia dal Rio S. Agostin al Canal Grande;
- Rio S. Trovaso, nel senso di marcia dal Rio di Ognissanti al Rio della Toletta;
- Rio di S. Vio, nel senso di marcia dal Canal Grande al Canale della Giudecca.
- Rio dei Vetrai a Murano, nel senso di marcia dalla laguna verso il Canal Grande di Murano, dalle ore 08.00 alle 14.00 nei giorni feriali.

Restano salvi i provvedimenti provvisori di modifica della circolazione emanati per far fronte ad interventi di manutenzione urbana.

13. *Percorsi blu*

1) Per consentire l'attraversamento della laguna è istituito una rete di "Rii blu" riservata alla circolazione esclusiva delle Unità a remi, costituita dai seguenti rii: Zecchini, Trasti, Lustraferri, Grimani-Moro, Maddalena, Do Torri, S. Cassian, Madonetta, Ca' Corner, S. Anzolo, Santissimo, Malatin, S. Maurizio, Torreselle.

2) Ai concessionari di spazi acquei nei rii sopra elencati è consentito accedere allo spazio in concessione con le Unità a motore, percorrendo il tragitto più breve;

3) Nel rio di S. Maurizio è consentito il transito alle Unità a motore, dal Canal Grande fino all'ingresso della Prefettura e ritorno;

4) Il Rio dell'Osmarin è riservato al transito delle Unità a remi nel tratto tra il ponte del Diavolo e il ponte dell'Osmarin.

14. *Divieto di rumori e divieto di sorpasso.* Dalle ore 23.00 alle ore 7.00 ai conducenti e alle persone a bordo delle Unità è vietato turbare la quiete e il riposo delle persone residenti lungo i rii e canali con rumori, grida, suoni e musica, o con apparecchi sonori.

Nei rii e canali è vietato il sorpasso tra Unità a motore. E' altresì vietato il transito in doppia fila, fatta eccezione per il Canal Grande, il Rio di Cannaregio e il Canal Grande di Murano.

15. *Autorizzazioni in deroga*. Il Dirigente del Servizio Mobilità Acquea del Comune di Venezia, su presentazione di istanza motivata e secondo le indicazioni ricevute dal Commissario delegato, potrà rilasciare, in deroga alla presente ordinanza, autorizzazioni temporanee in ordine alla percorribilità e circolazione dei rii e canali oggetto del presente provvedimento. Dette autorizZazioni devono essere esposte in maniera visibile al centro del posto di guida dell'Unità ed essere esibite a richiesta degli organi preposti alla vigilanza e controllo.

TITOLO IV° - CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A TRAFFICO LAGUNARE LIMITATO ESTERNA AL CENTRO STORICO (ZTLL – ECS)

16. *Disciplina generale.* Nella Zona a Traffico Lagunare Limitato – Esterna al Centro Storico (Z.T.L.L. – E.C.S.) di Venezia e delle isole di: Giudecca, Lido, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello, come innanzi definita, la circolazione è vietata alle Unità aventi stazza lorda superiore a 25 tonnellate o larghezza superiore a metri 4,00, salvo specifica autorizzazione del Commissario Delegato.

Inoltre, limitatamente alla zona a traffico lagunare limitato, esterna al centro storico di Venezia, per le Unità sotto indicate, l'ormeggio, l'imbarco e lo sbarco delle persone e/o delle cose sono consentiti esclusivamente presso le apposite attrezzature d'ormeggio all'uopo predisposte e secondo le rispettive destinazioni e concessioni:

1. Unità adibite a trasporto cose, aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate;
2. Unità adibite ad attività o servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e Unità comunque adibite a trasporto di passeggeri, aventi stazza lorda superiore a cinque tonnellate e/o portata superiore a venti persone.

Gli obblighi e i I divieti del presente articolo non si applicano alle Unità di cui al Titolo I°, articoli 2, 3, 4 lettera c) della presente ordinanza.

Per la zona a traffico lagunare limitato, esterna alle isole di: Giudecca, Lido, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello, il Commissario Delegato si riserva la facoltà di disciplinare l'ormeggio, l'imbarco e lo sbarco delle persone e/o delle cose per le Unità di cui ai punti 1), 2) del presente articolo, con successivo provvedimento.

TITOLO V° VIGILANZA E CONTROLLI

La presente ordinanza abroga le vigenti disposizioni incompatibili.

Gli organi preposti al controllo e all'accertamento delle violazioni in materia di navigazione sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata con affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia
Paolo Costa

C 33) Ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 10/2003 del 4 luglio 2003: Servizio taxi acqueo: disposizioni sullo svolgimento del servizio; individuazione delle stazioni comunali; disposizioni per la turnazione; parziale deroga ai limiti massimi di velocità; obbligo dell'uso del GPS e potenze motori

IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia

VISTA l'ordinanza 27.12.2001 n. 3170 del Ministro dell'Interno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2.01.2002 - come modificata dall'ordinanza ministeriale 12.04.2002, n.3196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19.4.2002, n.92 - con la quale è stata conferita al Sindaco di Venezia la delega ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela della laguna di Venezia, con attribuzione "di tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione", tra le quali anche quelle esercitate in via ordinaria dal Comune di Venezia;

VISTO l'art.2 comma 1 della predetta ordinanza, nella parte in cui dispone che "Il Commissario delegato, sentito il comitato consultivo di cui al comma 3 del precedente articolo, al fine del superamento dell'emergenza provvede ad individuare specifiche misure di disciplina del traffico pubblico e privato. E' altresì autorizzato a ... stabilire ... nuovi limiti di velocità anche in relazione alla tipologia dei mezzi acquei e/o alla natura del servizio prestato.";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2002 n.290 "Proroga dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2003;

CONSIDERATO che è necessario completare il processo di definizione della rete delle apposite strutture di ormeggio del servizio di taxi acqueo nella città di Venezia (stazioni comunali taxi), integrando le nove strutture individuate dal regolamento comunale con altre quattro tra quelle finora funzionanti come sperimentali e consentire in tal modo l'emanazione delle relative disposizioni per la turnazione dei titolari di licenza, secondo quanto previsto dall'art.11 del Regolamento Comunale in attuazione della L.R. n.63/93;

RICHIAMATE le proprie ordinanze:
- n. 9/2002, prot. n. 38/2002 del 21.02.2002, con cui sono stati stabiliti nuovi limiti massimi di velocità nei Rii e Canali della laguna veneta;
- n.42, prot. 676/02 del 15.11.2002 "Modifica dei limiti massimi di velocità in alcuni canali della laguna veneta;
- n. 17/2002 prot. n.102/2002 del 26.03.2002, adottata ai sensi dell'art. 12 della citata ordinanza n. 9/2002, con cui sono state accordate deroghe ai limiti massimi di velocità alle imbarcazioni in servizio pubblico di linea, limitatamente ad alcuni Rii e Canali della laguna veneta, fatto salvo l'obbligo del rigoroso rispetto dei limiti generali previsti dalla stessa ordinanza n. 9/2002 nei casi di bassa marea;

VISTE le valutazioni della Commissione per lo studio del moto ondoso, istituita dal Comune di Venezia, Assessorato ai Trasporti e Servizi Pubblici, nonché le indagini a tutt'oggi effettuate dall'Ente nazionale per la Ricerca (C.N.R.);

RITENUTO di definire tredici stazioni comunali taxi, quali punti dedicati esclusivamente alla partenza e arrivo dei mezzi in servizio taxi acquei, presso le quali tutti i titolari di licenza comunale effettuino la turnazione secondo lo schema proposto al Comune di Venezia ed approvato dalla Giunta Comunale;

RITENUTO altresì di prescrivere l'obbligo di dotare, i mezzi impiegati in servizio pubblico non di linea per trasporto di persone – Taxi e/o Noleggio con conducente, aventi stazza lorda non superiore a 5 tonnellate – di sistema satellitare di bordo G.P.S. in grado di comunicare con apposita centrale operativa;

TENUTO CONTO, così come emerge dalla relazione e dalle indagini sopra richiamate, che l'autorizzazione a diversi limiti massimi di velocità per i mezzi in servizio pubblico non di linea - Taxi e Noleggio con conducente, effettuato con imbarcazioni aventi stazza lorda non superiore a 5 tonnellate - appare compatibile col fenomeno del moto ondoso;

VISTI gli estratti dello studio commissionato dalla Provincia di Venezia al Consorzio Venezia Ricerche per il completamento del Regolamento Provinciale con le nuove potenze dei motori installabili sulle imbarcazioni a motore di stazza lorda inferiore a cinque tonnellate e portata complessiva non superiore a venti persone, compreso il conducente. Estratti acquisiti dall'ufficio del Commissario delegato al protocollo n.148 del 19 marzo 2003;

VISTI:
- l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'Interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza del territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;
- l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3170 datata 27 dicembre 2001;
- l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3196 datata 12 aprile 2002;
- il Codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n.63 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare prot.247721 del 25.06.1998;

- il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione alla citata legge regionale n.63/93;
- il "Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia";

SENTITO il Comitato consultivo di cui all'art.1 comma 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile 27.12.2001, n.3170, nella seduta del 30 luglio 2002,

ORDINA

1. STAZIONI TAXI: sono definite stazioni comunali taxi, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Comunale in attuazione della L.R. n. 63/93, e dedicate esclusivamente al servizio Taxi con prezzo determinato solo a mezzo di tassametro, da porre in funzione all'imbarco dell'utente, le seguenti strutture di ormeggio esistenti nel Comune di Venezia a:
- Tronchetto
- Piazzale Roma (Rampa Parisi)
- Piazzale Roma (Rio Nuovo)
- Ferrovia- Casinò (San Marcuola)
- Rialto (Carbon)
- Rialto (Cerva)
- San Marco (Molo)
- San Zaccaria (Danieli)
- San Zaccaria (Londra)
- Ca' di Dio
- Lido Santa Maria Elisabetta
- Murano Colonna

Il Comune di Venezia provvederà a collocare apposita segnaletica, ove mancante, e a rendere operative le strutture di ormeggio che necessitano di interventi strutturali. Dette strutture dovranno essere dotate di appositi spazi coperti di attesa ed avere caratteristiche tali da essere facilmente individuabili dagli utenti come stazioni taxi.
Nelle suddette stazioni comunali taxi il servizio è garantito secondo lo schema di turnazione proposto al Comune di Venezia ed approvato dalla Giunta Comunale.
Il Commissario delegato individua inoltre le seguenti ulteriori strutture di approdo destinate esclusivamente al servizio taxi da realizzarsi presso le seguenti località:
- Torcello (all'inizio del canale di Fondamenta dei Borgognoni partendo dal Canale dei Borgognoni verso Ponte del diavolo);
- Burano (sul fronte del Canale di Burano, tra il ponte di Mazzorbo a l'approdo ACTV, a circa 30 metri da quest'ultimo);
- Fondamente Nuove (sul Rio dei Mendicanti, ai piedi del Ponte dei Mendicati lato sestiere di Castello);

Ponte del diavolo);- Burano (sul fronte del Canale di Burano, tra il ponte di Mazzorbo a l'approdo ACTV, a circa 30 metri da quest'ultimo);
- Fondamente Nuove (sul Rio dei Mendicanti, ai piedi del Ponte dei Mendicati lato sestiere di Castello);
- Sant'Alvise (in rio di Sant'Alvise, dinnanzi la chiesa di Sant'Alvise);
- Zattere (in rio di San Trovaso, ai piedi del ponte Longo, in fondamenta Nani);
- Giudecca (in Rio del Ponte Longo, in fondamenta del ponte Longo, ai piedi del ponte medesimo);
- Cannaregio (in canale di Cannaregio davanti l'entrata dell'Università ex Macello).

2. *TURNAZIONE*: i turni dovranno essere esposti presso ciascuna stazione e notificati mensilmente all'Ufficio preposto del Comune di Venezia per i controlli previsti dall'apposito Regolamento comunale. Per le sostituzioni alla guida dei taxi acquei si applicano le disposizioni previste dall'articolo 19 della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n.63 e dell'articolo 9 del Regolamento del Comune di Venezia in attuazione alla legge regionale medesima.

3. *TARIFFAZIONE*: ciascuna delle stazioni comunali taxi definisce il punto di partenza per l'avvio del tassametro, all'imbarco dell'utente, che determina il prezzo della corsa. Nelle stazioni comunali Taxi possono stazionare le sole unità in turno di servizio Taxi.

4. *RADIO TAXI*: le unità in turno di servizio Taxi dovranno essere collegate con un centro radio taxi.

5. *CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE*: oltre alle normali dotazioni identificative previste dalle disposizioni vigenti, alle unità impiegate nel servizio taxi acqueo è fatto obbligo, di installare e porre in funzione durante l'effettuazione del servizio e all'attivazione del tassametro, due dispositivi illuminabili con la scritta "TAXI", posti ai due lati della cabina dell'unità, in posizione chiaramente visibile a distanza non inferiore a 20 metri. Ciascun dispositivo dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: a) scritta nera su fondo giallo; b) caratteri della scritta cm. 4 di altezza; c) fondo giallo delle dimensioni di cm. 15 di base e cm. 6 di altezza; d) illuminazione a due lampade indipendenti, facilmente sostituibili.

6. *OBBLIGO DELL'UTILIZZO DEL GPS*: i mezzi impiegati in servizio pubblico non di linea per trasporto di persone – Taxi e/o noleggio con conducente, aventi stazza lorda non superiore a 5 tonnellate, devono essere dotati di sistema integrato di rilevamento, controllo e gestione della navigazione, basato su tecnologia satellitare (G.P.S.). Con successivo provvedimento verranno stabilite le caratteristiche tecniche, i termini e le modalità di installazione delle predette apparecchiature.

7. *DEROGHE AI LIMITI DI VELOCITA'*: i mezzi impiegati in servizio pubblico non di linea, per trasporto di persone per via d'acqua – Taxi e/o noleggio con conducente, aventi stazza lorda non superiore a 5 tonnellate, sono autorizzati a procedere entro il limite massimo di velocità di 7 Km/h nei seguenti rii:
- Rii di San Basegio, San Sebastian dei Carmini, Santa Margherita
- Rio Nuovo e Rio Ca' Foscari
- Rio di San Trovaso
- Rio di Cannaregio
- Rio del Palazzo (Canonica), Rio San Zulian (Guerra), Rio della Fava, Fontego
- dei Tedeschi (Poste)
- Rio di San Vio, Rio Santa Marina
- Rio dei Greci, Rio San Lorenzo
- Rio di Santa Giustina
- Rio dei Mendicanti
- Rio dei Gesuiti
- Rio di Noale
- Rio dei Giardini
- Per quel che riguarda il Canal Grande di Venezia, il limite massimo di velocità consentito è di 9 Km/h.

E' fatto salvo l'obbligo, in caso di bassa marea (meno 50 cm) o di alta marea (più 110 cm), del rigoroso rispetto dei limiti generali previsti dall'ordinanza commissariale n.9/2002 e successive modifiche e integrazioni, resi noti dall'apposita segnaletica.

8. All'art. 25 comma 1 del "Regolamento Comunale" della città di Venezia "In attuazione della citata legge regionale n.63 del 30.12.1993", sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera l) è abrogata. Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 comma 3 del "Regolamento Comunale" della città di Venezia "In attuazione della citata legge regionale n.63 del 30.12.1993", si ha recidiva nei casi e nei modi di cui all'articolo 8-bis della legge 24.11.1981, n.689 (Modifiche al sistema penale).

9. *LIMITI DI POTENZA EFFETTIVA DELL'APPARATO DI PROPULSIONE*: le unità adibite al servizio di trasporto pubblico non di linea – taxi e/o noleggio con conducente, di stazza lorda non superiore a 5 tonnellate e portata non superiore a 20 persone, devono essere dotate di motori la cui potenza effettiva massima complessiva rispetti i seguenti limiti:

a) 74 KW, in caso di dislocamento a pieno carico dell'unità non superiore a 4 tonnellate;
b) 74 KW più 6 KW per ogni quintale o frazione eccedente le 4 tonnellate di dislocamento a pieno carico dell'unità, con il limite massimo di 110 KW.

È ammesso l'impiego di motori la cui potenza nominale complessiva (dichiarata ed omologata dal fabbricante del motore per uso continuo da lavoro) non superi i limiti di cui alla lettera a) del presente articolo di oltre il 10%, arrotondata all'intero superiore, purché la potenza effettiva massima venga ridotta entro i limiti stessi tramite la detaratura delle pompe combustibile, congiuntamente certificata dal costruttore del motore e dall'ente tecnico: in tal caso, le visite dell'ente tecnico devono comprendere il collaudo dell'apparato principale di propulsione e della linea d'asse, anche se la potenza è inferiore a 300 cavalli e viene prodotto il certificato di collaudo di fabbrica.
Al fine della determinazione dei limiti di potenza effettiva massima ammissibile di cui alla citata lettera a), per dislocamento a pieno carico dell'unità si intende il dislocamento a vuoto dell'unità (peso all'alaggio dell'unità completa e allestita, con dotazioni d'uso, di sicurezza e con pieno d'olio, dei motori e del gruppo, ma al netto di equipaggio, eventuali zavorre e combustibile, accertato mediante pesata diretta con cella di carico certificata dal costruttore, sottoscritta dall'ente tecnico) a cui vanno sommati i pesi massimi convenzionali del combustibile (200 Kg.), del carico di persone (75 Kg. ciascuna, compreso l'equipaggio) e dei bagagli (15 Kg. per ciascun passeggero), con riferimento alla portata massima estiva risultante dalle annotazioni di sicurezza.
I limiti di potenza effettiva e nominale di cui alle lettere a) e b) del presente articolo si applicano alle unità adibite per la prima volta a servizi pubblici non di linea – Taxi e/o noleggio con conducente, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la potenza effettiva dei motori imbarcati sulle unità adibite ai servizi pubblici non di linea – Taxi e/o noleggio con conducente, se superiore ai limiti di cui al comma 1, del presente articolo, deve essere ricondotta entro gli stessi limiti con la detaratura massima del 30% delle pompe combustibile, secondo le modalità previste dal presente articolo. E' consentito l'utilizzo del motore detarato per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Decorso tale termine ed entro la prima visita di rinnovo del certificato di navigabilità, tutti motori imbarcati sulle unità in servizio pubblico non di linea – Taxi e/o noleggio con conducente, ancorché detarati, dovranno essere sostituiti con motori conformi ai limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni sui limiti massimi di velocità previsti dalla presente ordinanza e dall'ordinanza commissariale 21.02.2002, n. 9, posti a tutela della sicurezza della navigazione, è punito con la contravvenzione di cui all'art. 1231 del Codice della navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Si applica, in ogni caso la sanzione amministrativa del fermo dell'imbarcazione, ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 27 dicembre 2001, n. 3170, come modificata dall'ordinanza dello stesso Ministero dell'Interno 12 aprile 2002, n. 3196.

Salvo che il fatto costituisca reato, o altro illecito amministrativo punito ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale del Veneto 30.12.1993, n.63, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 1174 comma 2 del Codice della navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n.327. Si applica, in ogni caso la sanzione amministrativa del fermo dell'imbarcazione per le violazioni in materia di applicazione e funzionamento dei sistemi elettronici di rilevamento della posizione e della velocità delle imbarcazioni, basati sull'uso del G.P.S., ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 27 dicembre 2001, n. 3170, come modificata dall'ordinanza 12 aprile 2002, n. 3196.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti per le violazioni non espressamente richiamate.

Gli organi preposti al controllo e all'accertamento delle violazioni in materia di navigazione sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza costituisce parte integrante e sostanziale dell'ordinanza 21.02.2002 n. 9 in premessa richiamata.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.

La presente ordinanza entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua emanazione e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia
Paolo Costa

C 34) Ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 49/2004 del 4 febbraio 2004: Modifica dell'ordinanza n.10 del 4 luglio 2003, protocollo n.390/2003, sulla disciplina del Servizio taxi acqueo nella città di Venezia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia

VISTA l'ordinanza 27.12.2001 n. 3170 del Ministro dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2.01.2002 - come modificata dall'ordinanza ministeriale 12.04.2002, n.3196, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19.4.2002, n.92 - con la quale è stata conferita al Sindaco di

Venezia la delega ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela della laguna di Venezia, con attribuzione "di tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione", tra le quali anche quelle esercitate in via ordinaria dal Comune di Venezia;

VISTO l'art.2 comma 1 della predetta ordinanza, nella parte in cui dispone che "Il Commissario delegato, sentito il comitato consultivo di cui al comma 3 del precedente articolo, al fine del superamento dell'emergenza provvede ad individuare specifiche misure di disciplina del traffico pubblico e privato. E' altresì autorizzato a ... stabilire ... nuovi limiti di velocità anche in relazione alla tipologia dei mezzi acquei e/o alla natura del servizio prestato.";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2002 n.290 "Proroga dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2003;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2004 "Proroga dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2004;

RICHIAMATA la propria ordinanza n.10 del 4 luglio 2003, protocollo n.390/2003, avente ad oggetto: "Servizio taxi acqueo: disposizioni sullo svolgimento del servizio; individuazione delle stazioni comunali; disposizioni per la turnazione; parziale deroga ai limiti massimi di velocità; obbligo dell'uso del GPS e potenze motori ammesse"

CONSIDERATO che è necessario modificare la predetta ordinanza limitatamente al punto n.9 del dispositivo che tratta dei "LIMITI DI POTENZA EFFETTIVA DELL'APPARATO DI PROPULSIONE", essendo emerse oggettive problematica in sede di applicazione sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto il profilo degli elevati costi economici per l'adeguamento dei motori;

VISTE le proprie ordinanze:
- n. 9/2002, protocollo n. 38/2002 del 21.02.2002, con cui sono stati stabiliti nuovi limiti massimi di velocità nei Rii e Canali della laguna veneta;
- n.42, protocollo 676/02 del 15.11.2002 "Modifica dei limiti massimi di velocità in alcuni canali della laguna veneta;
- n. 17/2002 protocollo n.102/2002 del 26.03.2002, adottata ai sensi dell'art. 12 della citata ordinanza n. 9/2002, con cui sono state accordate deroghe ai limiti massimi di velocità alle imbarcazioni in servizio pubblico di linea, limitatamente ad alcuni Rii e Canali della laguna veneta, fatto salvo l'obbligo del rigoroso rispetto dei limiti generali previsti dalla stessa ordinanza n. 9/2002 nei casi di bassa marea;

VISTA la comunicazione della provincia di Venezia, protocollo n.64215/03 del 2.10.2003, acquisita al protocollo n.669 del 3.10.2003, avente ad oggetto "potenza motori taxi – integrazione", cui ha fatto seguito la nota del Consorzio Motoscafi Venezia del 2.12.2003, acquisita al protocollo n.849 del 9.12.2003, avente ad oggetto le "operazioni di pesatura e detaratura delle pompe combustibili" con le quali viene chiesto di apportare alcune modifiche alle disposizioni della richiamata ordinanza Commissariale n.10 del 4 luglio 2003, relativamente alla potenza dei motori per le unità adibite a servizio pubblico non di linea, aventi stazza lorda inferiore a cinque tonnellate e portata non superiore a venti persone;

RIESAMINATI gli estratti dello studio commissionato dalla Provincia di Venezia al Consorzio Venezia Ricerche per il completamento del Regolamento Provinciale con le nuove potenze dei motori installabili sulle imbarcazioni a motore aventi stazza lorda inferiore a cinque tonnellate e portata complessiva non superiore a venti persone, alla luce delle comunicazioni di cui sopra e delle ulteriori informazioni tecniche acquisite dall'Ufficio a seguito di riunioni e verifiche sull'applicazione pratica delle nuove disposizioni;

VISTI:
l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'Interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza del territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;
- l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3170 datata 27 dicembre 2001;
- l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3196 datata 12 aprile 2002;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2004;
- il Codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n.63 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare prot.247721 del 25.06.1998;
- il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione alla citata legge regionale n.63/93;
- il "Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia";

SENTITO il Comitato consultivo di cui all'art.1 comma 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile 27.12.2001, n.3170, nella seduta del 31.12.2003;

PRESO ATTO che a tutt'oggi, decorso il termine assegnato dal Commissario delegato, di 15 giorni a decorrere dal 31.12.2003, non sono pervenute osservazioni dalle Autorità rappresentate in seno al Comitato Consultivo, salvo le modifiche concordate nel corso della seduta e recepite nel provvedimento,

ORDINA

di modificare il punto n.9 dell'ordinanza n.10 del 4 luglio 2003, protocollo n.390/2003 (sulla disciplina del Servizio taxi acqueo nella città di Venezia) come segue:

"9 - *LIMITI DI POTENZA EFFETTIVA DELL'APPARATO DI PROPULSIONE*: le unità adibite al servizio di trasporto pubblico non di linea – taxi e/o noleggio con conducente, di stazza lorda non superiore a 5 tonnellate e portata non supe-

riore a 20 persone, devono essere dotate di motori la cui potenza effettiva massima complessiva rispetti i seguenti limiti:

a) 74 KW, in caso di dislocamento a pieno carico dell'unità non superiore a 4 tonnellate;
b) 74 KW più 6 KW per ogni quintale o frazione eccedente le 4 tonnellate di dislocamento a pieno carico dell'unità, con una tolleranza del 15% sulla potenza così calcolata, e con il limite massimo di 110 KW.

È ammesso l'impiego di motori la cui potenza nominale complessiva (dichiarata ed omologata dal fabbricante del motore per uso continuo da lavoro) non superi i limiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo di oltre il 15%, arrotondata all'intero superiore, purché la potenza effettiva massima venga ridotta entro i limiti stessi tramite la detaratura delle pompe combustibile, congiuntamente certificata dal costruttore del motore e dall'ente tecnico. In ogni caso, le visite dell'ente tecnico devono comprendere il collaudo dell'apparato principale di propulsione e della linea d'asse, anche se la potenza è inferiore a 300 cavalli [per il cui limite l'art. 23 comma 2, lettera b) del D.P.R. 8.11.1991, n.435 dà facoltà di effettuarlo] e viene prodotto il certificato di collaudo di fabbrica.

Ai fini della determinazione dei limiti di potenza effettiva massima ammissibile, di cui alle citate lettere a) e b), del comma 1, per dislocamento a pieno carico dell'unità si intende il dislocamento a vuoto dell'unità (peso all'alaggio dell'unità completa e allestita, con dotazioni d'uso, di sicurezza e con pieno d'olio, dei motori e del gruppo poppiero o linea d'asse - ma al netto di equipaggio, di eventuali zavorre e combustibile - accertato mediante pesata diretta con cella di carico certificata dal costruttore e sottoscritta dall'ente tecnico) cui vanno sommati i pesi massimi convenzionali del combustibile (200 Kg.), del carico di persone (75 Kg. ciascuna, compreso l'equipaggio) e dei bagagli (15 Kg. per ciascun passeggero), con riferimento alla portata massima estiva risultante dalle annotazioni di sicurezza.

Entro il 30 giugno 2004, la potenza effettiva dei motori imbarcati sulle unità adibite a servizio pubblico non di linea, Taxi e/o Noleggio con conducente, se superiore ai limiti di cui al comma 1, del presente articolo, deve essere ricondotta entro gli stessi limiti con la detaratura massima del 30% delle pompe combustibile, secondo le modalità previste dal presente articolo. E' consentito l'utilizzo del motore detarato per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Decorso tale termine ed entro la prima visita di rinnovo del certificato di navigabilità, tutti i motori imbarcati sulle unità in servizio pubblico non di linea – Taxi e/o noleggio con conducente, ancorché detarati, dovranno essere sostituiti con motori conformi ai limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Gli organi preposti al controllo e all'accertamento delle violazioni in materia di navigazione sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia
Paolo Costa

C 35) Ordinanza Commissariale n. 10 del 04.07.2003 come modificata dalle ordinanze n.20/2003 del 26.07.2003 e n. 49/2004 del 04.02.2004. Circolare esplicativa.

A riscontro di alcune richieste di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 04.07.2003 (come modificata dalle ordinanze n.20/2003 del 26.07.2003 e n. 49/2004 del 04.02.2004), avente ad oggetto "Servizio taxi acqueo: disposizioni sullo svolgimento del servizio; individuazione delle stazioni comunali; disposizioni per la turnazione; parziale deroga ai limiti massimi di velocità; obbligo dell'uso del GPS e potenze motori ammesse.", si forniscono le seguenti indicazioni:

1. *Campo di applicazione*. L'Ordinanza Commissariale n. 10 del 04.07.2003 si applica alle unità in servizio taxi e noleggio con conducente, aventi stazza lorda non superiore a 5 tonnellate e portata fino a venti persone, che operano sulla base di licenza o autorizzazione rilasciate dal Comune di Venezia.

2. *Potenza nominale ed effettiva – concetti e documentazione tecnica*. In primo luogo, la potenza nominale del singolo motore, dichiarata e omologata dal fabbricante per uso continuo da lavoro, si può rilevare dalla seguente documentazione:

1. certificato di origine, emesso dal costruttore per il singolo motore nuovo di fabbrica e riportante i dati di potenza massima in kw e del corrispondente regime di rotazione in giri/min, oltre alle caratteristiche tecniche e ai dati di identificazione del motore;
2. certificato di omologazione del tipo di motore emesso dall'ente tecnico e riportante i dati di potenza massima in kw e del corrispondente regime di rotazione in giri/min, oltre alle caratteristiche tecniche;
3. dichiarazione di conformità al tipo omologato dall'ente tecnico, emessa dal costruttore per il singolo motore nuovo di fabbrica e riportante i dati di identificazione del motore e il riferimento al certificato di omologazione del tipo.

È opportuno ricordare che i motori marini possono essere posti in commercio in ampie gamme di potenza nominale e che uno stesso tipo di motore può essere tarato in modo da erogare potenze differenti, essenzialmente intervenendo sulla regolazione della pompa carburante e del limitatore di giri per motori a iniezione meccanica, sulla centralina di comando per motori a iniezione elettronica.

La potenza effettiva accertata dall'ente tecnico è quella risultante dal certificato di potenza, che viene emesso dall'ente tecnico sulla base alternativamente:

1. dei dati forniti dal costruttore nel certificato di origine e della verifica della corrispondenza dei dati del motore a quelli indicati nel certificato di omologazione del tipo e nella dichiarazione di conformità al tipo omologato;
2. delle risultanze del verbale di riduzione della potenza del motore, nel caso esso sia detarato rispetto alla potenza di origine o di omologazione del tipo.

I dati riportati nel certificato di potenza emesso dall'ente tecnico vengono quindi trascritti nella licenza di navigazione,

rilasciata e rinnovata a cura dell'Autorità marittima, e costituiscono dati essenziali della stessa.

Ai fini dell'ordinanza si intende pertanto:
1. per potenza nominale quella indicata nel certificato di origine, o nella dichiarazione di conformità al tipo omologato e nel relativo certificato di omologazione;
2. per potenza effettiva quella indicata nel certificato di potenza e nella licenza di navigazione.

In molti casi, dovendosi presumere già installati, o in corso di installazione, motori come forniti dal costruttore o dal suo distributore nelle diverse taglie di potenza in commercio, la potenza nominale coincide con la potenza effettiva, e ove tale valore rientri nei limiti previsti è sufficiente acquisire le suddette documentazioni, dovendosi intendere che il motore non è detarato rispetto alla fornitura da parte del costruttore o del rivenditore.

Quando invece la potenza nominale non coincide con la potenza effettiva riportata nel certificato di potenza, ma è superiore, il motore è stato detarato e deve esistere un verbale di riduzione della potenza del motore redatto dall'ente tecnico, che deve essere parimenti acquisito.

3. *Limiti di potenza e tolleranza sul valore* - I limiti di potenza effettiva massima complessiva per le unità disciplinate dalla citata ordinanza sono i seguenti:
a) il limite di potenza di 74 kw di cui alla lettera a) del comma 9, senza alcuna tolleranza, si applica alle unità che presentino un dislocamento a pieno carico non superiore a 4 tonnellate risultante dalla dichiarazione dall'ente tecnico e calcolato nei modi indicati, ovvero che non presentino alcuna dichiarazione, in quanto non necessaria al fine di una eventuale maggiorazione del limite di potenza effettiva complessiva, evidentemente non richiesta;
b) il limite di potenza di cui alla lettera b) del comma 9 si applica a tutte le altre unità, con dislocamento dichiarato dall'ente tecnico superiore a 4 tonnellate e calcolato nei modi indicati, con la tolleranza del 15% sul valore risultante dal calcolo (maggiorazione del 15% del suddetto valore).

4. *Detaratura - concetti e modalità tecniche***.** L'ordinanza introduce inoltre un secondo controllo da effettuare sui motori, ancorché rispettino il limite di potenza effettiva massima consentito per l'unità in cui sono installati, consistente nel rispetto delle previste percentuali massime di detaratura, rispetto alla potenza nominale dichiarata e omologata dal fabbricante per uso continuo da lavoro: tale controllo è stato introdotto per evitare l'imbarco di motori eccessivamente detarati, e quindi non in grado di funzionare ai regimi ottimali di progettazione anche in relazione ai consumi e alle emissioni inquinanti.

L'operazione di detaratura indicata nell'ordinanza si rende necessaria nel caso si intenda ridurre la potenza effettiva massima di un motore ad un valore inferiore alla potenza nominale indicata nel certificato di origine o nella dichiarazione di conformità al tipo omologato e nel relativo certificato di omologazione, per riportarla entro il limite massimo previsto dall'ordinanza commissariale.

La detaratura viene effettuata agendo sulla regolazione della pompa di iniezione, smontata dal motore e provata su apposito banco omologato, e deve sempre essere eseguita alla presenza dell'ente tecnico, che al termine delle operazioni provvede a:
1. apporre i propri sigilli sugli organi di regolazione della pompa;
2. punzonare il numero di matricola del motore sul corpo della pompa;
3. rilasciare il verbale di riduzione della potenza del motore.

La nuova regolazione della potenza del motore e del corrispondente regime di rotazione deve sempre essere effettuata sulla base della documentazione tecnica fornita dal costruttore e certificata dallo stesso ente tecnico, sulla base di prove svolte su motore del tipo corrispondente a quello da detarare.

In questo caso, il certificato di potenza rilasciato dall'ente tecnico riporta la potenza ridotta del motore, con il corrispondente regime di rotazione, risultante dal verbale di riduzione della potenza del motore, inferiore a quella indicata nel certificato di origine, nella dichiarazione di conformità al tipo omologato e nel relativo certificato di omologazione.

5. *Limiti di detaratura.* Ai fini della verifica che il motore non risulti eccessivamente detarato per poter rientrare nei limiti di potenza massima effettiva, rispetto a quanto indicato nell'ordinanza, si rappresenta che le detarature massime ammesse sono diversificate per i motori installati entro il tre agosto 2003 o a partire dal quattro agosto 2003, data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 10/2003 a seguito della proroga disposta con la richiamata ordinanza n.20/2003 del 26.07.2003.

In particolare:
a) per i motori installati a partire dal quattro agosto 2003, è consentita una percentuale massima di detaratura del 13%, vale a dire che la potenza nominale non può essere superiore a 1,15 volte (o del 15%) la potenza effettiva derivante dalle operazioni di detaratura sopra descritte;
b) per i motori installati prima del quattro agosto 2003, è consentita una percentuale massima di detaratura del 30%, vale a dire che la potenza nominale non può essere superiore a 1,429 volte (o del 42,9%) la potenza effettiva derivante dalle operazioni di detaratura sopra descritte;

Per motori già installati, la cui potenza effettiva può essere ricondotta entro i limiti massimi previsti, possono verificarsi tre casi:
1. se il motore rispetta il limite di detaratura valido per i motori di prima installazione (lett. a), esso è ritenuto idoneo a tempo indeterminato;
2. se il motore rispetta il limite di detaratura maggiorato, valido per i motori già installati (lett. b), esso è ritenuto idoneo per un massimo di cinque anni, quindi non oltre al tre agosto 2008, con obbligo di sostituzione entro la prima visita di rinnovo del certificato di navigabilità successiva alla data del tre agosto 2008;
3. se il motore non rispetta il limite di detaratura maggiorato, valido per i motori già installati (lett. b), esso deve essere sostituito entro il 30 giugno 2004.

Nel caso in cui il motore già installato non possa neppure essere detarato entro il limite maggiorato, valido per i motori già installati, esso a maggior ragione deve essere sostituito entro il 30 giugno 2004.

6. *Documentazione per la verifica del limite di potenza e di detaratura del motore.* Per la verifica del rispetto dei limiti di potenza massima effettiva di cui all'ordinanza commissariale n.10/2003 richiamata, è necessario che l'interessato esibisca all'ufficio comunale, competente al rilascio, rinnovo o vidimazione delle licenze o autorizzazioni comunali:

1. dichiarazione di dislocamento dell'unità emesso dall'ente tecnico, solo per motori di potenza effettiva massima superiore a 74 kw;
2. certificato di potenza del motore emesso dall'ente tecnico;
3. licenza di navigazione emessa dall'Autorità Marittima riportante i dati contenuti nel certificato di potenza.

La verifica del rispetto dei limiti suddetti ha lo scopo di accertare che la potenza effettiva così certificata non superi:

a) 74 kw, solo per le unità che non presentino una dichiarazione di dislocamento a pieno carico superiore a 4 tonnellate;
b) del 15% quella risultante dal calcolo indicato nell'ordinanza commissariale, solo per le unità che presentino una dichiarazione di dislocamento a pieno carico superiore a 4 tonnellate.

Per la verifica del rispetto dei limiti di detaratura di cui all'ordinanza commissariale, è necessario inoltre che l'interessato esibisca al medesimo ufficio comunale:

1. certificazione del costruttore, consistente in:
    a. certificato di origine, emesso dal costruttore per il singolo motore nuovo di fabbrica e riportante i dati di potenza massima in kw e del corrispondente regime di rotazione in giri/min, oltre alle caratteristiche tecniche e ai dati di identificazione del motore, compreso il numero di matricola;
    b. certificato di omologazione del tipo di motore emesso dall'ente tecnico e riportante i dati di potenza massima in kw e del corrispondente regime di rotazione in giri/min, oltre alle caratteristiche tecniche;
    c. dichiarazione di conformità al tipo omologato dall'ente tecnico, emessa dal costruttore per il singolo motore nuovo di fabbrica e riportante i dati di identificazione del motore, compreso il numero di matricola, e il riferimento al certificato di omologazione del tipo;
2. nel caso di motore tarato a potenza inferiore a quella indicata nel certificato di omologazione del tipo, la documentazione va integrata anche con il verbale di riduzione della potenza del motore emesso dall'ente tecnico per il singolo motore detarato, riportante i dati di potenza massima in kw e del corrispondente regime di rotazione in giri/min, oltre alle caratteristiche tecniche e ai dati di identificazione del motore, compreso il numero di matricola.

La verifica del rispetto dei limiti di detaratura ha lo scopo di accertare che la potenza nominale non superi:

a) per i motori installati entro il tre agosto 2003, 1,429 volte la potenza effettiva dopo la detaratura;
b) per i motori installati a partire dal quattro agosto 2003, 1,15 volte la potenza effettiva dopo la detaratura.

7. *Collaudo del motore da parte dell'ente tecnico – significato e modalità.* L'ordinanza commissariale n.10/2003 e successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente, prevede il collaudo del motore da parte dell'ente tecnico, in sede di visite dell'unità: la prescrizione è stata introdotta affinché le visite dell'ente tecnico provvedano sempre ad accertare la corrispondenza del motore installato e delle sue caratteristiche tecniche e funzionali a quanto indicato nel certificato di potenza e nella licenza di navigazione, sulla base delle quali il motore stesso è stato valutato conforme ai limiti prescritti dall'ordinanza commissariale, e va intesa con tale significato.

Evidentemente, in caso di motore detarato, la presenza di sigilli e punzoni dell'ente tecnico sugli organi di regolazione del motore e il riporto della matricola del motore sul corpo della pompa, previsti dalla procedura, offre la massima garanzia contro eventuali manomissioni o sostituzioni della pompa, intese a riportare la potenza effettiva a valori superiori a quelli ammessi.

Nel caso invece in cui il motore, nuovo o già installato, presenti una certificazione di potenza del costruttore (certificato di origine o certificato di conformità al tipo omologato) tale da non richiedere alcuna detaratura, si rende necessario da parte dell'ente tecnico, in occasione della prima visita utile dell'apparato motore dell'unità:

1. verificare la corrispondenza dello stato attuale del motore a quanto dichiarato dal costruttore, per corrispondenza del tipo e del numero di serie della pompa combustibile e dell'eventuale centralina, ivi compresa la presenza e l'eventuale conformità dell'apparato di sovralimentazione se presente;
2. verificare la presenza e l'integrità di eventuali sigilli apposti a cura del costruttore a garanzia delle corrispondenti regolazioni della portata della pompa e del numero di giri, e dell'indicazione sulla pompa e sull'eventuale centralina della matricola del motore;
3. procedere, in caso di assenza, alla sigillatura e alla punzonatura degli organi di regolazione e al riporto della matricola del motore sul corpo della pompa e, se presente, sulla centralina, come nel caso della detaratura, eventualmente previa verifica su banco omologato delle suddette regolazioni.

Le visite dell'ente tecnico a tal fine prevedono la verifica del numero massimo di giri del motore, durante una prova di navigazione alla massima velocità raggiungibile, che non deve superare di oltre il 5% il numero massimo di giri del motore indicato sul certificato di potenza: in caso contrario, l'ente tecnico dispone la verifica della regolazione della pompa, su banco omologato, o della centralina.

Per l'effettuazione delle prove di navigazione a velocità superiore a quella massima consentita nella laguna di Venezia, che devono avvenire in zona ben delimitata e in assenza di traffico, l'ente tecnico è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Autorità competente sulle acque interessate; le prove dovranno essere svolte in zone a ciò destinate, individuate con apposita segnaletica e nel rispetto delle prescrizioni che verranno impartite dall'Autorità anzidetta.

8. *Controlli sul campo da parte degli organi di vigilanza.* Le procedure di accertamento e certificazione delle potenze effettive dei motori sopra indicate consentono di verificare sul campo:

1. il mancato rispetto dei limiti di potenza o di detaratura;
2. l'eventuale manomissione del motore per portare la potenza effettiva a valori superiori a quelli consentiti.

Nell'ipotesi di cui al punto 1, il semplice controllo documentale consentirà di accertare il mancato rispetto dei limiti di potenza o di detaratura introdotti dall'ordinanza commissariale n.10/2003 e successive modifiche e integrazioni, che costituisce violazione dell'articolo 43 comma 1 lettera c) della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 413,00, con facoltà di pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, della somma di € 137,67.

L'autorità competente a ricevere il rapporto delle violazioni, ai sensi dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 in relazione all'art. 1 della legge regionale del Veneto 28 gennaio 1977, n.10, è il Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Nell'ipotesi di cui al punto 2, l'alterazione dell'apparato motore tale da portare la potenza effettiva a valori superiori a quelli consentiti, e quindi a quelli riportati nella licenza di navigazione, configura le violazioni previste e punite da:

- articolo 1194 del codice della navigazione ("mancata rinnovazione di documenti di bordo") in quanto la modificazione dei dati di potenza comporta il rinnovo della licenza di navigazione ai sensi dell'articolo 154 del codice della navigazione, per la quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma sino a € 516,00, con facoltà di pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, della somma di € 172,00;
- articolo 1219 del codice della navigazione ("introduzione abusiva di modificazione nella struttura della nave o dell'aeromobile"), per la modificazione della potenza rispetto a quella indicata nel certificato di potenza, per la quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 516,00, con facoltà di pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, della somma di € 102,00.

Trattandosi di concorso materiale di violazioni, l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto delle violazioni, applica il principio di cui all'art. 8 della legge 24.11.1981, n.689.

L'autorità competente a ricevere il rapporto delle violazioni, ai sensi dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 è il capo del circondario marittimo nella cui circoscrizione territoriale è commessa la violazione: si ricorda che nella laguna veneta insistono due circondari marittimi, peraltro sedi di compartimento, Venezia e Chioggia. Il Compartimento di Chioggia è competente per le acque lagunari ricadenti nel territorio del predetto Comune di Chioggia, mentre il Compartimento di Venezia è competente per le rimanenti acque lagunari.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza, ai fini della verifica di manomissioni degli organi di regolazione del motore - fatta salva la facoltà di prescrivere apposita visita occasionale dell'apparato di propulsione presso l'ente tecnico - è considerata prova sufficiente il superamento sotto carico di oltre il 10% del numero massimo di giri del motore indicato sulla licenza di navigazione, od il superamento a vuoto di oltre il 15% del numero massimo di giri del motore indicato sulla licenza di navigazione.

La sanzione di cui all'articolo 1219 del codice della navigazione sarà applicabile anche nel caso si accertino solamente la manomissione dei sigilli posti sugli organi di regolazione delle pompe o la sostituzione non autorizzata della pompa o della centralina(1)

IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia
Paolo Costa

(1)Si ricorda in proposito che appare dubbia l'applicazione dell'art.349 del codice penale riguardo alla violazione dei sigilli in quanto l'apposizione degli stessi rientra in una procedura di natura tecnica intesa alla verifica del mantenimento delle caratteristiche del motore così che potrebbe venir meno la funzione di assicurare la conservazione o la identità della cosa per disposizione di legge o per ordine dell'autorità. Su punto si venda anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., sez.VI, 28.03.2000, n.1566; conforme Cass. Pen. Sez. III, 14.10, 1999, n.13710).

C 36) Ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 78/2004 del 23 dicembre 2004: Limiti di potenza massima effettiva dell'apparato di propulsione e limitazioni permanenti di velocità, delle unità adibite a noleggio con conducente per trasporto pubblico di persone non di linea, aventi portata superiore a 20 persone, c.d. Gran Turismo.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia

VISTA l'ordinanza 27.12.2001 n. 3170 del Ministro dell'Interno, delegato alla protezione civile, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2.01.2002, modificata dall'ordinanza di protezione civile 12.04.2002, n.3196, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19.4.2002, n.92, con la quale è stata conferita al Sindaco di Venezia la delega, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela della laguna di Venezia, con attribuzione "di tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione, compresi i canali marittimi, esercitate in via ordinaria dalla Capitaneria di Porto, dall'Ispettorato di Porto, dal Magistrato alle Acque, dai Comuni interessati, dalla Provincia di Venezia e dalla Regione Veneto";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2002 n. 290 "Proroga dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2003;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2004 "Proroga dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare" che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2004;

VISTI gli estratti dello studio della Provincia di Venezia, redatto dal Consorzio Venezia Ricerche, finalizzato all'integrazione del Regolamento Provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta relati-

vamente alle nuove potenze dei motori installabili sulle imbarcazioni a motore adibite a servizio pubblico non di linea per trasporto di persone, aventi portata complessiva superiore a venti persone, compreso il conducente. Estratti acquisiti dall'ufficio del Commissario delegato al protocollo 148/2003, del 19 marzo 2003;

VISTO il Regolamento del Comune di Venezia in attuazione alla legge regionale n.63 del 30.12.1993 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna nella città di Venezia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n°239 del 22/23.12.1994, esecutiva dal 16.05.1995, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 36, del predetto regolamento, dalla rubrica "Caratteristiche tecniche dei natanti" nel quale si prevede:

- al comma 4 che il Comune, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, avrebbe dovuto individuare un protocollo tecnico costruttivo rispondente ai requisiti previsti dal L.C.A. (Valutazione Ciclo di Vita), per minimizzare, con indicazioni circa i materiali di costruzione, le forme, le dimensioni ed i propulsori dei natanti, l'impatto ambientale complessivo degli stessi in relazione all'inquinamento gassoso, acustico ed idrodinamico, rispettando la curva di resistenza residua definita dalla Commissione Comunale Moto Ondoso;
- al comma 5 che i natanti a quella data adibiti ai servizi pubblici non di linea, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, quindi entro il 16.05.1998, sarebbero dovuto essere dotati di motori aventi le seguenti potenze:

  - motoscafo tipo taxi- 100 CV (73,5 KW)
  - imbarcazioni adibiti a servizio di noleggio con conducente di portata maggiore di 20 persone -150 CV (110,3 KW)

- al comma 8 che tutti i mezzi costruiti dopo l'entrata in vigore del regolamento, quindi dopo il 16.05.1995, adibiti ai servizi pubblici non di linea devono essere dotati di motori aventi potenza non superiore ai valori sopra indicati e possedere le caratteristiche previste al comma 4 citato;
- al comma 9 che entro il 1° ottobre 1995 il Comune avrebbe dovuto definire un protocollo tecnico di procedura per la certificazione della curva di resistenza residua delle imbarcazioni adibite a servizi pubblici non di linea, così come definita dalle conclusioni della Commissione Moto Ondoso (allegato 2 alla relazione finale, tabella di pag.204, grafico di pag.213);
- al comma 10 che dopo 90 giorni dalla definizione del protocollo tecnico di cui sopra le imbarcazioni di nuova immatricolazione avrebbero dovuto rispettare, su indicazione e controllo degli uffici preposti, la curva di resistenza residua, seguendo il protocollo tecnico definito dall'Amministrazione Comunale;
- al comma 11 che dopo quattro anni dalla definizione del protocollo tecnico anzidetto le imbarcazioni immatricolate prima dell'entrata in vigore del Regolamento (ovvero prima del 16.05.1995) avrebbero dovuto rispettare, sempre su indicazione e controllo degli uffici preposti, la curva di resistenza residua, seguendo il protocollo tecnico definito dal Comune.

RICORDATO che:

l'art. 36 del regolamento comunale citato è stato oggetto di contenzioso, con una serie di ricorsi giurisdizionali che ne chiedevano l'annullamento e che solo in data 28 maggio 2002 il T.A.R. Veneto, con due distinte decisioni (sentenza n.2416 – ricorrente Lanci e sentenza n. 2417 – ricorrente Nicolao) ne ha sancita la legittimità;
nella fase del contenzioso giurisdizionale, a seguito della sospensiva dell'efficacia delle disposizioni del predetto regolamento comunale, è stato ammesso l'impiego di unità con caratteristiche tecniche non conformi a quanto previsto dallo stesso regolamento impugnato, con particolare riferimento al limite di potenza massima dei motori installabili;
il regolamento comunale non ha trovato concreta attuazione, nelle parti in cui prevedeva che il Comune avrebbe dovuto elaborare appositi protocolli tecnici per la costruzione delle unità da adibire a servizi pubblici non di linea, per la minimizzazione complessiva dell'impatto ambientale e per la certificazione della curva di resistenza residua;
la situazione di incertezza normativa durante il lungo contenzioso giurisdizionale ha indotto molti operatori di servizi pubblici non di linea per trasporto di persone per vie d'acqua, ad installare sulle unità motori aventi potenza massima superiore a quella prevista dal citato regolamento comunale;
con ordinanza Commissariale n.10 del 4 luglio 2003, protocollo n.390/2003, e successive modificazioni e integrazioni, sono state dettate nuove disposizioni sulla disciplina della potenza dei motori impiegati su unità adibite a servizio taxi e noleggio con conducente con portata non superiore a 20 persone adottando i criteri elaborati dallo studio della Provincia di Venezia, redatto dal Consorzio Venezia Ricerche, il cui estratto è stato acquisito dall'ufficio del Commissario delegato al protocollo n.148 del 19 marzo 2003;

ATTESO che l'art. 21 del regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, affrontando in via generale la tematica delle caratteristiche tecniche delle unità lagunari, per quanto riguarda lo specifico aspetto delle potenze massime di propulsione per le unità adibite a trasporto passeggeri in servizio pubblico non di linea, ha assunto espressamente, in prima istanza, i limiti previsti dal regolamento del Comune di Venezia, al fine di consentirne l'estensione all'insieme delle unità addette a tali tipi di servizi sulla base di licenze o autorizzazioni rilasciate da altri comuni il cui territorio ricade nella conterminazione lagunare di cui alla legge 5 marzo 1963, n.366;

CONSIDERATO che lo scopo dell'imposizione della limitazione della potenza propulsiva delle unità lagunari consiste nel rendere materialmente impossibile o quanto meno difficoltoso il superamento a pieno carico del limite massimo di velocità, cui corrisponde, in via generale, il superamento del livello ritenuto ammissibile di energia utilizzata per la generazione del moto ondoso;

RILEVATO tuttavia che le unità attualmente impiegate nei servizi di noleggio con conducente per trasporto pubblico non di linea di persone aventi portata superiore a venti persone c.d. "Gran Turismo", in carenza della prevista disciplina comunale, presentano caratteristiche tecniche assai eterogenee e significativamente difformi dalle tipologie sperimentate al vero e alla vasca navale dalla Commissione Moto Ondoso, in particolare con propulsione su due assi; disposizione quest'ultima adottata per consentire una maggiore manovrabilità in specchi acquei di ampiezza ridotta e ad alta intensità di traffico, quale quella presente in generale in tutto l'ambito lagunare, e in particolare lungo il percorso Punta Sabbioni -

Bacino San Marco – Canale della Giudecca – Isola Nuova del Tronchetto e approdi pubblici di imbarco e sbarco;

TENUTO CONTO che un efficace controllo del rispetto dei limiti di velocità ai fini della limitazione della produzione di moto ondoso può essere consentito anche tramite:
la dotazione delle predette unità di apparati collegati al "Sistema integrato di rilevamento, controllo e gestione della navigazione lagunare", previsto dall'art. 66 del regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, la cui centrale GPS è stata già realizzata dal Commissario delegato, secondo quanto previsto dalla disposizione commissariale n.53/2004, protocollo n.222/2004, del 14 maggio 2004;
l'imposizione di limitazioni permanenti di velocità, inferiori a quelli vigenti, in caso di inidoneità della carena al contenimento della formazione di moto ondoso, come d'altronde previsto dall'art. 21 comma 4 del citato regolamento provinciale;

VISTI gli studi preparatori predisposti dalla Provincia di Venezia per la revisione dei limiti di potenza previsti dall'art. 21, del regolamento provinciale, innanzi richiamato, dai quali risulta che anche per le unità adibite al servizio di noleggio con conducente per trasporto pubblico non di linea di persone, aventi portata superiore a 20 persone, c.d. "Gran Turismo", è opportuno prevedere il loro innalzamento, per tener conto delle reali caratteristiche tecniche e di servizio delle unità attualmente impiegate, realizzate in assenza dei citati protocolli costruttivi e di certificazione della curva di resistenza residua;

CONSIDERATO che sulla base dei predetti studi della Provincia di Venezia il Commissario delegato ha emanato la citata ordinanza n.10 del 4 luglio 2003, protocollo n.390/2003, relativamente alla potenza dei motori istallabili sulle unità adibite a servizio taxi e noleggio con conducente con portata non superiore a 20 persone;

RITENUTO che la presenza di motorizzazioni di potenza ampiamente superiore a quella prevista è di per se indice di scarsa idoneità delle carene al contenimento della formazione di moto ondoso, ai fini dell'imposizione di limitazioni permanenti di velocità inferiori a quelli massimi ammissibili in via generale;

RILEVATO che ai fini della sicurezza della navigazione l'impiego delle imbarcazioni "Gran Turismo", adibite a noleggio con conducente, per trasporto pubblico non di linea di persone, aventi portata superiore a venti persone, richiede l'adozione di provvedimenti urgenti in grado di contemperare le esigenze connesse alla funzionalità del servizio con l'utilizzo di un numero sufficiente di unità, adeguando i requisiti di potenza massima effettiva dei motori installabili, sulla base degli studi effettuati dalla Provincia di Venezia per la riforma dell'art. 21 del regolamento provinciale citato, con quelle di contenimento del moto ondoso, imponendo contestualmente limitazioni permanenti di velocità, inferiori a quelli generali, per le singole unità che non rispecchino i limiti massimi di potenza attualmente consentita, intesi a garantire che le unità in questione si mantengano in un regime di navigazione subcritico in relazione alla lunghezza della carena, pur sempre entro i limiti generali che restano comunque applicabili;

RITENUTO opportuno uniformare la disciplina della materia in tutto l'ambito della laguna di Venezia;

VISTI:
- l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'Interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza del territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;
- l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3170 datata 27 dicembre 2001;
- l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3196 datata 12 aprile 2002;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2004;
- il Codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n.63 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare prot.247721 del 25.06.1998, ed in particolare l'art.5;
- il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione alla citata legge regionale n.63 del 1993;
- il "Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia";
- la legge 5 marzo 1963, n.366 "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano – Grado";

SENTITO il Comitato consultivo di cui all'art.1 comma 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile 27.12.2001, n.3170, nella seduta del 13 dicembre 2004 ed accolte le richieste di estendere il provvedimento a tutto l'ambito della laguna di Venezia,

ORDINA

1. *Limiti di potenza effettiva dell'apparato di propulsione.* Nell'ambito della laguna di Venezia, come delimitata dalla legge 5 marzo 1963, n.366, le unità lagunari adibite al servizio di noleggio con conducente per trasporto pubblico non di linea di persone, aventi portata superiore alle 20 persone, c.d. Gran Turismo, devono essere dotate di motori la cui potenza effettiva massima complessiva, dichiarata e omologata dal fabbricante del motore per uso continuo da lavoro, rispetti i seguenti limiti, con una tolleranza massima in aumento del 5% e arrotondati all'intero superiore:
- se di lunghezza non superiore a 12 metri, 110 kW;
- se di lunghezza superiore a 12 metri e non superiore a 24 metri, 110 kW più 1,67 kW per ciascuna persona prevista dalla portata massima estiva oltre alle 20, con il limite di 147 kW su di un solo asse o di 294 kW su due o più assi;
- se di lunghezza superiore a 24 metri e portata massima estiva superiore a 130 persone, 294 kW.

I suddetti limiti non si applicano alle unità di cui alla lettera c), se dotate di certificato di classe.

È ammesso l'impiego di motori la cui potenza nominale complessiva (dichiarata ed omologata dal fabbricante del motore per uso continuo da lavoro) non superi i limiti di cui al comma 1 di oltre il 30%, arrotondata all'intero superiore, purché la potenza effettiva massima venga ridotta entro i limiti stessi tramite la detaratura delle pompe combustibile, congiuntamente certificata dal costruttore del motore e dall'ente tecnico.

Le visite dell'ente tecnico comprendono la verifica della corrispondenza delle caratteristiche effettive dei motori a quelle dichiarate e certificate.

Entro il 30 giugno 2005 la potenza effettiva dei motori imbarcati sulle unità lagunari adibite a servizio di noleggio con conducente per trasporto pubblico non di linea di persone, aventi portata superiore alle 20 persone, c.d. Gran Turismo, se superiore ai limiti fissati dal comma 1, deve essere ricondotta entro gli stessi limiti con le modalità sopraindicate, senza l'obbligo di rispettare la detaratura massima del 30% prevista dal comma 3, sino alla sostituzione del motore medesimo con altro motore rispondente alle caratteristiche previste dal comma 1.

2. *Limitazioni permanenti di velocità.* Fino al riordino del disciplina relativa al contenimento della produzione di moto ondoso, le unità lagunari adibite al servizio di noleggio con conducente per trasporto pubblico non di linea di persone, aventi portata superiore alle 20 persone, c.d. Gran Turismo, dotate di motori di potenza massima complessiva superiore a 110 kW, in navigazione nella laguna di Venezia, fermi restando i limiti generali di velocità previsti nei singoli Canali e Rii, non possono superare la velocità - espressa in Km/h ed arrotondata all'intero più vicino - pari al coefficiente 4,3 (quattro virgola tre) moltiplicato per la radice quadrata della lunghezza dell'unità fuori tutto, espressa in metri e risultante dai documenti di bordo, secondo la seguente formula: $4{,}3 \times L_{ft}^{½}$, dove L_{ft} rappresenta lunghezza dell'unità fuori tutto espressa in metri.

La limitazione permanente di velocità, se inferiore a 20 km/h, deve essere annotata sull'autorizzazione comunale a cura dell'ufficio competente.
Sui fianchi dell'unità, alla destra dei dati di identificazione, devono essere apposti in maniera ben visibile due contrassegni riportanti in cifre il limite permanente di velocità espresso in chilometri orari.

I contrassegni devono rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:
a) disco del diametro di centimetri venti di colore bianco con bordo rosso e cifre all'interno di colore nero aventi dimensioni uguali ai caratteri che costituiscono i dati di identificazione dell'unità;
b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;
c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

Sono ammessi contrassegni aventi caratteristiche uguali a quelle previste dall'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Gli organi preposti al controllo e all'accertamento delle violazioni in materia di navigazione sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia
Paolo Costa

TOPONOMASTICA E LINEE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

D 1) D.Lgt. 31 maggio 1917, n. 1536: Linee navigabili di seconda classe a decorrere dal 1° luglio 1917, in aggiunta e modifica all'elenco approvato con R.D. 8 giugno 1911, n. 823.

A decorrere dal 1° luglio 1917 sono dichiarate linee navigabili di 2ª classe, in aggiunta ed a modifica dell'elenco approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 823 quelle comprese nell'elenco annesso al presente decreto vistato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Linee navigabili di 2ª classe
Estremi e punti obbligati della linea navigabile

... omissis ...

7) Milano-Lodi-Fiume Adda Fiume Po, fino alla foce e da Cavanella Po alla conca di Brondolo: b) Fiume Po, dalla foce dell'Adda alla foce in mare; c) Naviglio di Cavanella Po; d) Po di levante, dal Naviglio di Cavanella fino al canale di Loreo; e) Canale di Loreo; f) Fiume Adige, dallo sbocco del canale di Loreo a quello di Valle; g) Canale di Valle; h) Fiume Brenta, dallo sbocco del canale di Valle al sostegno di Brondolo; i) Sostegno di Brondolo.

... omissis ...

10) Confine Austriaco-Verona-Legnano-Badia Polesine-Conca di Tornova: a) Fiume Adige, dai confine austriaco all'incile del canale di Loreo (conca di Tornova).
11) Vicenza-Padova-Fusina: a) Fiume Bacchiglione da Vicenza al sostegno di Bassanello; b) Canale da Padova a Fusina (1).
12) Mirano-Mira con terminazione lagunare a Fogolana: a) Canale di Mirano; b) Canale novissimo da Mira a Fogolana.
13) Treviso-Litoranea Veneta, con diramazione per Canale Sioncello alla laguna Veneta e con diramazione pel Canale Fossetta e Fossalta di Piave: a) Fiume Sile, da Treviso all'incile del Cavetta; b) Canale Sioncello; c) Canale Fossetta.
14) Pordenone-Litoranea Veneta con diramazione per Sacile: a) Fiume Noncello, da Pordenone allo sbocco di Meduna; b) Fiume Meduna, dallo sbocco del Noncello allo sbocco in Livenza.
15) Udine-Litoranea Veneta: a) Fiume Stella, da Palazzolo alla Laguna.

... omissis ...

34) Verona-sbocco nella linea Lago di Garda-Mantova.
35) Fiume Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante, dal Bastione San Michele allo sbocco in mare, con diramazione ad Ostiglia per la Fossa e Fossetta di Ostiglia, con diramazione a Legnago pel Naviglio Bussé, con diramazione a Villanova del Ghebbo pel Canale Scortico, indi a Badia Polesine pel Naviglio Adigetto e con diramazione a Polesella per Fossa Polesella: a) Fiume Tartaro, da Bastion San Michele a Canda; b) Canalbianco e Po di Levante, da Canda al mare; c) Fossa e Fossetta di Ostiglia; d) Naviglio Bussé; e) Canale Scortico; f) Naviglio Adigetto, da Badia Polesine a Villanova del Ghebbo; g) Fossa Polesella (2).
36) Latisana, sbocco nella litoranea Veneta: a) Fiume Tagliamento.
37) Portogruaro, sbocco nella litoranea Veneta: a) Fiume Lemene, da Portogruaro a Boccavolta.
38) Zenson, sbocco nella Treviso-Litoranea: a) Fiume Piave da Zenson all'incile del Canale Intestatura; b) Canale Intestatura.
39) San Donà di Piave-sbocco nella litoranea Veneta: a) Fiume Piave, da San Donà a Revedoli.
40) Mestre-Forte di Marghera: a) Canale di Mestre, fuori dalla conterminazione lagunare.
41) Fiume Brenta-da Campo San Martino a Limena-sbocco nella Vicenza-Padova-Fusina: a) Fiume Brenta, da Campo San Martino a Limena; b) Canale Brentella.
42) Albettone-Este-Monselice-Padova: a) Canale Bisatto, da Albettone ad Este; b) Canale Este-Monselice; c) Canale Monselice; d) Canale Battaglia.
43) Padova-Bovolenta: a) Fiume Bacchiglione, da Bovolenta alle strade di San Massimo.
44) Battaglia-Bovolenta-Brondolo, con diramazione a Pernumia per il Canale di Bagnarolo: a) Canale Sottobattaglia; b) Canale di Bagnarolo; c) Canale Cagnola; d) Canale Pontelongo; e) Nuovo Bacchiglione; f) Tronco comune di Brenta e Bacchiglione fino a Brondolo.
45) Tre Canne Brondolo: a) Fiume Gorzone.

... omissis ...

(1) La L. 31 marzo 1956, n. 287, recante norme sulla declassificazione dalle linee navigabili di seconda classe del canale Naviglio, interno alla città di Padova, e classifica tra le linee navigabili di seconda classe del tronco idroviario Bassanello-Voltabarozzo-San Gregorio-Piovego, lungo la linea Vicenza-Padova-Fusina, così dispone:
"Art. 1. Il canale Naviglio, interno alla città di Padova, lungo la linea Vicenza-Padova-Fusina, è declassificato dalle linee navigabili di seconda classe di cui al R.D. 8 giugno 1911, n. 823, ed al D.Lgt. 31 maggio 1917, n. 1536.
Art. 2. Il tronco idroviario Bassanello-Voltabarozzo-San Gregorio-Piovego è iscritto tra le linee navigabili di seconda classe ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R.D. 11 luglio 1913, n. 959, siccome facente parte delle linee Vicenza-Padova-Fusina".
(2) Vedi, per la cancellazione della fossa Polesella, la L. 18 marzo 1959, n. 141, riportata alla nota 3. Inoltre, la L. 14 agosto 1971, n. 1030 ha così disposto: "Articolo unico. Il canale Naviglio Adigetto di cui ai decreti luogotenenziali 31 maggio 1917, n. 1536 e 31 marzo 1917, n. 1650, e il canale Scortico di cui al D.Lgt. 31 maggio 1917, n. 1536, cessano di far parte delle linee navigabili e sono iscritti al demanio dello Stato - ramo bonifica".

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

D 2) R.D. 4 ottobre 1928, n. 2479: Classifica in 2ª classe di nuove linee navigabili.

A decorrere dal 1° luglio 1927, sono dichiarate linee navigabili di 2ª classe le seguenti:

1° fiume Adige, dal confine con la provincia di Verona al ponte di Vadena, presso Bronzolo;

2° prolungamento della litoranea Veneta da porto Buso all'Isonzo (Sdobba) per Grado e Barbana, con obbiettivo al porto di Monfalcone;
3° diramazioni dalla linea precedente:
   a) a Cervignano lungo l'Ausse;
   b) ad Aquileja pel Canale delle Mee e per la Natissa;
   c) a Belvedere da Grado pel canale di Belvedere;
4° allacciamento fra Aquileja e porto Buso pel fiume Terzo e pel canale Anfora (1).

(1) La L. 4 febbraio 1958, n. 51, recante norme sulla cancellazione da linea navigabile dell'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora, così dispone:
"Articolo unico. L'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora classificato tra le linee navigabili di 2ª classe con il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2479, è cancellato dall'elenco delle linee navigabili".

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

D 3) Conche sulle linee di navigazione interna che interessano le Province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza

denominazione conca	dimensioni m lunghezza	larghezza m	profondità rif. l.m.m. m	tirante d'acqua m	salto d'acqua m	classificazione di esercizio tonn
IDROVIA VENETA: VENEZIA - TRIESTE						
Conca grande di Cavallino	79.20	9.00	-3.50	3.00	1.00	600
Conca piccola di Cavallino	42.50	7.46	-2.50	2.00	1.00	300
Conca di Cortellazzo	84.00	10.00	-3.50	3.00	1.00	600
Conca di Revedoli	81.00	10.00	-3.50	3.00	1.00	600
Conca destra F. Tagliamento (Bevazzana)	81.00	10.00	-3.50	3.00	1.00	600
Conca sinistra F. Tagliamento (Bevazzana)	81.00	10.00	-3.50	3.00	1.00	600
IDROVIA VENEZIA - TREVISO - S.DONA' DI PIAVE - FOSSALTA DI PIAVE						
Conca di Portegrandi	37.30	7.00	-3.00	2.50	1.00	300
Conca di Trepalade	18.30	2.70	-2.00	1.50	1.00	100
Conca di Silea	40.00	6.50	-2.20	2.00	4.00	300
Conca di Musile di Piave (Intestadura)	36.60	7.00	-3.00	2.50	1.50	300
Conca sul Canale Fossetta (Portegrandi)	15.35	3.20	-2.80	2.00	1.50	100
IDROVIA VENEZIA - PADOVA						
Conca di Moranzani (Malcontenta)	26.70	5.25	-3.00	2.50	1.00	150
Conca di Mira Porte	41.90	7.20	-1.50	2.70	2.00	300
Conca di Dolo	42.20	7.20	+1.00	2.00	2.50	300
Conca di Stra	47.10	7.20	+2.00	2.00	1.00	300
Conca di Noventa Padovana	40.00	7.20	+5.00	2.00	1.50	300
Conca di Volta Barozzo	40.00	7.20	+5.00	3.80	3.00	300
DIVERSIVO MIRANO - CHIOGGIA						
Conca di Cà Molin (Mira)	42.50	7.20	-3.00	2.50	1.50	300
Conca di Conche (Codevigo)	42.80	7.20	-3.00	2.50	1.00	300
NUOVA IDROVIA VENEZIA - PADOVA						
	(78.70+35.30)					
Biconca Romea	114.00	12.20	-4.40	3.50	4.00	1350
IDROVIA CHIOGGIA - CAVARZERE						
Conca di Buoro (Cavarzere)	40.00	7.20	-4.00	3.50	1.00	300
IDROVIA PADOVA - CHIOGGIA						
Conca di Battaglia	40.00	7.20	+1.50	2.50	7.40	300
IDROVIA VENEZIA - FIUME PO - ROVIGO - FERRARA						
Conca grande di Brondolo	93.85	10.00	-4.00	3.50	1.00	600
Conca piccola di Brondolo	47.90	3.90	-2.20	1.70	1.00	100
Conca piccola di Brondolo	47.90	7.90	-2.20	1.70	1.00	300
	(81.00+56.00)					
Biconca sinistra F. Adige (Cavanella d'Adige)	137.00	10.00	-4.00	4.20	1.80	600
	(81.00+56.00)					
Biconca destre F. Adige (Cavanella d'Adige)	137.00	10.00	-4.00	4.20	1.80	600
Conca di Baricetta	80.00	10.00	-3.80	3.30	2.50	600
	(81.00+56.00)					
Biconca di Volta Grimana	137.00	10.00	-6.30	5.80	3.20	600
	(126.00+96.00)					
Nuova Biconca di Volta Grimana	222.00	24.00	-4.00	3.50	1.90	1350

ARTIGIANATO, COOPERAZIONE E CONTRATTI DI LAVORO

E 1) L. 8 agosto 1985, n. 443: Legge-quadro per l'artigianato: art. 1-7.

1. *Potestà delle regioni.* 1. In conformità all'articolo 117 primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
2. Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.
3. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

2. *Imprenditore artigiano.* 1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

3. *Definizione di impresa artigiana*. 1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
2. E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
3. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. (1)
4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma.(1)
5. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

(1) Comma aggiunto dalla legge 20 maggio 1997, n. 133 (pubblicata sulla G.U. serie generale n. 116 del 21 maggio 1997)

4. *Limiti dimensionali*. 1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
... omissis ...
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
... omissis ...
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

5. *Albo delle imprese artigiane*. 1. E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
2. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
3. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga

assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
4. L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
5. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.
6. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.
7. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
8. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. *Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane*. 1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.
2. Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.
3. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
4. Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.
5. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. *Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio*. 1. La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.
2. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.
3. La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.
4. Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.
5. Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.
6. Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 2) R.D. 16 marzo 1942, n. 262: Approvazione del testo del Codice Civile: art. 230-bis, 2211, 2213-5, 2221, 2225-7.

Libro I
Delle persone e della famiglia

Titolo VI
Del matrimonio

Capo VI
Del regime patrimoniale della famiglia

Sezione VI
Dell'impresa familiare

230-bis. *Impresa familiare.* 1. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e

alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [c.c. 316].

2. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

3. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

4. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [disp. att. c.c. 38].

5. In caso di divisione ereditaria [c.c. 713] o di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

6. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

Libro V
Del lavoro

Titolo VI
Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici

Capo I
Delle imprese cooperative

Sezione I
Disposizioni generali.

2511. *Società cooperative*. Le imprese che hanno scopo mutualistico [Cost. 45; c.c. 2249, 2515, 2536, 2544] possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata [c.c. 2513] o limitata [c.c. 2514], secondo le disposizioni seguenti.

2513. *Società cooperative a responsabilità illimitata*. Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente [c.c. 1292] e illimitatamente a norma dell'articolo 2541 [c.c. 1294, 2291, 2304, 2511, 2530; disp. att. c.c. 217].

2514. *Società cooperative a responsabilità limitata*. Nelle società cooperative a responsabilità limitata [c.c. 2547] per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio [c.c. 2325, 2472, 2511]. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni [c.c. 2313, 2462, 2472].

L'atto costitutivo [c.c. 2398] può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente [c.c. 1292] per una somma multipla della propria quota a norma dell'articolo 2541 [c.c. 2518, n. 4, 2520, 2530, 2540; disp. att. c.c. 217].

2515. *Denominazione sociale*. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata [c.c. 2292, 2314, 2326, 2463, 2473, 2518, n. 2, 2567].

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico [c.c. 2511, 2536].

2521. *Quote ed azioni*. Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire ottanta milioni (1), né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma [c.c. 2518, 2532] (1).

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila [c.c. 2474] (1). Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione (1).

Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

(1) Gli originari importi sano stati così aumentati dall'art. 3, L. 17 febbraio 1971, n. 127, e successivamente rivalutati dall'art. 17, L. 19 marzo 1983, n. 72 e dall'art. 3, L. 31 gennaio 1992, n. 59.
Lo stesso articolo 3 ha, inoltre, disposto che, per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato il lire centoventi milioni.

2525. *Ammissione di nuovi soci*. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato [c.c. 1332].

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato [c.c. 2518, n. 7].

2526. *Recesso del socio*. La dichiarazione di recesso [c.c. 1373], nei casi in cui questo è ammesso dalla legge [c.c. 2523] o dall'atto costitutivo [c.c. 2518, n. 8], deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo [c.c. 2530].

2527. *Esclusione del socio*. L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel caso indicato nell'articolo 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo [c.c. 2518, n. 8].

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione [c.c. 2964], proporre opposizione davanti al tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione [c.c. 2287].

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori [c.c. 2530].

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 3) D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 ratificato, con modificazioni, con L. 2 aprile 1951, n. 302: Provvedimenti per la cooperazione: art. 13-6, 22-4, 26-7, 27ter-29.

Capo II - Registri prefettizi e schedario generale

13. *Riordinamento del registro prefettizio.* Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:

a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
b) [abrogata].

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè.
Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista;
Sezione cooperazione sociale;
Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile.
Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta.

14. *Procedura per l'iscrizione.* Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti, ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile;
2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del Consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;
3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci.
Il Prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio.

15. *Istituzione dello schedario generale della cooperazione.* Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione.
In tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;
b) i consorzi di cooperative ammissibili a pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.
Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

16. *Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione.* La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi.

Capo IV - Disposizioni generali e varie

22. *Numero minimo dei soci delle cooperative.* Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci.
Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.
Analogamente l'autorizzazione di cui sopra può essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.
Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente alla iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso.

23. *Requisiti dei soci delle cooperative.* I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.
Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.
Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare.
Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra .

24. *Limiti azionari per i soci delle cooperative.* Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.
Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.
Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto.

26. *Requisiti mutualistici.* Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.

27. *Consorzi di società cooperative.* Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.
Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre;
b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 50.000, né superiore a lire 1.000.000 ciascuna.
I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la metà .

27-ter. *Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi.* I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27-quater dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.
Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.
Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26.

27-quater. *Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi.* I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 27 e, se con l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 27-ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del presente decreto.

27-quinquies. Le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata.

28. *Statistiche.* Ogni due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicherà l'elenco delle cooperative ed altri enti contemplati dal presente decreto insieme alle principali notizie statistiche o descrittive relative agli enti stessi.

29. *Esenzioni fiscali.* Gli atti e i documenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da imposta di registro e da tassa di bollo.
Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 4) D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.

1. Ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli:
assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale;
assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;
assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori.
L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

2. Ai fini del presente decreto si considerano organismi di fatto, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, quelli per i quali concorrono i seguenti requisiti:

a) organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro da parte dell'organismo cooperativo;
b) conferimento all'organismo cooperativo del ricavato dell'attività svolta dai soci;
c) ripartizione del ricavato del lavoro fra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da patto sociale risultante da atto scritto;
d) il numero dei soci non deve essere inferiore a tre;
e) i soci debbono esercitare effettivamente l'arte o il mestiere corrispondente alle attività per lo svolgimento delle quali l'organismo associativo è stato costituito o attività tecnica accessoria; i soci addetti ad attività amministrative sono assicurati ai sensi del presente decreto a condizione che non superino il numero di uno per ogni dodici soci o frazione.

3. Gli organismi associativi, di cui al primo comma del precedente art. 1, sono tenuti a presentare agli enti di previdenza e assistenza sociale, ai fini dell'ammissione alle forme di previdenza e di assistenza sociale gestite dagli enti stessi, la seguente documentazione:
Nel caso di società cooperative:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale rilasciata dal notaio con gli estremi della omologazione del tribunale;
2) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
3) elenco nominativo dei soci, a firma del presidente, con la indicazione per ciascuno dei soci stessi, della qualifica professionale e contestualmente la dichiarazione che i soci medesimi lavorano per conto della società cooperativa.

Nel caso di organismi di fatto:

1) copia dell'atto scritto di cui alla lettera c) del precedente art. 2, con la indicazione del rappresentante dell'organismo;
2) elenco nominativo dei soci stessi, a firma del rappresentante dell'organismo, con l'indicazione dell'attività svolta per conto dell'organismo medesimo.

4. Per le categorie di lavoratori soci degli organismi associativi indicati al primo comma del precedente articolo 1, i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti, entro i termini e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile da determinarsi, per la prima volta entro il 31 ottobre 1970, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, sulla base del disposto dell'art. 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Il decreto ministeriale può distintamente riguardare singole attività lavorative e particolari settori di attività merceologiche.
Gli imponibili contributivi ed i periodi di occupazione mensile sono soggetti a revisione triennale.

5. I contributi di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti agli istituti interessati nella misura prevista dalle disposizioni legislative per i diversi settori di attività lavorativa.

6. In attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto di cui al primo comma dell'art. 1, possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite alla vigente tabella delle classi di contribuzione ed alle successive variazioni della stessa.
La classe iniziale di contribuzione, di cui al comma precedente, non può essere inferiore a quella corrispondente all'imponibile contributivo stabilito a norma del precedente art. 4 e si applica ai soci con anzianità di servizio presso il medesimo organismo associativo od altro organismo associativo esercente una delle attività indicate nell'elenco allegato, inferiore ad otto anni.
Per i soci con anzianità di servizio rispettivamente compresa fra gli anni 8 e 16, 16 e 24, 24 e 32, ovvero eccedente gli anni 32, le classi di contribuzione sono quelle progressivamente successive alla classe stabilita nel decreto ministeriale di cui al primo comma del presente articolo e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono fissate aumentando le retribuzioni iniziali delle medesime classi in misura pari al 25% della differenza fra le retribuzioni iniziali e finali di ciascuna delle classi stesse.
Nei confronti dei soci che vengono ammessi in organismi associativi già costituiti, l'anzianità contributiva maturata in altri settori lavorativi è assimilata all'anzianità di servizio ai fini di cui al comma precedente.
Salvo diverse disposizioni dello statuto o patto sociale, il maggior onere derivante dall'applicazione del disposto del precedente terzo comma è a carico, per intero, dei lavoratori soci interessati.
L'organismo associativo è comunque responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota interamente a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.
Gli organismi associativi ancorché appartenenti a categorie alle quali è applicato il disposto del primo comma del presente articolo, possono versare i contributi base ed integrativi

per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti sulle retribuzioni effettive, purché non inferiori alla retribuzione imponibile eventualmente stabilita ai sensi del medesimo primo comma. In tal caso non si applica il disposto dei precedenti terzo e quarto comma.

7. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto dagli articoli 1 e 4, n. 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i soci lavoratori di organismi associativi, resta fermo ancorché per gli organismi medesimi non ricorrano i requisiti previsti dal precedente art. 2 e non siano osservati gli adempimenti di cui all'art. 3.

8. Fatto salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 4, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal primo gennaio 1971.

Elenco delle attività lavorative esercitate anche promiscuamente dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del presente decreto

... omissis ...

2) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:
   a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili);
   b) di merci per conto terzi (autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili).

... omissis ...

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 5) D.M. 3 dicembre 1999: Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 602/1970: art. 1-3.

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza ed assistenza sociale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;
Visto l'art. 1 del citato decreto presidenziale che prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, l'elenco di attività lavorative allegato al decreto presidenziale medesimo;
Considerata la necessità di apportare talune variazioni alle attività indicate nella tabella risultante dal decreto 6 dicembre 1993 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Visto, altresì, l'art. 4 del citato decreto presidenziale che prevede, con le medesime formalità, che siano stabiliti imponibili giornalieri e periodi di occupazione media mensile, soggetti a revisione triennale, sui quali sono dovuti i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
Considerato che il secondo comma del predetto articolo consente che il decreto ministeriale riguardi singole attività lavorative e particolari zone del territorio nazionale nonché singoli settori di attività merceologica;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1993 di revisione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per le categorie di lavoratori di cui sopra;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1996, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1996, è stata elevata al 32 per cento l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale;
Considerata la necessità di provvedere alla revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1982 con il quale sono stati determinati i periodi di occupazione media mensile per i territori del Mezzogiorno, individuati ai sensi del testo unico 6 marzo 1978, n. 218;
Considerata la necessità di pervenire, in un'ottica di omogeneizzazione sul territorio nazionale, ad un graduale riallineamento dei periodi di occupazione media mensile nelle regioni Basilicata e Campania e nei restanti territori del Mezzogiorno;
Visto l'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate che hanno rilevato la necessità di determinare, ai soli fini dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, un imponibile contributivo che rispetti, ogni anno, il parametro introdotto dalla norma indicata al comma precedente, ed assicuri la copertura delle 52 settimane utili ai fini pensionistici;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;
Acquisito il parere favorevole del Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti dell'INPS espresso nella seduta dell'8 novembre 1999;
Ritenuto di dover procedere alla determinazione di imponibili giornalieri e periodi di occupazione media mensile per la categoria di lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'elenco delle attività lavorative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, come modificato con decreto 6 dicembre 1993, è quello risultante dalla tabella allegata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile medio giornaliero, per tutte le categorie di lavoratori, soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi, cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, non potrà essere inferiore all'importo che garantisca, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;
Restano comunque salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

Il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è fissato in 26 giornate lavorative.

3. Ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, diversi da quelli indicati nell'art. 2, l'imponibile giornaliero è stabilito in lire 38.200, pari ad euro 19,73.

Allegato

TABELLA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE ESERCITATE DAGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1970, N. 602.

... omissis ...

2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari.
   Trasporto di persone:
   a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
   b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili.
   Trasporto di merci per conto terzi:
   a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);
   b) trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione interiale (da trasportare, guardianaggio e simili);

... omissis ...

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 6) L. 7 agosto 1997, n. 266: Interventi urgenti per l'economia: art. 21.

21. *Piccola società cooperativa.* 1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e n on superiore a otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essre usata da società che non hanno scompo mutualistico.
3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all'assemblea, è necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.
6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa può deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.
8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

E 7) L. 18 aprile 1962, n. 230: Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

1. 1. Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.
2. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:
a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

... omissis ...

3. L'opposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
4. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.
5. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.
6. L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure.
7. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.

2. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.
2. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore. Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge.

3. 1. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro sia l'eventuale temporanea proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

4. 1. E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti amministrativi e tecnici, i quali possono,

comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'art. 2118 del Codice civile.

5. 1. Al prestatore di lavoro, con contratto a tempo determinato, spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratti a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
2. Alla scadenza del contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso, e pari alla indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.

6. 1. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi comunque denominati, regolati dalla legge 15 agosto 1949, numero 533, e successive modificazioni.

7. 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

8. 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro.

9. 1. L'articolo 2097 del Codice civile è abrogato.

10. 1. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la riforma burocratica, saranno emanate le norme per adeguare la disciplina dei contratti di lavoro dei lavoratori assunti a termine dalle Amministrazioni statali e dalle Aziende autonome dello Stato, alle disposizioni di cui alla presente legge.

11. 1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

E 8) L. 24 dicembre 1969, n. 990: Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: art. 1-2, 4, 7-9, 18, 32.

Capo I
Dell'obbligo dell'assicurazione

1. 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi previsto dall'articolo 2054 del codice civile.
2. L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la proprio volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.

1-bis. 1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

2. 1. I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.
3. Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1.

4. 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile;
b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

7. 1. L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.
4. Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento della tassa di circolazione.
5. Il regolamento di esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
6. Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'articolo 33 della presente legge.

8. 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato relativo al veicolo o natante stesso.
2. Il regolamento stabilirà le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. 1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori a quelle stabilite nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, potranno, quando se ne ravvisi la necessità, essere variate le somme di cui alla predetta tabella A allegata, tenuto conto delle risultanze dell'assicurazione obbligatoria, nonché dell'indice generale dei prezzi di mercato o di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Capo III - Del risarcimento del danno

18. 1. Il danneggiamento per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è l'obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento

del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Capo IV - Disposizioni penali

32. 1. Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.
2. Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000.
3. Per l'illecito amministrativo previsto nel comma precedente è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.
Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 9) D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973: Regolamento di esecuzione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: art. 1, 3-4, 9-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;
Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile;
Decreta:

Capo I - Dell'obbligo dell'assicurazione

1. *Ambito di applicabilità del regolamento.* 1. Le norme del presente regolamento si applicano all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni in seguito denominata "legge".

3. *Motoscafi e imbarcazioni a motore.* 1. Debbono essere coperte dall'assicurazione della responsabilità civile, a norma dell'art. 2 della legge e dell'art. 48 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, tutte le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto, quali definite dall'art. 1 della stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50, munite di motore di potenza superiore ai 3 HP fiscali.
2. Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione:
a) i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. I predetti natanti si intendono adibiti ad uso privato quando siano posti in navigazione per uso personale diverso dal diporto, senza fine di lucro, del proprietario o del noleggiatore;
b) i motori amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali.
3. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

4. *Stazza lorda dei natanti e potenza dei motori.* 1. La potenza del motore e la stazza lorda da prendere in considerazione ai fini dell'obbligo di assicurazione sono quelle risultanti dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni.
2. Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti all'estero si ha riguardo ai dati risultanti dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità del paese di iscrizione.
3. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti predetti, si ha riguardo al dislocamento considerando, ai fini dell'applicazione della legge, sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate di dislocamento.

Capo II - Del certificato di assicurazione e del contrassegno

9. *Requisiti del certificato di assicurazione per i veicoli a motore.* 1. Il certificato di assicurazione per i veicoli di cui all'art. 1 della legge deve contenere i seguenti dati:
a) denominazione, sede dell'assicuratore e altre indicazioni prescritte dall'art. 2250 del codice civile;
b) nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - e domicilio o sede del contraente;
c) tipo del veicolo;
d) dati della targa di riconoscimento, o, quando questa non sia prescritta, dati d'identificazione del telaio e del motore;
e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;
f) numero del contratto di assicurazione.
2. Il certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d) del precedente comma, i dati della targa di prova.
3. Per le assicurazioni relative a veicoli con rimorchio debbono essere rilasciati certificati distinti per la motrice e il rimorchio.

10. *Requisiti del certificato di assicurazione per i natanti.* 1. Il certificato di assicurazione per motoscafi o imbarcazioni a motore deve contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del primo comma del precedente art. 9 nonché quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.

11. *Indicazioni facoltative.* 1. Le eventuali indicazioni diverse da quelle prescritte negli articoli precedenti debbono essere riportate in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione.

12. *Sottoscrizione dei certificati di assicurazione*. 1. I certificati di assicurazione debbono recare la firma dell'assicuratore o del suo agente autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce.

13. *Effetti del certificato di assicurazione nei confronti dei terzi*. 1. L'assicuratore non è obbligato nei confronti dei terzi danneggiati oltre la scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
2. In questo caso l'obbligo dell'assicuratore si estende fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'anzidetto periodo.
3. Qualora il certificato sia rilasciato in relazione ad un contratto di assicurazione di durata superiore alla scadenza in esso indicata o ad un contratto di durata corrispondente, ma recante clausola di tacito rinnovo, l'assicuratore deve far menzione nel certificato stesso della possibilità di applicazione della disposizione di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

14. *Caratteristiche del contrassegno.* 1. Il contrassegno previsto dall'art. 7 della legge deve essere conforme al modello descritto nell'allegato A e deve contenere:
a) la denominazione dell'assicuratore;
b) i dati della targa di riconoscimento per i veicoli a motore; i dati di iscrizione o, in mancanza, il marchio ed il numero del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova devono essere indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non è prescritta la targa di riconoscimento devono essere indicati i dati di identificazione del telaio e del motore;
c) il tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione sia stipulata con riferimento al motore a norma del precedente art. 3, ultimo comma;
d) il giorno, il mese e l'anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera e);
e) la firma dell'assicuratore.
2. Per i rimorchi e i semirimorchi deve essere rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.
3. Se detti veicoli stazionano distaccati dalla motrice su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, debbono essere muniti del contrassegno.

15. *Coassicurazione*. 1. Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con ripartizione del rischio di coassicurazione tra più assicuratori, se i coassicuratori si siano obbligati in solido, anziché in proporzione della rispettiva quota, e abbiano conferito ad uno di essi la delega perché, con l'accettazione dell'assicurato, agisca ed operi per conto e nell'interesse di tutti, sul certificato può essere menzionata la sola impresa delegataria, con la indicazione che il contratto è concluso in coassicurazione. Se i coassicuratori non si sono obbligati in solido, nel certificato debbono essere indicate tutte le imprese coassicuratrici.
2. Nel contrassegno può, in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria.

16. *Termini per il rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno*. 1. Il certificato di assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell'assicuratore, entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, è stato pagato il premio e per quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata di premio.
2. Durante tale periodo l'adempimento dell'obbligo dell'assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto dall'art. 7, quarto comma, della legge.

17. *Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione*. 1. L'assicurazione, per i veicoli che circolano muniti di targa provvisoria, può essere stipulata con durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via.
2. Gli assicuratori hanno facoltà di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione.
3. Essi rilasciano un attestato con l'indicazione degli elementi idonei all'identificazione del veicolo ed il periodo di validità dell'assicurazione. L'attestato deve essere applicato sul veicolo con le modalità prescritte dall'art. 7, quarto comma, della legge.

18. *Rilascio di duplicati del certificato e del contrassegno.* 1. Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l'impresa con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione è tenuta a rilasciare un duplicato su richiesta ed a spese dell'assicurato.
2. Se la perdita del certificato e del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento l'assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità.
3. Il rilascio del duplicato deve essere annotato sull'esemplare del contratto di assicurazione in possesso dell'assicuratore.
4. Sul certificato o sul contrassegno deve essere apposta con caratteri di colore rosso l'indicazione “duplicato”.

19. *Cessione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.* 1. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo a motore o del natante che importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente o il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra del nuovo contrassegno.
Fonte: “Codici e Leggi D’Italia” della De Agostini Giuridica

E 10) D.P.R. 19 aprile 1993: Minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990, con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono stati variati, a decorrere dal 1° luglio 1990, i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla tabella A allegata alla stessa legge n. 990/1969;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991);
Visto, in particolare, l'art. 30 della predetta legge n. 142/1992;
Vista la deliberazione 22 aprile 1992 del Comitato interministeriale dei prezzi con la quale sono state determinate, per i vari settori di rischio, le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1993 i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono stabiliti per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, per somme non inferiori alle seguenti:

a) per i veicoli del settore I (autovetture in servizio privato, autovetture da noleggio con conducente) e del settore II (autotassametri): L. 1.500.000.000;
b) per i veicoli del settore III (autobus): lire 5.000.000.000;
c) per i veicoli del settore IV (veicoli per trasporto di cose): L. 1.500.000.000;
d) per i veicoli del settore V (ciclomotori e motoveicoli ad uso privato): L. 1.500.000.000;
e) per i veicoli del settore VI (macchine operatrici e carrelli): L. 1.500.000.000;
f) per i veicoli del settore VII (macchine agricole): L. 1.500.000.000;
g) per i natanti ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto: L. 1.500.000.000;
h) per i natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone: L. 2.500.000.000;
i) per le gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti: L. 5.000.000.000.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

REGIME FISCALE DEL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA PER VIA D'ACQUA

E 11) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto: art. 1, 8bis, 10.

1. *Operazioni imponibili.* 1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate sul territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

8-bis. *Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione.* 1. Sono assimilate alle cessioni all'esportazione:

a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50;

... omissis ...

c) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;

d) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b).

... omissis ...

10. *Operazioni esenti dall'imposta.* 1. Sono esenti dall'imposta:

... omissis ...

14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;

... omissis ...

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 12) D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n.165: Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti: art. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

Emana il seguente decreto-legge:

3. ... omissis ...

6. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.
Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 13) D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696: Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi: art. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 22, comma 1, dello stesso decreto che stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;
Visto l'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non sia obbligatoria l'emissione della fattura;
Visti il D.M. 13 ottobre 1979, il D.M. 2 luglio 1980 e il D.M. 28 gennaio 1983 con i quali sono state disciplinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti;
Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di determinati registratori di cassa;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge 26 gennaio 1983, n. 18;
Visto l'articolo. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione, a mezzo ricevuta o scontrino fiscale, dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 che ha disciplinato le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative modalità di rilascio da parte degli esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e di esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo dell'emissione della fattura, per ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha stabilito le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla cartificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 che ha disciplinato le caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;
Visto l'articolo 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo, nonché di escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;
Visto l'articolo 3, comma 147, lettera f), della predetta legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quello della ricevuta e viceversa, anche ai fini della deducibilità della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente;
Visti i prescritti pareri espressi dalle commissioni parlamentari della Camera e del Senato resi rispettivamente il 4 luglio 1996 ed il 24 giugno 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Emana il seguente regolamento:

2. *Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione.* 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:

... omissis ...

l) prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;

... omissis ...

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 14) D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Art. 24 (art. 20 D.L. n. 331/1993) 14.

24. *Impieghi agevolati.* 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14. (1)

14. *Recuperi e rimborsi dell'accisa.* 1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di 15 giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso.
2. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.
3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.
4. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.
5. Non si fa luogo al rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire 20.000.

(1) l'art. 30 comma 4 ultimo periodo del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio, così dispone: "Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti."

Tabella A

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.

IMPIEGO	AGEVOLAZIONE
... omissis ...	
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti[1]	
[1] Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche	esenzione
... omissis ...	
12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:	
benzina e benzina senza piombo	40 % aliquota normale della benzina senza piombo
Gasolio	40 % aliquota normale
gas di petrolio liquefatti (GPL)	40 % aliquota normale
gas metano	40 % aliquota normale
L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 % del consumo totale:	
a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 11 giornalieri o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.	
13. Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle Finanze di cui all'art. 67):	
benzina	40 % aliquota normale
benzina senza piombo	40 % aliquota normale
gasolio	40 % aliquota normale
gas di petrolio liquefatti (GPL)	40 % aliquote normali
gas metano	40 % aliquota normale
Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.	

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 15) D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni: art. 17.

17. *Oggetto.* 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 16) D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse: art. 45.

Capo VII - Altre disposizioni urgenti

45. *Credito di imposta per i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi.* 1. Il credito d'imposta riconosciuto a favore dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 29 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, può essere fatto valere anche in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate, dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.
Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 17) D.M. 16 novembre 1995, n. 577: Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie: art. 1, 3, 4, 6.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per disciplinare l'impiego degli oli minerali negli usi agevolati;
Visto il punto 3 della tabella A allegata al predetto D.L. 30 agosto 1993, n. 331, che prevede l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, e nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
Visto l'art. 30, comma 4, del citato D.L. 30 agosto 1993, n. 331, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i carburanti;
Visto l'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del citato art. 17, comma 3, della L. n. 400 del 1988, con nota n. 290/2/UDC del 18 settembre 1995;
Adotta il seguente regolamento:

1. *Campo di applicazione*. 1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 3 della tabella A allegata al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (1), d'ora in avanti denominato "decreto-legge", si applica agli oli da gas ed agli oli combustibili previa denaturazione con l'aggiunta, per ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze:
a) grammi 2 di "marcante A" di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992;
b) grammi 3 di "tracciante RS" di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985;
c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri;
d) grammi 5 di "verde alizarina G base", di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 1961.

2. In luogo delle predette sostanze è consentito l'impiego di altre sostanze, aventi differenti denominazioni commerciali, ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciuti dall'amministrazione finanziaria, identici a quelli delle sostanze indicate nel comma 1.
3. Le operazioni di denaturazione di cui al comma 1 sono eseguite, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso i depositi fiscali mittenti.
4. L'esenzione di cui al comma 1 compete ai prodotti petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le acque marine comunitarie sono costituite, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità. Lo stesso trattamento si applica agli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni ammesse alla predetta esenzione, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge.
5. Sono esclusi dall'esenzione i prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni private da diporto, fermo restando il trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni doganali per le provviste di bordo destinate alle imbarcazioni con diretta destinazione ad un porto posto fuori dal territorio doganale della Comunità. Per "imbarcazioni private da diporto" si intendono le imbarcazioni che vengono utilizzate dal proprietario, dalla persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci e dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

3. *Movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati.* 1. I prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 sono trasferiti, dai depositi fiscali di provenienza, agli impianti di distribuzione autorizzati con la scorta del documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, recante la stampigliatura: «circolazione interna». I prodotti petroliferi di provenienza comunitaria devono pervenire già denaturati con le sostanze indicate nell'art. 1 con la scorta del documento di accompagnamento comunitario.
2. L'esercente l'impianto di distribuzione deve presentare all'UTF, entro dieci giorni dalla data di arrivo dei prodotti petroliferi agevolati, e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di arrivo, gli esemplari n. 3 e n. 4 del documento comunitario di accompagnamento per l'appo-

sizione del «visto» sull'esemplare n. 3 che viene, poi, restituito, a cura dell'esercente, al deposito fiscale mittente. L'esemplare n. 4 viene trattenuto dall'UTF ai fini del controllo della regolare assunzione in carico delle partite spedite all'impianto.

3. In sostituzione del documento comunitario di accompagnamento di cui al comma 1 può essere utilizzata, per i trasferimenti nazionali, la bolletta di cauzione, modello H/ter 18, fino ad esaurimento delle scorte ed in ogni caso fino a non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; in tal caso il prodotto viaggia con scorta della bolletta «figlia», alla quale sono allegati il «certificato di scarico» ed il «riscontrino», che sono, poi, presentati all'UTF per gli adempimenti previsti dal comma 2, rispettivamente per l'esemplare n. 3 e per quello n. 4.

4. *Adempimenti amministrativi e contabili*. 1. L'esercente l'impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 deve tenere un apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'UTF, nel quale sono annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità introdotte con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento e, nella parte dello scarico, i singoli rifornimenti effettuati alle imbarcazioni che ne hanno titolo con gli estremi dei "memorandum" di cui al comma 2. Il registro è chiuso alla fine di ogni semestre e le rimanenze finali contabili sono riportate all'inizio del successivo semestre. Il registro può essere costituito da schede e fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, previamente approvati dall'UTF. Il registro, con allegata la documentazione relativa alle operazioni di carico e scarico, è custodito per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima registrazione. Il registro è scritturato secondo le modalità di cui all'art. 2219 del codice civile. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni, a carico e scarico, è preceduto dall'indicazione della data.

2. L'imbarco dei prodotti petroliferi è effettuato dietro presentazione del libretto di controllo previsto dal comma 3 e mediante compilazione di un apposito "memorandum", debitamente numerato, datato e firmato dall'esercente l'impianto o da un suo delegato e dal marittimo o comandante dell'imbarcazione rifornita. Dal "memorandum" devono risultare le seguenti indicazioni:

a) generalità della ditta esercente l'impianto di distribuzione;
b) estremi dell'imbarcazione rifornita;
c) quantitativo di prodotto rifornito (litri, densità reale, temperatura reale, valore, numerazione del contalitri, iniziale e finale);
d) dichiarazione di aver effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione. Per le imbarcazioni di nazionalità dei Paesi comunitari, il rifornimento deve essere effettuato dietro presentazione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui estremi sono riportati nel "memorandum".

3. Le imbarcazioni aventi titolo all'impiego dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 devono essere munite di un libretto di controllo nel quale sono annotati gli imbarchi ed i consumi dei prodotti petroliferi agevolati. Il libretto è composto di tre parti:

a) nella prima parte sono annotate le caratteristiche dell'imbarcazione con riferimento alle relative carte di bordo ed i dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo medio orario in rapporto alla potenzialità del motore;
b) nella seconda parte sono annotati gli imbarchi di prodotti petroliferi effettuati con indicazione degli estremi del "memorandum";
c) nella parte terza sono annotate le ore di moto ed i conseguenti consumi.

Le annotazioni indicate nella prima parte devono essere autenticate dall'autorità marittima in base ai dati controllati dal Registro italiano navale (R.I.N.A.); gli imbarchi dei prodotti petroliferi, indicati nella parte seconda, sono annotati dall'esercente l'impianto di distribuzione; le annotazioni sulla parte terza sono apposte dal marittimo o dal comandante dell'imbarcazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i rifornimenti effettuati direttamente dai depositi fiscali.

6. *Oli lubrificanti*. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo sulle imbarcazioni aventi titolo all'esenzione indicata nell'art. 1. Gli oli lubrificanti destinati a tale impiego non sono soggetti a denaturazione.

2. Le partite di oli lubrificanti sono assunte in carico in base ai documenti di cui all'art. 3, sui quali è apposta la seguente stampigliatura: "Valido per la circolazione nazionale degli oli lubrificanti destinati in esenzione fiscale a provvista di bordo", emessi direttamente dal mittente per la scorta del prodotto nazionale e con riferimento alla documentazione commerciale emessa per il trasporto del prodotto di provenienza comunitaria. Gli oli lubrificanti importati senza il pagamento dell'imposta sono scortati con i predetti documenti di circolazione per il trasferimento dalla dogana all'impianto di destinazione.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

E 18) L. 30 marzo 1971, n. 118: Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili: art. 1-2, 27.

1. *Conversione.* E' convertito in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

2. *Nuove norme e soggetti aventi diritto.* Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

27. *Barriere architettoniche e trasporti pubblici.* Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 19) D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici: art. 1-2, 11-2, 26-30.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e i trasporti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana

il seguente regolamento:

TITOLO I
Scopi e campo di applicazione

1. 1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti "barriere architettoniche".

2. Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3. Le presenti norme di applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.

... omissis ...

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

2. *Contrassegni.* 1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A al presento regolamento.

... omissis ...

TITOLO II
Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano

11. *Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati.*
1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo a loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane", così come definite all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285, qualora è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito del parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n, 495.

12. *Contrassegno speciale.* 1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n, 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

TITOLO VI
Servizi speciali di pubblica utilità

26. *Servizi di navigazione marittima: navi nazionali.* 1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacità motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché alla manovra di essa.
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedia a ruote, non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm. 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedia a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori, non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m. 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m. 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; locali igienici riservati ai minorati rispondenti alle norme dell'art. 15 del presente regolamento.
7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

27. *Servizi di navigazione interna.* 1. Le passarelle e gli accessi alle navi dovranno essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

28. *Aerostazioni.* 1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.

29. *Servizi per i viaggiatori.* 1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.

30. *Modalità e criteri di attuazione.* Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

E 20) L. 5 febbraio 1992, n. 104: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate: art. 26.

26. *Mobilità e trasporti collettivi.* 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

Fonte: "Codici e Leggi D'Italia" della De Agostini Giuridica

INDICE

NORME GENERALI ATTINENTI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA..... 2
A 1) R.D. 30 marzo 1942, n. 327: Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione: art. 2, 15-8, 21-4, 26, 28, 113-23, 128-34, 136-8, 141-2, 146-7, 149, 153-5, 160-1, 163-7, 169, 172, 172bis, 176, 182, 184, 186, 225-33, 242, 249, 250, 252-3, 265, 267-73, 292, 297-9, 302, 316-7, 323, 325, 328, 330, 332, 376-438, 442, 451-68, 489-96, 525, 1174, 1186-7, 1192-4, 1215-6, 1217, 1219-21, 1224, 1231-2, 1269-70. 2
A 2) D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328: Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima): 2, 4, 59, 219-23, 238, 244, 260, 263, 273-4, 302, 309, 313, 326-7, 414, 515-23. 23
A 3) D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631: Approvazione del regolamento per la navigazione interna: art. 1-2, 4, 15, 41-5, 49-64, 67-72, 75-7, 86, 94-5, 99, 129-42. 27
LEGGI E DISPOSIZIONI STATALI ATTINENTI AL TRASPORTO NON DI LINEA PER VIA D'ACQUA. 37
A 4) D.Lg.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340: Riordinamento del Registro Italiano Navale: art. 2. 37
A 5) D.M. 13 dicembre 1951: Norme per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone per conto di terzi con navi sulle vie d'acqua interne di cui all'art. 129 del regolamento per la navigazione interna. 37
A 6) D.M. 18 agosto 1952: Caratteristiche del numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna, nonché della sigla dell'Ufficio di iscrizione dei medesimi. 38
A 7) D.M. 6 febbraio 1954 : Approvazione delle sigle di individuazione degli Uffici presso i quali vengono inscritti i motoscafi e le imbarcazioni a motore destinati a navigare per uso privato. 41
A 8) D.M. 17 settembre 1955: Equivalenza delle qualifiche e dei titoli tra il personale navigante della navigazione interna e gli iscritti tra la gente di mare, per l'imbarco sulle navi adibite a servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia. 41
A 9) D.M. 27 maggio 1987: Titoli professionali per l'esercizio del servizio pubblico non di linea nell'ambito della Laguna di Venezia. 43
A 10) D.P.R. 18 aprile 2000, n. 135: Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime. 43
A 11) D.M. 18 luglio 1959: Determinazione delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima, e successive modificazioni. 44
A 12) D.M. 26 gennaio 1960: Disciplina dello sci nautico. 44
A 13) L. 5 giugno 1962, n. 616: Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare: art. 3-5. 46
A 14) L. 5 marzo 1963, n. 366: Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado: art. 1, 4-5, 13-8, 26-7. 46
A 15) D.M. 15 novembre 1971: Sigle degli uffici e numeri di iscrizione che contraddistinguono le imbarcazioni da diporto della navigazione interna. 47
A 16) D.M. 27 settembre 1973: Sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. 48
A 17) L. 27 dicembre 1977, n. 1085: Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972: regole 1, 3, 11, 13-26, 30, 32-5. 48
A 18) D.M. 5 febbraio 1986: Composizione e forza minima delle navi addette alla navigazione sulle vie navigabili interne 53
A 19) D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435: Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare: art. 1, 4, 21-2, 29, 36, 46-8, 60-3, 105-7, 115-6, 118. 56
A 20) D.M. 20 luglio 1994, n. 550: Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne. 62
A 21) L. 15 gennaio 1992, n. 21: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. 63
ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI MERCI PER VIA NAVIGABILE..... 67
A 22) D.M. 5 agosto 1993, n. 368: Regolamento per l'attuazione della direttiva n. 87/540/CEE del 9 novembre 1987 sull'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile. 67
A 23) D.M. 11 marzo 1996 : Applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 1993, n. 368, sull'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile. 68
INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA - TRASFERIMENTO DI ALCUNE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI 70
B 1) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5: Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici: art. 4-6, 14-5. 70
B 2) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382: art. 97, 107. 71
B 3) D.Lgs 19 novembre 1997, n. 422: Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59: artt. 7, 11. 71
B 4) D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59: art. 104-5. 71

LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI ATTINENTI ALLA NAVIGAZIONE INTERNA 73
B 5) L.R. Veneto 28.01.1977, n. 4: Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di Porto del Veneto. 73
B 6) D.G.R. 24 giugno 2003, n. 1880: Competenze degli Ispettorati di Porto. Procedure amministrative. 73
B 7) L.R. 30 dicembre 1993, n. 63: Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia. .. 74
B 8) Legge Provinciale di Trento 31 ottobre 1983, n. 36: Disciplina della navigazione sul lago di Garda intesa fra le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia Autonoma di Trento: art. 6 - 27. 83
B 9) L.R. Veneta 6 maggio 1985, n. 49: Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della Regione Veneto. 85
B 10) L.R. Veneta 1 dicembre 1989, n. 52: Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.. 86
B 11) Regolamento provinciale per la disciplina della navigazione sul lago di Santa Croce. 88
B 12) Regolamento regionale veneto 20 dicembre 2002, n. 6: Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna. 89
DISPOSIZIONI LOCALI PER LA NAVIGAZIONE: DECRETI, ORDINANZE, REGOLAMENTI 100
C 1) Decreto del Direttore Marittimo di Venezia n. 519 del 21 marzo 1957: Zone di navigazione promiscua. 100
C 2) Decreto del Colonnello del Porto di Venezia 15 dicembre 1938, n. 132: Regolamento per il servizio marittimo nel Porto di Venezia: art. 1-2, 4, 14-20, 23, 43-6, 48-51, 64, 77-83, 85-6. 100
C 3) Ordinanza del Comandante del Porto di Venezia n. 42 del 24 maggio 2000: Tabelle minime di armamento per servizi pubblici non di linea. 103
C 4) Ordinanza del Comandante del Porto di Chioggia n. 10 del 22 marzo 2000: Circolazione delle unità da diporto ed esercizio delle attività nautiche nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia: art. 1,7. 103
C 5) Ordinanza del Comandante del porto di Caorle n. 2 del 30 gennaio 1995: Divieto di balneazione, disciplina del transito dei mezzi mautici e dell'uso delle bilance da pesca nelle foci dei fiumi e dei canali comunicanti con il mare: art. 2, 3, 5. 104
C 6) Provvedimento dell'Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. per il Veneto 12 aprile 1957 n. 698: Zone di navigazione promiscua. 105
C 7) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 14655 dell'8 febbraio 1938: Velocità massime lungo le vie navigabili. 106
C 8) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 10806 del 12 agosto 1992: Velocità massime lungo le vie navigabili. 108
C 9) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 11/96 del 27 giugno 1996: Avviso di pericolosità..... 109
C 10) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 19/96 del 27 giugno 1996: Velocità massime lungo le vie navigabili. 109
C 11) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 11/97 del 9 maggio 1997: Avviso di pericolosità.... 110
C 12) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 12/97 del 16 maggio 1997: Avviso di pericolosità.. 110
C 13) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 08/98 del 28 aprile 1998: Avviso di pericolosità..... 111
C 14) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 89/99 del 4 giugno 1999: Avviso di pericolosità..... 111
C 15) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 90/99 del 25 giugno 1999: Avviso di pericolosità... 112
C 16) Ordinanza del Presidente del Magistrato alle Acque n. 119/99 del 27 settembre 1999: Velocità massime lungo le vie navigabili. 112
C 17) Ordinanza del Capo dell'Ispettorato di Porto di Venezia n. 101 del 2 marzo 1958: Disciplina della sosta e dell'approdo dei natanti della navigazione interna 113
C 18) Ordinanza del Capo dell'Ispettorato di Porto di Venezia n. 113 del 15 aprile 1964: Regolamentazione dei natanti della navigazione interna adibiti al trasporto di merci pericolose. 113
C 19) Ordinanza del Capo dell'Ispettorato di Porto di Venezia n. 116 del 9 settembre 1965: Regolamentazione del transito dei natanti attraverso le conche di navigazione. 114
C 20) Ordinanza del Capo dell'Ispettorato di Porto di Venezia n. 122 del 13 giugno 1968: Disciplina del traffico Canale Silone e fiume Sile. 114
C 20 a) Ordinanza del Capo dell'Ispettorato di Porto di Venezia n. 4/2003 del 10 luglio 2003: Limiti di velocità.114
C 21) Deliberazioni del Consiglio Provinciale prot. n. 24772/I^ di verb. del 25 giugno 1998, e prot. n. 17778/VIII di verb. del 29 aprile 1999: Regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta: art. 2, 16, 23-5, 28, 30-1, 36. 115
C 22) Deliberazioni del Consiglio Comunale di Venezia n. 216 del 7 ottobre 1996 e n. 205 del 28 luglio 1997: Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia. 116
C 23) Ordinanza del Sindaco di Venezia N° 3498 del 2 giugno 2000 - Violazioni al Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune di Venezia. Determinazione delle sanzioni pecuniarie (art. 11). 121
C 24) Ordinanze del Sindaco del Comune di Venezia n. N° 162654 del 23 dicembre 1998, N° 164930 del 29 dicembre 1998 e N° 21770 del 11 febbraio 2000: Circolazione nei rii e canali a traffico urbano. 123
C 25) Ordinanza del Comune di Venezia n. 51 del 22.09.2001: Regolamentazione del traffico acqueo in occasione dei lavori in Rio di Noale. 126

C 26) Regolamento comunale di Venezia in attuazione alla legge regionale n. 63 del 30.12.1993: Regolamento comunale per il servizio pubblico di sandolo. 127
C 27) Regolamento comunale di Venezia in attuazione alla legge regionale n.63 del 30.12.1993: Regolamento comunale per il servizio pubblico di gondola. 130
C 28) Regolamento comunale di Venezia in attuazione alla legge regionale n.63 del 30.12.1993: Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna nella città di Venezia. 134
C 29) Provincia di Venezia: Regolamento per l'iscrizione ai Ruoli dei conducenti di natanti in servizio di trasporto pubblico non di linea e di trasporto di cose per conto terzi - art. 10 comma 1 lettera d L.R. 30.12.1993 n. 63. 143
C 30) Ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 09/2002 del 21 febbraio 2002: Limiti di velocità e criteri generali riguardanti la navigazione nella laguna di Venezia. 149
C 31) Ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 42/2002 del 15 novembre 2002: Modifica dei limiti massimi di velocità in alcuni Canali della laguna veneta..... 153
C 32) Ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 25/2002 del 24 giugno 2002: Istituzione delle Zone a Traffico Lagunare Limitato. 154
C 33) Ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 10/2003 del 4 luglio 2003: Servizio taxi acqueo: disposizioni sullo svolgimento del servizio; individuazione delle stazioni comunali; disposizioni per la turnazione; parziale deroga ai limiti massimi di velocità; obbligo dell'uso del GPS e potenze motori159
C 34) Ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 49/2004 del 4 febbraio 2004: Modifica dell'ordinanza n.10 del 4 luglio 2003, protoc. n.390/2003, sulla disciplina del Servizio taxi acqueo nella città di Venezia. 161
C 35) Ordinanza Commissariale n. 10 del 04.07.2003 come modificata dalle ordinanze n.20/2003 del 26.07.2003 e n. 49/2004 del 04.02.2004. Circolare esplicativa. 163
C 36) Ordinanza del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia n. 78/2004 del 23 dicembre 2004: Limiti di potenza massima effettiva dell'apparato di propulsione e limitazioni permanenti di velocità, delle unità adibite a noleggio con conducente per trasporto pubblico di persone non di linea, aventi portata superiore a 20 persone, c.d. Gran Turismo. 166
TOPONOMASTICA E LINEE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 170
D 1) D.Lgt. 31 maggio 1917, n. 1536: Linee navigabili di seconda classe a decorrere dal 1° luglio 1917, in aggiunta e modifica all'elenco approvato con R.D. 8 giugno 1911, n. 823. 170
D 2) R.D. 4 ottobre 1928, n. 2479: Classifica in 2ª classe di nuove linee navigabili. 170
D 3) Conche sulle linee di navigazione interna che interessano le Province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza172
ARTIGIANATO, COOPERAZIONE E CONTRATTI DI LAVORO..... 173
E 1) L. 8 agosto 1985, n. 443: Legge-quadro per l'artigianato: art. 1-7. 173
E 2) R.D. 16 marzo 1942, n. 262: Approvazione del testo del Codice Civile: art. 230-bis, 2211, 2213-5, 2221, 2225-7. 174
E 3) D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 ratificato, con modificazioni, con L. 2 aprile 1951, n. 302: Provvedimenti per la cooperazione: art. 13-6, 22-4, 26-7, 27ter-29. 176
E 4) D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi. .. 177
E 5) D.M. 3 dicembre 1999: Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 602/1970: art. 1-3. 179
E 6) L. 7 agosto 1997, n. 266: Interventi urgenti per l'economia: art. 21. 180
E 7) L. 18 aprile 1962, n. 230: Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. 180
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 182
E 8) L. 24 dicembre 1969, n. 990: Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: art. 1-2, 4, 7-9, 18, 32. 182
E 9) D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973: Regolamento di esecuzione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: art. 1, 3-4, 9-19. 183
E 10) D.P.R. 19 aprile 1993: Minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 184
REGIME FISCALE DEL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA PER VIA D'ACQUA..... 186
E 11) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto: art. 1, 8bis, 10.... 186
E 12) D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n.165: Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti: art. 3. 186
E 13) D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696: Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi: art. 2. 186

E 14) D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Art. 24 (art. 20 D.L. n. 331/1993) 14. 187
E 15) D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni: art. 17. 189
E 16) D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse: art. 45. 189
E 17) D.M. 16 novembre 1995, n. 577: Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie: art. 1, 3, 4, 6..... 189
NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP..... 191
E 18) L. 30 marzo 1971, n. 118: Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili: art. 1-2, 27. 191
E 19) D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici: art. 1-2, 11-2, 26-30. 191
E 20) L. 5 febbraio 1992, n. 104: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate: art. 26. 193
INDICE..... 194